

COMMENTARJ

S O V R A

IL DIRITTO CIVILE, CHIESASTICO
E PUBBLICO

DEL REGNO DI NAPOLI

CON QUALCHE PRINCIPIO

DEL DIRITTO NATURALE

ALLA COGNIZIONE DI CIASCUN TITOLO
APPARTENENTE.

Distribuiti in Quattro Libri,

T O M O I.

LIBRO PRIMO.



N A P O L I M D C C L X X X .
NELLA STAMPARIA DI GIUSEPPE CAMPO.

Con Publica Autorità.

*Facta sunt Leges, ut earum metu coerceretur au-
dacia, tutaque sit inter improbos innocentia,
& in ipsis improbis formidato supplicio re-
franetur nocendi facultas.*

Isidor. 2. Ethyc.

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

D. STEFANO COLLICCHI

AVVOCATO NAPOLETANO.

Platone, Illustriss. Signore, si gloriava di esser nato, e vissuto nel tempo di Socrate. Io rendo grazie al Sommo Ottimo Dio, che mi ha fatto nascere nel felice Governo, in cui vivo, e nel Secolo delle Scienze. Frall'ozio ho voluto, per compiacere a Giovani amatori dello Studio della Giurisprudenza, scrivere *questi Elementi*. Voleva arrestarmi; più volte ho incominciato, e molte volte ho abbandonato queste fatiche: sentiva ogni giorno cadermi le paterne mani, temendo delle acri censure. Tutti però oltra

* 2 mi

mi hanno spinto, ed animato. Si ambivano per la universale Giurisprudenza cognizioni più concise, distese tutte ad un dettaglio di regole, e di precetti. Io ho considerato, che dalle verità primitive del Diritto di Natura ne risultano quelle della Religione, delle Leggi Politiche de' Romani, e delle pubbliche del nostro Regno. Ho riflettuto, che tutte coteste Leggi hanno una reciproca connessione, ed ordinati rapporti, e che quasi fra loro convengono. Ho esaminato, che *l'uomo sia Cittadino, e Cristiano*, che la Chiesa sia nella Repubblica, e che tutte coteste classi di principj di Legge *Naturale, Politica, e Cristiana* costituendo tutti nello stato di felicità, obbligano tutti ad averne cognizione. Quindi, in mezzo a tanti Libri di questo genere da dotti Uomini scritti, e pe' dotti, mi sono animato nel linguaggio nativo compingere, ed unire *questi Commentarj sopra il Diritto Civile, Ecclesiastico, e Pubblico del Regno di Napoli con qualche principio del Diritto Naturale, alla cognizione di ciascun titolo*

zelo appartenente, distribuiti in quattro Libri. Le Leggi sono più utili, se non sono disperse, sono più interessanti, se non sono oscure. Istruire i Cittadini delle Nozioni di tutte coteste Leggi, in tanti volumi disperse, in una Lingua straniera al Popolo, e' sottoponerli alla dipendenza di alcuni pochi. Scrivere poi raccolte nel proprio idioma sembrami risultarne più vantaggi. Ciascuno, da se stesso leggendo, giudica de' suoi Diritti, de' suoi Doveri nello stato della Religione, e della Società. Forma del pubblico Codice delle Leggi un Libro quasi privato, e domestico. Vede in brieve ristretti i Diritti della Natura, della Fede, del Sommo Impero, della Patria. Fa uso della norma del suo vivere Civile, e Religioso. Quindi faranno cotesti Doveri, e Diritti con maggiore ossequio, e venerazione eseguiti, custoditi, e difesi. Quanto maggiore è il numero di coloro, che intendono, ed hanno nelle mani le Nozioni delle Leggi, tanti vi faranno gelosi Custodi, ed esecutori. A tutti resteranno bene impresse ne' cuo-

cuori, e quasi in sangue convertite. L'ignoranza de' Doveri è di ajuto alla eloquenza delle passioni. Colla cognizione delle Leggi rendono gli uomini virtuosi. L'uomo per natura è flessibile. Piegasi nella società a i pensieri, e alle impressioni degli altri; conosce la sua natura, i suoi doveri quando gli sono risvegliati. Non è cosa indifferente, che'l Popolo resti nelle Leggi illuminato. I pregiudizj nascono dalla ignoranza de' principj.

A tal fine, Signore, si sono dirette queste mie, benchè debolissime, fatiche. Nel solo Linguaggio mi sono allontanato dalla maggior parte degli Uomini colti, ed illuminati Scrittori. Quelche scrivo non è nuovo, ma non sempre cose nuove possono rinvenirsi. Io non ho tratto i miei principj da' miei pregiudizj, ma da i Sacri Codici delle Leggi. Non ho detto quanto da moltissimi si è scritto, e quanto Io dir poteva. Tutto dicendo, sarei a Giovani riuscito non di utilità, ma di noja. Avrei voluto a tutti indicare nuove ragioni di seguire i loro Doveri, di amare la Reli-
gio-

gione, il Principe, lo Stato, le loro Leggi. Ma la debolezza di mie cognizioni, e le frequenti inevitabili distrazioni mi hanno da sì bella felicità slontanato. Mi è mancato tempo, e quiete. Ho fatto uso, Illustriss. Signore, di alcune vostre dotte amichevoli istruzioni, che in altre circostanze, e tempi, e fra domestiche letterarie conferenze con profonda erudizione mi suggeriste. Tutte furono da me, per avvalermene, nel cuore scolpite. Non ho potuto poi per mio infortunio in tutto il corso consultarle. Le vostre gravi, e serie applicazioni, la mia renitenza nel manifestarmi, mi hanno defraudato di quei lumi, che avrebbero queste mie fatiche illustrate. Questi non sono miei mal fidi, e mendicati pretesti per colorire, o palliare i difetti, e ineguaglianze, che sono moltissimi, dell' opera. Qualunque Ella sia a Voi la presento. Non vi sdegnate se ve l' offre un Anonimo; nè vi arresti il mio ardimento, e la picciolezza dell' offerta. Il mio nome non poteva risvegliare nel vostro generoso animo un mag-

VIII

maggior zelo per allontanarla da' livorosi censori. A Voi solo mi sono animato offerirla. Spero non essermi ingannato, nè rimanerne deluso. Voi, che risplendete tanto nel Foro Napoletano; Voi, che presso gli Eruditi, e nella più colta Nazione di Europa siete per il vostro saggio in riputazione affaissimo; Voi, che possedete le più belle cognizioni d'Istoria, di Giurisperdenza, e di Politica; Voi, che per la profonda dottrina, per la gravezza delle cose Estere, e Nazionaali, che maneggiate, e per la sublimità dell'Ingegno somma gloria vi avete acquistato; Voi con grandezza di animo sarete per accettarla, e proteggerla. A Voi dunque offro, e consacro questo frutto de' miei sudori; degnatevi riceverlo sotto i vostri benefici Auspicj, ed assumerlo in un picciolo contraffegno di mia divozione, rispetto, e gratitudine in atto, che con ossequio mi dichiaro

Di V. S. Illustriss.

Devotiss. Ossequios. ser. vero
L. Anonimo Napoletano.

*Adm. Reverendus D. Gabriel Somma S. Tb.
Professor reveideat, & in scriptis referat. Die 1.
Decembris 1779.*

Joseph Rosfi Canonicus Deputatus.

Excellentissime ac Reverendissime Domine,

Opus in scriptum *Commentarii* &c. attente le-
gi. In eo concinnando videtur Auctor
plurimum insudasse, ut inter uberem rerum co-
piam absque ullo perturbationis periculo ea seli-
geret, quæ maxime juventuti conferrent. Dignus
sane qui præ industria commendetur. Cumque
nihil sit pertimescendum Catholicæ doctrinæ,
aut morum probitati; e re fore publica censeo,
si lucis usura idem opus fruatur. Ad Excel-
lentiz Tuz obsequium, ac cultum.

Dabam IV. Idus Feb. ann. CI^oICCLXXX.

Paratissimus
Gabriel Somma

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur. Die 14. Februarii 1780.

Joseph Rosfi Canonicus Deputatus.

a

Rev.

Rev. D. Augustinus Golinus revideat Autographum enunciati operis , cui se subscribat , ad finem revidendi ante publicationem , num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium ordinum , & in scriptis referat. Dat. Neap. die 20. mensis Decembris 1779.

MATT. ARCH. CARTH. C.M.

Illustrissime & Reverendissime Domine .

EA , qua par erat , diligentia Juffu tuo , Illustriffime Præful , legi Commentarios in quibus Italico Sermone Jus Civile , Ecclefiafticum , Neapolitanum erudite , atque accurate enarratur , eoque ftudiofæ juventuti ad Jurisprudentiam comparandam haud mediocre adjumentum allaturos exiftimo. Auctor enim diligentiffimus , quæ ad Juris Univerfi intelligentiam vel neceffaria , vel utilia funt , ex clariffimis Scriptoribus non fine multo labore , & ftudio excerptis , atque fecundum feriem Institutionum Imperialium ita fuis locis apte difpofuit , ut quid quaque de re Jus Romanum , Pontificium , Neapolitanum , & sæpe etiam quid Jus Naturale præfcribat , facile cuique fit uno ferme oculorum conjectu intueri. Cum igitur in hisce Commentariis , quidquid Leges , & Canones decernunt , dilucide exponatur , non mihi contigit quicquam reperire , quod morum honeftati repugnet , aut Regia Jura imminuat , immo , prout res pollulat , Supremæ Majeltatis Jura etiam afferuntur , & vindic-

dicantur. Quare dignos puto, qui publicam lucem adspiciant, modo hoc quaecumque iudicium meum Tuo iudicio gravissimo confirmetur.

Neapoli IX. Kal. Febr. MDCCLXXX.

Tibi Illustrissimo & Reverendissimo Domino.

Additissimus atq. obsequentissimus famulus
Augustinus Gregorius Golinus R. P.

Die 10. mensis. Febeuarii 1780. Neap.

Visis Rescripto sua Regalis Majestatis sub die 5. currentis mensis, & anni, ac relatione Rev. D. Augustini Golini de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine prefatae Regalis Majestatis.

Regalis Camera S. Clarae providet, decernit & utque mandat, quod imprimatur cum inserta forma presentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Rever. Revisoris. Verum non publicetur; nisi per ipsum Revisorem facta iterum revisione, affirmetur quod concordat, servata forma Regalium ordinum, ac etiam in publicatione servetur Regia Pragmatica, hoc suum.

SALOMONIUS. PATRITIUS.

Vidit Fiscus R. C.

Illustris Marchio Citus Praef. S. R. C. & caeteri Illustris Aulæ Praefecti tempore subscriptionis impediti.

Registr.
Carulli.

Athanasius.

ERRORI**CORREZIONI**

Pag. 11.	Ethyc.	Ethic.
Pag. v.	mami	mami
Pag. 2.	verit.	verità
29.	non forma	forma
51.	lori	loro.
55.	Carlo VI.	Carlo III.
58.	voontà	volontà
	e Leggi	le Leggi
90.	Carlo VI.	Carlo III.
117.	Vescovi	Rettori
133.	Oriente	Occidente
190.	discrezioni	discrezione
210.	S. Tertulliano.	Tertulliano.

Per altri errori della Stampa, e dell'Autore
 si ricordi il Leggitore della sua umanità.

COMMENTARJ

SOVRA IL DIRITTO CIVILE , CHIE-
SASTICO , E PUBBLICO DEL
REGNO DI NAPOLI

CON QUALCHE PRINCIPIO DEL DIRITTO
NATURALE ALLA COGNIZIONE DI
CIASCUN TITOLO APPAR-
TENENTE.



A tranquillità , e sicurezza del
Genere umano dal Sommo
Impero deriva. Questo senza
la Società Civile non può
sussistere. Il vivere sotto le
Leggi di questa Civile Socie-
tà ha ridotto gli uomini
nello stato di felicità , e quiete. La Leg-
ge di Natura senza l'autorità della Religio-
ne , delle Leggi Politiche , de' Magistrati ,
e dell'Impero Civile non rende l'uomo dall' al-
tro uomo sicuro. *Grot. de J. B. & P. lib. I.
cap. 4. n. 2. §. 4.* Alcuni frammenti di Leggi
del conquistatore popolo Romano fatte compila-
re dall' Imp. Giustiniano , involte in più volu-
mi , formano quella tradizione , che presso una
gran parte dell'Europa ha il nome di Leggi Ci-
vili sortito. I principj di queste Leggi , accom-
Tom.I. A pa-

pagnati da quelli del Diritto di Natura , de' Canonici , e del Pubblico del nostro Regno di Napoli saranno ora esposti con quella ingenua indagine della verità , e con quella indipendenza dalle opinioni , con cui sotto il felice illuminato Governo , nel quale viviamo , scriver conviene.

LIBRO PRIMO

DE' PRINCIPIJ DEL DIRITTO.

T I T. I.

Della Giustizia , e del Diritto.

GLI Uomini sono nati per la giustizia ; la sua sorgente è nella Natura , non già nella opinione . *Cicer. de Leg. Lib. I.* La Legge non è una invenzione umana , nè altro , che si avvicina a i regolamenti ordinarij ; è una qualche cosa di eterno , che guida l' Universo colla saviezza de' suoi comandi e de' suoi divieti . Questo è lo Spirito di Dio stesso , da cui la ragione umana è derivata . *Cicer. de Leg. lib. 2.*

Quindi le Leggi secondo lo Stato Politico sono le condizioni , colle quali uomini indipendenti si unirono in società , e le depositarono nella persona di Colui , che 'l Supremo Impero sulle Nazioni esercita . L' uomo sarebbe o infelice ,
o mal

o mal sicuro se fuori di cotesta Civile Società vivesse, e dalla Religione, e dal Sommo Impero, e Politiche Leggi si allontanasse. Fuori della Società Civile devesi ciascuno dagl'insulti altrui colle proprie forze difendere. Vivendo sotto l'Impero delle Leggi Civili vien difeso dalla forza di tutti. In quello stato di Natura non sarebbe l'uomo sicuro de' frutti di sue fatiche e industria; in questo non può temerne. In quello sarebbe da mille mali affalito, non essendovi chi punisca la forza, o le passioni, o i vizj. Sarebbe in continua guerra, e timore, e volendo coteste insidie evitare, il commercio degli altri uomini fuggirebbe. Vivendo poi nello stato di Società a norma delle Leggi Politiche sarà in pace, in sicurezza, in ricchezze, cognizioni e benevolenza.

§. II.

Della Diffinizione e Divisione della Giustizia.

LA Legge Politica, come si è scritto, essendo un atto di autorità di uomo a uomo, da una perfetta giustizia deve derivare. Niuna parte della vita umana può essere esente dal dovere della Giustizia. *Cicer. de Offic. lib. I.* Questa ampiamente si estende, e in se il più vivo splendore della virtù si scorge.

La Giustizia nella sua più vasta significazione è la obbedienza a tutte le Leggi; è il complesso di tutte le virtù in quanto riguardano il

4 *Comment. Dirit. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*

ben comune, e tendono a perfezionare e conservare la Società. Questa Giustizia suole nominarsi *Generale*. Nella significazione più angusta la Giustizia è una virtù, che dà a ciascuno ciò che gli è dovuto. E questa suol dirsi *Giustizia Particolare*. Ulp. in L. 10. ff. de J. & J. Grot. Lib. I. cap. II. n. 5. Prolegom. §. 10. & 44. Quindi si può questa dividere con Grozio in *Espeletrice*, che dà a ciascuno ciò che le gli dee per gius perfetto; e in *Attributrice*, che attribuisce a ciascuno ciò che gli è dovuto per gius imperfetto; nè da questa nasce azione giudiziaria.

Da molti è abbracciata l'altra divisione, che in origine viene da Aristotele; cioè che altra sia *Commutativa*, altra *Distributiva*. La *Commutativa* detta ancora *Correttrice*, ed *Emendatrice*, ha luogo ne' contratti, ed osserva la proporzione Aritmetica, cioè riguarda le cose, non già i meriti e le dignità delle persone. La *Distributiva* si ammette ne' premj e nelle pene, e si serve della proporzione geometrica; cioè non riguarda le cose, ma la dignità e i meriti delle persone. Sovra questa Aristotelica divisione de' moltissimi difetti e difficoltà ha notato Grozio nel luogo citato.

Altro Scrittore porta parere, la Giustizia essere una osservanza della fede, un adempimento delle convenzioni. Sostiene, non doverli altra eguaglianza nella Giustizia osservare, ch'essendo per natura tutti eguali, non debba ciascuno più di diritto di ciò, che altrui conceda, arrogarsi, se

Tit. I. Della Giustizia, e del Diritt. 5

se non quel che per patto abbia egli acquistato.

Samuel Pufendorf agilmente impugna cotesta diffinizione. Divide la Giustizia per quel che riguarda le *Persone*, per quel che alle *Azioni* si appartiene. La Giustizia delle *Persone* ha luogo nella costante volontà di operare in tutto retamente ciò che sia giusto. Quella delle *Azioni* è un perfetto ossequio ed osservanza alle Leggi. *De J. N. G. lib. 1. cap. 7. §. 6.*

Per Giustizia però altro non intendesi, che 'l vincolo necessario per tener tutti gl'interessi particolari uniti, che senza esso si scioglierebbono nell'antico stato d' Infociabilità. La Giustizia Politica è una relazione frall'azione, e lo stato vario della Società. Può variare a misura, che diviene necessaria, o utile alla Società quella tale azione. Quindi nè diversità, nè contraddizione ritrovasi in cotesta Giustizia umana, o sieno Leggi Politiche. Tutte giungono per vie indifferenti al medesimo fine, ch'è il mantenimento della Società. Il pubblico bene ispirando i pensieri più contrarj, ha sempre riunite le mire de' Legislatori.

§. III.

*Della Diffinizione, Precetti, e Parti della
Giurisprudenza.*

CHi dice Giustizia, dice Giurisprudenza. *Ulpiano l'appropriò alla Nozione delle Divine e umane cose, alla scienza del giusto e dell'ingiusto, L. 10, §. 2. ff. de J. & J.* Questa diffinizione comprende il Diritto di Natura e quello Civile. La prima parte si appartiene alla Filosofia. Il nome stesso di Filosofia altro non significa interpretandosi, che *lo studio e l'amore della sapienza*; e questa dagli antichi Filosofi fu diffinita, *una cognizione delle cose divine e umane, e delle rispettive cause, ond' esse dipendono.* *Cicer. de Off. lib. 2.* Quei Filosofi, com'era *Ulpiano*, per *cose Divine* intendevano così la cognizione del *Sommo Bene*, come quella delle sue opere. Quale Diritto è un complesso di Leggi dall'Ente Supremo al Genere umano per mezzo della retta ragione promulgate. Tutto quel che nel Diritto da Dio derivato, o narrandosi, o applicandosi, si raggira, giustamente *Giurisprudenza Divina* si chiama. *Heinn. de J. N. G. lib. 1. cap. 1. §. 12.* Per *cose umane* intendevano la cognizione di ciò che all'uomo Cittadino appartiene circa i suoi costumi, i suoi doveri, le sue azioni.

L'altra parte della Diffinizione alla *Giurisprudenza politica* propriamente conviene. *Questa è una*

Tit. I. Della Giustizia, e del Diritt. 7

è una scienza del giusto e dell'ingiusto. Lo studio della Filosofia è lo studio della *Natura*, e dell'*Etica*, fondato sopra il raziocinio. Questo tende sempre alla investigazione di ciò che può condurre ad una vita egualmente virtuosa e felice, o sia che si aspiri ad una perfetta probità, o ad una costanza invitta. Eſſo rammemora all' uomo i tre sommi Doveri verso Dio, verso la Società, verso se stesso. Cicer. de Off. lib. 2.

Tutt' i Precetti del Diritto Romano siccome a questi tre sommi doveri convengono, così in essi menoma iniquità non vi s' incontra; e quei che meri arbitrij del Popolo Romano, o del Pretore, o del Senato si sono finora creduti, dalla Giustizia ed equità naturale quasi lume e splendore han ricevuto. Quindi le Leggi o dal pubblico Stato, o da' privati doveri derivando, a proposito lo stesso Ulpiano divise lo studio delle Leggi in pubblico e in privato. Cujac. ad l. 11. ff. de V. S. Dal *Pubblica* ne discendono precetti allo Stato e diritti delle pubbliche cose, o alla connessione e vincolo de' Principi, o de' Cittadini soverani. Il *Privato* alle Azioni politiche ed esterne, e alla utilità della Società e di ciascuno Individuo di essa appartiene. L. 1. §. 2. ff. de J. & J. Ammendue cotesti Diritti *Pubblico* e *Privato*, divisi anzi dagli oggetti, che dalla causa efficiente e finale, per essersi gli uomini spinti a vivere in Società, da' principj Naturali, delle Genti, Religiosi, e Civili risultano. Nooſt. lib. 2. observat. cap. 21.

T I T. II.

Del Diritto Naturale, delle Genti, e Civile.

IL vero Diritto della Natura riconosce per suo Autore un Essere Invisibile e Supremo. Addita per mezzo della ragione agli uomini i sommi Doveri dell'onesto e del giusto rispetto a Dio, verso se, apprd degli altri. Grot. *ad Rom.* Joan. Franc. Budeo *Instit. Theol. moral. part. 2. cap. 2.* dove Gio: Lochio.

Il principale di questi doveri è quello rispetto a Dio. Tuttociò che alla di Lui Divina Natura e perfezione appartiene, al Diritto di Dio conviene. Egli è la prima Causa, da cui tutto il bene all'uomo deriva; e l'uomo se lo rende propizio col dovuto culto. Questo è un Diritto insito alla somma Divinità, è un pregio della Perfezione divina. La volontà n'è la causa, l'uomo non può negarlo a Dio, nè cosa a quello contraria può stabilire.

Il puro universale sistema della Natura ci convince, essere la cognizione della Esistenza di Dio la principale parte di questo culto. La unità in Dio è dalla Esistenza inseparabile. La pluralità de' Dei è negativa della Esistenza Divina. Credere in Dio insiti tutti gli altri Attributi di Onnipotenza, Provvidenza, Sapienza, Giustizia & cœt. è somma parte del di Lui culto; questi non ammettendosi, nulla in Dio o si teme, o si spera; ed ecco in Ragion Naturale la maggiore dell'empietà commessa. Tut-

Tutte queste sono secondo Grozio de *J. N. G. lib. 2. cap. 20. §. 46. Nozioni contemplative*, o sia un *Culto Interno*. Da esse ne discendono le *Nozioni Attive*, o sia *Culto Esterno*. Se a Dio è necessario un Culto, è sua volontà ancora perfezionarsi. Agli Uomini non è permesso omettere ciò che a questo Culto o indirettamente, o direttamente ripugna. Il culto interno ad un vivo senso di rispetto, di adorazione, di amore per la infinita Grandezza e Benificenza di Dio si restringe. Il Culto esterno si spiega in rendimenti di grazie, in obbedienza a suoi Divini Precetti, in preghiere, in voti, in tributi di adorazione, in Inni di lode, in penitenza. Coccei a Grozio *Dissert. præem. XII. lib. 2. cap. 2.*

Da cotesto sommo dovere dell'uomo verso il Creatore ne risulta quello verso se stesso, cui è tenuto osservare e perfezionare, e la relazione a tutti gli altri uomini, co' quali ha da vivere. L'uomo deve uniformarsi a i disegni della Natura; deve in ciò anche seguirla; deve promuovere la comune utilità col mutuo commercio de' Doveri così nel dare, che nel ricevere; e deve impiegare non solo tutta l'arte, e la industria, ma le facultà ancora per vieppiù cogli altri uomini vivere in una perfetta Società. Cicer. *de Offic. lib. pr.* Heinnecc. *de Jur. N. G. lib. pr. cap. 6. 7.*

§. II.

Del Diritto delle Genti.

PER Diritto delle Genti s'intende un Diritto a tutte le Nazioni comune. Cotesto Diritto differisce soltanto da quello di Natura nella estrinseca sua denominazione, perchè viene a variare l'oggetto. Legge naturale degli uomini, Legge naturale delle Città. Gli stessi Doveri, i medesimi precetti sono alla vita dell'uomo sociale, e agl'interessi delle Società e intiere Genti della terra applicati. Heinnec. *de J. N. G. lib. pr. cap. 1. §. 21.* Tutte le Città una volta istituite, delle proprietà personali degli uomini s'investirono. La Legge, che de' Doveri di ciascuno uomo parla, dicesi Naturale, applicata a tutte le Città e Nazioni, chiamasi Diritto delle Genti.

Gli antichi Giureconsulti Romani quasi la stessa massima adottarono nel diffinire il Diritto delle Genti. Ciocchè la *Ragion naturale* a tutti gli uomini costituisca, presso quasi tutte le Nazioni si osserva, e chiamasi *Diritto delle Genti*, perchè a tutte quasi è comune, scrisse Cajo nella *l. 1. ff. de A. R. D.*, e Giustiniano *Instis. §. 1. di questo titolo.*

Alcuni valentissimi Scrittori han diviso il Diritto delle Genti in *Primario*, e *Secondario*, o come vuole Grozio in *Volontario*. Questa divisione si è riprovata dalla maggior parte de' Pubbli.

Tit. II. Del Diritt. Natur. delle Gent. e Civ. II
bliciti. Ogni Diritto delle Genti è primario ,
e dalla Ragion naturale costituito. Non può am-
metterfi un Diritto *Secondario* , o sia *Volontario*
e *Positivo* delle Genti. Questo ripugna al vero
Diritto delle Genti , che dalla Ragion naturale
dipende, e che ha forza e vigore presso tutte le
Nazioni , e che da se e per se obbliga sempre
e immutabilmente ognuno ad osservarlo. Non
può dirsi Diritto delle Genti quello , che dipen-
de dagli effetti di un tacito , o espresso giura-
mento , che le volontà unite de' viventi hanno
depositato ad un Sovrano giusta l'espressioni di
Pufendorf. *lib. 2. cap. 3. §. 23.* come vincoli ne-
cessarj per frenare e reggere l'intestino fermento
degl' Interessi particolari ; qual' è la fisica e rea-
le autorità delle Leggi particolari , che possono
soltanto quei Popoli astringerne all' osservanza ;
nè quelle all' altre Nazioni intieramente possono
appartenere. In Natura tutti gli uomini sono
eguali ; e quindi una Nazione non può obbliga-
re l'altra alle sue fattizie convenzioni. Nicol.
Hert. *ad Pufendorf. loc. cit.* Samuel Coccei *ad*
Greot. Dissert. 4. cap. 2.

§. III.

*Del Diritto Civile , della sua Naturalzza
e Parti.*

LE Convenzioni Sociali , o sieno Leggi Civili convengono allo stato di ciascuna Città. I principj di queste non possono esser contrarj o alla Legge Naturale , o alla Rivelazione. Sono una relazione fralle azioni , e i mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni . Sono esse fondate sovra due principj , cioè che sono necessarie per la sussistenza di ogni Società , e che gli uomini sono in un dovere indispensabile di ubbidire alle Potenze legittime , che 'l Sommo Impero rappresentano.

Queste Leggi sono o scritte , o non scritte . Le Leggi del Popolo , i Plebisciti , i Senatoconsulti , i Rescritti de' Principi , gli Editti de' Pretori , i Responi de' Prudenti , si ebbero in Roma per Leggi scritte . Le Consuetudini , i Costumi de' Popoli e delle Nazioni chiamansi Leggi non scritte .

Ne' primi tempi della Repubblica Romana tre specie di Leggi si considerarono . I Senatoconsulti , i Plebisciti , le Leggi del Popolo .

Le *Leggi del Popolo* erano determinazioni , che 'l Popolo Romano col consiglio de' Savj ne' Comizj ad interrogazione del Console , e Dittatore costituiva §. 4. *delle Istituz. di questo tit.*

I *Senatoconsulti* ne' tempi della Libertà di
Roma

Roma erano stabilimenti, che dal Senato prescrivevansi, non potendosi consultare il Popolo. Prima non era permesso al Senato far leggi. Gli affari, che alla sua cura si deferivano, doveano dal Popolo, o dal Tribuno della Plebe approvarsi. Ma trasferita la Repubblica all'Impero le determinazioni del Senato per adulazione degli Imperatori, precedenti Orazioni da essi recitate, si ebbero per Leggi. Tacit. Lib. II. Annal. cap. 85.

I *Plebisciti* erano Leggi, che ne' Comizj al Popolo da' suoi Tribuni si promulgavano. All'osservanza di questi non erano tenuti i Patrizj. Insorte poi le contese tra questi e la Plebe, tutti furono obbligati ad osservarle per le Leggi *Orazia*, *Pubilia* e *Ortensia* d. §. 4.

Le *Costituzioni de' Principi* sono parte del Diritto. *Cid che al Principe piace ha vigore di Legge*. I Giureconsulti distinguono le *Costituzioni* dagli *Editti*, da i *Rescritti* e da i *Decreti*. Gli *Editti* erano le spontanee determinazioni de' Principi. Co i *Rescritti* rispondea il Principe alle relazioni de' Magistrati, alle suppliche de' Privati. *L. 6. Cod. de divers. Rescript.* I *Decreti* erano le Sovrane cognizioni col consiglio de' Giureconsulti. Le *Costituzioni* erano nuove Leggi, e derogazioni delle antiche. Theophil. tit. *Inst. de J. N. G.*

Gli *Editti de' Pretori* furono detti anche *Diritto Onorario*. I Pretori furono quasi Colleghi de' Consoli; non poteano togliere, nè derogare cos' alcuna alle Leggi. Chiamavansi la voce *us*
va

va del Diritto Civile. L. 8. ff. de J. & J. Essi colla loro equità o supplivano, o correggevano, o emendavano l'asprezza e rigore del Dritto Civile secondo l'espressioni di Papiniano nella l. 7. §. 1. ff. de J. & J. Le Leggi, i Plebisciti, i Senatoconsulti erano sempre illesi, a questi dovea ubbidirsi. Gli Edili pubblicavano ancora i loro Editti per quel che alla propria giurisdizione spettava. Ad essi era commessa la cura dell'Annona, de' pesi e misure, delle cose sacre, de' luoghi pubblici e delle mura. Dionis. lib. 6. E questi Editti erano parte ancora del Diritto Onorario §. 7. Instit. h. tit.

Finalmente i *Responsi de' Prudenti* aveano forza di Legge o per consenso del Popolo, o per esserli nel Foro ricevuti. L. 2. §. 1. ff. de O. J. Augusto, come stima Cujacio, o Valentiniano III. secondo scrive Giannone, concedette a' Giureconsulti la facoltà d'interpretare le Leggi ambigue, di decidere i casi dubbj; e confermati i loro responsi da' Rescritti de' Principi furono per Legge osservati. L'Imperator Teodosio con una sua Costituzione autorizzò alcuni di cotesti Responsi. L. unic. Cod. Theodos. de Resp. Prud. Finalmente Giustiniano annoverò tralle specie del Diritto scritto i Responsi e le Sentenze de' Giureconsulti ne' Digesti inseriti §. 8. di questo tit.

Le Leggi non scritte sono le *Consuetudini*, i Costumi de' Popoli. Queste volontà de' Cittadini devono essere antichissime non interrotte, nè alla Ragion naturale ripugnanti. Sarebbero abusi, non Consuetudini, l. 39. ff. de Legib. Queste so-

no

Tit. III. Della Giurisp. pr. e dopo di Giust. 15
no immagini ed interpreti della Legge, un nuovo diritto inducono, l'antico o derogano, o in qualche parte mutano §. 9. *Inst. h. tit.*

T I T. III.

*Della Giurisprudenza prima e dopo di
Giustiniano.*

IN Roma nella sua origine non vi furono Leggi scritte. Tutto dalla potestà de' Re si governava, e le loro Determinazioni ne' Comizj promulgate si osservavano l. 2. §. 1. *ff. de O. Jur.* I Patricj n'erano i Custodi. Espulsi i Re furono da C. Papirio Pontefice massimo in un volume raccolte ne' tempi di Tarquinio il Superbo, e chiamossi *Diritto Civile Papiriano d. L. 2. §. 2.* Commentato da Granio Flacco *L. 144. de V. S.*

Queste Leggi ancorchè pochissimo furono in odio de' Re mandate in dimenticanza. Al Senato, a' Consoli, a' Comizj, e agli altri Magistrati annali fu quasi la potestà regia trasferita. I loro arbitrij erano Leggi. Queste malvolentieri furono dalla Plebe tollerte. Insursero delle contese co' Patricj; si elessero quindi i Decemviri tra Patricj e Plebei per lo stabilimento di certe Leggi. Costoro le scelsero così dalle Greche, come dalle Regie e dalle Consuetudini, e in dieci Tavole le scrissero. Indi Appio Claudio altre due vi aggiunse, e Leggi della XII. Tavole chiamaronli, *Fonte di tutto il pubblico*

16 *Comment. Dir. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*
blico e privato Diritto de' Romani, giusta l'espres-
sioni di Livio *Lib. 3. c. 34.*

Da queste Leggi o perchè poche, o perchè oscure ne sursero fra' Patrizj Giureconsulti interpretazioni e dispute Forensi. I loro responsi incominciarono ad acquistar forza di Legge, specialmente sotto l'Impero di Augusto, e per eccellenza i loro Responsi *Diritto Civile* si appellarono *l. 2. §. 5. ff. de O. J.*

Mutata poi la forma di Governo e da Repubblica divenuta Roma Monarchia, era duopo altra polizia stabilir nelle Leggi. L'Imper. Adriano incaricò il Giureconsulto Salvio Giuliano di compilarle, e agli antichi Editti altri nuovi aggiungendo se ne formò un corpo detto *Editto Perpetuo*. Questo la più bella e savia parte de' Libri di Giustiniano comprende, da Gotofredo secondo l'antico ordine tutti disposti.

Sotto l'Imperadore Costantino siccome mutossi lo stato della Repubblica, e della Religione, così abolite le superstizioni del Gentilesimo con nuove Costituzioni le antiche Leggi furono derogate, altre in favore della Chiesa Cattolica promulgandosene. I Giureconsulti però Gregorio ed Ermogene di mal grado soffrirono cotesta abolizione. Tutte le Costituzioni e Rescritti degl'Imp. per 200. anni sino a Costantino in un Codice per privato consiglio raccolsero. Giuliano Apostata cadde nell'antica superstizione. Scrisse più cose in odio de' Cristiani: ne stabilì altre giuste, e sapienti. Sotto Teodosio il Giovane si unirono le Costituzioni da Costantino M.
fino

fino all'anno di Cristo 428., e se ne compilò in XVI. Libri il Codice Teodosiano.

Succeduto all'Impero di Oriente l'Imp. Giustiniano incominciò ad esercitar dominio sovra à Romani, che quasi tutti allora erano da' Goti signoreggiati. Dichiarò, che 'l Diritto de' Quiriti era un nome vano. Abolì la differenza de' beni posseduti da' Cittadini Romani, dagli abitanti nelle Colonie, e da' Provinciali. Tutti egualmente restarono esenti da' tributi, liberando l'Italia per le sofferte invasioni de' Barbari dalle oppressioni ed aggravj. *Cassiodor. variar. lib. 10. l. unic. Cod. de usucap. transf. & de subl. rer. man. &c.*

Diede anche Giustiniano nuova forma alla Giurisprudenza Romana. Destinò nel 528. dieci insigni uomini per la compilazione di un nuovo Codice. Costoro nel corso di un anno dal Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano, e da tutte l'altre Costituzioni de' successori Imper. confusamente raccolte, derogando alle inutili, e a quelle contrarie alla Religione Cattolica, un sol Codice compilarono. Questo fu da Giustiniano con Editto confermato, e chiamossi Codice Giustiniano in XII. Libri diviso.

Con altro Editto ordinò indi a Triboniano e a sedeci altri suoi Colleghi la compilazione de' Responsi, e di tutte le opere degli antichi Giureconsulti, che Pandette furono denominate. Volle anche, che Triboniano, Teofilo, e Dorotheo in grazia de' Giovani avessero le Istituzio-

ni Civili, ad imitazione di quelle del Giureconsulto *Cajo*, formate.

Stimò parimenti il primo Codice emendare, e un nuovo, da cinque insigni Personaggi compilato, far pubblicare. In esso altre Novelle Costituzioni e cinquanta Decisioni per titoli distribuite, furono promulgate; e chiamossi Codice di *Ripetita Prelezione Cujac. in Parat. Cod. de vet. Jur. enucleat. Struv. Hist. Jur. Justin. §. 8.* In questo trovansi ora inseriti alcuni transfunti di diverse Novelle Costituzioni, chiamate volgarmente Autentiche, le quali moltissime Leggi del Codice, o derogano, o limitano, o correggono. Gravissima disputa è tra Critici insorta circa l'Autore di coteste Leggi. Non tutte furono di Giustiniano, alcune da Giustino II. e Tiberio II. si promulgarono, ed altre dalle Costituzioni di Federigo I. e II. furono desunte.

Finalmente nel corso di altri anni furono da Giustiniano altre Costituzioni promulgate. Queste al numero di 168. chiamansi *Novelle*, o *Diritto Novissimo*. Si unirono al Codice, e con altri tredici suoi Editti dopo la di lui morte per privata autorità in un Volume si raccolsero.

Questo Corpo di Leggi ebbe diverso fato. Nell'Oriente furono tradotte nel Greco Idioma, e si osservarono fino a' tempi dell'Imper. Basilio Macedone. Costui nell'anno 867. prescrisse un nuovo Codice, doverli compilare. Tutte le Leggi del Codice, delle Pandette, delle Novelle,

velle, una stessa materia riguardantino in diversi titoli disperse, in un sol titolo le dispose. A queste si unirono altre Greche Costituzioni, Sentenze di Giureconsulti Orientali, Decreti di Concilj, ed un Corpo di 40. Libri fu compilato; quali dall' Imper. Leone il Filosofo furono fino a LX. accresciuti. Costantino VIII. Porfirogenito di lui figlio in miglior forma e ordine lo ridusse, abolendo intieramente la memoria dell' Imper. Giustiniano. E questi furono chiamati Libri de' Basilici; e nell' Oriente restò infelice-mente l' autorità delle Leggi Giustiniane abolita. In molti Luoghi del nostro Regno, in Otranto, in Calabria, nella Duchea di Napoli a Greci soggetti, cotesta compilazione *Basilica* fu anche osservata; come ce ne assicura *Struvio* nella Storia del Diritto Greco c. 4. §. 4. e *Antonio Galateo de Situat. Japigia*.

Nell' Occidente, dopocchè *Costantino il Grande* trasferì la Sede dell' Impero in Bizanzio, tratto tratto la dignità declinò della Romana Repubblica. Fu da barbare Nazioni invasa l' Italia, e restò l' autorità delle Leggi oppressa da' barbari istituti de' Visigoti. Appena qualche memoria aveasi del Codice Teodosiano. Di questo se ne fece dal Re Alarico compilare una breve collezione dell' intutto diversa, denominato *Breviario Ariano*, *Legge Romana*, *Corpo Teodosiano*.

Ma avendo Giustiniano acquistata l' Italia, e debellati i Goti, impose la osservanza delle Leggi Romane. Emendò i disordini per tante guerre sofferti in Italia, e a richiesta del Pontefice

Vigilio' promulgò la Prammatica detta *Sanziore*. Cotesse Leggi però per breve tempo furono nelle Provincie dell' Italia, e nostre osservate; come furono queste a nuove incursioni esposte, così le Leggi ancora in qualche dimenticanza restarono.

T I T. IV.

Del Diritto del Regno di Napoli e delle sue Parti.

I Municipj e le Città Federate viveano colle proprie Leggi. Le Colonie seguivano il Diritto Comune de' Romani. Le Prefetture osservavano le Leggi dal Popolo Romano imposte. Adriano sebbene avesse mutata la forma del Governo, non reffò mai cotessta polizia alterata nemmeno sotto il dominio de' Goti. I Longobardi invasero l' Italia e queste nostre Regioni, e nuove Leggi promulgarono. Rotari fu il primo, che col consiglio de' suoi in Pavia scrisse in 386. capi le Leggi. Le inserì in un Editto e le fece pubblicare per l' Italia, e nella Duchea di Benevento, la quale avea allora quasi in tutto il nostro Regno distesi i confini.

Con queste Leggi incominciarono a vivere i Nobili. Essi acquistarono i Feudi, da Longobardi illustrati, e secondo le loro Leggi si regolarono. La Plebe, che sempre con superstizione siegue i costumi de' maggiori, e gli Ecclesiastici tutti viveano colle Leggi Romane. Il Ducato Napoletano, Gaeta, e l' altre Città marittime delle Cala-

labrie, ch' erano nel dominio de' Greci, non seguirono il Diritto Longobardico. Ma occupate queste Provincie da' Normanni furono appoco appoco le Leggi Longobarde ricevute. Le Romane non come Leggi scritte, ma quali Consuetudini si osservarono. Furono in tanta autorità, che rinvenuto in Amalfi il Corpo delle Pandette, e incominciatosi in Bologna, e in Napoli sotto Federigo II. a spiegare il Diritto Romano, le Longobarde alle Romane Leggi si preferivano nel Foro. Sotto i Principi Aragonesi poi cotesto Diritto Longobardico restò dell' intutto abolito.

Le Leggi Feudali erano fondate sovra alcune Consuetudini antiche de' Germani, de' Francesi, de' Goti. Erano fra loro difformi. Ciascuna Città d' Italia aveva le sue proprie Cujac. *de Feud. Lib. 2.* Le Provincie del nostro Regno signoreggiate per la maggior parte da Longobardi, aveano anche le loro Consuetudini Feudali. Queste s' introdussero nella Sicilia, allorchè passò sotto il dominio de' Normanni. Essi istituirono colà i Feudi. Queste Consuetudini si raccolsero in certi Libri, corrottamente appellati *Defettarij*. Corre fama, che questi Libri, ne' quali la varia divisione de' Feudi, e gl' istituti delle Corti eranfi scritti, si conservassero da Ruggieri nella Casa Regale. In tempo di Guglielmo I. nel sacco dato al Regal Palagio di Palermo, restarono questi Libri dispersi. I Prelati persuasero il Re Guglielmo di liberare dalle carceri Matteo Notajo. Costui avea assistito sempre Majone suo

Cognato; era nella intelligenza delle Consuetudini Feudali del Regno; poteva ottimamente i nuovi *Defettarj* componere per non lasciare le materie Feudali in abbandono. *Inveges ann. 1162. Palerm. tom. 3.*

Roberto Guiscardo Normanno dopo aver conquistate queste nostre Provincie, alcune Consuetudini introdusse. Furono queste confermate da Ruggieri Avo del famolo Re Ruggieri. Costui ancorchè avesse soggiogate quasi tutte le Provincie del Regno nè nuove Leggi, nè nuova forma di Magistrati introdusse. Quelle Consuetudini dell' Avo, come non scritte, non osservavansi. Ad esempio di Rotari, in Ariano nell' Assemblea de' suoi promulgò varie e savie Leggi alla Sicilia, e alla Puglia comuni. Queste furono le prime Leggi del nostro Regno chiamate *Costituzioni*.

Ad imitazione del Re Ruggieri gli altri Re Normanni diedero al Regno le loro Costituzioni. Federigo II. con somma prudenza promulgò savissime giuste Leggi. Fatta la pace col Pontefice Gregorio impose a Pier delle Vigne Capuano, famosissimo Giureconsulto, di compilare i Libri delle Costituzioni da se, da Ruggieri, Guglielmo I. e II. suoi maggiori promulgate. Di quelle di Tancredi e di Guglielmo III., come non gli ebbe per legittimi Principi, volle, che non se ne fosse fatta menzione alcuna.

Dopo questa compilazione altre Costituzioni promulgò Federigo, che *Novelle Costituzioni* chia-

chiamavansi. Queste ne' loro particolari titoli da Taddeo di Sessa, da Roffredo Beneventano, e poi da Andrea d' Ifernìa, e Bartolomeo di Capua furono inserite.

Passato il Regno agli Angioini, fu da Carlo I. e II. ordinato doverli coteste Costituzioni osservare. *Cap. Constitutiones, & ad perpetuam*. I Giureconsulti però di quei tempi o per religiosità, o per favore, alcune come contrarie alla Libertà, e Giurisdizione Ecclesiastica ne riprovarono. Anzi lo stesso Re Carlo II. di Angiò nel Capitolo del Regno *Item statuimus* rinvocò la famosa Costituzione di Federigo *Predecessorum nostrorum*.

Questi Principi vivendo ad esempio de' Francesi promulgarono benanche le loro Leggi, dette *Capitoli*. Questi presso i Francesi erano Leggi promulgate ne' pubblici Comizj, dinotavano Statuti Regj, Canoni Ecclesiastici divisi per Capitoli. Du Cange in *Gloss. v. Capitula*. Carlo I., come si è scritto, ordinò osservarsi le sole Costituzioni da Federigo promulgate, primacchè nel Concilio di Lione fusse stato dal Pontefice Innocenzo IV. deposto. Promulgò anche Carlo I. altri Capitoli comuni a Napoletani, e a Siciliani, ed alcuni particolari per li soli Siciliani, così prima, come dopo il ritorno dal Duello. Indi Carlo Principe di Salerno suo Figlio nell' assenza del Padre governando da Vicario questo Regno, pubblicò nuove Leggi a Napoletani, dette *Costituzioni del Principe di Salerno*. Fatto poi Re molti altri Capitoli promulgò. Nella

compilazione di questi non si servì di Andrea d'Isernia, secondo il sentimento di Antonio de Nigris, ma del Protonotario Bartolomeo di Capua.

Il Saviissimo Re Roberto fece indi pubblicare i suoi Capitoli. Fra questi vi sono quelli, che i Laici difendono contra le violenze de' Prelati, o de' Chericis, incominciano: *Ad regale Fastigium: Charitatis effectus. Finis præcepti: Omnis depredatio.* Morto il de Capua fu dal Re assunto alla carica di Protonotario Giovanni Grillo Salernitano: e da questi furono i Capitoli del Re Roberto compilati. Altri Capitoli di questo Principe, siccome al Patrimonio Reale appartenevano, così da' Maestri Razionali si scrissero. Costume, che fu anche adottato da' Principi Aragonesi.

Indi dalla Regina Giovanna I. ottime, e savie Leggi furono promulgate. Richiamaronsi in uso alcuni Capitoli per malizia degli Uffiziali aboliti. È ignoto il tempo della loro pubblicazione. Gio: Antonio de Nigris compilando i Capitoli del Regno espone in ogni Capitolo di questa Regina la sua rubrica.

Assunto al Trono la Regina Giovanna II. ne' tempi di qualche riposo dalle sue affannose cure, e pericolosi travagli, furono per di lei comando emendati e raccolti in un Libro i Riti de' Tribunali della G. Corte, di quei del Vicario, e del Capitano, o sia Governatore della Città di Napoli, che in quei tempi ancora fiorivano. Queste erano antiche Consuetudini circa
l'or-

L'ordine de' giudizj agitati in quei diversi Tribunali. E quindi molti sono inutili, altri contrarj, confusi, ed oscuri tra loro. Con Editto si prescrisse doverli da tutte le Corti Regie ne' giudizj cotesti Riti osservare. Questi ora in tutt'i Tribunali del Regno sono come Leggi seguiti, e formano una principal parte del Diritto Municipale. *Constit. Proemial.* I Riti della Regia Camera furono ancor antichi costumi de' giudizj. Si raccolsero per privato consiglio da Isernia. Si osservano nel foro se non sono dagli Arresti della Regia Camera rivotati.

L'altra parte del nostro Diritto sono le Prammatiche. incominciarono queste a stabilirsi dal Re Alfonso, e Ferdinando d' Aragona, e da Principi successori. Se ne sono tutto giorno promulgate, e si sono in più volumi raccolte, commentandosi in diversi tempi da varj Scrittori. La prima edizione però seguì per ordine del Vicerè Duca di Alcalà nel 1556. e furono commentate da Scipione Rovito per ordine Alfabetico. Filippo IV. e gli altri Principi Successori molte Grazie, e Privilegj a Feudatarj del Regno, e alla Città di Napoli concedettero. Questi furono raccolti, e una gran parte della Napoletana Giureprudenza costituiscono.

La Città di Napoli ha bennanche le sue Consuetudini ridotte in iscritto. Fu ella così sotto il dominio de' Romani, come de' Goti, e Longobardi sempre Città Greca riputata. Si governò colle proprie Costumanze, che chiamaronsi Consuetudini, surte dal Diritto Ateniese, e dal

dal Longobardico. Promulgate dal Re Ruggieri le sue Leggi, dovette a queste obbedire, senz'acchè avesse le proprie abolite. Queste Consuetudini, o per malizia o per errore erano discordanti, e nel Foro allegandosi turbamento, e danno a Litiganti arrecavano. Quindi il Re Carlo II. di Angiò a suppliche de' Cittadini Napoletani volle, che fossero ad esempio di quelle di Bari in iscritto ridotte. Impose a Filippo Minutolo Arcivescovo di Napoli, che scelti dodici probi, e savj Giureconsulti si fossero esaminate, e discusse, e in un Corpo inserite, e registrate. Così fu compilato il Libro delle nostre Consuetudini, emendato anche da Bartolomeo di Capua, e nel 1306. dal Re Carlo promulgate, prescrivendo non doverli in appresso ne' giudizi altre Consuetudini allegare. Queste, se rapportanti alle persone, favoriscono i Cittadini di Napoli, e del suo Distretto, ancorchè altrove dimorassero; se risguardano i beni, obbligano anche i Stranieri, che gli posseggono.

De Rosa Consuet. proem.

Trovansi ancora senza Reale autorità raccolti moltissimi Sovrani Dispacci. Alcuni sono Leggi Generali, altri, Provvidenze del Re per giovare a privati affari de' Sudditi. Queste sebbene non costituiscono regole universali, somma autorità però fanno ne' giudizi. Ma provvidissima fu la Legge del nostro Sovrano de' 23. Settembre 1774. con cui si prescrisse a' Magistrati *non sulle nude autorità de' DD., ma sulle Leggi espresse fondare le Decisioni.* Non cravi cosa più

più pericolosa , che consultare le opinioni de' Scrittori. Le cognizioni, e le idee degli uomini hanno una reciproca connessione. Ciascuno ha i suoi rapporti. L'opinione di uno poteva esser di fomento alla violenza delle passioni ; quella dell'altro di corruzione alla Legge istessa ; nascevano interpretazioni , arbitrij , falsi raziõesinj , confuse serie di nozioni. Ora deve consultarsi la costante, e fissa voce della Legge , non la errante contraddizione delle opinioni. Ma se nel sacro Codice di queste Leggi vi s'incontrino intrigate, inesplicabili, si ricorre all'autorità, e stabilimento del Sovrano, ch'è il legittimo Interprete delle Leggi. Ecco i Cittadini confermati in quella sicurezza di se stessi , de' loro beni , ch'è lo scopo , per cui gli uomini stanno in Società.

T I T. V.

*Del Diritto Chiesastico, sua naturalezza,
e parti.*

Ogni Diritto, o è Sacro, o è Politico. La Religione fu il più stabile vincolo delle Società. Ella fu regolata dalla Legge Naturale, stabilita per il Foro interiore, cioè nel timore di un Dio Vindicatore, e ne' rimorsi della coscienza. La Fede, e la Religione naturale sono il vero Diritto della Natura, e delle Genti, ch'è il Diritto pubblico a tutto il Genere umano comune. La Fede, e la Religione rivelata sono la base del Diritto Sacro Politico, che costituisce

stituisce il Diritto Pubblico ad ogni Cristiano comune, così nella Fede Cattolica, come nella Disciplina chierastica.

Il Diritto Divino è eterno e naturale. La Legge eterna è la Provvidenza di Dio, che tutto regge. La Legge naturale Divina è quella contenuta ne' Testamenti antico e nuovo. Non si allontana da' naturali dettami, perchè ha i suoi rapporti colla Divinità. *D. Thom. part. 1. qu. 2. art. 1. 2.* La Legge Divina fu data all' Uman Genere, e al Popolo d' Israele in tre tempi. Nella creazione di Adamo, dopo il Diluvio, e colla Grazia per mezzo dell' Evangelo. Queste tre spezie di Leggi obbligano tutti gli uomini. Sono giuste, sono invariabili. La Legge antica Divina consiste nella Rivelazione scritta nel Testamento vecchio. Questo contiene tre spezie di Precetti *Morali*, *Cerimoniali*, *Giudiziali*. I *Morali* come perpetui, naturali, immutabili sono obligatorj per tutto il Genere umano. I *Cerimoniali*, e *Giudiziali*, come dettati agli Ebrei, da essi osservavansi. I Precetti morali sono la Legge di Mosè, chiamata da S. Paolo *immacolata, retta, santa, giusta, buona*. *Roman. VII. 12.* La Legge Divina nuova è quella istituita e promulgata da Cristo nell' Evangelo. Comprende i Precetti della Fede, della Speranza, della Carità, de' Sacramenti. Tutto quel che dagli Apostoli si è scritto è dottrina Divina. Quel che da Essi si scrisse dettato dalla Santissima bocca di Cristo, e promulgato a' Fedeli, è di Diritto Di-

Divino. Tuttociò, che gli Apostoli come Pastori e Rettori della Chiesa, e la Chiesa istessa promulgarono, al Diritto Chiesastico appartiene. Cristo non annullò i Precetti morali della Legge antica. Tolle via soltanto la Poligamia, il Ripudio, le false interpretazioni, e tradizioni de' Farisei. Dichiarò quel che la retta ragione prescrive circa l'opere esteriori, e circa le affezioni del cuore, desiderj dell'animo, e doveri degli uomini verso Dio. Se la Chiesa qualche precetto Giudiziale de' Giudei abbia adottato, questo non forma regola tra Cristiani.

Il Diritto Canonico deriva dalla parola Greca *Canon*, che significa *Regola*. Con questa Regola Chiesastica diriggessi l'uomo al Culto Divino, alla purità della Fede, alla integrità de' costumi, alla osservanza de' Precetti di Dio, e della Chiesa, alla pace, alla giustizia Cristiana. Dicesi anche Diritto Pontificio per aver ricevuto autorità e forza da' Sommi Pontefici.

Questo Diritto a simiglianza del Civile si divide in *Scritto*, e non *Scritto*. Appartiene alla Legge Scritta quanto si contiene ne' Libri Canonici così del vecchio, come del nuovo Testamento, e quel che si è stabilito ne' Decreti e Canonj de' Concilj, nelle Costituzioni de' Pontefici, ne' detti de' Santi Padri, nelle Leggi, e Rescritti de' Principi secolari. Il non Scritto è quello, che si fonda sulle Tradizioni e Consuetudini *Can. 2. D. 1. Can. Ecclesiasticorum 1. D. II.*

La Collezione di alcuni Canonj viene da
mol.

molti agli Apostoli attribuita. Da Critici è dubitato. Data da Costantino la pace alla Chiesa molti Canoni furono nelle Chiese Orientale e Occidentale raccolti. Convocati i Concilj Niceno I. Constantinopolitano I. e cinque Provinciali nell' Asia minore, si compilarono in tempo di Teodosio il Grande 165. Canoni da Stefano Vescovo Efesino. Indi per tutto il V. secolo della Chiesa furono da diversi Concilj Ecumenici dell' Oriente altri Canoni promulgati e raccolti. Fino a questo secolo la Chiesa Latina professò i soli Canoni della Scrittura, le Tradizioni Apostoliche, e quei del Concilio Niceno.

Ritornati i Legati della Santa Sede dal Concilio Calcedonense riportarono in Roma sotto Leone I. quei Canoni. Nel VI. secolo un tal Dionisio Monaco, Scita di Nazione, Romano di costumi, come scrive Cassiodoro *cap. 23. Divin. lation.* perito dell' idioma Greco e Latino, compilò per la Chiesa Latina una nuova versione de' Canoni. A questi unì altri Canoni degli Apostoli, e de' Concilj Calcedonense, Sardicene, e de' Sinodi dell' Africa, e fu chiamato il Corpo de' Canoni.

Sotto l' Impero di Carlo Magno nell' anno 830. incominciò a girare altra Collezione di Canoni sotto il nome d' Isidoro Mercatore. Comprendeva ancora un gran numero di Epistole e Decretali degli antichi Pontefici de' primi quattro secoli.

Fralla ignoranza del X. secolo restò in dimenticanza l' antico corpo de' Canoni. Nella Germa-

mania fu pubblicato da Regino Monaco Benedittino un nuovo Codice. Il Vescovo Burcardo ne scrisse un altro. Ivone Carnotense compilò due Collezioni di Canonì.

Finalmente Graziano Monaco Benedittino circa l'anno 1151. scrisse altra Collezione. V' inserì delle false Decretali, sull'esempio di Mercatore, delle apogrife sentenze de' S. S. Padri, specialmente di S. S. Girolamo, Agostino, Gregorio, Isidoro. Molte cose inorpellò, altre a capriccio, o mutilò, o vi aggiunse. Era egli imperito delle antichità Chiesastiche, non avea criterio de' costumi de' secoli. S'ingegnò di conciliare alcune quistioni, e opinioni fra esse discordanti, e divise cotesta Collezione in tre parti, per suo privato studio compilata. Non ha ricevuto autorità alcuna di Legge. Tanta ne ha quanta gliene somministrano gli Autori, da' quali furono i Canonì desunti.

Dopo questo Decreto di Graziano altre Collezioni de' Canonì si formarono. Quella sola composta sotto Gregorio IX. da Raimondo de Pendafort nell'anno 1234. ebbe la sua autorità, e fu in cinque Libri di Decretali distribuita.

Bonifacio VIII. nell'anno 1298. fece il VI. Libro de' Decretali compilare. Comprende i Decreti de' Concilj Generali sotto Innocenzo IV. Gregorio X., e di altri Pontefici da Gregorio IX. fino ad esso Bonifacio. Gli Scrittori Francesi rapportano, non essersi questo VI. Libro de' Decretali ricevuto in Francia per le seguenti
con-

contese tra Bonifacio VIII. e 'l Re Filippo il Bello. *Post Glossograph. ad cap. 16. Elect. in 6.*

A questo VI. Libro sono unite le Costituzioni di Clemente V. dette Clementine, fatte dal suo Successore Giovanni XXII. pubblicare, e in cinque Libri distribuire.

Comprende ancora il Corpo del Diritto Canonico, le Costituzioni Estravaganti cost. di Giovanni XXII., come degli altri Pontefici Urbano IV. fino a Sisto IV. nel picciolo numero di XX.

Finalmente nell'anno 1556. Gio: Paolo Langelotto nel Pontificato di Paolo IV. compilò ad esempio di Triboniano le Istituzioni Canoniche in quattro Libri divise. Queste non furono approvate dal Pontefice; ma poi fu ordinato da Gregorio XIV. doverli nelle Accademie esporre, senz'acchè forza alcuna di Legge avessero ottenuto. *Petr. Gregor. pr. Syntagm. pr.*

I Concilj sono parte del Diritto Chiefastico. Da' Greci diconsi Sinodi. L'origine deve dagli Apostoli ripetersi. Il primo si convocò da essi per la elezione di Mattia Ap. *Ap. 1.* Dopo gli Apostoli vi fu quello di Nicea in tempo di Costantino il Grande *Can. 1. dist. 15.* Dividonsi in Universalì, in Nazionali, Provinciali, o Vescovili. Gli Universalì sono quelli, che da' P. P. dell'intero Orbe Cattolico congregati in uno, si celebrano. Questi Concilj devonsi convocare coll'autorità de' Pontefici, coll'Asseaso de' Principi.

De

Devono i Pontefici, o i loro Legati preſedervi, devono anche gli Oratori de' Principi aſſiſtervi. Coſtantino concedette la facultà a' Veſcovi di congregarſi in Nicea. I Diocelani ſi celebrano da' Veſcovi di una, o di più Provincie. Un tempo la Dioceli abbracciava più Provincie. A queſti Concilij poſſono addattarſi i Nazionali. I Provinciali ſi compongono dal Metropolitanò, e da' Veſcovi Suffraganei. I Veſcovili ſi radunano da' Veſcovi coll' intervento del Capitolo, e di altri Clerici, e chiamanſi Sinodi.

Nel convocarſi i Concilij hanno i Principi eſercitato la loro Sovranità. Ad eſſi è deſtinata la cura de' Popoli, la protezione della Chieſa. Siccome la Chieſa è parte della Società, così nelle Unioni deve attendeſi l' Aſſenſo de' Principi. *L. 1. & ſeqq. ff. de Colleg. Socrat. lib. 1. in preſat.* Eſſi preſedevano ne' Concilij, per loro comando, ed Aſſenſo de' Pontefici ſpecialmente in Oriente convocati. *Thomasin. de Concil. diſſ. X. n. 14. ſeqq.* In quei di Occidente, ſebbene foſſero ſtati preſenti, nelle ſole neceſſità preſedevano. Per la diſeſa della Fede, per la ſicurezza del Sinedrio, per la forma Eſteriore, e Civile era neceſſaria la loro autorità e preſenza. Per quanto conveniva alla Religione, alla Fede, doveva il Pontefice preſedervi. *Concil. Chalced. relat. ad Leonem M. apud Harduinum tom. 2. Concil. col. 655.* Coſì l' Imp. Marciano ſpiegoſſi di non eſſer Egli intervenuto nel Concilio Calcedoneſe come Sommo Sacerdote, ma qual *Veſcovo Eſteriore*, e Pro-

tettore della Fede, e della Chiesa. Giacchè i Principi negli antichi Concilj erano offesiati quali *Pontefici* e *Sacerdoti*. Concil. Chalced. *Act. VI. Thomaf. de Concil. diff. XII. n. 40. feqq.*

Colla loro prelenza i Principi prefcrivevano la norma a' stabilimenti de' Concilj, ne dirigevano le deliberazioni uniformi alle Leggi Politiche dello Stato, e alla Disciplina esteriore della Chiesa. Petr. de Marca *de Conc. Sac. & Imp. Lib. IV. cap. 3.* In assenza de' Principi tutta l' autorità si esercitava da' loro Legati. Questi consigliavano alla sicurezza de' Concilj, allontanavano i disordini, frenavano i tumulti. Se ne' Concilj di Oriente per avventura non intervenivano i Legati de' Principi nelle discussioni de' delitti de' Chierici, in quei di Francia però sempre e in tutte le quistioni colla stessa autorità vi affistevano. Petr. de Marca *loc. cit.* A preghiere degl' istessi P. P. de' Concilj Costantino il Grande, i due Teodosj, Marciano, e Giustiniano, piiffimi Imperatori, confermarono per la Sovrana Potestà i Decreti Conciliali riguardantino la Disciplina. Thomaf. *de Concil. diff. X. n. 26. feqq.* I Decreti circa la Religione, e i giudizj Chierastici custodivansi da Principi, e si facevano osservare da' Popoli. Le Determinazioni rispetto alla Disciplina esterna si sottoponevano ad una esatta rigidiffima inquisizione. Si moderavano, o limitavansi in quelle parti, che forsi i diritti del Principato offendevano. Così da Clotario Re di Francia molti stabi-

stabilimenti del Concilio di Parigi V. spettanti alla Regale Giurisdizione, furono moderati, e in nuova forma ridotti.

In questi Concilj si diffinivano i Dogmi della Fede. Si esaminavano gli affari Chiefastici, si giudicavano i Vescovi. Alcune di queste Conciliai Deliberazioni si moderavano, e limitavansi da' Principi nelle sole parti della esterna Disciplina, che i Diritti del Principato, e de' Popoli potessero pregiudicare. Così in Francia il Concilio Tridentino non restò pubblicato in quelle parti, che la libertà della Chiesa Gallicana offendeva.

Anche le Leggi de' Principi furono ne' Codici de' Canoni inserite. Ecco dunque che i Principi possono per le cose Sacre, riguardantino la esterna Polizia, promulgare Gostituzioni. Presso alcune Nazioni Etniche il Principe ha la cura dell' Impero, e della Religione. Ne' Cristiani l' Impero è distinto dal Sacerdozio. Questa separazione fu da Cristo istituita, come si dimostra con esempj da Pietro de Marca *Lib. 2. de Concord. Sac. & Imp. cap. 1.* Siccome diversi sono i fini, così distinti sono i Capi delle Repubbliche Temporale, e Spirituale. L' amministrazione della Chiesa, e della Religione conviene al Sacerdozio. A' Principi Cristiani appartiene la potestà sulle cose della Chiesa non per ragione di Sacerdozio, ma come Sommi Imperanti per *diritto della Città*. Ad Essi si è conceduta da Dio la Protezione, e tutela della Religione. Essi invigilano, che la

Legge Divina circa i Sommi Doveri verso Dio, appò del Prossimo si manifesti a' Popoli, e con rettitudine si offervi. A' Diritti della Maestà conviene, che 'l Divinò Culto, e la Disciplina Chiesaistica si promuovano da coloro, che trovansi da Dio per Rettori della Chiesa costituiti.

I Principi curano per la osservanza de' doveri verso Dio, e circa il suo Culto. La facoltà di fare osservare nella Repubblica il Culto Divino, è una parte della Potestà pubblica, e concerne lo stato Esterno della Chiesa. Questo Culto riguarda il nudo Ministerio. La condizione di tutti gli uomini è eguale in questo; giacchè tutti sono egualmente obbligati al Culto verso Dio. Al contrario cotesto Culto, e la sua espedizione nell'eseguirlo, ed amministrarlo costituisce lo stato interno della Chiesa. Questo non soggiace alle Potestà Politiche. Così distinte Cristo presso S. Matteo, S. Marco, e S. Luca allorchè disse: *Reges Terra potestatem habent, vos autem non sic.*

Appartiene anche al Culto di Dio la sua cognizione, la sua dottrina, e interpretazione. Questa parte non soggiace alle Potestà umane. La cura, e protezione di tutte l'altre parti sono insite alla Sovranità dell'Impero. A' Principi appartiene la chiamata de' Ministri Chiesaistici, la osservanza della Disciplina, la esecuzione della pena della Scomunica, del Bando Spirituale, la retta amministrazione de' beni, e tuttoccid che

che alla buona Economia delle Chiefe conviene. In ogni tempo fu da' Principi ſulla Chieſa fatto uſo della Sovrana Poſteſtà, e Protezione. Sotto gl' Imp. Gentili le i Veſcovi erano perſone private, la poſteſtà ſpirituale ſulli Fedeli esercitavano. In tempo dell' Impero Greco le Chiefe tutte, i Veſcovi, i Cherici, gl' iſteſſi Sommi Pontefici erano nella protezione de' Principi. Monumenti coſtantiffimi ſono le Leggi iſcritte nel Codice Teodoſiano, e Giuſtimaneo, e compreſe ſotto i primi tredici titoli. Leggi pubblicate per le perſone, uffizj, poſteſtà, diritti, beneficj, e coſe della Chieſa. I Re Goti promulgarono ancora Leggi a loro arbitrio circa il Clero Romano, e loro coſe: di queſte ne rapporta moltiffime Caſſiodoro *lib. 9. variar. ep. 15. 16.* I Monarchi della Francia, e gl' Imp. Germani il ſommo Dominio, tutela e protezione exercitarono ſulla Chieſa, e ſuoi Miniſtri. Le Leggi, o ſiano Capitolari di Carlo M., rapportati da Goldaſto, l'attetano. Si conferma col l'ultimo eſempio dell' Imp. Maſſimiliano I., e di Ludovico XII. Re di Francia nel 1511. Queſti Principi convocarono in Piſa Senatori Criſtiani per la riforma della Diſciplina Chieſaſtica. *Aventinus de Boj. ann. lib. 7. fol. 437.*

Queſta protezione de' Monarchi rende piu ſtabile la Religione, allontana l' Erefie, obbliga i Sudditi alla cieca oſſervanza de' Precetti, conferma la forza de' Canonì, e colle loro Coſtituzioni ſi formano Sacre Regole, e Leggi Politiche.

riche. Queste siccome convalidano la Fede, e la Disciplina, così costituiscono la polizia della Chiesa, e rettificano lo Stato. Possono dunque i Principi per la Protezione e Difesa delle cose Sacre de' Sudditi, che sono nella Repubblica, promulgare Leggi, uniformi a' Sacri Canoni, che all' esterno Culto di Dio, e Disciplina Chiesaistica appartengono. Di queste Leggi ne sono pieni i Codici dello stesso Diritto Canonico.

Dopo tutte l'espressate collezioni di Canoni, Decreti di Pontefici, e Costituzioni de' Principi, altri Canoni, Decretali, e Regole Chiesaistiche sursero. L'antica Disciplina fu quasi mutata per le vicende della Chiesa, per gli Errori degli Eresiarchi Lutero e Calvino. Si convocò il Concilio Tridentino non senza turbolenze, ed interruzioni. Furono più Decreti, e Canoni scritti per la Disciplina, e costumi della Chiesa: ma non furono intieramente riformati. Erano necessarj più Concilj. Gli articoli di Fede furono in tutto l'Orbe Cattolico abbracciati. I Decreti risguardantino la riforma della Disciplina o non furono pubblicati, o non ricevuti intieramente. Molti Canoni si opponevano a' Diritti delle Monarchie, de' Popoli. In Francia per comando Regale non furono approvati. In Germania si riceverono da' Principi senza offesa de' Diritti dell' Impero. Nelle Spagne, in Napoli e nelle altre Provincie dominate da Filippo II. furono pubblicati con Legge di non sentirsi approvati quei Decreti, che i Diritti del Monarca,

ca , e de' Vassalli offendessero. Questi si sono dall' Autore della Storia Civile del Regno di Napoli distintamente raccolti *lib. 33. cap. 3.*

Le Bolle Pontificie formano una gran parte del Diritto Canonico. Ogni Pontefice alle antiche aggiunse le sue Costituzioni. Quelle, che riguardano , o la Disciplina , o i Beni , a differenza delle Leggi , obbligano se da Principi sianli ricevute. Trovasene in Roma composto un Codice detto *Bollario*.

L'ultima parte del Diritto Chiesastico sono le Regole della Cancelleria. Queste sono Editti Pontificj, riguardantino le diverse forme delle spedizioni delle Lettere sulle suppliche, e le cose giudiziali, e le riserbe de' Benefizj. Sono settantadue, in diversi tempi, e da varj Pontefici formate. Incominciarono da Papa Giovanni XXII. e si accrebbero fino al Ponteficato di Niccolò V. Queste Regole non si sono in tutti i Regni ricevute. Prima nel nostro Regno alcune eranli ammesse. Si esclusero quelle, che riguardavano i Patronati. Ora non fanno affatto autorità alcuna. Il nostro Clementissimo Principe ne incaricò la Regal Camera di S. Chiara per Consulta. Furono in quel Supremo Consistoro tutte esaminate, se ne umiliò consulta al Re, ma non si è finora pubblicato il Sovrano Oracolo.

Sovra questi Canonici, Decretali, e Regole de' Concilj, e de' Pontefici, da' Principi, quali Difensori della Chiesa, custodi, e supremi moderatori della pubblica felicità, ordinariamente s' inquire. I Decreti della Fede, e i Canonici

giudizj si fanno manifestare a' Popoli per la religiosa osservanza. Così i P. P. de' Concilj Moguntino, e Cabilonese offerirono a Carlo M. i Canoni da essi scritti per proteggerli, e farli eseguire. I Canoni poi circa la Esterna Disciplina, siccome spesso risguardano gli affari Civili dello Stato, così con maturo consiglio devonli da Principi esaminare, e discutere. Petr. de Marca de C. S. & J. lib. 3. c. 10. n. 9.

T I T. VI.

Del Diritto delle Persone.

FInora de' Doveri dell'uomo con Dio, della Giustizia Naturale, e delle Genti, e delle diverse Spezie de' Diritti si è con brevità parlato. De' Doveri dell'uomo, secondo il vario suo stato, per quanto risguardano cotesti Diritti ora scriver fa duopo.

Gli Uomini sono atti a farsi reciprocamente gran bene, e molto male. I Doveri, e Diritti, che fra loro devonli esercitare, o alle *Persone e loro stato*, o alle *obbligazioni personali*, o siano *Azioni* appartengono.

S' incomincerà dal Diritto delle *Persone* secondo il loro rispettivo stato, e condizione, che a ciascun uomo nello stato degli uomini conviene. Lo stato degli uomini è *una condizione per mezzo della quale una persona rende suscettibile di quei Diritti allo stato dell'uomo*
con-

Tit. VI. Del Diritto delle Persone. 41
convenevoli. Samuel Cocc. a Grozio Diff. XII.
lib. 3. cap. 1. §. 106.

Non può godere una *Persona* di questi Diritti se non sia in *Città*, in *Libertà*, in *Famiglia*.

La *Città* è un aggregato di più *Famiglie*, di più uomini uniti insieme per soddisfare a' bisogni della vita, per difendere o da più forti, o dagli aggressori i proprj Diritti *Cicer. de offic. lib. 1. c. 2.* Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alla forza delle prime, e così lo stato di guerra dall'Individuo passò alle Nazioni.

Queste unioni formano un *Corpo* suscettibile di diritti, e prerogative da parteciparsi da' soli membri. Questi uniti in società si formarono fattizie condizioni, ne fecero un sacro deposito nella *Persona* del *Sovrano*. Ecco formata la *Sovranità* di una *Nazione*; ecco nati i *Diritti*, e doveri da osservarsi da ogni *Individuo*, e dalla *Società* medesima. Questa obbligazione lega egualmente il più grande, e' il più miserabile fra gli uomini, e si fa interesse di tutti, che i patti utili al maggior numero sieno osservati *Cocc. a Grozio lib. 6. c. 1.*

I *Doveri*, e *Diritti* della *Vivente Società*, o sia del *Sommo Imperante* rappresentatore di essa, e di ciascuno *Individuo* hanno una reciproca connessione. Il *Sovrano* è un geloso *Custode* del *Corpo*, e de' beni di ciascun *Cittadino*. Ha necessità di riparare a' disordini dello *Stato*, e del

del Fisico dispotismo di ciascuno Individuo , di difenderlo, e proteggerlo colle armi , colle Leggi , co i Magistrati . Ogni membro all' incontro è obbligato alla fedeltà , alla venerazione , all' amore , alla interna ed esterna difesa , e sicurezza dello Stato , alla osservanza e obbedienza delle Leggi , e alla vita e facoltà preferire il bene universale , la pubblica salute . Cicer. *de offic. lib. I. cap. 17. Coccei loc. cit.*

Tacito, Giustino, Lipsio e Bodino sostengono esservi tre sorte di Governi . Uno Stato può esser governato in cinque differenti maniere . Se la Potestà Suprema risiede nelle Assemblee generali de' Cittadini , o nel Corpo della Nazione , lo Stato è Democratico . Quando l' autorità Sovrana è esercitata dai più nobili , e più possenti Cittadini , indipendenti dalla scelta del Popolo , lo Stato chiamasi Aristocratico . Quando l' intiera autorità , e la pienezza della Legislazione risiede nel solo Monarca con un potere assoluto paterno , temperato dall' osservanza delle Leggi fondamentali dello Stato , di cui n' è il Monarca debitore al solo Dio , il Governo è Monarchico . Allorchè l' autorità è intieramente signorile , e che 'l Sovrano della vita e beni de' Sudditi dispone senza essere autorizzato da motivi di giustizia , il Governo è Dispotico . Finalmente quando vi sono più Potenze in uno Stato , non subordinate l' una all' altra , e 'l concorso delle quali è necessario per fare e derogare le Leggi , il Governo è misto .

La

La Monarchia è preferita a tutte l'altre specie de' Governi secondo il sentimento di Aristotele , Platone , Senofonte , Seneca , Eliodo , S. Girolamo , S. Cipriano , S. Tommaso . Il primo di tutti gl'Imperi è stato il Paterno . Platone osserva , che nel principio della Società l'autorità Reale fu stabilita sul modello della Paterna *de Legib. lib. 8.* Nessun Governo può andar del pari col Monarchico per la sua prontezza delle risoluzioni , per il segreto de' disegni , e per la facilità in eseguirli . Il nostro Regno è nella felicità di sperimentare ne' Monarchi Gloriosissimi FERDINANDO IV. , e MARIA CAROLINA D' AUSTRIA due Benefici Protettori de' Popoli , Venerabili Teste coronate , vicegerenti ed imitatrici della Divinità ; Principi Giusti , Pii , Generosi , Clementi , Amatori delle pacifiche virtù , delle scienze , delle arti . Ad Effi si è conferito dal Sommo Ottimo Dio il Diadema , e lo Scettro per renderci più contenti , e felici . Questa loro Sovranità è la sorgente della loro Bontà , e questa Bontà paterna riempie tutt' i cuori de' fedelissimi Sudditi di un ardore vivo e sincero pel loro Servizio .

Il Principe dunque è il Sovrano rappresentatore di questa Società . Tutti gli altri sono a Lui subordinati , e diconsi Sudditi . Questi o sono Liberi , o Servi , Clerici , o Laici , Privati , e Magistrati . I Liberi sono o di alieno Diritto , come i figli di Famiglia , o di propria ragione come i Padri di famiglia ; e di questi alcuni sono sotto la tutela , altri sotto la cura altrui .

Di

Di tutti partitamente secondo le nozioni del Diritto Civile, del Regno, e Chiesaſtico ſe ne farà breviffima memoria.

T I T. VII.

De' Magiſtrati.

LA pubblica ſicurezza, e la eſecuzione delle Leggi ſiccome nello Stato dipende da' Magiſtrati, così queſti temendoſi ſi profitterà più di queſto timore, che delle Leggi ſteſſe. In Roma i Magiſtrati Supremi furono un tempo i Dittatori, i Conſoli, il Senato. I Pretori, e gli altri Magiſtrati inferiori furono del ſecondo genere. Queſti erano o Urbani, o Provinciali. Nel noſtro Regno oltra de' Magiſtrati Urbani e Provinciali, altri ve ne ſono preſtantiffimi, e di ſomma autorità; eccoli diſtintamente ſecondo la preſente Polizia.

§. I.

De' Patrizj Conſiſtoriani, o ſia del Conſiglio di Stato.

MUtata in Roma la forma del Governo ſi trasferì nel Principe. Gl' Impp. ſi avvallero de' Conſiglieri detti *Comites Conſiſtoriani*. Anche in tempo di Teodorico Re de' Goti aſſiſtevano al Principe i Patrizj *Caſſiodor. lib. 3. variar. cap.*

cap. 3. In Europa i Monarchi quasi tutti negli Affari più serj e gravi di pace e di guerra si servono del Consiglio *de' Patrizj Consistoriani*. Nel Sacro Concilio del nostro Gloriosissimo Monarca vi sono Primate del Regno Consiglieri Supremi di Stato.

Affistono ancora a cotesto Sovrano Consistoro i *Prefetti de' Sacri Gabinetti*, Segretarj di Stato, Presso i Romani al numero di quattro chiamavansi *Maestri di Gabinetto*. *L. 10. Cod. de Proxim. Sacr. Scrip. Lib. XII.*

A questi Uomini intanto integerrimi, inesorabili, santissimi per la gravezza degli affari vicendevolmente divisi, la somma della Monarchia è commessa. Ricevono ed ascoltano le suppliche de' Privati, le Relazioni de' Magistrati, e su di esse le Sovrane Risoluzioni descrivono. Le cose in Consiglio di Stato con prudenza e saviezza determinate, in nome di Sua Maestà manifestano, promulgando Leggi, emanando E-ditti, signando Diplomi e Grazie. E quindi la tranquillità delle due Monarchie consiste, la pace si accresce, e tutto con ordine vien retto e governato.

§. II.

De' Sette Uffizj del Regno.

IL Re Ruggieri ad esempio della Francia ,
Monarchia seppremmai di esempio , abolita
la dignità del Maestro del Palagio , elesse sette
Supremi Uffiziali .

Il Gran Contestabile detto da Francesi *Scudiero del Re* Aimon. *lib. 3. cap. 7.* Era Custode della Spada Reale , Generale Comandante degli Eserciti in Campagna. Ora tra noi è un Uffizio solo di onore , sedendo alla destra del Re ne' Parlamenti , e nell' altre pubbliche Sollenità .

Il Grande Almirante chiamossi in tempo di Augusto Prefetto dell' Armata Navale. L' ebbero i Saraceni , i Greci , Presso i Normanni crebbe questa carica in sommo onore. Era a Lui in pace e in guerra destinata la cura del Mare , de' Navilj , de' Porti , del commercio maritimo. Erano a Lui subordinati gli Uffiziali di tutte l' altre Marine del Regno , secondo il parere dell' Autore della Storia Civile *tom. 2. lib. 2.* Era a Lui addetta la Prefettura delle Galee.

Esercita il Grande Almirante la Giurisdizione Civile , Criminale e Mista sovra gli Uffiziali a se addetti , e sovra coloro , che coll' arte marinaresca vivono. Frecc. *de Subfeud. de Off. M. Adm. num. 1.* Nell' anno 1519. per ordine dell' Imper. Carlo V. furono dal S. C. formati gli Statuti , o siano Capitoli Giurisdizionali di
que-

questa Corte , che in numero di 36. nel 1520 si pubblicarono. Rispetto agli Uffiziali , e Vice-almiranti attendesi la Prammatica del Conte di Castro pubblicata a 31. Dicembre del 1602. , con cui prescrivesi essere costoro sotto la Giurisdizione del Grande Almirante , se trovansi dal medesimo matricolati. De' Decreti di cotesta Corte si concede l'appellazione, e 'l gravame nel S. R. C. La Prefettura del Grande Almirante con Real Dispaccio del 1751. non è più presso il Duca di Sessa. E' riserbata alla Sovrana munificenza l'elezione de' suoi Uffiziali.

Il Gran Camerario avea la custodia del Corpo del Re ; sovrintendeva a' Tesorieri , alle ragioni del Fisco , alle Gabelle , alle rendite Reali. Federigo II. per la Sovrintendenza delle rendite Reali crebbe un Supremo Tribunale, cui presedeva il Gran Camerario, Giudicava de' Tesorieri minori , de' Commessarj delle Provincie , de' Portolani , de' Segreti , de' Doganieri. Errano coloro , che la istituzione del Gran Camerario attribuiscono a Carlo I. d' Angiò. Costui solamente la sua autorità accrebbe , e sotto de' Re Angioini si ha memoria de' Maestri Camerarj . Il Re Alfonso unì a questo Tribunale quello della Camera Sommaria , di cui in appresso si farà parola . Tutta l' autorità ora del Gran Camerario risiede nel suo Luogotenente. A Lui è rimasto il solo titolo , e la prerogativa di sedere dopo il Gran Giustiziere.

Il Nome di Gran Protonotario dimostra essersi da Greci questo Uffizio istituito. I Romani ebbe.

ebbero ancora i loro Notari. Ne' tempi della Repubblica le Note e transunti delle parole scriveano. Sotto gl' Impp. tre erano i gradi di Costoro. Da Costantino fu creato il loro Principe o sia *Primigerio*. Costui assisteva al Gabinetto Imperiale, notava le Sovrane Determinazioni, riportava al Senato le Orazioni del Principe, e scrivea i suoi Rescritti e Decreti *Cod. Theod. tit. de Prim. & Notar.*

Allorchè fu istituito dal Re Ruggieri, le stesse dignità e prerogative quali godea. *Frecc. de Subfeud. tit. de offic. Logot. & Proton. n. 1. & 2.* Creato poi dal Re Alfonso d' Aragona il Consiglio di S. Chiara restarono coteste Dignità diminuite. O il Protonotario, o il Viceprotonotario presedeva a questo Supremo Tribunale. Tratto tratto sene astennero i Protonotarj, e in lor luogo presedevano i Viceprotonotarj, che dal Re istesso eligevanli. Indi ancora questi furono aboliti, e la loro dignità è insita nello Spettabile Presidente del S. R. C. E quindi ora al Gran Protonotario è rimasto il solo titolo ed onore di sedere alla destra del Re ne' Parlamenti dopo il Grande Almirante.

Il Viceprotonotario ha l' autorità di concedere a' Notari e Giudici a contratti il privilegio, e dichiarare legittimi i Figli naturali. I Notari del nostro Regno sono simili a' Tabellioni e Tabularj de' Romani. I Tabellioni in Roma in presenza de' Tabularj le cauzioni, gli atti, gl' istrumenti scriveano. I nostri scrivono e stipolano le pubbliche Scritture e da essi si conservano.

Que-

Questi devono esser dotati di fedeltà , di probità , di effetti. Un tempo esercitavano , come decoroso e Illustre, cotesto Uffizio anche i Vescovi e Nobili , come leggesi di un tal Alfano , e Romualdo Guerra Arcivescovi di Salerno presso Leone Ostiense in *Cronic. lib. 3. cap. 1.*

Il Gran Giustiziere somma giurisdizione , ed autorità esercitava in tutte le cause Civili, Criminali , e Feudali ; vestiva di porpora , sedeva alla destra del Principe , ed ora in segno della sua autorità spiega il Vessillo della Giustizia.

Il Gran Cancelliere fu detto presso i Romani *Questore del Palagio* , da Augusto istituito. Era questo Uffizio comune col *Maestro degli Uffizj* creato sotto Nerone. Nelle Pandette non ve n' è memoria. Nel Codice trovasene un titolo de *Affessoribus*. Da Francesi fu chiamato Gran Cancelliere. Conservava il Suggello Reale ; come partecipe del Sovrano Consiglio , arbitro della Giustizia riceveva, e sentiva le suppliche de' Sudditi ; giudicava delle contese circa la dignità, e giurisdizione di ciascun Magistrato. Ne' Regni di Federigo II. e di Carlo d' Angiò sebbene la sua Dignità si fusse diminuita, sovrintendeva benanche a Cherici, e Cappellani Regj. Sotto l'Impero del Re Cattolico, e di Carlo V. ritornò la Cancelleria al Re, e furono istituiti i Reggenti detti di Cancelleria , a' quali l' intiera autorità del Gran Cancelliere fu trasferita. La Giurisdizione sovra i Sacri Ministri del Regal Palagio , de' Sacerdoti , degli Accoliti Regj fu conferita al Proto Cappellano Regio , o sia Cappellano

Maggiore, di cui in appresso tene farà menzione.

Da questo dipende l' Ufficio ch' è ora presso l' Illustre Famiglia de' Principi di Avellino. Questa Dignità è una delle più insigni, e fra le Regalie si ascrive da Affirto *tit. Feud. Quae sint regal.* Amplissimi sono i Privilegi dalla Regina Giovanna, e da Principi Successori al Collegio de' Dottori conceduti. Promuove i Candidati alla Laurea Dottorale così nella Giurisprudenza, e Medicina, come nella Teologia, gli esamina, gli approva, o riprova. Giudica il Gran Cancelliere delle cause de' Collegiali, sospendendosi la giurisdizione degli altri.

Il Gran Siniscalco detto ancora Maggiordomo, avea cura della Casa Reale, e Regio Ospizio, sovrintendeva a viveri, alle Foreste, alle Caccie; Esercitava Giurisdizione sovra tutt' i Familiari di Corte. Sotto Carlo I. d' Angiò, e degli Aragonesi crebbe l' autorità del Gran Siniscalco per la presenza del Re. In tempo degli Austriaci per la loro assenza dal Regno restò diminuita, ritenendo ora il semplice Nome, ed Onore.

Il Gloriosissimo Monarca delle Spagne aggiunse a questi sette Uffizj del Regno l' Ottavo, cioè quello del Prefetto del Gran Commercio. Di questo, e del suo Tribunale più oltre si farà memoria.

§. III.

DE' MAGISTRATI URBANI.

Della Suprema Giunta degli Abusi.

Alla Sovranità de' Regnanti ha Iddio commessa la cura de' Popoli. Quali Ministri del Sommo Imperò di Dio esercitano la Sovrana potestà sulli Corpi tutti componenti lo Stato. Sono Protettori delle Chiese, Custodi de' Sacri Canoni, vindici della Disciplina Chiesaistica. In tutt' i tempi si è da' Principi invigilato sulla osservanza della Polizia della Chiesa, sulla condotta del Clero Secolare, e Regolare, per i Costumi, per i Beni, per il retto uso, non abuso de' loro diritti, in rapporto principalmente allo Stato. Presid. Tallon *de l' Autor de Roy touchant l' administr. de l' Eglise* diff. 4. cap. 5.

Sempre, e in tutt' i Reami si sono da' Principi formati stabilimenti per la Riforma della Disciplina Chiesaistica. Aronne, Sommo Sacerdote, ricevette le Leggi da Mosè, i Leviti furono da lui ne' difetti avvertiti *Levit. X. v. 6. 7. 16. segg. Exod. XXXII. v. 21. 22.* Davide credè due Pontefici, e da suoi oracoli dipendevano *Sam. XV. v. 24.* Presso gli Egiziani, i Greci, i Romani furono i Sacerdoti protetti, e regolati dagli Imperanti. Nello Stato Cristiano le Chiese, i Chericci sono parte del Pubblico Diritto per

52 *Comment. Dirit. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*

quanto appartiene alla Repubblica. I Principi promulgarono Leggi intorno alla Religione, al Culto, alle Chiese, a i Vescovi, a Cherici, agli Eretici. Gl' impolero talvolta de' tributi, spesse fiate gli concedettero Elenzioni l. 5. 7. 8. 11, *Cod. de S. S. Ecc. l. 2. §. 3. l. 3. 6. Cod. de Episc. Cleric.* Prescrissero norma, e maniera a' Testamenti, a contratti, a' beni, agli Uffizj, a' delitti, alle pene, a diritti de' Vescovi, e de' Cherici l. 13. 14. 15. & *seqq. Cod. de S. S. Ecc. & tot. tit. de Epif. & Cleric.* I medesimi Canoni della Chiesa, e de' Concilj ordinarono a' Cherici di non esentarsi dalla potestà de' Principi; e gl' istessi Pontefici chiesero agl' Imperatori di non abbandonare la protezione de' Cherici *cap. Valentinus 13. dist. 63. cap. Sacerdotibus 41. caus. 9. qu. 1. cap. si quis 45. ead. qu. 1. ed infiniti altri.*

Ludovico il Pio nel quarto anno del suo Impero, come rapporta Leone Ostiense nella Cronica Cassinese stabilì in Aquilgrana nientemeno, che LXXII. generali Capitoli per la Riforma delle Chiese. Da' Capitolari de' Re di Francia dell' anno 806. rilevasi, che per promuovere l' osservanza della Disciplina Chiesastica soleano gl' Imp. spedire Legati visitando i Monisteri, e Luoghi Pii, e loro beni temporali; con essere costessi Legati Ispettori della vita, costumi, cirimonie, e uso de' beni, che si faceva da' Cherici. Pieni sono gli Arresti della Francia degli Espedienti dati per costessa Chiesastica Riforma; come rapportano *Gio. Tournezio nella Raccolta degli*

degli Arresti, e Piteo tom. 2. libert. Eccl. Gall. cap. 34. part. 2. Non dissimile fu l' uso praticato nelle Fiandre, e in tutto lo Stato di Brabante, e di quasi tutti i Dominj di Europa, giusta la testimonianza di Van Espen part. 3. Append. monument. litt. H. L. K.

Nel nostro Regno l' Imp. Federigo pose benanche in uso de' Sovrani espedienti per la riforma delle Chiese, e degli acquisti de' beni. I Principi Successori furono spinti da altri motivi per non seguire le orme di questo Imperatore. Quindi l' uso delle ricchezze giunse all' eccesso; i Patrimonj si fecero vasti contra la stessa Disciplina della Chiesa; ed ecco non solo la fortuna dello Stato rendersi per un tal disordine vacillante, *ma faceva altresì cadere dal suo Splendore, e grandezza la stessa Religione*, come sciamava *Salviano lib. 2. ad Eccl. Cathol.* Un opportuno riparo a cotesti disordini fu sempre da nostri Maggiori desiderato; e la Fedelissima Città di Napoli ne umilid supplica all' Imp. Carlo VI. tom. 2. *Privil. e Graz. pag. 244.* Era però riferbato al gloriosissimo Cuore del nostro amabilissimo Monarca togliere a' suoi Popoli, tanto a lui divoti, ogni disordine, e porre freno all' abuso dellè ricchezze delle Chiese. Quindi pari al bisogno, che leggiero, e piccolo non era con paterne munificentissime Leggi diede a tutto norma, e provvedimento colla erezione di una Suprema Giunta degli Abusi. Questa è composta di Autorevoli rispettabilissimi Ministri di Stato, Senatori, Chiesastici, Militari. Ad Essi si è dele-

gata la cura per la pronta esecuzione delle Leggi dell' Amortizzazione , per la economia de' beni delle Chiese , per frenare gli acquisti , per dar nuova forma alle contrattazioni degli ordini Chiesastici Regolari , per la condotta dell' amministrazioni de' Banchi , per il sollievo delle Popolazioni , per lo stabilimento dell' Annona , e della Marina . L' effame , ed economia di tutti cotesti provvidi regolamenti per la felicità de' Popoli , e per la salvezza dello Stato si è commesso a questa Suprema Giunta con consultare , ed informare del tutto la Maestà del Re N. S. come dal Real Dispaccio de 16. Settembre 1767.

Della Real Camera di S. Chiara .

TRasferitasi da Ferdinando il Cattolico la Reggia nelle Spagne fu il nostro Regno da' Vicerè governato , e 'l Collaterale Consiglio istituito . Questo si componeva di due Reggenti , e di un Segretario . L' Imperatore Carlo V. vi aggiunse il terzo . Indi fu eletto un quarto per assistere al Re , e consultarlo nella gravezza degli affari . Filippo II. avendo nelle Spagne istituito il Supremo Consiglio detto *d' Italia* , richiamò colà due di questi Reggenti . Il Collaterale fu accresciuto al numero di cinque , e presedendo in esso il Vicerè , il più Supremo autorevole Tribunale divenne . Ne' Reggenti passò la Cancelleria , e l' autorità di promulgar Prammatiche , Privilegj , Diplomi . Sul principio più a' pubblici affari , che a' privati attendevano . Indi incomin-
cia-

cisero a giudicare anche delle Cause di gran rilievo de' privati *vol. 1. privil. pag. 235.* Il Luogotenente, e Presidenti della Regia Camera nella maggior gravezza delle cause attendevano le decisioni del Collaterale, e le suppliche non al Gran Giustiziere, ma al Secretario del Collaterale si presentavano.

Conquistata la Monarchia delle Sicilie dall'Invirtissimo Carlo VI. Borbone, e felicitato il Regno colla sua amabilissima presenza, restò l' autorità del Collaterale in parte abolita. Riserbò il Re a se, e al suo Sacro Concistoro le cure, e determinazioni del Regno. Fu restituita al S. C. l' antica autorità, ed ampia Giurisdizione. Colla *Prammatica* pubblicata in Palermo a 8. Giugno dell' anno 1735. si abolì intieramente il Collaterale, e la Cancelleria. Fu eretto il Supremo Pretorio della Real Camera di S. Chiara, composta dallo spettabile Presidente, e da i quattro Capi delle Ruote del S. R. C. A costoro si è unito l' Avvocato della Corona ad esempio della Monarchia di Francia, il quale è Dirittà della Maestà sostiene, e difende. Vi è anche un Secretario detto del Regno, il quale per la inenza del Tribunale, cui benanche siede, è ignito dell' onor della Toga.

Suprema è l' autorità di questo Regale Senato. indica, o per Appellazione, o per Reclamazione, o per Ricorso, delle Sentenze de' Giudici Delegati. Aggrazia visitando i Carcerati, o per delitto, o per debito. Concede gli Assenti

56 *Comment. Dir. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*

sulle vendite, ed obblighi di cose delle Università, dotali, o Feudali. Decide delle Contese Giurisdizionali, e delle Cause della Città di Napoli, se non vi sia interesse Fiscale. Esamina le Carte estere, e v'interpone il Regio Placito; Rimandole non lesive a' Diritti della Corona, e de' Vassalli. Prescrive a' Magistrati la recezione delle Nullità senza deposito, costata la povertà. E con indefinita potestà determina, riscrivendo il Re, qualunque genere di controversia; Si regge in tre giorni della Settimana nella Casa dell'Illustre Spettabile Presidente, come rilevasi dalla Prammatica del 1735.

Del Sacro Regio Consiglio.

LA istituzione del supremo Tribunale del S. R. C. è dovuta ad Alfonso I. d' Aragona, non già al Re Ferdinando. Era allora la Gran Corte il Supremo inappellabile Tribunale del Regno. Restava a miseri litiganti il solo confugio di ricorrere al Principe; e talora erano destinati uomini degni per riconoscere i richiami inferiti. Alfonso istituì il Regio Consiglio, ad esempio di quello di Valenza. Volle Egli medesimo presedervi, e fu denominato Sacro. Non potendo Egli sempre assistervi, credè un Preside da intervenire, e presedere in sua vece, cui diriggonsi, come al Re, le suppliche, non libelli nelle istituzioni de' giudizi. Non uno fu il luogo di questo Senato. Alcune volte si tenne da Alfonso nell' Osp-

spizio di S. Maria dell' Incoronata , altre nel Castel Capuano , e per lo spesso nel Castelnuovo. Nella sua assenza si resse in casa del suo Vicecancelliere , o dello stesso Preside. Nell'anno poi 1474. fino al 1499. e dal 1501. fino al 1540. fu retto nel Real Monistero di S. Chiara. Finalmente dal Vicerè D. Pietro di Toledo insieme con tutti gli altri Tribunali fu trasferito nel Castel Capuano .

Il numero de' Consiglieri non fu costante . Sotto il Re Alfonso furono dieci. A' Consiglieri Giureconsulti si unirono due de' più Illustri Baroni del Regno, detti *Assistenti*. In tempo degli Aragonesi si abolirono. Sotto l' Imp. Carlo V. furono otto divisi in due Ruote *pram.* 41. §. 1. *de Offic. S. R. C.* Indi si accrebbero a dieci . Altri due si fecero presedere a' Giudici della Vicaria Criminale per mitigare il rigore di quel Tribunale *Prug. 2. eod. tit.* Si è dubbitato dell' istitutore della terza Ruota. Sembra verisimile esserne stato Filippo II. Prima di lui non se ne trova fatta menzione. Lo stesso Monarca a preghiera della Città, e Regno istituì la quarta Ruota, come dal Volume 2. de' Privilegj e Grazie. E così il numero de' Consiglieri si è accresciuto fino a XXIV. destinati cinque per ogni Ruota, due nella G. C. Criminale , altro per Governatore in Capua , e l' Consultore nella Monarchia di Sicilia .

Somma, ed amplissima nell' amministrar la giustizia è l' autorità del S. R. C. Conosce delle cause le più gravi , delle Feudali , di quelle del-

lo stato delle Persone , delle appellazioni anche della G. Corte Criminale, procedendo come Ordinaria *Prag. 44. de Off. S. R. C.* Per le Sentenze interlocutorie , dette *incidentia* nella *Prammatica 18. de Off. S. R. C.* , non si concede appellazione , ma supplica *de Verbo faciendo* , e per la Costituzione dell'anno 1738. non si ammette per li Decreti riguardantino gli atti giudiziali. Così ne' primi giudizj , come in quelli di Appellazione deve la somma eguagliare i ducati 500. Dalle sue Sentenze non è lecito provocare. Si concede la sola Reclamazione allo stesso Senato , da proponersi fra dieci giorni , e fra un biennio. Proponendosi fra i dieci giorni , devesi per la esecuzione della Sentenza , prestare la Cauzione *Prag. 5. eod.* L' Appellazione si produce anche con replica , e sospende la esecuzione. Il Rimedio delle Nullità , o col deposito , o senza , siccome impedisce eseguirsi la sentenza , così la ingiustizia deve esser manifesta. La Reclamazione si propone con Supplica , e si decreta dallo Spettabile Presidente , colla clausola di eseguirsi la Sentenza. Può anche il S. C. prima della promulgazione della Sentenza per giuste cause riformarla , scritta però secondo i voti , non può mutarsi la sua sostanza , senza consultarsi il Principe , giusta la *Prammatica del Duca d'Alcalà 13. §. 6. de Off. S. R. C.* Esamina le volontà de' Testatori , e de' Contraenti ; e giusta le Leggi fa eseguirle. Precedente Real Rescritto per la Real Camera di S. Chiara interpreta i

Fe

Fedecommessi , e ne scioglie i vincoli. *Pramm. Unic. de Vinc. toll.*

Le Sentenze del S. C. si proferiscono senza notificarsi ; solamente si leggono , e diconsi *Lette* , *Late*. In Roma il Giudice recitava, presenti i Litiganti, i Decreti scritti in un Libro originale appellato *Pericolo*. Gottomfredo L. 2. *Cod. Theod. de Sent. & Peric. recit.* Dopo dieci giorni si spedisce il mandato *de parendo*, e si notifica personalmente.

Appartiene, alla giurisdizione del Presidente del S. C. impedire le cavillose dilazioni, ed eccezioni. Commette a suo arbitrio le cause ad uno de' Regj Configlieri. Radicata la giurisdizione non può più rivocarsi. *Pram. 1. §. 3. de caus. decis.* Decreta le Suppliche di doverli riferire le Cause dalla G. C. della Vic. nel S. C., ed anche de' decreti interposti in casa da' Regj Configlieri. Comanda unirli le Ruote per le cause d'importanza *Pram. 41. de Off. S. R. C.* Per dirimere la parità de' voti destina altri Configlieri dalla Ruota seguente *Pram. 4. §. 2. de Dilat.* Restituisce *in integro* le istanze, già per un triennio ne' giudizj Civili estinte ; prorogazione , che nel Foro chiamasi *Insufflazione di Spirito*, rifacendosi alla parte avversa le spese *Pram. 3. de Off. S. R. C.* Ammette le Ricuse de' Configlieri , e ne commette la causa , e destina il giorno per la discettazione , e decisione *Pram. 10. §. 6. Pram. 18. §. 14. Ead.*

Della

Della Regia Camera Sommaria.

L'Origine del Tribunale della Regia Camera Sommaria dal Gran Camerario deve ripeterli. Chiamavasi prima l'*Auditorio delle Ragioni*, indi l'*Audienza Sommaria*, finalmente *Regia Camera Sommaria*, cui dal Re Alfonso I. d'Aragona fu unito quello de' Maestri Razionali. Si annovera tralli Supremi Magistrati del Regno. Si eguaglia al S. R. C., giacchè de' suoi Decreti non è lecito provocare, ma solo richiamare. *Pram. 37. & seq. de Offic. Proc. Caf.*

Presiede a questo Supremo Tribunale per il Gran Camerario uno Spettabile Luogotenente. Vi sono ancora otto Presidenti Giureperiti Togati, in luogo degli antichi Maestri Razionali *Presidenti del Sacro Erario*, ed altri *Presidenti Militari*, detti *Idioti*. Prima furono sei. Filippo II. ne accrebbe il numero fino a dodici giusta le Provincie, otto Togati, quattro Idioti. Siedono ancora in questo Supremo Tribunale quattro Avvocati del Regio Fisco, due Giureconsulti, e due di breve Toga. Vi è anche il Segretario, e 'l Procurator Fiscale; vi sono i Subalterni. Si abolirono quei Procuratori Fiscali da Federigo II. nella Costituzione *Inter multas, & arduas* in ciascuna Provincia costituiti.

L'istesso Filippo II. divise questo Tribunale in due Ruote *Pram. 2. de Off. Proc. Caf.* Sotto Filippo IV. si aggiunse la terza Ruota. Eravi pri-

prima anche quella del *Cedolario*. Questa fu nel 1717. abolita *Vol. 2. Privil. p. 280.* Vi è ora il *Commeffario*, e 'l *Libro del Cedolario*. In questo le concessioni, e passaggi de' Feudi da Barone a Barone, le *Adoe*, e i *Rilevj* sono scritti.

Amplissima è la Giurisdizione della Regia Camera. Si eguaglia all'antico Procurator di Cesare, e del Fisco, dall'Imp. Caracalla in uno uniti *L. 15. §. penult. ff. de Jur. Fisc.* In esso trattansi le cause Fiscali. Il Fisco deve essere Attore, o Reo, o Autore lodato. *Prag. 11. §. item cum de Jure tit. de Off. Proc. Cas.* L'Avvocato Fiscale deve sempre in queste cause sentirsi, e intervenire, i doveri della Giustizia con religiosità custodendo. Si conosce delle Regalie e Regj Diritti, della naturalezza de' Feudi, delle rendite, e retta amministrazione delle Università del Regno, così riguardo a' Creditori, come per la reddizione de' conti. Le controversie de' Vettigali, de' Dazj, de' Catasti, delle appellazioni delle Regie Dogane, e di quella di Foggia, in esso Supremo Tribunale dirimonsi. Esigge conto da' Tesorieri Provinciali. Finalmente conosce di tutte le cause criminali, e le moltissime altre sue preminenze manifestansi dalle *Prans. 61. e seq. de Offic. Proc. Cas.*

All'autorità dello Spettabile Luogotenente appartiene la Distribuzione delle Provincie, e de' Negozj a ciascun Presidente, Fiscale, e Razionale. Ogni Presidente è Giudice allora Ordinario delle cause della Provincia. Ad esso Luogote-

gotenente appartiene stabilire i giorni per le Decisioni delle cause , ed in quali Ruote. Cura sulla retta amministrazione della giustizia ; e quindi nel principio di ogni anno i Presidenti nelle sue mani prestano il giuramento di osservare le Leggi. *Prag. 75. §. 7. de Susp. Official.* Il Segretario , i Razionali , il Procurator Fiscale di custodire il secreto del Tribunale *d. Pram. §. 49.* Prima eliggeva i Prorazionali. Questi erano in numero eccedente cresciuti. Colla Costituzione del 1738. §. 4. n. 13. 14. se ne stabilirono trenta. In difetto di alcuno , si elige precedente esame di esso Luogotenente , di un Presidente Togato, e del Fiscale di breve Toga. Ammette il Segretario in Ruota volendo in tempo delle decisioni. *Pram. 75. §. 93. de O.P.C.* Destina i giorni ne' quali devono i Razionali riferire in Ruota gli affari di loro ispezione. Finalmente sottoscrive tutte le provisioni , che dal Tribunale si spediscono.

Della Delegatione de' Cambj.

IL Cambio è una delle parti più essenziali del Commercio. E' la sicurezza della Negoziazione. La sua voce è barbara. Nel nostro linguaggio significa *Permuta*. E i Cambisti presso Ennio *lib. 10.* diconsi *Leucaten campsant* , cioè *Permutatori*. A questi si attribuisce quella voce *Cambiare* usata dall'Imp. Federigo II. nella Costituzione dell' anno 1219. de' privilegi della Repubblica di Norimberga presso Goldasto.

Tut-

Tutte le Nazioni per l'uso della Mercatura , delle Peregrinazioni , e per il Commercio hanno avuto in costume i Cambj. Furono noti agli Egiziani , e a' Greci secondo *Daniele Scbellingia dell' Origine delle Cambiali*. Non furono sconosciuti a' Romani come dimostra *Ulrico Ubero nelle Prelezioni alle Pandette tit. mand. vel contr.* Nell' Italia fu da' Longobardi , e Veneziani data una più illustre forma a' Cambj. I Longobardi usarono le parole *Trassa* , *valuta* , *indofamento* , *avviso* , *riscontro*. I Veneziani con ottimo consiglio scrissero nel 1357. alcune regole per la direzione de' Cambj. *Genua de Script. priv. lib. 3. de litt. Camb. n. 16.*

Nel nostro Regno i Consoli delle Nazioni Genovese , e Fiorentina formarono alcuni stabilimenti intorno a' Cambj , ne supplicarono nel 1563. il Vicerè D. Parafan per la esecuzione ; e colla *Prammatica 1. tit. de litt. Camb.* furono approvati , ed ordinato doverli sulle Cambiali esecutivamente procedere. Indi colla *Prammatica 5.* nel 1617. fu deferita la cognizione de' Cambj al Collaterale Consiglio. Eretto il Tribunale del Commercio , la cognizione de' Cambj incominciò in esso a trattarsi. Ristretta poi la Giurisdizione di questo Tribunale , restò in esso un Delegato per le Cambiali tra gli Esteri , e tra' Regnicoli , e gli Esteri. Quelle poi de' soli Nazionali si agitano nel S. R. C. , e dall' Albo de' Configlieri il Re destina un Delegato. Questi procede a norma delle Regie Prammatiche circa la esecuzione delle Lettere di Cambj , o

Trat.

Tratte, così per il Regno, come fuori, allorchè se ne chiede il pagamento. Privativa è la Giurisdizione del Delegato. Non ammette esenzione di Foro, procede anche contro de' Chericci. De' suoi decreti suscettibili di gravame si ricorre nella Camera di S. Chiara, si ottiene la Regia Decretazione, e si riferiscono nel S. R. C.

Della Gran Corte della Vicaria.

FRalli più antichi Magistrati del Regno fu conosciuto quello del Capitano di Napoli. Amministrava giustizia a' Cittadini Napoletani e Borghesi, e fino nella Città di Pozzuoli. È verisimile, che nel Regno degli Aragonesi si fusse abolito, e la sua Giurisdizione si fusse unita a quella della G. Corte. Questo era un Tribunale antichissimo istituito da Guglielmo Figlio di Ruggieri, ma diverso da quello del Vicario. Vi predeveva il Maestro Giustiziere, e quattro Giudici. Federico II, vi aggiunse l'Avvocato, e Procurator Fiscale, il Maestro Razionale, e molti Uffiziali. Era lecito al Maestro Giustiziere altri in suo luogo sorrogare, e diceasi *Reggente* della G. Corte. Era sotto il dominio de' Normanni Aula del Principe. Ma separata la Sicilia dal Regno di Napoli si restrinse l'autorità della Gran Corte tra' confini del Regno.

La Corte del Vicario fu istituita dal Re Carlo I. di Angiò. Dovendo Egli partire per la Città di Burdeos nella Guascogna, per eseguire il Duello con Pietro d' Aragona, temeva delle
in-

incursioni in Napoli, come avea sofferto in Sicilia. Destinò per Vicario del Regno il Figlio Carlo Principe di Salerno, assistito nel Consiglio da' più gravi, e dotti Ministri; e quindi surse la Corte del Vicario. Questa fu poi dallo stesso Carlo II. maggiormente stabilita. Sotto Alfonso I. d' Aragona si unirono questi due Tribunali, e si disse poi la G. C. della Vicaria di Supreme preminenze insignita.

In tempo di Carlo V. VI. Giudici giudicavano in un luogo stesso delle Cause Civili, e Crimigali *Pram. 1. de O. M. J.* Nel Regno di Filippo II. furono separati *Pram. 74. §. 3. de offic. S. R. C.* Il Vicerè D. Pietro di Toledo la decordò con nuove Leggi. Accrebbe il numero de' Giudici; quattro ne destinò nella Vicaria Criminale, e due nella Civile. Questo numero fu indi ampliato. Solevano i Vicerè nelle Cause Criminali creare altri Giudici straordinarj anche senza mercede. Ne' Privilegj fu stabilito il numero di VI., e colla Costituzione del 1738. furono divisi in due Ruote. Il nostro provvidissimo Monarca nel 1773. conoscendo, che quanto maggiore è il numero de' membri de' Magistrati, tanto meno è pericolosa l' usurpazione sulle Leggi, e la felicità de' Popoli colla maggiore speditezza delle Cause si accresce, vi aggiunse due altri Giudici.

Un Prefetto presiede all' uno e l' altro Tribunale Civile, e Criminale. Nel Regno di Guglielmo I. ogni Giustiziere poteva eleggere il suo Sussituto. Questo fu proibito sotto pena di

Tom.I.

E

mor-

morte dallo stesso Guglielmo *Const. R. Officia* e confermato da Carlo I. d' Angiò *Cap. R. Quia de Vicariis 19. & 26.* Ora non più Vicario del Gran Giustiziere, ma dicesi *Reggente*, che dall' ordine de' Patrizj viene dal Re prescelto *Constit. R. Officia & Prag. 75. de Off. Proc. Cas.* Alla sua cura, e diligenza è destinata la tutela, protezione, pace, e sicurezza della Città, e Cittadini, allontanandone i perturbatori del pubblico bene. A lui come Prefetto della Città è dovuto onore, ossequio *arg. ex L. nihil 4. Cod. de Palat. Sac. Larg. Lib. XII.* Da Eſso si spediscono le *Matricole*, o siano Lettere patentali a' Portieri, a' Soldati, a' Capitani di Giustizia per la pronta esecuzione degli ordini, o suoi, o del Tribunale. Ha la sua comitiva degli Apparitori, volgarmente detti *Birri*, e un certo numero di Guardie, appellati *Alabardieri* armati da lance. Costoro ne' giorni di Corte lo precedono, portandosi nel Tribunale; simile truppa di Littori per atterrire il Popolo andava innanzi a' Magistrati Romani *L. 1. Cod. de Apparitorib. Praefect. Urbi. L. nam salutem 3. ff. de off. Praefect. Vigil.*

Come Reggente il Gran Giustizierato amministra Giurisdizione, ancorchè non sia insignito dell' onor della Toga col consiglio di un Giudice *Rit. M. Curiae 53.* In Roma a' Magistrati imperiti di Legge davanti gli Assessori, come di se stesso disse Ulpiano *L. metum 9. §. sed quod Praetor ff. de eo quod met. caus.* Nelle Cause di diritto, e giudiziarie si avvale del consiglio de' Giu-

Giudici . Così fu ordinato dal Re Alfonso I. nell'anno 1442. *Cap. 12.* Nelle cause di somma urgenza , e di grave necessità può senza il consiglio de' Giudici incarcerare . Ad Eſſo appartiene distribuire , o sia commettere per mezzo del suo Segretario le cause così Civili , che Criminali . *Pram. 21. & 29. de Off. M. J. Pram. 7. de Offic. Jud.* E' benanche di sua Giurisdizione designare il Successore Commessario delle cause in luogo dell' Antecessore : destinare gli Aggiunti, o nel decidere le cause , o nel dirimere le parità de' suffragj . *Pram. 1. eod. tit.* Ha la facoltà di commutare le pene nè oltre di ducati trenta, nè della pena . Eccedendo , deve attendere il consenso del Tribunale , e dell' Avvocato Fiscale , e consultarne S. M. *Pram. 9. Eod.* Egli comanda eseguirsi le Sentenze *Pram. 5. Eod.* Non possono gli Esecutori Fiscali , o in Città , o nel Regno eseguire cosa senza prima impetrare il suo permesso *Pram. 21. 29. Eod.* Finalmente senza di lui intelligenza non possono i Custodi delle Carceri trasportare i cattivi , da Luogo a Luogo , o permettere alle Femmine, detenute in carcere, colloquio con alcuno *Pram. 29. e 31. eod. tit. de O. M. J.*

Dal Pretorio del S. R. C. si scelgono due Regj Configlieri . Questi presiedono a Giudici Criminali , il rigore del Senato mitigano , e le cause con più maturo consiglio , e prudenza esaminano, e discutono *Pram. 2. de Off. S. R. C.*

Per punirsi i delitti vi sono in Vicaria due Avvocati Fiscali . In Roma sotto Augusto vi

erano due Magistrati, il Prefetto dell' Erario , il Procurator del Fisco , l' uno in Città , l' altro nelle Provincie avevano la cura del pubblico , e nelle contese giudicavano Cujac. *in L. 1. ff. de Jur. Fisc.* Costoro doveano spesso esser Giudici, ed Avvocati nelle cause Fiscali. Adriano stimò creare ancora l' Avvocato del Fisco. *L. non intelligitur 3. §. multa ff. Eod.* Egli riceveva le denunzie da' *Delatori* de' beni vacanti , e caduchi , de' tesori , de' servi vagabondi , de' pubblici delinquenti , i beni de' quali al Fisco applicavansi. Costesti *Delatori* , come odiosi per le tramate calunnie , e i pubblici accusatori si abolirono. Al solo Avvocato del Fisco sotto l' Imp. Onorio fu lasciata la difesa del pubblico Erario , e de' delitti Cujac. *in Paratitl. Cod. de Advoc. Fisc.* Prima era uno , indi due furono costituiti. *L. binos II. Cod. Eod.* In questo Regno siccome la Gran Corte de' Feudi, de' diritti del Re, de' delitti conosceva , uno era l' Avvocato del Fisco. Istituito il Tribunale della Regia Camera si diminuì la Giurisdizione della Gran Corte. Uno però fino all' anno 1557. fu l' Avvocato del Fisco , il quale pe' delitti in Vicaria , per il Regio Erario in Camera invigilava Tapia *in tit. de Off. Adv. & Proc. Fiscal.* Ma poi per la moltitudine, e diversità delle cause ne furono due creati ; uno in Regia Camera per sostenere i diritti Fiscali , l' altro nella G. C. per inquirere contro de' Facinorosi per la sicurezza dello Stato *Pram. 3. §. 39. §. 1. de Of. M. Just.* Quindi in Vicaria nel
cor-

corso de' giudizj Criminali sempre l' Avvocato del Fisco deve sentirsi ne' delitti pubblici, nelle pene pecuniarie, nelle composizioni de' misfatti, nelle commutazioni delle pene *Pram.* 39. §. 2. *Eod.* A lui siccome non è permesso incarcerare i Rei *vol. I. privil.* sotto Carlo V. *pag.* 140. *Or Prag.* 37. di Filippo II. §. 24. *Eod. tit.*, nè di appellare dalle Sentenze assolutorie *arg. Rit.* 258. presso Capicio *decis.* 114. così può inerire all' appellazione dall' accusatore proposta, e ricorrere a' Magistrati Supremi per la esasperazione della Sentenza *Pram.* 7. *de Appell.*

L' Avvocato de' Poveri fu in uso anche in Roma *L. I. §. ait Praetor ff. de postulando L. petitionem* 13. *Cod. de Advoc. divers. Jud.* Nel nostro Regno se ne fa menzione dall' Imp. Federico nella Costituzione *Lege praesenti*. Ivi però si parla degli Avvocati delle persone miserabili contro de' prepotenti, non già de' delinquenti. L' equità però, e la Consuetudine introdusse l' Avvocato de' Poveri per la difesa de' Rei anche contra il Fisco *Rit. M. C. Item quod Advocatus*. Si destina nella Gran Corte dal Re, è insignito dell' onor della Toga, siede nella Ruota quando si riferiscono le cause, non già allorchè si danno i Voti. *De Marin. 2. var. resol. c. 10.*

Ampia la Giurisdizione, e somme sono le Preminenze della Gran Corte così Civile, che Criminale. Esercita la sua ordinaria giurisdizione nel territorio, o sia distretto della Città di Napoli. Conosce di tutte le cause Civili, e

Criminali de' Baroni del Regno, ancorchè ne' Feudi dimorassero. Prima si punivano i Baroni da' *Pari della Curia*, o siano *Convassalli* Cujac. *lib. 1. Feud. tit. 1.* giusta le Costituzioni di Corrado, Lotario, e Federigo. Per la Costituzione del Regno *Ut universis* in tutte le cause, anche non appartenentino a' Feudi, spettava la cognizione a' Conti, e Baroni Feudatarj. Sotto gli Angioini fu cotesta Giurisdizione trasferita alla Gran Corte. Giudica delle cause de' Pupilli, delle Vedove, de' miserabili. Preminenza conceduta da Federigo II. ch' erasi già stabilita per il solo Consistorio, ed Aula degl' Imperatori *Constit. R. Statuimus*. Dopo la istituzione del Supremo Senato del Consiglio di S. Chiara le cause, che non eguagliano duc. 500. spettano alla Gran Corte non al S. C. Esamina per appellatione, o gravame i Decreti delle Corti del Regno; ma non può intralasciarsi il Giudice ordinario, nè il medio. Le cause secondo le Provincie devono eccedere il valore di duc. 100. o 200. altrimenti l' Appellazione avrà l' effetto devolutivo, non suspensivo. Dopo due decreti diffinitivi uniformi, uno della Corte inferiore, l' altro della Gran Corte non si concede appellatione nel S. R. C. Deve eseguirsi la Sentenza con fidejussione dell' attore di restituire l' accetto in caso di retrattazione. *Const. 1738. §. 3. n. 6.*

E' lecito a' litiganti gravarsi de' decreti interlocutorj della G. C. e di quei interposti dopo un termine sommario con supplica nel S. R. C. decretata dallo Spettabile Presidente. In ogni Gio-

Giovedì devonfi cotesti richiami da' Giudici riferire nelle Ruote dello stesso S. C. *Pram. 8. de O. M. J.*

E' di speciale giurisdizione della G. C. della Vicaria Civile spedire i Preamboli, o per testamento, o Intestato. Abolito in Italia il Diritto Romano, e mutati i Magistrati, occupavano gli Eredi privatamente i beni de' Defunti. La sola volontà sarebbe stata necessaria per l'acquisto dell'Eredità; ma per la prova si dovettero nel Regno adoperare i Giudici. Questi non a' Notari, come costumavasi negl' Istrumenti, ma a i Maestri degli Atti incaricavano la confezione de' *Preamboli*, ch'erano Atti precedenti a quel che dovea l'Erede adempire, o per agire, o per esser convenuto. *Petra ad Rit. M. c. 281.* Indi li medesimi Giudici incominciarono a spedire i Decreti de' Preamboli; e sulle parole del detto Rito della Gran Corte *Interposito il decreto, che sono Erede, proceda la interrogazione*, fu per Consuetudine, secondo i Prammatici, attribuita per speciale Preminenza alla sola G. C. la spedizione de' decreti de' Preamboli.

Della Giurisdizione della Gran Corte della Vicaria Criminale facciasi brevi parole. Per il mero Impero conosce de' delitti, e privatamente degli eccessi commessi da' Giudici Regj inferiori delinquenti nell' Ufficio. *Constit. R. Magister Justitarius tit. Ut M. Just. Rit. M. C. 12.* Il misto Impero nella Giurisdizione riguarda l'utile de' privati. Il mero appartiene a vindicare, e punire le offese dello Stato. *Nood de*

Jurisdic. c. 1. Le Regie Udienze non possono inquirere contro de' Giudici, e Governatori Reaj. Fa duopo ottenerli l' Assenso del Principe, *Prag. 2. §. 65. de Off. ad R. Majest.* Con straordinaria Giurisdizione, e preminenza giudica ancora contra coloro, che ardiscono avere un carcere privato. Questo offende la Maestà del Principe. *L. unic. Cod. de privat. carcer.* Procede ne' delitti commessi da Baroni, ancorchè non dimorino in Napoli. In vigore delle quattro Lettere arbitrarie può procedere *in modo di Guerra* contro de' delinquenti espressati nella *Prammatica 10. §. 48. de Off. Praef.* Questi sono, i Grassatori delle pubbliche vie, gl' Incendiarij dolosi, i rapitori delle donne, gli aggressori armati, i plagiarj, o siano ricattatori, gli associati in campagna in numero di quattro con armi proibite, i pirati. La tortura a' Rei, che dicesi *quistione* non potrebbe darsi per Diritto Romano senza sentirsi il Reo. Alla Gran Corte è permesso in vista del solo Processo Informativo. Questa preminenza si ripete da un Capitolo del Re Roberto *Si cum Sceleratis* diretto a 18. Luglio del 1313. a Giovanni de Haja Maestro Giustiziere. I delitti però devono essere enormi, devono correre indizj urgenti, e la improbità della vita del Reo. Questo si è concesso ancora alle Regie Udienze *d. Pram. 10. & Pram. 2. de quest.*

Procede anche la Gran Corte con delegata giurisdizione contro de' delinquenti, fautori, affiliatori, e mandanti con armi proibite in Città, e sue Regioni *Pram. 3. & 5. de Ictu Scopict.*

piet. contro degli asportatori di armi proibite nelle Regie Prammatiche *prag. 32. de arm.* ancorchè siano familiari del Re per le Prammatiche del 1727. e 1728. contro de' ladri di Napoli, e suoi Borghi, de' vagabondi, de' fallarij di monete, e di pubbliche Scritture; e finalmente contro de' sodomiti, e de' delinquenti nelle carceri della stessa Gran Corte.

Della Suprema Giunta di Stato.

IL Reggente Tappia nella Costituzione del Regno *Statuimus* con errore credette essersi una volta alla Gran Corte della Vicaria rimessa la cognizione de' delitti di Lesa Maestà. Il Tribunale della Gran Corte, di cui fa memoria l'Imper. Federigo in quella Costituzione, era allora il Supremo Pretorio del Principe, distinto dalla Gran Corte presente. Questa un tempo era subordinata a quella del Vicario, come è ora al S. R. C. Quel Sacro Pretorio seguiva in ogni dove il Principe, era la sua Aula, e la Giurisdizione di tutti gli altri Tribunali restava sospesa. *Constit. R. Honorem debitum.* E' verisimile, che sotto de' Re Angioini i delitti di Lesa Maestà non dalla Corte del *Capitano*, ma dalla Gran Corte si fossero giudicati. Questa congettura si ripete dalli *Riti* 47. e 56. Credeasi, che Carlo I. d'Angiò eresse questo Tribunale a simiglianza della Gran Corte creata da Guglielmo nella Sicilia, Magistrato Supremo, cui erasi con-

cedu-

ceduta la cognizione de' maggiori delitti. Sotto i Re Austriaci, e specialmente di Carlo V. Filippo II. e III. i delitti di Lesa Maestà al solo Vicerè, o a' Giudici da Ezzo delegati furono riservati. Lo stesso leggesi nella *Pram. 37. in fin. de Offic. S. R. C.* del Re Ferdinando. Talvolta fu in costume, che per speciale delegazione si fusse dalla G. C. proceduto in simili misfatti. *Prag. 1. de Delegationib.* Indi coteste delegazioni si abolirono. La Maestà Cattolica, felicitando da Monarca questo Regno, crebbe una Suprema Giunta di Stato. La decòrò di un Prefetto, e di altri Ministri scelti, o dal Consiglio di S. Chiara, o dal Tribunale della Regia Camera co' suoi Avvocati del Fisco, e de' Rei, Segretario, e Subalterni. La sua Giurisdizione è amplissima. Giudica, e punisce, precedente Relazione al Re, i Rei di fellonia, di perduellioni, i falsificatori di monete, i violatori delle Imagini, e Simulacri del Principe, i pubblici Tumultuarj, e Seduttori de' Popoli, gli Autori de' Collegj illeciti, i violatori della parola Regia; e tutti coloro, che commettono misfatti appartenenti alla rubrica de' delitti di Lesa Maestà.

Della

Della Giunta Suprema de' Regali Stati Allodiali.

Due sono i Patrimoni del Principe, uno della Monarchia, l'altro Privato Domaniale, o sia *Allodiale*. Due furono presso i Romani gli Erarij Pubblico, e Privato. *L. 1. Cod. de quest.* Due i Conti, due i Palatini, uno delle Sacre Largizioni, l'altro delle *Cose Private tot. tit. Rub. L. 9. & 16. Cod. de Palat.* In Francia il *Domano* per eccellenza dinotava il *Dominio*. *Dufresne in Gloss.* Sono del *Domano* del Principe quelle Città, quelle Terre, le quali immediatamente soggiacciono al dominio del Monarca. Possono appartenergli, o per compra particolare, o per devoluzione, o per altri titoli di successione, ed acquisti separati dell'Impero. Ne' Feudi spetta al Principe l'eminente diretto dominio, l'utile è de' Baroni. Di questi Beni Domaniale ne abbiamo memoria nelle Costituzioni del nostro Regno *Quisquis de Burgenfibus, e Si quando*. Ivi gli uomini del *Domano* dinotano coloro, che nel Territorio del Re dimorano. Così anche nella *Costituzione Dignum le cose del Domano, o Domaniale* diconsi appartenere al Re. Quindi nel felice Governo del Monarca Cattolico cravi un Delegato de' Stati Allodiali, e della Serenissima Casa Farneſe, ed eranvi anche i Governatori, da' quali si amministrava Giurisdizione. Indi cresciuto il patrimonio Allodiale fu a 8. Aprile dell'anno 1769. cretta una Giunta Su-
pre-

prema detta degli Allodiali. E' composta del suo Prefetto, del Delegato, di Ministri, dell' Avvocato, e Procurator Fiscale, del Segretario, di altri Uffiziali. Grande è l' autorità di cotesto Supremo Tribunale. Giudica, esamina, e conosce tutte le cause Civili, Criminali, di Economia risguardantino gl' intieri Stati Allodiali. Vi sono ancora i Governatori prelcetti dal Re ne' sudetti Siti delle Provincie. Costoro esercitano il mero Impero se sono Giureconsulti, altrimenti procedono col voto de' loro Assessori. Da' decreti, da essi interposti, si appella alla Giunta; da cui anche si riconolcono i gravami prodotti da' decreti del Delegato della Casa Regale. Giudicando la Giunta in grado di gravame delle Giunte de' Siti Regali, nel darli altri ordini alle Intendenze, dee riferire i suoi Appuntamenti alla Regal Segretaria di Stato, da cui si passano gli ordini alle rispettive Intendenze, come da Sovrani Rescritti.

De' Magistrati Militari.

PRESSO i Romani ne' tempi della Repubblica, e dell' Impero furono i Militari di amplissimi privilegj sempre insigniti anche ne' propri Magistrati, come ce ne somministrano le memorie i titoli delle Pandette, e del Codice *De Re Milit. de Jurisdic. omn. Judic.* Nel nostro Regno antichissimo è il Magistrato Militare. Il tempo della sua istituzione è incerto. Sembra verisimile sotto de' Svevi, ed Angioini ad esem-
pio

plo de' Romani, essersi i Prefetti de' Soldati, e loro Assessori creati. Caravit. in Rit. M. 46. Prag. II. §. I. de Re Milit. Gl' istessi antichi Privilegj, anzi maggiori si sono conceduti a' nostri Militari Prag. 20. de Re Milit.

Tre specie di Disciplina Militare vi sono, la *Terrestre*, la *Maritima*, la *Prefidiaria*. Ciascuna ha i suoi Prefetti, i suoi Magistrati; di tutti partitamente se ne farà parola.

Della Suprema Giunta di Guerra.

Superiore a tutt' i Magistrati Militari altro ve n'è Supremo Rispettabilissimo. Il Glorioso Monarca delle Spagne allorchè regnava in queste nostre Provincie, per il maggior numero delle sue Truppe, e per la gravezza degli Affari Militari con provvidissimo consiglio ad imitazione delle più culte Monarchie stimò nell'anno 1737. con Real Dispaccio diretto al Generale allora delle Armi Duca de Charny istituire un nuovo Militare Magistrato detto *Giunta Consultiva di Guerra per gli Affari di Guerra, e Marina*. A questo presiede un Prefetto. cinque Ministri Militari, tre Giureconsulti Togati, due Avvocati, del Fisco, e de' Rei, e 'l Segretario.

In Ezzo Supremo Concilio Militare con maniera Consultiva trattansi tutti gli affari, che alla cura, e Reggimento Politico Economico degli Eserciti dell' una, e l'altra Sicilia, o di Terra, o di Marina, o de' Presidj appartengono.

Sono

Sono escluse dalla cognizione della Giunta tutte quelle cause, che con Real Dispaccio dello stesso anno 1737. si sono lasciate alla determinazione de' Ministri di Stato, del Capitan Generale dell' Armi, de' suoi Governatori, degl' Ispettori, del Custode del Real Erario, degl' Uditori dell' Esercito, e della Marina.

Il Tribunale dell' Udienza Generale, dell' Esercito si è sorrogato in luogo del Prefetto de' Soldati, che da Tassone chiamasi *Maestro Generale del Campo*. Come Delegato del Re è Giudice competente con amplissima potestà, e giurisdizione in primo giudizio di tutte le cause Civili, e Criminali dell' intiera Milizia Equestre, e Terrestre di Napoli, e di ciascuno Individuo anche di grado eminente *Prag. II. §. I. de Militib.* Giudica di tutte le cause Civili, e Criminali de' Teatri, e de' suoi Individui risguardantino la giustizia; proponendosi i gravami si discutono nella Giunta de' Teatri. Primacchè dalla Maestà Cattolica si fusse istituito il Giudice della Famiglia Reale, anche de' Familiari del Re conosceva *ditta Prag. II. §. 5.* Giacchè militano coloro parimenti, che alla Reggia del Principe assistono *L. I. Cod. de Tabul. lib. X.*

Della Prefettura de' Castelli non ve n'è memoria nel Diritto Romano. I Castellani, di cui leggesi un titolo nel Codice Lib. XII. non erano Soldati Presidiarj; erano Ministri familiari del Principe, giusta l' espressioni di Lampriodio in *Alexandro*, vi è un' altra milizia delle Reali Famiglie, chiamata *Castrense*. Costoro erano

no sotto la Gjurisdizione del Prefetto del Sacro Palagio *tit. V. Cod. de Præposit. Sacr. Cubicul. Lib. XII.* Il Castello nel principio dell' Impero Orientale era una Casa privata del Principe, Gothofred. *L. 1. Cod. Theod. Eod. tit.* In tempo de' Normanni le Fortezze Presidiarie incominciarono a chiamarsi Castelli , e i loro Prefetti Castellani . Dufresne *Verb. Castellani*, I Castellani prima non ufavano Giurisdizione su de' Soldati presidiarj , come rilevasi da una Costituzione dell' Imper. Federigo *in Constit. Regn. Castellanorum* , e dal *Capit. del Regno Castellanos* di Carlo I. d' Angiò. Doveano ad Essi dal Principe concedersi *Cap. R. Quod Castellanos* . Ora amplissima è la loro Giurisdizione *Pragm. 1. Ubi de delicto*. Si esercita sovra i Soldati presidiarj , ancorchè fuori de' Castelli commettano un delitto , su de' Patentati , su de' Venditori de' Cibarij , su di coloro , che hanno Officine , ed esercitano industrie ne' Castelli , e loro recinti. Tapp. *Lib. 2. Jur. R. in Constit. Castellanos*, Rocc. *de Offic. rub. IX. Proren , an Castellanos coerceat*.

La Prefettura dell' Armata Navale deve da Romani ripetersi . Questi nell' anno di Roma 493. crearono il Console Cornelio Duilio Prefetto dell' Armata Maritima contro de' Cartaginesi . Kipping, *Antiq. Roman. lib. 3. cap. 6.* In tempo degl' Imper. vi furono le Armate Navali nel Porto di Miseno, in quello di Ravenna col loro Prefetto . Pitisc. *in Lexic. Antiq. Rom. Verb. Præfectus Classis* .

Presso

Prefso di Noi il Comandante Generale della Reale Armata, e forze marittime, ha la sua Prefettura, e Pretorio composto di un Uditor Generale, dell' Avvocato e Procuratore de' Póveri, e di Subalterni. Amplissima è la sua Giurisdizione rapportata dal Reggente Costanzo nella *L. unis. Cod. de Classif. lib. XI.* in cui rammenta le Leggi promulgate dal Re Filippo II.

Del Tribunale del Commercio.

LA robustezza, e dovizia delle Nazioni, lo splendore delle Monarchie dal Commercio dipende. La Maestà del Re Cattolico dominando questo Regno stimò nel 1739. per la cura del Commercio, e speditezza delle cause intorno alla mercatura, istituire un nuovo Supremo Magistrato del Commercio. Il decorò di un Presidente, di Consiglieri dell'Ordine Patrizio, di Giureconsulti, di Mercatanti, di Segretario, e di Riferendario, che riferiva ciò che credeva di utilità al Commercio. Amplissima fu la Giurisdizione inappellabile per tutte le cause contenziose, ed economiche riguardantino la negoziazione, e la mercatura, e ne furono a 24. Giugno del 1740. pubblicate le Leggi. Furono anche nelle Provincie del Regno eretti venti Consolati co' loro rispettivi Giudici. Nel 1746. poi a preghiere della Fedelissima Città di Napoli restarono quei Consolati in parte aboliti, e la Giurisdizione del Magistrato del Commercio minorata. Si restrinse nelle sole cause degli Esteri
nel

nel Regno dimorantino, o tra essi, o co' Regnicoli agitate. Si diminuì benanche il numero de' Configlieri, ed ora è composto così di un Presidente, come di sette Configlieri.

Del Consolato di Mare, e Terra.

PRESSO tutte le Nazioni fu in osservanza il Commercio Maritimo, L'uso della Navigazione è il sostegno dello Stato per la comunicazione de' vicendevoli prodotti. Senec. *lib.2. de Benefic. cap. 24.* Per lo stabilimento di questo commercio sono necessarie alcune Leggi. I Dettami formati in Catalogna furono seguiti da tutte le Regioni, ed Emporj di Europa, come si nota dottamente da Giuseppe Lorenzo Maria de Casaregis Genovese nel discorso legale del Commercio *tom. 3. pag. 107. Edit. Venet.* Di questi Dettami se ne formò un Codice, che fu presentato al Re Giacomo d' Aragona, e nel 1268. furono autorizzati per Leggi.

Il Gloriosissimo Re Cattolico ad esempio delle più fiorite Monarchie nel 1739. eresse nel nostro Regno due Consolati di Mare e Terra. Innumerabile fu la serie, e varietà de' Statuti di questo Tribunale, che dal vastissimo fonte de' commercj derivano. Conosce il Consolato de' contratti, a negozj Maritimi spettantino, cioè del diritto dell' assicurazione, e de' Fidejussori, della compra, e vendita, e comodato delle Navi, della tradizione delle merci per venderli altrove,

82. *Comment. Dirit. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*

delle Società Marittime, de' Noleggi, della custodia delle merci, de' cambj Marittimi, del lungo ritardo per la consegna delle merci, o per l'arrivo delle Navi, de' vicendevoli diritti del Capitano, de' Marinari, de' Mercadanti, de' contratti, e testamenti formati nel Mare, de' fatti sofferti da' Navilj, o per naufragio, o per gettito, o per avaria delle merci, o per incursione de' Pirati, di un fortuito incendio, della desertione, e rappresaglie delle Navi, del concorso de' Creditori, della restituzione delle merci, de' pagamenti, delle schiavitù, ed altre moltissime cause, che distintamente rilevanfi dal *Cap. 20. e seqq. de Consulat. Mar.*

Cotesto Tribunale fu poi dallo stesso Monarca delle Spagne nel 1747. in più augusta forma composto di Giudici, Assessori, e Subalterni. Giudicano sovra le sudette controversie, così i Marittimi, che i terrestri affari di Commercio riguardantino. Conosce de' delitti ancora condolo commessi in offesa del Commercio, come si manifesta dal Regio Editto nell'Erezione del Consolato §. 30. e da diversi Sovrani Dispacci del 1748.

Del Giudice della Casa Reale.

LA Sacra Real Corte è una Corona di uomini illustri, che di continuo sieguono, e assistono il Principe ovunque sia, o nella Reggia, o in Villa, o in Campo. *Dufresne in Glossar. verb.*

verb. Curialis. L' Imp. Federigo nella Costituzione del Regno *Statuimus* fa parola de' Palatini, e della Famiglia del Re; e la Regina Giovanna II. li chiama *Regj Familiari* nel Rito 46. Moltissimi, e diversi sono i gradi, e le dignità di cotesti *Regj Familiari*; di tutti ne abbiamo memoria ne' Libri del Codice. Quindi la Maestà del Re Cattolico Augustissimo, illustrando sempre più con nuove preminenze questa Monarchia, a 23. Luglio dell' anno 1750. con Sovrano Rescritto istituì, e creò un particolare Giudice *agl' Individui della Real Casa e Corte, loro Familiari e dipendenti.* Questo medesimo Magistrato hanno nelle Spagne i Palatini della Corte Reale sotto il nome *de Alcaydes de Palacio.* Amplissima è la Giurisdizione di questo Delegato. Conosce di tutte le Cause Civili, e Criminali. De' suoi Decreti dipende dal Sovrano Oracolo concedersi l'appellazione. Sono però escluse dalla sua giurisdizione i delitti di peculato, le cause incominciate prima, che sia taluno ascritto alla Corte, quelle dell' Eredità, de' Maggiorati, de' Fedecomessi, Feudi, assistenza; quali furono collo stesso Sovrano Rescritto rimesse a i Tribunali ordinarj.

*Del Questore del Regale Erario, o sia del Generale
Sovrintendente dell' Azienda Reale.*

LA Cura, e tutela dell' Erario, e rendite Reali, è la più gelosa carica delle Monarchie. La munificenza de' Principi, il terrore de' nemici, lo splendore della Corte, la grandezza dello Stato, o in pace, o in guerra da questo dipende. L' Erario, o è privato del Principe, o è insito alla Monarchia, e dicesi *Dote della Corona, Diritto della Maestà*. Antichissimi furono presso de' Romani i Questori Tacit. in *Annal.* Plutarch. in *Poplicola*. Si dissero, ora *Prefetti dell' Erario*, ora *Dispensatori*, e sotto gl' Impp. si chiamarono *Suscettori, Primpili, Ministri delle Sacre Largizioni*, Cassiodor. *lib. 2. variar. L. I. Cod. de Primpil. lib. XII. & Cod. tit. de Offic. Comit. Sacr. Largit.*

Presso di Noi da' Ruggieri, da i due Guglielmi, e Manfredi furono chiamati *Maestri de' Questori*. Sotto i Goti furono detti *Recessori* giusta la testimonianza di Cassiodoro, ma particolari, a differenza del Tesoriere Generale. Da Longobardi si chiamarono *Castaldi*, cioè *Procuratori ed Economi del Re*, e *Prefetti delle rendite Fiscali* Ludovico Ant. Murator. *Dissert. X.* In tempo de' Normanni si nominarono *Segreti, Questori, Maestri Camerarj* *Constit. R. presenti Lege*, Dagli Svevi, ed Angioini fu coteffa carica deferita alli quattro Giustizieri delle Provincie, Riccard. *da S. Germano anno 1235.* Ed indi, regnando
gli

gli Aragonesi, furono detti, o *Percettori*, o *Tesorieri*.

In Francia vi è anche il Questore Generale dell'Erario Regale detto *Intendent des Finances*. Il Monarca sempre gloriosissimo delle Spagne lo creò anche nel nostro Regno sotto il nome di *Soprintendente Generale dell' Azienda Reale*. A questo Magistrato con Real Dispaccio del 1742. si trasferì l' Arca di tutto il Regio Tesoriere ; gli affari di maggior momento , il Real Patrimonio, le Regie Dogane , gli Arrendamenti della Regia Corte , i diritti de' Vettigali , delle vendite, e locazioni Fiscali, ivi con amplissima Giurisdizione anche Criminale si esaminano, e decidonsi. Reggesi ora dal Generale Sovrintendente, dagli Assessori, dall' Avvocato Fiscale, dal Procuratore, dal Segretario, da altri Uffiziali.

*Della Reverenda Curia del Cappellano
Maggiore.*

TRalli Magistrati della Città, e Regno vi è quello del Prefetto *a Sacris*. Doppia è la sua Potestà, Spirituale, e Temporale colla Giurisdizione del mero, e misto Impero. In tutte le Corti de' Principi Cristiani col proprio Oratorio vi sono cotesti Prefetti, di amplissimi Privilegj, e preminenze dagli stessi Sommi Pontefici insigniti, come ce ne attesta Tomasio, Renato Koppino, e Ludovicantonio Muratori.

Nel nostro Regno fu nel 1269. da Carlo I. d' Angiò sotto il nome di *Protocappellano* istitui-

to. Così in Francia si chiama *Sommo Cappellano* di supreme Giurisdizioni, ed autorità decorato. Indi nel Regno del Re Roberto, di Giovanna I., Ladislao, e Giovanna II. fu chiamato *Maestro della Sacra Real Cappella* secondo l'Autore dell' Istoria Civile *part. 2. lib. 22. cap. 6.* E finalmente sotto Alfonso I. fu detto *Cappellano Maggiore*. Freccia *de Subfeud. lib. 1. tit. de Offic. M. Cancellar.*

Massimi furono i privilegi conceduti a questo Protocappellano della Capella Reale da' Romani Pontefici Bonifacio VIII. Gio. XII. Benedetto XI. giusta gl' insegnamenti di Chioccarelli *in Archiv. Regal. Jurisdic. tom. 2. de Offic. Cappell. Major.* E da Leone X. nel Regno dell'Imper. Carlo V., e da' Pontefici successori furono confermati, ed accresciuti. E finalmente la Potestà, e Preminenza di cotesto Sacro Prefetto fu ampliata con Bolla del Pontefice Benedetto XIV. dell'anno 1741. che incomincia *Convenis. provide Apostolicæ Sedis benignitati.*

La sua Giurisdizione si estende nell'Aula del Principe, nell'Arsenale, ne' Castelli, nelle Galie, nelle Navi, in tutti i Regj Cappellani anche delle Regie Udienze, e della Campagna Felice. Destina i Cappellani, e Confessori in tutta la Truppa Reale, ancorchè si allontanassero dal Regno. Esercita cotesta Giurisdizione così sovra tutti gli altri Prefuli, Cappellani, e Chierici di qualunque dignità, e carattere insigniti, e di qualunque Chiesa, e Patronato Regio, come ne' Cantori, e Musici alla Real Cappella.

pella addetti. Conosce di tutte le loro cause Civili, Criminali, e Miste in prima, seconda, e terza Istanza col voto prima del suo Ordinario Consultore, e poi di altri dalla Maestà del Re N. S. destinandi. Giudica di tutte le Dignità Ecclesiastiche, di tutt' i Beneficj, o di Regia Collazione, o di Real Patronato. Auth. *Histor. Civil. lib. 22. cap. 6. §. 2.* coll' intervento ora dell' Avvocato Fiscale della Corona.

Per la Prammatica del Conte di Lemos dell' anno 1616. *tit. de Regim. Studior.* sono sotto la Prefettura di cotesto Cappellano Maggiore così i Regj Professori, e Servienti, come gli Uditori della Università de' Regj Studj eretta dall' Imp. Federigo II., e da Carlo I. d' Angiò alla pristina dignità restituita. Per l' amministrazione della giustizia delle caule di costoro eravi prima il Giustiziere de' Scolari. *Cap. Inter virtuosos dona, tit. Privil. Stud. Neap.* Il Rettore dell' Accademia era uno de' Maestri medesimi. L' uno e l' altro Uffizio colla Giurisdizione fu dato al Cappellano Maggiore.

Per ottenerli il Placito Sovrano, o sia Regis *Exequatur* alle Bolle, e Brevi Pontificj, e ad ogni altra Carta estera, o pubblica, o privata, qualunque genere di Dignità, e causa riguardante, deve attendersi il parere del suo ordinario Consultore, se debba la Carta eseguirsi, o detenerli. *Pragmat. 14. de Offic. Secret. & Prag. 5. de Citasium.* Finalmente ha la facoltà di punire coloro, che senza suo permesso insegnano fuori dell' Accademia le Arti liberali, e d' in-

vigilare sulle Stampe de' Libri. *Præmm. sotto il tit. de Impressione libror.* Chioccarelli tom. 17. MSS. Al di lui effame si rimettono le Regole, e Costituzioni delle Confraternità, de' Collegj, per indi interporli il Regio Assenso. In tutti gli Stati sono vietate le università, e collegj senza il Sovrano Placito. Da Ezzo si nominano nelle vacanze de' Benefizj, e Chiese di Regio Patronato, tre uomini degni, e dal Re se n' elege uno.

Del Supremo Tribunale Misto.

LA Istituzione del Tribunale Misto è recente nel nostro Regno. Ne' monumenti della Chiesa Cattolica non è nuovo il nome delle Curie Miste, secondo la testimonianza di Tommasino *part. 2. lib. 3. cap. 55.* In esso i diritti del Sacerdozio, ed Impero si compongono, nè le vicendevoli Giurisdizioni son lese, o turbate. Dopo molte dispute fu finalmente nell'anno 1741. formato il Concordato tra 'l Sommo Pontefice, e 'l nostro Monarca. Per la maggiore utilità della Repubblica Cristiana furono più stabilimenti conchiusi circa le immunità Reale, Locale, e Personale, e in riguardo di altre controversie fin allora tralli Ministri Regj, e Pontificj agitate. Quindi fu eretto in Napoli un Supremo Tribunale Misto. Questo è composto di un Preside, di due Deputati Chiesastici, eletti dal Pontefice, e di due Ministri Secolari, destinati dal

dal Re , tutti Regnicoli , e di un Segretario , Cancelliere , e Subalterni . Spetta alla sua Giurisdizione conoscere delle Immunità Locali , della qualità del Delitto di Affassinio , commesso da un Chericco , prevenuto dal Giudice Laico . Sovrintende alla retta amministrazione de' Luoghi Pii Laicali , e giudica delle contese nascentino da' conti ; fa eseguire l' adempimento de' Legati , riduce a giusta meta le annualità eccessive de' Censi Bollari , che si corrispondono a Luoghi Pii ; frena le pretensioni de' Chiefastici , che vogliono maggiori *Franchigie* di quelle espresse nel Concordato arrogarsi . Le altre facoltà , e Giurisdizioni leggonsi nel cap. IX. dello stesso Concordato .

De' Decurioni della Città di Napoli .

LA Città di Napoli in ogni tempo , mercè la munificenza de' Principi , per la felicità de' Cittadini , e per dar riprove di sua fedeltà ha sempre i Diritti della Magistratura esercitati . Ha i suoi Decurioni , scelti in ogni anno con suffragio de' Sedili dall' Ordine de' Patrizj . Le cure per la pubblica Annona sono diverse , diversi ancora sono i Deputati , che i Tribunali della Città costituiscono . Questi diconsi , I. De' gli *Eletti* , o siano *Rettori* della Città , II. della *Fortificazione* , III. della *Portolanìa* , IV. della *Salute* , V. della *Revisione* . Ciascuno ha i suoi Pretori , Consultori , Fiscali , ed altri Uffiziali inferiori .

Sette

Sette sono i Pretori per la cura dell' *Annona*. Questa dinotava in Roma il prodotto Territoriale di un anno. Quel che si compra, e vende per il vitto, dicesi *Annona tit. Cod. de Annona Civit. lib. X.* Presso i Romani eravi l' *Annona Civica*, la *pubblica Palatina*, la *Militare*. Goltfred. *in Cod. Theod. part. 5. lib. 14. tit. 17.* Vi furono i Magistrati, che presedevano all' *Annona Frumentaria*, istituiti da Giulio Cesare. Aveano la cura di distribuire al Popolo i frumenti a misura de' bilogri, e delle cose *Anninarie* giudicavano Dion. Cass. *Lib. 54. L. ult. §. ult. ff. ad L. Jul. de Annos.*

In Napoli si eliggono in ogni anno i *Patrizj* dai sei *Portici*, *Fratrie*, o siano *Sedili*. Questi erano vicini alle porte della Città di Napoli nelle quattro antiche Regioni in numero di XXIX.; poi si ridussero ad VIII. indi a VII. e finalmente a VI. Cinque appartengono a' *Patrizj*, l'ultimo al Popolo. Da questi si scelgono sette *Decurioni*, due però dal *Sedile di Montagna*. Tutin. *origine de' Seggi cap. 6.* A Costoro fu dall' Augusto Monarca delle Spagne Carlo VI. restituita la decorosa abolita *Toga Porpurea*, o siano *Rubboni*. Hanno la cura dell' *Annona Frumentaria*, e prima ancora dell' *Olearia*. Provvedono la Città per il pubblico bene di *Vettovaglie*, e di *Cibarj*, v'impongono de' prezzi, pubblicandone gli *Editti*, volgarmente *Assise*, comminano pene contro de' trasgressori, e quelle eliggono *Cap. Reg. Ladislai vobis sex.* Che fu confermato da Ferdinando I. nel 1446.
nel

nel *Cap. 37. de' privilegj tom. 1. fol. 28.* Nelle loro mani il Reggente, e Giudici della Gran Corte, e della Curia della Bagliva di Napoli prestano il giuramento di giudicare giusta le Leggi, e sottoponerli dopo il biennio al Sindacato. In questo co' suffragj di Giureperiti da Essi si procede, e si spediscono le Assoluzioni, o siano *Lettere liberatoriali. Rit. M. C. 108. cap. 66. R. Ferdin.*

Dopo le dispute circa la Giurisdizione del mero, e misto Impero fu con Privilegio del Vicerè Conte de Daun nel 1720. conceduta la Giurisdizione a' Decurioni della Città, di procedere contro de' Sudditi dell' Annona citra la pena del Sangue, della Galea, dell' Esilio dal Regno. In ogni mese ciascuno de' sette Decurioni a vicenda presiede alla cura de' viveri, amministra giustizia così girando le Piazze della Città con famiglia armata, ed Uffiziali, come in Casa, e chiamasi *Giustiziere*. Questo Uffizio si esercitava prima da un Ministro del Re. Nel 1635. la Città diede al Re Filippo IV. un milione di ducati, e le fu concesso il diritto del Giustizierato, della Portolania, della Gabella delle meretrici, *vol. 2. privil.* Hanno facoltà ancora di dichiarare Nobili fuor di Sedile, dar Cittadinanza a Forastieri, e toglierla per demerito con Assenso del Monarca per un privilegio del Re Federigo Aragonese dell'anno 1496. e di Ferdinando il Cattolico del 1503. *vol. 1. priv. cap. 37. & 56.* In opposizione poi del Tribunale

nale

nale della Regia Camera le fu proibito. Taffon. v. 3. *obs.* 3. n. 233. Ora però per un Privilegio del Monarca Clementissimo delle Spagne del 1737. possono aggregare gli Esteri *senza poter pretendere Uffizj, o beneficj, purchè il Padre non sia stato Cittadino Napoletano.*

Del Tribuno della Plebe.

E' Nota l'origine del Tribuno della Plebe in Roma. Le sue Leggi furono dette *Sagre*, perchè istituite nel Monte *Sagro*. Somma fu la sua autorità, opponendosi alle determinazioni del Senato. Era il Protettore, e tutelare de' Cittadini. Ma sotto Costantino il Grande fu cotesta autorità moderata, e ristretta. Rosin. Gravin. ed altri.

In Napoli dall'ordine Popolare il Tribuno della Plebe si crea. Si nominano sei Cittadini di probità, di ricchezze, di prudenza dotati, e dal Re uno se n'elegge. *Prag. 3. §. 6. de Abolitionib.* Ha i suoi Consultori, e Subalterni. Costituisce i Maestri Primarj delle Platee, volgarmente detti *Capitani di Strade* vol. 2. *Privil. cap. 36.* Questi prima si destinavano dal Re, ma Federigo III. d' Aragona gli concedette questo Privilegio tom. 1. *Privil. pag. 47.* Ha i suoi Apparitori, da' quali si custodisce la Città. Diconsi *Capi di dieci Soldati.* Questo Magistrato Popolare, che chiamasi *Eletto del Popolo*, ne' giorni di Fiera, o sia *Mercato* nel Foro.

Ma-

Magno presiede , e delle cause Nundinarie giudica . In Casa per un Privilegio del Re Cattolico de' 18. Maggio del 1507. decide delle cause de' Venditori de' Cibarij .

Alla Fedelissima Città di Napoli appartengono i diritti circa l' Annona . Nel Regno vi sono i Catapani . A' Violatori de' prezzi de' commestibili s' impone la multa di duc. sei per la Costituzione del Regno *Ad Officium Bajulatum* . In Roma , o erano relegati , o condannati alle opere pubbliche . *L. Annonam 6. §. poene autem ff. de Extrord. Crimin.*

Del Prefetto dell' Annona .

PER la felicità de' Popoli deve consultarsi sull' Annona . In Roma cravi un Prefetto , che presedeva all' Annona , a' Naviculari , a' Negoziatori , a' Frumentarij , a' Pistori , a' loro fondi dotati , ed officine Cassiodor. *lib. 8. cap. 18. Cujac. in Paratitl. Cod. lib. 1. tit. 42.* Indi a questo Prefetto fu da Augusto attribuita la tutela della Città per li cibarij , per gli armenti , per gli altri animali all' uso de' Cittadini necessarij .

Tutte coteste Giurisdizioni par che conven-gano al Prefetto dell' Annona della Città di Napoli . Come uno de' Maggiori Magistrati riconosce i gravami inferiti dal Giustiziere , dal Tribuno della Plebe , dall' intiera Aula de' Decurioni . Fa uso di sua potestà nel giudicare , e consultare economicamente sugli affari più gravi del.

della Città. Dirigge i Rescritti del Re a' Decurioni; presiede nella Ruota del Tribunale della Città; inibisce i Giudici inferiori; dà ordini per il Regno, acciò introducanfi per l'Annona della Città tutti quegli animali, e vettovaglie, che al pubblico bene convengono. E finalmente giudica sulli Rei dell'Annona, infligge pene, e le pecuniarie fa contro de' trasgressori esiggere, e de' suoi decreti si appella alla Real Camera di S. Chiara, se a lui sembra espediente; come rilevasi da' Privilegj in varj tempi conceduti, e dalle *Prammatiche* 41. e 43. de *Annon.*

Siccome in Roma gli Edili di Cerere acquistavano maggiore autorità per mezzo del Prefetto dell'Annona Pompon. in *L. necessarium* 2. §. *deinde ff. de Orig. Jur.* Così tra noi presiede il Prefetto dell'Annona Delegato dal Re per coadjuvare colla sua autorità, e consigli le determinazioni de' Decurioni della Città, e per dirimere le contese, che forsi insorgono tra essi. Questo Prefetto fu nel 1576. dal Vicere D. Pietro Afan de Ribera destinato dal Collaterale Consiglio; ora si sceglie dal Re fra' Prefetti della Real Camera di S. Chiara; e quasi sempre suole essere l'istesso Prefetto della Regia Annona.

Del

Del Tribunale della Fortificazione.

IN Roma era delegata a' Censori la cura de' Tempj, delle vie, de' Ponti, dell'Acquidotti, degli altri pubblici edifizj Cicer. *de LL. lib. 3.* Indi per la tutela delle sole vie furono con un Senatoconsulto destinati quattro Perlozaggi *Briffon. antiquit. 4. c. 12.* Presso di Noi chiamasi *Tribunale della Fortificazione.* Questo fu antichissimo; si ripete sin da Augusto; fu stabilito dagli Angioini, da Alfonso II. da Ferdinando il Cattolico. L' Imp. Carlo V. destinò uno de' Patrizj, e tre Decurioni per ogni Curia. Ora il Re vi elegge dall'ordine de' Magnati il Prefetto, che diceasi *Sovrintendente.*

Prima erano due Magistrati. Uno avea la cura di fare mattonare le pubbliche vie, e chiamavasi il *Tribunale delle mattonate*; l'altro sovrintendeva alle mura, e alle porte della Città, e diceasi *Tribunale della Fortificazione.* Nel 1636. furono uniti in uno. A questo Tribunale conviene far lastricare le strade, rifare le mura, e porte della Città, fare condurre le acque a' fonti, e pozzi de' Cittadini, far rendere monde per la salubrità dell'aere gli acquidotti impuri. Ha la Giurisdizione di punire così coloro, che da' Regj condotti deviano le acque ne' proprj fonti, come i custodi de' pozzi, e fontane, che criminosamente, o impediscono l'uso delle acque, o a loro arbitrio le distribuiscono; s'incarcerano,

rano, o con altre pene si puniscono; come sta disposto nelle *Prammatiche* 1. e 2. *de aqu. & aqueduct.*

Del Tribunale della Portolania.

A' Rettori della Città appartiene la cura delle vie. Queste, o sono pubbliche, o private. Le pubbliche in Roma si distinguevano in Pretorie, Militari, e Consolari. I Censori, gli Edili, come principali Magistrati, ne aveano la tutela *L. Aediles de via publ. & tit. ff. ne quid in loc. publ.* Augusto istituì il *Mastro de' Vichi*. L'Imp. Federigo ascrisse le vie fra le Regalie. La cura però, e vigilanza è delegata a' Decurioni della Città. Ferdinando I. d' Aragona con Privilegio concedette a' Patrizj Napolitani la facoltà di eleggere un Pretore sotto nome di *Portolano*; il quale reggendo Curia col suo Giudice amministrasse giurisdizione circa l'uso, e costruzione delle vie, e degli edifizj. A costui si uniscono dodici Nobili, e si forma la Deputazione della Regia Portolania. Nel pubblicare gli Editti, acciò colle rovine di qualche edificio non restino le vie impedita, od occupate, sembra aver comune col Tribunale della Fortificazione la Giurisdizione. E' della facoltà del Portolano poi, o proibire, o permettere, che taluno si servi del pubblico suolo, o per vendere le merci, o per aprire, e coprire con tetti le officine, o di costruire palchi, o di
for-

formar fossi. Conosce delle occupazioni , delle aperture , o chiusure delle vie pubbliche , e vicinali , e ne stabilisce le pene. Comanda di non impedirsi l' uso delle strade a' viaggiatori ; concede licenze per le nuove fabbriche ; e per le occupazioni di un nuovo suolo ne conviene l'annuo Canone. Non può però senza l' Assenso del Principe concedere un luogo pubblico in uso , e in proprietà. Al Re è riservato il Dominio , il suo Assenso deve impetrarsi.

Della Deputazione della Salute.

AL Principe come Capo della Repubblica , e Protettore de' Commercj è riservata la cura , e sicurezza della Salute de' Popoli a se divoti. In Roma eravi un Triumvirato , Custode della Salute. Nel nostro Regno il Re Ferdinando I. d' Aragona ne' sospetti di Contaggio chiamò i Decurioni della Città di Napoli per la tutela della salute di tutto il Regno , come si ha dal *Capitolo 61. Item che nullo Officiale .* Federigo III. Aragonese nel 1496. con un suo Editto ordinò , *che in tempo di Peste tutto si fusse conchiuso nella Chiesa di S. Lorenza da i sei Eletti , ed eseguito coll' autorità Regia cap. 29.* Ecco la Deputazione della Salute composta di VI. Patrizj , e di un Cittadino , di Assessori , e di altri Uffiziali. A questo Magistrato si è delegata la Custodia , e tutela della Spiaggia Napolitana , del Regio Porto , dal Sebeto fino all' Isola di Nisita del nostro Cratere. Egli destina

i Cittadini , impone contribuzioni , prescrive la contumacia più , o meno di 40. giorni a' Naviganti per la depurazione della salute , e delle merci . Allontana da' Lidi le Navi , o sospette di contagio , o non istruite de' Legali Diplomi , quelle infeste di morbo manda insieme colle merci alle fiamme . Chiude con cancelli quelle contrade , che alla sua prudenza sembrano più convenevoli . Interdice con pene agli Artefici , e a' venditori l'uso degli odori mali , i quali possono la salubrità dell'aere offendere . E finalmente ogni Giurisdizione esercita riguardo alla pubblica salvezza ; giusta l'intiero titolo delle *Prammatiche de salubrit. aeris* .

Oltra di questa maggiore Deputazione della Salute , altra ve n'è minore , istituita da' Re Aragonesi . Questa è composta di due Personaggi , un Patrizio del Sedile di Porto , un Cittadino . Questi inquireno sempre sulle Navi , che approdano nel Porto , esplorano i Diplomi , o siano le Patenti , visitano le persone , e le merci , destinano barche per la difesa del Porto con uomini armati con Capitani , con Medici , i quali ascendono sulle Navi , e le custodiscono fino alla depurazione . Questi chiamansi *Ministri Portolani* , o siano *Deputati Guardiani del Porto* .

Per la difesa di cotesti Diritti delle due Deputazioni fu con Reali Rescritti destinata la *Regia , e Generale Sovrintendenza della Salute* . *Scipione Rovito* fu il primo Sovrintendente , ed era anche Prefetto dell'Annona . Passò indi al Decano del Collaterale Consiglio . Colla erezio-
ne

ne del Supremo Magistrato del Commercio fu al medesimo deferita la Prefettura della Salute. Finalmente a preghiera della Città fu consolidata alla Regal Camera di S. Chiara.

Del Tribunale della Revisione.

UN altro Tribunale appartiene alla nostra Fedelissima Città. Questo è costituito di Decurioni, quali sovrintendono alla reddizione de' conti, e dicesi il *Tribunale della Revisione*. Fu eretto nel 1542. da Carlo V. per sovrintendere a i conti di coloro, che amministrando la Città erogano il pubblico Peculio. E' composto di un Prefetto della Regal Camera di S. Chiara, di un Presidente di Camera di breve Toga, di un Razionale, e di dodici Rivisori, due per ogni Piazza. Costesto Tribunale è insignito di ogni Giurisdizione contra coloro, i quali, red- dendo i conti, restano significati, a simiglianza del Tribunale della Regia Camera, *Vol. Privil.*

Del Montiere Maggiore.

TRalli Magistrati di Napoli vi è il *Montiere Maggiore*. Nella Germania dicesi il *Cacciatore dell' Impero*. Daniel. Otton. *Dissert. de Jur. pub. Rom. Imp. cap. 14.* In Ispagna nelle Leggi del Re Giacomo d' Aragona chiamasi *Montiere*. Nella Lusitania si nomina *Prefetto de' Monti*, *Montiere Maggiore*, *Gran Prefetto delle Caccie*. Nella Francia appellasi *Maitre de le Fo- rete*.

100 *Comment. Diritt. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*
rete. Gregor. Tholosan. Syntagm. Jur. part. 3. lib.
47. cap. 37.

Nel Regno di Napoli da Carlo I. d'Angiò fu detto come in Francia *Maestro delle Foreste. Constit. R. Magistri Forestarum.* L'Autore della Storia Civile di Napoli opina, che 'l *Falconiere, il Maestro delle acque, e Foreste* siano subordinati al Gran Cacciatore, o al Gran Sinfiscalco, *Lib. 21. c. 6.* Ora dicesi *Montiere Maggiore.* Si dubbita della sua Istituzione. Sotto il Re Ladislao tralli Magistrati Napoletani eravi ancora questo in persona di Lorenzo Galluccio *Summont. Lib. 1. cap. 7., & Lib. 3. c. 2.*

Tutt' i Principi dopo le gravi cure del Regno devonfi nelle Caccie deliziare. Federigo II. scrisse un libro particolare intorno alla Caccia, Sotto gli Angioini la Giurisdizione di questo Magistrato non si estendeva oltra le Foreste Demaniali del Re. *Cap. R. Magistri Forestarum.* Ora, eccetto le Regali Ville di Portici, e di Caferta, il Lago di Patria, il Bosco di Bovino, di Perfano, S. Arcangelo, Venafra, Capriati, ed altri Luoghi destinati alla Caccia Regale, il Tribunale del Montiere Maggiore concede facultà di andare a caccia sotto alcune prestazioni. Prescrive i Luoghi riserbati, punisce i trasgressori, e coloro, che con frode fanno uso della Caccia; ha il suo Assessore, i Subalterni, e la Famiglia armata,

Della

Della Regia Zecca.

Conviene alla sicurezza dello Stato , al sostegno del Commercio allontanare ogni frode da' Pesi , e Misure . Le merci , le vittovaglie , i cibarij devonfi con giusta meta contrattare . In Roma , ne' Municipj , nelle Provincie dagli Edili sulli pesi e misure s' invigilava . *L. item queritur 13. §. si quis Mensuras ff. Locati L. qui insulam 33. §. qui Ædiles ff. eod.*

Nel nostro Regno le frodi de' Mercatanti eranfi avanzate . Ciascuno nelle compre restava con falsi pesi , e misure deluso . L' Imp. Federigo providamente pose freno a questi inganni . Colla Costituzione del Regno *Mercatores* prescrisse doverfi da' Negozianti usare quei pesi , e misure , che dalla Regia Corte segnavanfi . La Regina Giovanna I. col Rito della Regia Camera sotto il titolo *de Offic. Camerar.* confermò la Legge di Federigo . Indi fu anche prescritto rimettersi al Bajulo i violatori de' costituiti prezzi , o sia delle *Affise. Constitut. Reg. de Offic. Bajul.* Ora appartiene a' Decurioni della Città punire cotesti violatori delle *Affise* . La custodia de' pesi , e misure spetta alla Regia Zecca .

Ne' Capitolari Francesi di Carlo M. del 797. per Zecca intendeanfi le misure de' Liquidi , cioè del vino , dell' olio , del mele , dell' acqua . Dagli stabilimenti di Ludovico II. Re di Sicilia con quei di Arles rilevasi , che la Zecca era la Casa addetta a coniare le monete . Presso gli

Ebrei il *Siclo* fu una notissima moneta ; e può consigliarsene *Budeo* , *Scaligero* , *Cujacio lib. 12. Observat. l. 40.*

Due tra Noi sono le Zecche , una , nella quale si coniano le monete , e dicesi *Monetale* . Se ne fa menzione nel Rito della Regia Camera *tit. de Sicla* . Si regge dal Maestro di Zecca col Giudice , Maestri Razionali , ed altri Uffiziali in una Casa Regia vicino la Chiesa di S. Agostino . L'altra fu istituita per i pesi e misure . Nelle Prammatiche sotto il *titolo de Ponderib. & mensur.* chiamasi Regia Corte della Zecca , e reggesi nel Castel Capuano . Prima la Giurisdizione circa cotesti pesi , e misure , e per le frodi commesse , era presso i Bajuli del Regno . *Consist. R. ad Offic. Bajul.* Indi fu a' Maestri Razionali riserbata , e fra essi si destinava il Giudice . Costui conosceva di tutte le cause anche Criminali , inibiva gli altri Tribunali , e spediva Commessarj per tutto il Regno . *De Franch. decis. 599.* De' suoi Decreti si appellava al Sac. R. C. I soli Maestri Razionali erano conosciuti dalla Regia Camera . *Cons. de Giorgio Allegat. 42.*

Nel Secolo XVII. la Giurisdizione de' Pesi e misure fu co' Feudi conceduta a' Baroni , e trasferita alle Università , e restò questo Tribunale quasi abolito . Sotto il Re Filippo III. si restrinse tra confini della sola Città , e Borghi di Napoli , da esercitarsi da due Maestri Razionali , un Giudice , e Mastrodatti , segnandosi in nome della Regia Corte i Pesi , e Misure . Allora

lora questo Tribunale si unì al Supremo della Regia Camera, cui furono diretti i Capitoli della Giurisdizione. Eccoli. Giudica delle frodi commesse ne' Pesi, e Misure. Se i Venditori si servono de' Pesi, e Misure non corrispondenti alla maggiore *Statera*, cioè *Campione*, sono in frode. Se, usando de' legittimi Pesi e Misure, non corrispondono l'equivalente a' compratori, commettono benanche frode. Tutti gli Artefici per li Pesi, e Misure sono soggetti a questo Tribunale. Ha il diritto di segnare il ferro, le misure olearie maggiori, o minori, con rinnovarsi in ogni anno i legni; a Lui cede il Lucro del conio delle monete, il peso della calce, e della *Statera* matrice, da distribuirsi alle Università del Regno. Non ha carcere; de' suoi decreti infra li due Augustali si appella alla Corte della Bagliva di Napoli, eccedendo, al Presidente di Camera Delegato. La pena della commessa frode sarà di XX. Augustali; mancando prove, si supplisce col giuramento. *Cap. R. Item predicti Secreti.* Cotesti diritti, e Giurisdizione esercita l'Appaldatore di questo Ufficio in Napoli; e queste Leggi osservano gli Uffiziali della Zecca nelle Provincie; come tutto rilevasi dal Reditto de' 19. Dicembre 1609.

Delle Corti dell' Arte della Seta , e della Lana .

UNa numerosa parte de' Cittadini è addetta all' Arte della Seta , e della Lana . Vi sono i Venditori forniti di sufficienti ricchezze . Si hanno i Tintori , i Filatori , i Cardajuoli . Costoro costituiscono una moltitudine quasi immensa . Doveano consigliarsi i mezzi per far sussistere un così numeroso stuolo di Artieri . Al governo di questi per il pubblico bene , per la buona fede de' contratti , per la sicurezza del Commercio , e per il freno delle frodi si eliggono fra lo stesso Ceto i *Consoli* . Costoro per i privilegi amministrano giustizia sovra tutti gl' Individui delle Arti .

Della Corte dell' Arte della Seta .

L'Uso della Seta fu antichissimo presso gl' Indiani , ed Egiziani . Procop. *Lib. I. de Bello Persico* . Da queste Nazioni si tramandò a' Romani ; essi contra la forma della frugalità repubblicana se ne abusarono . Jul. Pollux *lib. 7. c. 17* . Si frenò cotesto abuso anche co' Rescritti degl' Imper. , come ne fanno testimonianza Tacito , Giulio Capitolino , e Flavio Vopisco ; e nel Codice se ne trova un *tit. de Vestib. bolobensis , auratis d. lib. XI* .

Lo stabilimento delle diverse Monarchie in Europa , e la dissuguaglianza de' beni fece crescere

scere il lusso, specialmente nelle spese delle vesti. Ruggiero Normanno trasportò da Corinto, Tebe, ed Atene in Sicilia gli Artefici per lavorare la Seta, come scrive Ottone Frisigense nella *Storia di Federigo lib. 1. c. 33.* Palsò indi l'Arte nella Calabria, in tutta l'Italia, e giunse nella Francia, secondo la testimonianza dell'Autore dell'Istoria Civile del Regno di Napoli *tom. 2. fol. 221.* In Napoli però s'introdusse nel Secolo XV. regnando Ferdinando I. d' Aragona. Questo Principe chiamò da Venezia Marino Captoponio insigne allora lavoratore di Seta. Lo beneficcò co' doni, e pensioni, e rese illustre l'Arte Serica co' privilegj. Designò un Magistrato composto di tre Consoli, di un Assessore, di un Promotor Fiscale, di Segretario, di Curiali, di carcere. Costoro esercitano Giurisdizione Civile, e Criminale sovra tutti gl' Individui dell'Arte Serica, e loro Familiari. Author. *Histor. Civil. tom. 2. lib. 27. cap. ult.* De' decreti di questa Corte per il Civile si appella al S. R. C., per il Criminale alla Gran Corte della Vicaria, *Prag. 14. de Offic. Proc. Cas.*

Della Corte dell' Arte della Lana.

I primi Artefici della Lana furono gli Ateniesi. *Justin. lib. 2.* La Lana, o si produce dagli Alberi, de' quali ne abbondano le Isole Persiane, Etiopiche, ed Arabe; o si taglia dalle Pecore, e da altri animali, e dicesi Pecorina,

na, Anterina, Caprina; di queste ne fa menzione Ulpiano nella *L. Si cui lana 68. ff. de Legat. 3.*

In Roma diverse furono le vesti di Lana. Il nostro Regno fertile di bestiami, feracissimo di erbaggi sempre sopra ogni altro fu commendabile per i lavori della lana. A quest'Arte nel 1480. il Re Ferdinando I. d'Aragona diede i Contoli, col Giudice, Coadjutore Fiscale, ed altri Uffiziali minori. La decordò del Carcere particolare, di un'ampia Giurisdizione col mero, e misto impero, e colla esenzione da ogni altro Tribunale. Un Pretore Delegato dal Re è il Protettore de' Privilegi, e colle sue Lettere inibitoriali chiama dagli altri Tribunali a questa Curia le cause. Finalmente de' suoi decreti si appella al S. R. C. Tutti cotesti Privilegi furono nel 1494. dal Re Alfonso II. e dall'Imp. Carlo V. confermati, e con provisioni dell'abolito Collaterale eseguiti; come dal Registro della Regia Cancelleria in *part. 122. fol. 30. e seqq.*

§. IV.

De' Magistrati Provinciali.

I Magistrati Provinciali sono le Regie Udienze delle Provincie del Regno. Cotesto nome di Udienza nelle Leggi de' Visigoti dinotava quell'atto, con cui *il Tribunale giudicava. L. 2. tit. 1. §. 23.* Quindi gli Assessori de' Giustizieri
Pro-

Provinciali diconsi Uditori; e di questi sene ha memoria nelle *Prammatiche* 1. e 2. *de Offic. Justit.*

Surgente, Mazzella, ed altri opinano essersi la divisione delle nostre Provincie fatta da Federigo II. sotto il nome di Giustizierati. La Storia però del Regno ci addita il contrario. Prima di Federigo il Regno era diviso in Giustizierati. Da Longobardi furono le *Castaldie* istituite, e sotto de' Normanni si chiamarono *Giustizierati*, e i Prefetti di queste Provincie *Giustizieri*. In tempo di Federigo il numero delle Provincie era minore di XII.. Da Carlo I. d' Angiò, indi da Alfonso I. e finalmente da Ferdinando il Cattolico fu a XII. accresciuto.

Prima non ogni Provincia era decorata del Magistrato della Regia Udienza. Molte da una sola erano rette; indi furono separate *Prag. I. sit. de Offic. ad Reg. Majest. Collat. spectant.* La Provincia d' Otranto fu sopra di ogni altra la più degna. Restò decorata colla presenza del Re Alfonso II. d' Aragona, e dicesi Sacra Tapp. *de J. R. de Offic. S. R. C.* Ma indi essendosi in due divise, fu anche quella di Bari detta *Sacra*.

Federigo II. destinò nelle Provincie i Presidi. *Constit. R. Justitiarum*. Chiamansi anche Governatori delle Provincie; nome assunto da i *Moderatori delle Provincie Romane. L. 1. Cod. de offic. comit. orient.* Gli Uditori, che assistono al Preside diconsi ancora *Assessori*. Questi promulgano sentenze; locchè non è a' Presidi concesso.

duto. Hanno le Udienze ancora l'Avvocato del Fisco, e de' Rei, e i Subalterni. Prima non erano cotesti Tribunali insigniti di quelle preminenze, che colle Leggi del Regno eranli alla G. C. della Vicaria concesute. Indi, e per diritto, e per Consuetudine le stesse prerogative se gli sono comunicate Tapp. *lib. 2. de Offic. Mag. Just. Caravit. in Rit. 54. & 232.*

Del Tribunale di Campagna.

FRalle Provincie del nostro Regno, e per l'amenità de' Luoghi, e per la feracità del terreno, e per lo splendore delle Città, e per la vicinanza del Sovrano la *Campagna Felice*, o sia *Terra di lavoro* è la più commendabile. Questa non ha Giustiziere; è subordinata alla Giurisdizione della G. C. della Vicaria. Dall'Albo de' Giudici se ne destina dal Re un Commessario. Ha come tale la preminenza sovra questa Provincia. A lui è riserbata la tutela, e protezione di tutte quelle Campagne per purgarle dalle rapine, uccisioni, eccidj, che da facinorosi Grassatori si commettono. Quindi nel Regno di Filippo IV. il Vicerè Duca d'Alcalà prescrisse, in quali delitti come Delegato debba procedere *Prag. 10. §. 48. de offic. Judic.* Dal Vicerè poi Cardinale d'Aragona fu costituito un Magistrato sotto il nome di Regia Giunta, o sia di Sovrintendente della Campagna, che si elegge fralli Presetti della Regal Camera di S. Chiara. Avanti del medesimo gli affari più ri-

le-

devanti si trattano, e i gravami da' Rei non di ultimo supplicio si propongono. De' delitti atroci, e Capitali alla Regal Camera di S. Chiara si richiama, come può osservarsi dalla Regal Costituzione del 1738. §. 8.

Della Regia Dogana di Foggia.

A' Magistrati Provinciali appartiene quello della Regia Dogana di Foggia. La parola *Dogana* venne a noi da' Saraceni, dinota un *Recettacolo*, o un luogo, ove riscuotonsi i vestigiali, che devonsi al Fisco contribuire, secondo il sentimento di Cujacio, Salmasio, e Reggente Tappia. Anche presso i Normanni fu in uso. Nelle nostre Costituzioni chiamasi *Fondaco maggiore*.

Alcuni Scrittori interpretando un luogo di Marco Varrone nel *lib. 2. de Re Rustica cap. 36.* e di Cicerone in *Catilina* hanno scritto, che fin da tempi de' Romani eravi il costume di pascolarsi gli armenti nella Puglia. Da i Libri del Codice, e delle nostre Costituzioni si conferma esservi stati i pubblici, e Regj Pascoli *L. 1. Cod. de Pasc. pub. lib. XI. Constit. R. Cum per partes Apul.* Questi però erano diversi da quelli, che s'istituirono dal Re Alfonso I. Le foreste, e Pascoli Reali per le guerre sostenute da questo Principe con Renato restarono devastati. Seguita la pace, pensò il Re Alfonso al ristoro de' Pascoli. Fece dalle Spagne trasportare nel Regno la

razza

razza delle Pecore dette *Gentili*, e nel 1443. incominciò a stabilire la Dogana. I pubblici Pascoli non erano sufficienti, altri ne affittò da' particolari possessori. Prescrisse doverli da' Pastori condurre dagli Apruzzi gli armenti in Puglia per pascere nella stagione estiva gli erbaggi, giusta la distribuzione da farsi dal Ministro della Dogana sotto determinate contribuzioni, secondo la naturalezza degli Erbaggi locati, e de' luoghi più, o meno felici. Massimi furono i Privilegj non solo per la Giurisdizione a Ministri, ma anche per l'esenzioni a Locati, conceduti dal Re Alfonso, e da' Principi Successori. Al Commessario, o Ministro Doganiere accompagnò un Avvocato del Fisco, de' Poveri, e l'Uditore. Stabili la residenza del Tribunale nella Città di Lucera. Indi da Ferdinando I. si trasferì nel 1468. nella Città di Foggia. Si destinarono nel Regno altri Uffiziali Delegati sotto il nome di Cavallari con limitata giurisdizione nelle cause sommarie. Da Ferdinando il Cattolico furono accresciuti cotesti Uffiziali fino a 24. Prima il Commessario della Dogana non era Giureconsulto. Nel 1581. si destinò un Presidente Togato del Tribunale della Regia Camera.

§. V.

De' Magistrati Municipali.

LA facoltà di creare i Magistrati, e la Giurisdizione fralle Regalie del Principe si acrivono *Cap. unic. tit. que sint Regal.* Cotesa Giurisdizione nè per diritto Romano, nè per antica Legge del nostro Regno fu mai a' privati in dominio conceduta. Sotto i Normanni i Giudici ordinarj de' luoghi, istituiti per lo spedito corso della giustizia, erano i *Bajuli* o *Balivi*, che si costituivano *da' Maestri Camerarj Provinciali Constit. R. lib. 1. Magistr. Camer.* Nel Regno di Federigo co' Feudi fu benanche la potestà di giudicare attribuita. Questa però si ristringeva nelle sole caule Civili, e nella cognizione de' più lievi delitti. Il mero Impero era, o al Maestro Giustiziere, o a Presidi Provinciali riservato, come si manifesta dalla Costituzione di Federigo *Ea que ad speciale decus.* Sotto il Re Alfonso incominciarono i Baroni ad esercitare coteso mero Impero, secondo la testimonianza di Afflitto *nella detta Costituzione.* Il diligentissimo Istoric Costanzo opina, essersi dal Re Roberto conceduto, ed altri credono dalla Reg. Giovanna II. attribuito.

Da Ferdinando I. però fu nell' anno 1459. a Baroni confermato il mero, e misto Impero. L'Imperatore Carlo V. prescrisse doverli da' Baroni per l' esercizio di cotesa Giurisdizione, o di-

dimostrare il Privilegio , o la lunga prescrizione *Prag. 8. de Baronibus*. Ma poi dallo stesso Carlo V. e da' Principi Austriaci , e dal Monarca delle Spagne fu per Sovrana munificenza in pieno diritto la Giurisdizione a' Baroni conceduta .

La Giurisdizione si concede dal Principe , o in Feudo , o in Ufficio ; quella , a Baroni nel dominio utile compete , questa , a Magistrati , revocabile a piacere del Monarca , appartiene . *Afflic. in §. Item si quis tit. Quib. mod. Feud. amitt.* I Baroni non possono da loro stessi cotesta Giurisdizione esercitare. Altri in loro nome , come Uffiziali , l'amministrano , e chiamansi con voce Longobarda *Capitani* , o siano *Governatori*. Questi si costituiscono da' Baroni , e giudicano delle prime cause per ragione di Origine , d' Incolato , di Domicilio. Non possono conoscere delle appellazioni , o sia delle seconde cause , se non siasi espressamente conceduto nella Investitura del Feudo . *Frecc. de Subfeud. lib. 1. auth. 13.* Vi sono alcuni Baroni nel Regno , che per particolar privilegio hanno la facoltà di eleggere il Giudice in terza istanza. Cotesti Governatori , compiuto l' anno , sono soggetti al giudizio del Sindicato *tot. tit. Prag. de Synd. Offic.* In questo possono accusarsi di dolo , d' ingiustizia , di estorsione , di baratteria , Così presso i Romani si giudicavano i Magistrati specialmente provinciali . *L. 7. §. ult. ff. de reper. L. 1. & fin. Cod. Eod.*

Godono benanche i Baroni nel nostro Regno (se con speciale privilegio se gli conceda) del-
l' *Ar.*

l'Arbitrio, che al solo Principe, e a' suoi Uffiziali è insito. I Giudici non possono a talento mutare le pene. Le sole Leggi possono decretarle su i delitti. Questa autorità è presso il Legislatore. Il Magistrato è parte della Società, non ha diritto di accrescere, o togliere la pena ad un altro membro della Società medesima. Grot, de J. B. P. lib. 2. cap. 20. de poenis.

Il diritto di condannare, o assolvere i Rei non deve dalla Legge allontanarsi. Talvolta da questa, o con equità, o con asprezza si recede. Siccome i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti, che gli circondano, così a misura dell'indole de' Cittadini deve il Giudice avere i suoi rapporti nello infliggere le pene. Talvolta l'atrocità non frena i delitti, ma spaventa gli animi. Il terrore non è continuo. L'equità spesso si procura la quiete fra' Cittadini. È una eccezione, che corregge la Legge in ciò, che le sue disposizioni generali hanno di difettoso in rapporto a' particolari. Il Re Roberto in quattro suoi Capitoli lasciò all'*Arbitrio de' Magistrati*. I. Componere, e commutare le pene. II. Procedere nelle gravissime cause contro de' Rei senza l'accusatore. III. Esasperare le pene nelle atrocità degli eccessi. IV. Torturare i Ladroni, e Pirati in ogni tempo anche nel giorno Pasquale. Pravissimo fu l'abuso, e l'intelligenza data da taluni Baroni a cotelle, volgarmente dette *Quattro Lettere arbitrarie*. I Principi suc-

cessori frenarono con nuove Leggi cotesto arbitrio. Proibirono le commutazioni delle pene afflittive di corpo in pecuniarie. Permisero le sole transazioni, o siano composizioni su i delitti. Vollero, che questi dovessero esser certi per componersi; che gli accusatori dovessero prima rimettere con atto solenne l'offesa, e che la pena non fusse di morte, nè di troncamento di membro. *Prag. 2. de Compos. I delitti dubbj, e atroci si esclusero dalle transazioni. Prag. 22. d. tit.* Abusandosi i Baroni di cotesto arbitrio s'implora la Sovrana Autorità. *Prag. 6. de Baronib.* Le Remissioni degli Accusatori non devono ledere lo Stato. Non si ammettono negli omicidj, nè impediscono il dovere del Giudice. L'offesa è pubblica, la Società si lede, devonfi i rei giusta le Leggi punire. *Grot. de J. B. P. lib. 2. cap. 20. §. 21. usque ad 27.* Così prescrisse la Maestà Cattolica colla Costituzione dell'anno 1738. §. 13.

Nel Regno de' Normanni i Giudici de' Luoghi erano i *Bajuli*, o *Balivi*. Esercitavano giurisdizione reale, e personale. Federigo II. la trasferì co' Feudi; lasciò a' *Bajuli* la cognizione delle cause lievi, de' danni dati, d'imporre il prezzo alle vettovaglie, d'invigilare alli pesi, e misure. *Const. R. Animalia in vineis.* Indi, o per Rescritti de' Principi, o per Costumi de' Popoli si è la loro giurisdizione ristretta nelle menome cause pecuniarie, e in quelle de' danni dati, o più oltra secondo l'uso, e Consuetudine

ne de' Luoghi, senzacchè possano componere so' padroni degli animali la pena *Prag. 2. de Offic. Bajul.*

T I T. VIII.

Delle Persone Chiesastiche.

LA Chiesa è voce derivata da' Greci, e giunse a' Latini. Dinota l'unione de' Cristiani sotto la direzione del Sommo Pontefice per la Disciplina, e Regole della Religione. Siccome è nata nella Repubblica, così è una parte maggiore della Società. E' un corpo col suo Capo, e suoi membri. Cristo n'è il Principe. I Fedeli battezzati sono i membri, osservatori strettissimi de' Divini, e Chiesastici Precetti. Il suo fine è spirituale. Concerne la Carità, la Fede, la Vita eterna. E' un Corpo visibile; ha il suo Vicario, i suoi Ministri, di potestà spirituale insigniti. Può da se stessa sussistere, ma unita all'Impero più stabile, e ferma diviene, come dottamente scrive Pietro de Marca *de Conc. Sac. & Imp.*

Il ministero, il reggimento, la cura della Chiesa a' suoi Ministri li è commessa. *Trident. Sess. 23. c. 6.* Come parte della Società ad esempio della Repubblica ha la sua esterna polizia. Colle dignità della Repubblica sono cresciuti gli onori nella Chiesa. *Bingh. Orig. Eccl. lib. 9. c. 1. §. 5. seqq.* Fu diviso l'Impero in Orientale, ed Occidentale, seguì la divisione della Chiesa Gre-

ca, e Latina. Quindi la Chiesa ha i suoi ordini, la sua Gerarchia. Eccoli partitamente.

Del Sommo Pontefice.

IL Sommo Pontefice è il Padre de' Fedeli, e degli altri Pastori; è il Principe della Chiesa, è il Vicario di Cristo. Matth. 28. Ha la somma potestà di moderare i costumi di tutta la Chiesa, difendere la Religione, promuovère l'osservanza de' Canoni, formar Decretali circa la Fede, e Disciplina Chieftica, e d'istituire, e deponere i Vescovi. *Act. 3. Concil. Chalced. tom. pr. Concil. in Actis Xisti III.* Non possono convocarsi i Concilj senza l'autorità del Sommo Pontefice. Così il Papa Giulio scrisse alli Vescovi di Oriente. Dispone de' tesori de' meriti di Cristo, e de' Santi; dispensa ne' voti, concede Indulgenze, e remissioni. *Cap. Cuncta 9. q. 3.* E' l'unico universal Pastore della Chiesa. Il suo Primato non lo scioglie da' Canoni, gli è anzi di esempio, e fatica, che d'Impero. *Can. 7. q. c. 25. q. 1.* I Concilj Generali giudicano de' Pontefici. A' Sinodi Particolari è vietato. *Christian. Lup. in Can. 19. distat. Gregor. VII.* La Chiesa Romana, e Francese nel Secolo VI. e seguenti, sembra avere opinato, non soggiacere al Pontefice alla giurisdizione de' Concilj, al solo Dio essersi riservato il giudizio. *Can. 14. c. 9. q. 3.* Finalmente circa il Diritto Naturale, e Di-

vino

vino ha la sola facoltà d'interpretarlo a seconda delle urgenze della Religione.

De' Cardinali.

I Cardinali erano i proprj ordinarij Vescovi incardinati, ed ascritti in una Chiesa. Il nome, e la Dignità Cardinalizia sono antichissimi. Vi sono Cardinali Vescovi, Preti, e Diaconi. S. Gregorio fa memoria nella Epistola 12. lib. 2. di un Cardinale Sacerdote. Nel IV. Secolo sotto Papa Damaso leggesi in una Lapide presso la Chiesa Aretina scritto di un Cardinale Diacono. Nel Pontificato di Benedetto VIII. furono di somme dignità insigniti. Sotto Innocenzo IV. verso l'anno 1245. furono ornati del Cappello e Veste rossa per dinotare di dover spargere il proprio sangue contra Federigo II. per la libertà della Chiesa, come scrive Pompino a Platina *Lib. de titulis Cardinalium.*

Il Concilio di Basilea stabilì il numero di 29. Cardinali, e proscrisse dal Sacro Collegio i Nipoti del Pontefice, e de' Cardinali. Ma indi con altre Costituzioni Pontificie questi si ammisero alla Porpora, e 'l numero si accrebbe fino a LXXII. Prima a' Vescovi conveniva il titolo di Eminenza; ora per un decreto di Urbano VIII. a soli Cardinali, e agli Arcivescovi di Magonza, di Treveri, e di Colonia appartiene. Amplissima è la loro dignità. Crebbe colle frequenti Legazioni Apostoliche. Costituiscono il Senato, e Consistoro Cardinalizio. Allora non

sono Giudici , ma semplici Consiglieri , Elettori del Pontefice. In Roma molte Congregazioni sono formate da' Cardinali.

De' Patriarchi.

IL Patriarca presso de' Greci dicefi il Sommo de' Padri Isidor. *lib. 7. orig. cap. 12.* La sua istituzione è incerta. Ne' primi Secoli della Chiesa furono eretti tre Patriarchi , il Romano , l' Alessandrino , l' Antiocheno . Questi nel IV. Secolo furono confermati col Canone 6. nel Concilio Niceno .

Trasferito in Costantinopoli l' Impero di Occidente , il suo Vescovo fu da' P. P. del Concilio Costantinopolitano I. nel *Can. 13.* dichiarato Patriarca di Costantinopoli .

Surse indi il Patriarca di Gerusalemme. Questa Chiesa ne' primi quattro Secoli fu Sede Episcopale. Il suo Vescovo Giovenale implorò , ed ottenne dall' Imp. Teodosio il Giovane la Dignità di Patriarca anche in tre Provincie Antiochene. Ecco le contese , e le querele del Patriarca d' Antiochia. Queste furono composte dal Concilio Calcedonense. Col consenso dell' Antiocheno restò il Gerolomitano confermato per Patriarca .

Questi Patriarchi sono a' Metropolitanì Superiori. *Cap. 1. dis. 99.* Assolvono gli Scomunicati da' suffraganei , se questi senza giusta causa si oppongono *Cap. ad reprimendam de Offic. Ordin.* Ulano fuori della Sede Apostolica delle Insegne

segne Pontificie , della Porpora , del Cavallo bianco, del freno, e sproni indorati.

De' Metropolitanì.

L Metropolitanò dicesi ancora Arcivescovo .
 E' il primo tra' Vescovi di una Provincia
Cap. 1. dis. 21. §. Metropolitanì. Prima con
 massima cognizione ricevea le accuse contro de'
 Vescovì Suffraganei *Can. 7. Concil. Carthag.* ;
 ed avea l' autorità di scomunicarli *Cap. 52. de
 Sent. Excommunic.* Il Concilio Tridentino di-
 minuì cotesta potestà, prescrisse, doverli le cause
 de' Vescovi alla Sede Apostolica deferire. *sess. 13.
 cap. 8. de Reformat.* Era anche lecito a' Metro-
 politani visitare le Chiese de' Suffraganei. Ma
 il Concilio di Trento ristrinse cotesto diritto
 nel solo caso di essersi dal Sinodo Provinciale
 conosciuto espediente , *sess. 24. cap. 3. de Reform.*
 Se 'l Vescovo procede come ordinario si appella
 al Metropolitanò *Cap. Romana 3. §. debet au-
 tem de Appell. in 6.*

De' Legati Pontificj.

L' Uso de' Legati dalla società Civile passò
 alla Chiesa. Vi erano Legati de' Vescovi ,
 e de' Sinodi , per esercitar giurisdizione , o per
 trattar negozj Chiesastici. Estesa la potestà Spi-
 rituale della Corte di Roma nacquero le Lega-
 zioni tanto frequenti dal Secolo XI. in poi. Vi

erano *Legati Nati* come gli Arcivescovi di Mainz, e di Cantorbery, dignità insita alle loro Sedi. Quei destinati dal Papa diceansi *Legati a Latere*, perchè staccati dal fianco del Pontefice. Questi erano prediletti, perchè più atti a disimpegnare le commessioni. In *Francia* erano inutili coteste Legazioni, non si ammettevano *Legati* se non chiedavansi dal Re. A' Vescovi rincresceva vedersi presedere cotesti *Legati* talvolta estranei, e semplici Preti. Il loro fasto, e lusso era oltremodo cresciuto. Viaggiavano a spese de' Paesi, ove erano destinati *S. Bernard. lib. 4. de confid. c. 4. n. 5.* Convocavano Concilj ne' luoghi delle Legazioni, con proprio vantaggio. Restarono quasi aboliti i Concilj Provinciali. La dignità Arcivescovile degenerò in puri titoli, e ceremonie. Tutto si attribuiva a *Legati cap. 2. de Offic. Leg. in 6. cap. 10. extr. de Offic. Leg.*

Nel nostro Regno vi furono anche i *Legati*. Questi s' istituirono Ereditarij ne' Re di Sicilia. Urbano II. credè Ruggiero, e i suoi Successori *Legati Nati* perpetui della Seda Apostolica. Continuarono indi i Monarchi ad esercitare in tutta la Sicilia una Potestà Spirituale, anche in opposizioni, ma sempre vane, della Sede Apostolica. Benedetto XIII. con una sua Bolla par che sedè le contese. Il Re Guglielmo nel 1156. accordò i *Legati* ad Adriano IV. nel Regno, e gli raccomandò la moderazione, *Autor. della Stor. Civil. lib. 35. c. 6.* Gli Angioini rimisero a cotesti

Le-

Legati Apostolici alcune controversie. Ma tratto tratto si dimisero per le gravosissime spele. S' inviarono anche nel Regno da' Pontefici i *Visitatori* per osservare le condotte de' Vescovi, e de' Chierici. Chioccarel. *MSS. Giurisdizion.* Indi sursero contese tra la Corte di Napoli, e quella di Roma per materie Giurisdizionali. Si dimisero appò Noi le visite. Non si concedevano Regj Placiti a' Brevi di coloro, ch' erano da Roma a tale impiego destinati, o ammettendosi, vi si aggiungeva la limitazione di non intrometterli nelle Cause Laicali.

I Legati mutaronò nome, furono detti Nunzj Apostolici, quali chiamavansi prima *Apocri-siarj*, e *Responsali*; e s' introdussero in tempo di Costantino. Van Espen *tit. V. de Leg. & Nunt. Apost. c. 1. n. 21.* Contra l' opinione di Pietro de Marca, che scrive essersi istituiti in tempo di Giustiniano *lib. V. cap. 16.* Cresciute le Monarchie, e le Repubbliche in Occidente si moltiplicarono anche i Nunzj Apostolici. Fissata da Carlo I. d' Angiò la Reggia in Napoli si videro anche quivi i Nunzj. Questi continuarono nell' assenza de' Monarchi a dimorarvi, ma per altri intereffi della Sede Apostolica, e si dissero ancora *Collettori de' Spogli.* Di questi Bartolomeo Chioccarelli ne riempie il *Tomo III. MSS. Giurisdizionali.* Ne' tempi nostri per la felicissima dimora de' Sovrani in Napoli hanno questi Ministri de' Pontefici abbandonato il titolo di Collettori de' Spogli, e chiamansi *Nunzj Apostolici.* Esercitano quelle
fa-

facoltà , che gli vengono Delegate dalla Sede Apostolica ; e che da' Principi loro si permettono .

De' Vescovi .

IL nome di Vescovo fu antichissimo. Omero chiamò Ettore Vescovo della Città , cioè Tutore , e Protettore. Plutarco in Numa Pompilio disse Vescovi i Custodi delle Vestali. Nelle Chiese Cattoliche sono Rettori del Gregge Cristiano , sono moderatori , e Inquisitori de' costumi de' Fedeli Paul. *ad Titum. Can. Cleros distinct.* 21. Sono Successori degli Apostoli ; la loro potestà non è comune co' Preti , come contra gli Eretici diffinì il Concilio di Trento *Seff. 23. c. 4. & 7.*

Hanno la facoltà di eleggere nelle Diocesi, precedente concorso, i Piovani , i Curati , i Parrochi . Benedicono , e Sagrano Chiese , ed Altari ; impongono penitenze , suspendono , degradano , interdicono ; congregano Sinodi ; promuovono il Culto divino , celebrano le funzioni della Chiesa , esercitano la loro Giurisdizione ne' confini della propria Diocesi *Concil. Trident. Seff. 6. de reform. cap. 5.* Se il bisogno della Chiesa , o una urgente necessità lo richiede , possono i Vescovi oltra della propria Diocesi la loro potestà esercitare Cyprian. *Epist. 68. ad Stephanum.*

Conosce il Vescovo , come Giudice ordinario della sua Provincia, le cause de' suoi Diocesani, e
al

al Foro Chiesastico spettantino *Cap. Conquerente* 16. *tit. de Offic. Jud. Ordin.* Ha la facoltà di visitare, emendare, e correggere le Cattedrali. Le Chiese, e loro Ministri Trident. *Sess. 6. c. 4. de Reform.* Conosce de' Beneficj in titolo Ecclesiastico eretti. Deve a' Sacerdoti vagabondi, e sconosciuti senza le Lettere commendatizie interdire la Celebrazione della Messa Trident. *Sess. 22. de Observat. & Visit. in celebr. miss.* Ha l'autorità di conoscere anche de' Casi riserbati alla Sede Apostolica, se per giuste cause sia impedito l'accesso in Roma. Ciò però si verifica ne' Vescovi eletti, o nominati da' Principi. *Cap. qualiter de Elect.*

Integerrima dev' esser la vita, illibatissimi i costumi, irreprensibile la condotta de' Prelati. *Paul. pr. ad Timot. III.* Nel correggere altrui non devono far uso di loro Potestà, ma della Carità Cristiana giusta il Concilio Efesino. Non possono essentarsi dalla propria Diocesi oltre di un trimestre. Sono privati de' frutti per la rata del tempo di loro assenza, e si distribuiscono a' poveri, e alla Chiesa. Trident. *Sess. 23. c. 1.* Devono concorrere urgenti cause, o di pericolo della vita, o d'infermità, o di utilità della Chiesa, e devesene attendere il Sovrano Permesso. Alla loro cura appartengono i poveri. *L. 1. Cod. de Episcop. Aud.* Ad Essi conviene redimere i cattivi, custodire gl' infanti, e le vergini dalle insidie altrui. *Cujac. in tit. Cod. de Episc. Audient.*

Da

Degli Arcidiaconi.

L' Arcidiacono dicesi Principe de' Diaconi ; Ne' primi tempi degli Apostoli sette Diaconi assistevano al Vescovo ; il più antico presedeva a questi , invigilava sulla condotta degli altri , gl' istruiva ne' ministeri dell' Altare , amministrava i beni della Chiesa. *Cap. 6. Act. Apost.* Crebbero gli Arcidiaconi nella dignità , e ricchezze ; ardivano con audacia reggendo , e governando il Popolo , non solo a tutto il Clero , ma anche al Vescovo istesso antepoarsi. *Canon. Diaconos dist. 93.* Fu però cotesta temerità con più decreti de' Concilj frenata .

Convieni alla Dignità dell' Arcidiacono istruire il Clero nelle funzioni Ecclesiastiche , disponerlo all' Ufficio Divino. *Cap. 1. & 2. de Offic. Archidiacon.* La custodia , e cura de' Vasi , ed Arredi Sacri a Lui è serbata. *Cap. 3. eod. tit.* Deve invigilare sulla esatta fedele amministrazione delle Parrocchie ; dirime come Vicario del Vescovo le picciole contese , o fra Chierici , o nella Chiesa insorte. *Cap. ad hęc in princ. §. item in epistola eod. tit.* Prima presentava al Vescovo , ed esaminava i Candidati anche per le Parrocchie , *d. Cap. ad hęc.* Ora per decreto del Concilio Tridentino si espongono in concorso tutt' i concorrenti all' esame. *Sess. 24. Cap. 18. de Reform.* Un tempo conveniva all' Arcidiacono le proprie Chiese , e Parrocchie visitare per una Costituzione di Alessandro III. *in Cap. mandamus*

mus 6. de Officio Archidiacon. Ora dal Concilio di Trento a' soli Vescovi, e loro Vicarij Generali si è data l'autorità di visitare le Chiese. Sess. 24. Cap. 3. de Reformat.

Degli Arcipreti.

IL primo, che presiede a' Preti, chiamasi Arciprete. Ne' primi Secoli della Chiesa siccome la Plebe era in piccolo numero, così un solo Prete l'assisteva, e chiamavasi Parrocchiano. Avanzato il Popolo de' Fedeli, più Preti si costituirono, e 'l maggiore si disse Arciprete. *Can. 54. Concil. Agatens.*

Gli Arcipreti, o sono Urbani, o Rurali. Gli Urbani nelle Cattedrali al Clero presiedono, e ne' Divini Uffizj le voci del Vescovo suppliscono. *Cap. Officium 3. de Offic. Archiepiscop.* I Rurali fuori della Città Episcopale dimorano, esercitano la cura delle anime, invigilano sopra gli altri minori Preti delle Chiese. *Cap. ult. eod. tit.*

Devono gli Arcipreti nell'assenza del Vescovo celebrare, benedire, confessare, ed ingiungere la colletta. *Cap. 1. eod. tit.* Questa si prende talvolta per l'istesso Uffizio Divino. Quà però sono quelle preci, che nel fine di ciascun'ora Canonica si recitano secondo il Concilio Agatese *Can. 30.* Chiamavasi *Colletta*; giacchè in quella tutti i voti de' Fedeli si raccoglievano. Devono anche gli Arcipreti, assenti i Vescovi, benedire i Sacri Fonti Battesimali. *Cap. 2.*

De'

De' Primicerj.

Diceasi Primicerio colui, eh'era il primo in ordine alla Scrittura. Un tempo scriveansi i nomi sulle tavole di cera; colui, che primo nell'Albo Cereo era scritto, chiamavasi Primicerio. Gregor. Tholosan. *lib. 15. Syntag. Jur.* Diceasi dunque Primicerio colui, che in ogni ordine il primo luogo ottiene, o nel Coro, o fra Diaconi, o Cherici. Al suo Ufficio spetta da' Diaconi, e Cherici la Disciplina Chiesastica farsi osservare. Alla sua cura appartiene distribuire fra il Clero le Lezioni dell'Ufficio Divino. Gode della preminenza sugli altri Canonici nel Coro, nel Capitolo, nelle Processioni. *Cap. cum accessissent 8. de Constitut. & Cap. cum olim 6. de Consuet.*

De' Vicarj.

IL Vicario è colui, che fa le veci altrui. Nel Diritto Civile i Magistrati, e Giudici possono avere i loro Vicarj nel conoscere, e diffinire le cause *tit. de Offic. Vic'* Per Legge de' Canonici i Prelati, i Rettori delle Chiese, occupati in maggiori affari, possono i loro Vicarj costituire. Due specie di Vicarj vi sono. Alcuni a' ministerj Divini, alle cure delle anime, e al Foro interno della coscienza appartengono, e chiamansi Vicarj *in Divinis. De Offic. Vicar. in antiq. Clement. unic.* Altri nel Foro contenzioso estent

esterno esercitano in vece altrui Giurisdizione, e diconsi *Giurisdizionali*, e in loro luogo da' Vescovi si costituiscono. Costoro nella intiera Diocesi amministrano giurisdizione nelle cose spirituali. Concil. Trident. *Sess. 13. cap. 1. 2. 3. 4. de Reformat.*

Vi è anche il Vicario Capitolare. Mancando il Vescovo, la cognizione si devolve al Capitolo. Questi fra otto giorni deve un Vicario eleggere. *Trid. Sess. 24. cap. 16.* Esercita ogni Giurisdizione Vescovile. Ma non può spedire Lettere dimissoriali per Ordinazioni. *Trid. Sess. 23. c. 10.* Nè ha facoltà di conferire Beneficj Chiefastici. *Cap. illa ne Sede vacante.*

De' Coadjutori.

NOn potendo il Vescovo, o altro Ministro Ecclesiastico invigilare alla propria Chiesa, suole il Pontefice destinarvi un Coadjutore. Il primo esempio di Coadjutore ci vien somministrato da Eusebio nella Storia Chiefastica *lib. 6. c. 11.* Narciso Vescovo in Gerusalemme, non potendo per la sua decrepitezza di anni 116. attendere al Vescovado, gli fu destinato Coadjutore Alessandro,

L'età settuagenaria, il morbo perpetuo, l'apoplezia, la cecità, la prodigalità, la illetteratura del Vescovo sono cause giuste per destinarseli un Coadjutore *Trident. Sess. 22. c. 6.* Questi deve essere di quei pregi dotato, che lo rendono degno della Dignità medesima. Ne' primi Secoli
della

della Chiesa soleansi destinare colla successione al Vescovado. Dal Concilio Tridentino fu proibito. *Sess. 25. cap. 6.*

De' Preti.

VI sono anche nell'ordine Chiesastico i Sacerdoti, e i Preti. I Sacerdoti vengono della voce *Sacro*, come stima Varrone. *Lib. de ling. latin.* I Preti diconsi i più Vecchi, o per età, o per autorità. Questi più cose hanno co' Vescovi comuni. La contegrazione del Corpo di Cristo, la predicazione, la potestà di ligare e sciogliere. *S. Hyeronim. in Matth. c. 16. & ad Heliodorum de Laud. Vit. Solitar.* Prima ne' Concilj Chiesastici intervenivano ancor essi alle spalle de' Vescovi, i Diaconi erano co' Laici confusi.

Ne' primi Secoli della Chiesa non erano di cotante prerogative insigniti. Nella sola assenza, o per comando del Vescovo poteano predicare, battezzare, e confermare. Fu a' Preti la potestà ordinaria di predicare conceduta prima in Oriente, che in Occidente. Nella occasione della Eresia Ariana fu interdetta a' Preti la predicazione secondo la testimonianza di Sozomeno *lib. 7. cap. 19.* Ma non durò lungamente il divieto. In Occidente Agostino ancora Prete fu il primo, che dal Vescovo Valerio ottenne la facoltà ordinaria di predicare; e così fu agli altri conferita. Aveano anche un tempo consorzio co' Vescovi. Questi non ordinavano senza il consiglio de'

de' Cherici , cioè de' Preti. *Can. Episcopus dist. 29.* Anzi dichiaravasi nulla la sentenza Vescovile senza la presenza de' Preti interposta. *Can. 23. Concil. Carthagin. IV.*

De' Diaconi , e Suddiaconi .

Sono costituiti in Sacro i Diaconi , e Suddiaconi. I Diaconi sono Ministri assistenti al Celebrante. Un tempo era loro Uffizio predicare, e proclamare. Da essi si predicava circa la Disciplina Chiesastica. Si proclamava con voce alta, imponendosi silenzio alle turbe, come riferisce Gregorio Turinese *lib. 7. cap. 8.* Prima dell'oblazione Eucaristica precettavano a Catecumeni, e penitenti di uscir fuori della Chiesa. *Auctor Constit. Apostol. lib. 8. c. 12.* I nomi recitavano di quei Fedeli, che offerivano doni. Precettavano a' Cristiani in Chiesa rispetto, religiosità, venerazione. *S. Hyeronim. in Ezechiel. lib. 8. cap. 18.* A soli Laici, e Preti assenti ministravano la Santissima Eucaristia. *Can. 2. Concil. Arelantens.* Conferivano il Battesimo, aveano cura de' Confessori, de' Martiri, degli altri Fedeli detenuti in Carcere, somministrando ad essi il bisognevole, e rapportando a' Vescovi le loro preci, e voti. *Cyprian. Epist. 11.*

Ora dal Catechismo Romano ci viene additato l' Uffizio del Diacono. Deve di continuo seguire il Vescovo, assistere il Predicatore, il Celebrante, e nel Sacrificio della Messa leggere l' Evangelo.

Vi erano prima anche le Diaconesse. Affestevano al Battesimo delle Femmine, che s'immergevano allora nell'acqua. Avevano in custodia, e cura le Donne inferme. Visitavano, e servivano i Confessori, e Martiri incarcerati; assegnavano in Chiesa alle Femmine i luoghi, alle altre Vedove presedevano. Bingham. *lib. 2. Orig. Eccl. cap. 22.* Si costituivano talvolta ne' Sacri Ministeri Novell. VI. Fu però proibito dal Sinodo Laodicensi c. 11. Da molti Secoli coteste Diaconesse nella Chiesa Greca, e Latina si sono abolite.

Il Suddiaconato nella Chiesa Latina fino al IX. Secolo, e in altre Chiese fino al XII. fu annoverato fragli ordini minori. Morin, *de Sacro Ordinari. part. 3. Exercit. 12.* Ne' primi tempi della Chiesa eravi ne' Tempj un luogo detto *Diaconico*. Sotto il Pontefice Damaso nel Concilio Laodicensi nel Secolo IV. si decretò: *Non convenire a' Suddiaconi avere luogo nel Diaconico. Can. non oportet dist. 23.* Il Diaconico erano due luoghi, uno nella parte sinistra, in cui i vasi, ed Arredi Sacri, e le Vesti Vescovili si conservavano, l'altro nella destra, nel quale dopo la Comunione si portavano da' Diaconi le reliquie Eucaristiche, che sovravvanzavano, e ne' Vasi Sacri riponevansi. S. Gregor. M. *lib. 4. Epist. 11.* S. Paolin. *Epist. 102.* In questo *Diaconico*, o sia luogo Sacro, non era lecito a' Suddiaconi penetrare. Quindi non erano allora nemmeno obbligati al voto di castità. Nel V. Secolo però incominciarono ad osservarlo. *Epist. 12.*
Lea.

Vit. VIII. Delle Persone Chiesastiche. 131

Leonis I. E nel VI. Secolo a professarlo. *Epist. 42. lib. 1. S. Gregor.* Ora l'Uffizio del Suddiacono si restringe ad offerire a' Leviti, cioè a' Diaconi, il Calice, e la Patena, tenere l'Incensiere, e'l mantello, le palle, e i Corporali lavare, porgerè al Vescovo, al Prete, e al Diacono le acque, e leggere l'Epistola.

Vi erano ancora nella Chiesa altri Cherici costituiti negli ordini minori. Gli Ostiarj, i Lettori, gli Eforcisti, gli Accoliti. Giacscuno di questi era ne' servigj della Chiesa impiegato,

De' Regolari.

NE' primi tempi della Chiesa fursero i Solitarij, chiamati Asceti. Si dissero Martiri della penitenza. Varia è stata la loro origine. Chi la ripete da' Filosofi antichi, altri da Elia, ed Eliseo, e molti dagli Apostoli stessi. Sembra verisimile fissarla in tempo della persecuzione Deciana, giusta il sentimento di S. Girolamo *Epist. 13. ad Paul.* S. Gio: Crisostom. *Homil. 1. in Marcum* S. Agostin. *tract. 97. in Joan. Cassian. lib. 18. collat. c. 18.*

I Monaci sono distinti da' Cenobiti. La loro denominazione viene dalle parole Greche, che significano *solo, e triste*: giacchè nella solitudine, in tristizia e penitenza devono i Monaci vivere. I *Cenobiti* sono coloro, che sotto certa regola in unione convivono. Prima tante furono le Regole, quant' i Monisteri. Gregor. Turinens. *Hist. cap. 20. S. Benedetto Padre degli Ordini*

Monastici una più augusta forma nel Monacato introdusse; e nel 530. per i suoi Discepoli cente determinate Regole prescrisse, Mabillon. *Præfat. ad prim. part. Sæculi IV. n. 53.* Tutte però furono allora, e sono al presente comprese sotto tre Voti di *Ubbidienza*, *Povertà*, e *Castità*. Uniti così in Comunità, divennero queste numerosissime. Si moltiplicarono in diversi luoghi. Ogni Comunità era governata dal suo Abate. Eravi talvolta un Superiore Generale, il quale sovrintendeva a molti Monisteri, sotto il nome di Esarco, di Archimandrita, o altro simile. I Monaci non facevano un corpo distinto da quello de' Secolari, e del Clero, senza passare dall'uno all'altro. Si prendeva il più Santo tra' Monaci per farli Sacerdoti, e Cherici. I Vescovi tra essi trovavano soggetti eccellenti; gli Abati preferivano il vantaggio della Chiesa al particolare della loro Comunità. Tali erano i Monaci tanto celebrati da S. Gio: Crisostomo, da S. Agostino, e da tutti i Padri, come dottamente rapporta Fleurì nel *lib. 19.* della Storia Chielesiastica. *Discorso 2.*

Non vi era chi ardisse intramettersi nello *stato*, e *governo interna* de' Monaci. Tutto si esercitava da' loro Superiori. Nell' *esterno* vi ebbero parte i Principi, e i Vescovi. Cominciò indi a rilassarsi la disciplina Monastica. I Superiori estesero più oltre la loro autorità. Si avvalsero contra i refrattari, viziosi, incorrigibili delle pene, e castighi spirituali, e temporali. Erano interdetti dalla pubblica mensa, e dalla comunione del

delle preci anche dopo la morte. Van-Elpen *part. 1. tit. 31. c. 3. n. 31.* Le pene corporali erano i digiuni, e l'astinenza da certa specie di cibi, e bevande. Per nuova disciplina s'introdusse la carcerazione, e la massima fu la flagellazione, con cui si punivano anticamente i Monaci delinquenti. *Regul. Pachom. cap. 37.*

Ne' primi dieci Secoli della Chiesa non si riconobbe diversità di Ordine tra' Monaci. Gli Orientali, ed Occidentali formarono una Società. *Mabill. pref. ad pr. part. Sacul. IV. Benedict. n. 52.* La divisione surse in Oriente. I primi a dividersi furono i Cluniacesi. Si distinsero poi i Camaldolesi, i Certosini, i Grandimontesi, i Cisterciensi, e finalmente i Mendicanti. Questi si suddivisero in molti ordini l'uno dall'altro distinto nelle vesti, ne' costumi, negli Statuti, negli stessi esercizi di pietà. Per coteste innovazioni Innocenzo III. nel Concilio Lateranele ordinò non formarsi nuove Religioni senza l'autorità del Pontefice. *C. ne nimia extr. 9. de Relig. domib.* Questo divieto fu per qualche tempo rigorosamente osservato. Tratto tratto restò abolito; e da giorno in giorno si videro sorgere nuovi Ordini Regolari. Quindi il Concilio di Lione, sotto Gregorio X. rinovò il decreto del Concilio Lateranele; e sopprese tutte quelle Religioni istituite senza approvazione della Sede Apostolica. *Cap. unic. de Religios. dom. in 6. Matth. Paris. ad ann. 1246.* Quindi la vita Chericale, e gl' Istituti de' Monaci, e Regolari

sono tra loro distinti. I Cherici sono intesi unicamente a procurare la Salute de' Fedeli; la vita Monastica è diretta alla contemplazione, alla penitenza, al dispregio delle cose mondane, alla segregazione dal Secolo.

Della Probazione, e Professione de' Monaci.

Questo Monacato costituisce l'uomo in una nuova vita. Abbandonate le delizie del Secolo, entrasi ne' rigori, ed asprezze delle Regole. Deve però prima sperimentarsi la volontà, esplorarsi la costanza del desiderio, e giudicarsi della perfetta vocazione. Queste prove si manifestano colla permanenza nel Chiostro da Novizio, vestendosi l'abito dell'Istituto. I Monaci Orientali stabilirono un triennio per questa Probazione. *Sozom. lib. 3. cap. 33.* Questo fu prescritto anche da *Giustiniano* nella *Novella V. c. 2.* *S. Benedetto* per i suoi Monaci ordinò un solo anno. Questa disciplina fu approvata dal Concilio Tridentino *de Regul. Sess. 25. c. 15.* e si osserva ora costantemente. Un tempo prima del Noviziato, o nel corso disponevano i Novizj de' loro beni con atti irrevocabili, o a favore de' Poveri, o del Monistero, o della Famiglia. Questo costume portava i Giovani, tornando nel Secolo, in una squallida mendicizia. Il Concilio Tridentino dichiarò nulle coteste disposizioni. Prescrisse solennizzarsi le rinunzie due mesi prima della Professione col permesso del Vescovo, o del Vicario,

rio, da eseguirsi dopo la Professione, *d. Sess. 25. c. 16.*

Terminato l'anno del Noviziato devesi professare. La professione è una promessa di vivere una vita religiosa, celibe, obbediente, povera, e lontana dalle cure del Secolo. Si veste l'abito della Religione. Un tempo i Monaci Orientali vestivansi di lane ruvide, ed aspre; gli Occidentali si coprivano delle proprie modeste, ed esemplari. Nel Secolo X. colla diversità delle Regole s'introdussero varj abiti l'uno dall'altro distinto. Prima erano ornati di lunghe chiome, e folte barbe. Indi furono le chiome inegualmente tagliate. *Paulin. Epist. 8.* Questa tonsura de' Monaci differiva da quella de' Chierici, ch'era uguale. In Oriente nel VII. Secolo gl'intieri capelli si rasero. *Beda lib. 4. cap. 5.*

Prima i Figli di Famiglia senza il consenso paterno non potevano professare la vita monastica. Giustiniano non lo stimò necessario. *L. 55. Cod. de Episc.* I Soldati per ragion pubblica non possono vestir l'abito Religioso. A' conjugati dopo consumato il matrimonio non è permesso entrare in Chiostro. Ammendue devonsi monacare, o colui, che resta nel Secolo deve voto di castità professare. Il voto di entrare in Religione deve osservarsi, ancorchè si faccia da un Prelato. *Cap. Significatum §. is quoque de Regul.* Il Servo senza il consenso del Padrone non può professare; lede i diritti dominicali. *Cap. si quis 3. caus. 17. q. 2.* Colui, che da gravissimi debiti, e pubblici, o privati è onnosso, dalla

136 *Comment. Diritt. Civ. Chies. Nap. Lib. I.*

Professione si esclude. *Cap. Legem un. disp. 53. & C. un. de Oblat. ad ratioc.* La Professione Simoniaca, ancorchè illecita è però valida. *Cap. Quoniam 41. de Simon.* La Simonia si è sempre condannata da' Canonì, ma non si è annullata la Professione.

Per XI. Secoli della Chiesa furono proibiti anche gli atti gratuiti, e nude promesse per entrare in Monistero. La povertà de' Monaci, e Monache, i preteffi delle opere di pietà non furono nemmeno considerati. Nulla dovea riceverfi per l' Abito, nulla per la Professione. Nel IX. Secolo da quattro Concilj della Francia, convocati di ordine di Carlo M. per la riforma delle Chiese, fu severamente prescritto, non doverfi cosa alcuna contribuire per vestirsi l' Abito Monastico. Urbano II. nel Concilio di Melfi, Alessandro III. in quello di Tours, Innocenzo III. nel Concilio Lateranese IV. E finalmente i PP. del Concilio Tridentino, senza alterare la Chiesaistica Disciplina lo stesso proibirono. Le Doti dunque, che si pagano dalle Monache a' Monisteri possono dirsi forse contrarie alla polizia della Chiesa? Questo effame non conviene al nostro istituto. Può consigliarsi la dotta, ed erudita Dissertazione del Marchese Cavaliere D. Francesco Vargas Macchiucca, che nel 1745. per ordine della Fedelissima Città di Napoli scrisse intorno *la Riforma degli Abusi introdotti ne' Monisteri delle Monache per le Doti, che vogliono dalle Donzelle, che ne vestono l' Abito.*

Questa Professione intanto si solennizza nelle
mani

mani del Superiore col consenso de' Monaci, e coll'offervanza de' Voti Concil. Trid. de *Regul. Sess.* 25. c. 1. Guido de la Gombe nella *raccolta di Giurisprudenza Beneficiale* avvisa quale sia la professione Religiosa. Il voto solenne di una Religione approvata dalla Chiesa, ed ove deve intervenire l' accettazione di un Superiore legittimo. Il Voto solenne di Religione contiene in se tre Voti differenti, quali sono, la povertà, la castità, l' obbedienza. M. Guy de Rosseau de la Combe. *Recuel de Jurisprud. Canoniq. Benef. verb. Voeu.*

Giusta età deve concorrere nel professarsi la vita Monastica così ne' Giovani, come nelle Donzelle. Varia è stata in tutti i tempi la disciplina della Chiesa nel diffinire coteffa età. S. Paolo prescrisse nel sacrarsi le Vedove l'anno LX. ad *Thimot. Cap. V.* S. Basilio desiderò nelle Fanciulle l'anno XVII. ad *Amphiloc. Epist. 2. c. 18.* S. Crisostomo scrisse, essere l'anno X. sufficiente. Il Concilio Africano nel V. Secolo diede permesso professarsi prima dell'anno XXV. nel solo caso di necessità. Poco dopo l'Imp. Maggiorano per le Donzelle offerte da' Genitori alle Religioni prescrisse l'età d'anni XL. l'Imp. Leone seguì l'istesso. Carlo M. stimò rinnovare coteffi stabilimenti de' Concilj. Il III. Concilio di Cartagine nel VI. Secolo dispese non poterfi velare le Donzelle prima dell'anno XXV. Il Concilio di Toledo anche nel VI. Secolo ordinò dovere i Monaci professare secondo la Regola di S. Benedetto nell'anno XVII,

XVII. Gregorio I. nel seguente Secolo stabilì l'anno XVIII. nelle Religioni di rigido Istituto. *Cap. quia in Insulis 6. de Regul.* Il III. Concilio di Tours in Francia nel Secolo IX. si unì formò a quello dell' Africa ; ma il Concilio di Tribur nello stesso Secolo regolò la professione delle Fanciulle verso l'anno XIII. Ed un' altro Concilio poco dopo determinò la professione de' l' uno, e l' altro sesso sull' età del matrimonio. La stessa età si determinò in un Concilio di Oxford convocato per autorità di Stefano Arcivescovo di Cantorbery. S. Brunone stabilì per i suoi Certosini l'anno XX. Coloro, che aveano preparate le dottrine per il Concilio di Trento opinavano doverli da tutti professare i Voti nell' età di anni XVIII. Il Concilio fu di altro parere, e determinò l'anno XVI. L' Ordinanza di Orleans stabilì poi l' età di anni XX. per le Donzelle, e di XXV. per i Maschi. Ma poco dopo quello di Blois gli rimise all' anno XVI. La Repubblica di Venezia ordinò coll' Editto del 1768. per la riforma de' Monisteri non doverli vestire l' abito Monastico prima dell' anno XVI. compiuto, nè poterli professare se non di età di anni XXV.

Ecco dunque un punto di Disciplina Chiesa-lica cotanto soggetto a riforma. Non vi fu mai sicura, e stabile regola. In ogni Secolo diverse furono le determinazioni de' Concilj. Cotesta varietà secondo S. Isidoro è un argomento della distinzione delle Leggi Divine dalle Umane. Quelle sono invariabili, immutabili; perchè fon-

fondate sulla Natura. Queste a momenti si mutano a seconda de' costumi, de' pensieri, delle inclinazioni. Quindi età matura sembra necessaria nella professione dello stato Monastico. Le Donzelle, i Giovanetti muojono nel Secolo; si seguono altra vita aspra, e regolare. Nella tenerezza dell' età non parlano le passioni, a tutto cede la imbecillità; i sentimenti naturali, si risvegliano cogli anni. Ecco le soventi violazioni delle Regole, ecco l' abuso de' Voti.

Un tempo i Genitori offerivano a' Monisteri i proprj figliuoli di tenera età. Questi crescendo abborrivano, o violavano il Monacato. Coteste oblazioni furono indi abolite, e si lasciò all' arbitrio de' giovani l' elezione. *Cap. 14. de Regul.*

Il vincolo della Professione è indissolubile. Talvolta da' Monaci s'impugna. Prima, esposta la nullità della professione, abbandonavano i Monaci il Chiostro, e terminata la causa vi ritornavano. Ora per disposizione del Concilio Tridentino fra un quinquennio possono i Regolari impugnarla, o innanzi all' Ordinario, o al Superiore. *Seff. 25. cap. 19. de Regul.* Dopo il quinquennio devesi la nullità della Professione dalla Corte di Roma esaminare, e discutere. Il solo Pontefice ha l' autorità di sciogliere il vincolo Monastico; ma non può, restando il Monaco in Chiostro, assolverlo da' Voti; questi appartengono alla essenza della Religione. *Cap. Monasterium 6. de Stat. Monach.*

FI.

Finalmente il Disertore dal Monacato diceſi *Apoſtata*. Per diſciplina degli antichi Canoni reſtano coſtoro ſcomunicati. *Concil. Chalced. Can. 7.* Giuſtiniano preſcriſſe doverſi in Chioſtro reſtituire *Novell. 123. c. 42.* Ora reſtano interdetti, e chiuſi in Moniſtero ſi puniſcono. *Cap. ult. extr. de Regul.* Prima i Monaci incorrigibili, erano dalla Religione proſcritti. Indi, o nello ſteſſo, o in altro Moniſtero ſi detenevano in luogo di penitenza, *diſt. cap. ult.* Ora diverſa è la diſciplina ſecondo le Provincie, e gl' Iſtituti. *Van-Eſpen part. 1. tit. 27. c. 7.*

Delle Monache.

Quel che ſi è ſtabilito per i Monaci conviene benanche a proporzione oſſervarſi dalle Monache. *Cap. un. §. fin. de Stat. Monach.* Vi furono Moniſteri di Fanciulle neſſi iſteſſi Deſerti. Eſſe dimoravano molto vicine ai Monaci per trarne da quella vicinanza un ſoccorſo reciproco. Da' Monaci ſe le fabbricavano delle Cellette, e le ſoccorrevano in tutte le gravi fatiche. Le Religioſe lavoravano gli Abiti a i Monaci. Queſto commercio di carità ſi eſercitava da' Vecchi, che ſoli ſi accoſtavano a i Moniſteri delle Fanciulle. Indi incominciarono a ſondarſene molti nelle Città. Coſì viveano in Comunità tutte le Vergini conſegrate a Dio, che prima dimoravano in caſe private. Indi Bonifacio VIII. uniformandoſi alle determinazioni de' quattro Concilj di Francia, ſtabiliſſe
non

non doverfi ne' Monisteri ricever Monache oltre le proprie rendite ; accettandosi , dichiarò nulla la recezione. *Cap. periculoso* 1. §. *sane de Stat. Regul. in 6.* Il Concilio di Trento si uniformò a questa Costituzione di Bonifacio *Sess. 25. cap. 3. de Regul.*

Le Monache devonfi consacrare , o sia benedire. Questa Consacrazione è di più specie. Un tempo davasi il Velo negro della Professione nell' età dell' anno XII. compito. *Cap. Puella 2. caus. 20. q. 2.* Ora per il Concilio Tridentino daffi dopo l' anno XVI. così alle Vergini, come alle Vedove. *Cap. 15. de Regul.* L' altro Velo è della Consacrazione. Prima imponevasi nell' anno XXV. dell' età *Cap. Placuit 14. C. 20. q. 1.* Questa Consacrazione differisce dalla Professione. Le sole Vergini sono da' Vescovi consacrate *Cap. Virgines 15. C. 20. q. 1.* Le Vedove professano anche nelle mani di un Sacerdote. *Cap. ult. d. C. 20. q. 1.* La consacrazione si celebra nelle Domeniche , e negli altri giorni solenni. *Cap. Devotis 11. Cap. Virgines 14. q. 1.*

L' altro Velo è dell' *Ordinazione*. Anticamente con questo si velavano le Diaconesse , allorchè erano costituite in Uffizio prima dell' anno XL. *Cap. Diaconissam 23. c. 27. q. 1.* Vi è anche il Velo della *Prelazione* , che prima davasi alle Abadesse nell' anno LX. di loro età. *Cap. Juven- culas 12. c. 20. q. 1. ubi Gloss.* Indi lo ricevevano di anni XXX. *Cap. indemnitatibus 43. in princ. de Elect.* Ora per il Concilio di Trento è ne-

è necessario l'anno XL. di loro età. *Seff. 25. de Regul.* Alle Vedove s'impone il Velo della *Continenza*, ed *Offervanza*. *Cap. Vidua 34. cauf. 17. q. 1.* Finalmente vi è l'altro Velo della *Conversione*, o sia *Probazione*, che s'impone vestendosi l'abito Religioso, ed è comunemente bianco.

Ricevuto il Velo colla Professione non è lecito alle Monache per qualunque causa abbandonare la Clausura per una Costituzione di Bonifacio VIII. *Cap. Periculoso unic. de Stat. Regul. in 6.* Cotesta Costituzione in alcuni luoghi non erasi ricevuta, in altri erasi abolita. Il Concilio di Trento ne prescrisse l'offervanza, e n'escluse alcune legittime urgentissime cause. *Seff. 25. c. 5. de Regul.* Pio V. nella sua Bolla *Decoris* spiegò coteste urgentissime cause. Eccole. Un grande incendio, un morbo pericoloso, di lebbra, di epidemia, di contagio, che può, attaccandosi, l'intiera Comunità infestare. Da' Canonisti altre se ne allegano; ma queste si lasciano all'effante della Sede Apostolica, e dell'Ordinario.

Come alle Monache non è permesso abbandonare la Clausura, così non possono altri violarla. Deve precedere una espressa licenza, o concorrere una urgente necessaria causa. *Trid. Seff. 25. c. 5. de Regul.* E' lecito, dopo il permesso Apostolico, alle Donzelle entrare in Monistero per educarsi, ed istruirsi nella vita Religiosa. Fino all'anno XXV. possono coteste Vergini per-

ma-

manere senza monacarsi in Clausura ; ascendo , non più si ammettono. A Medici , a Chirurghi , a fabri , ad operarij , a' Vescovi , a' Superiori è permesso l'ingresso nella Clausura , precedente speciale licenza , o del Pontefice , o dell'Ordinario. *Trid. d. cap. 5.*

I violatori delle Clausure restano nell'atto stesso interdetti. *Trid. d. cap. 5.* Oltre di questa pena spirituale , i Magistrati Laici , esaminando la causa della violazione , puniscono i Rei a misura delle loro criminose deliberazioni.

*Dell'Autorità de' Principi sulli Monisteri,
e Monaci.*

I Principi quali Ministri del Sommo Impero di Dio esercitano la Sovrana Potestà sovra i Corpi tutti componentino lo Stato colla Giurisdizione , colla protezione , e colla facoltà coattiva per contenere le parti ne' loro Doveri. I Monaci , e Monache riguardansi come Cittadini , e come Individui della Chiesa . Sono membri di questa Società , subordinati a' Sommi Imperanti , e per la Potestà dell' Impero , e per la Difesa , e Protezione de' Monisteri . E quindi hanno sempre , esercitando la Somma Potestà , stabilita per la Disciplina Monastica Leggi , e Costituzioni ; come osserva il famoso Presidente *Talon dell' Autor. des Roy l'administ. de l'Église dissert. 4. par. 2.*

Moltissime sono le Leggi di Giustiniano , piú sime Imperatore , circa il tempo della probazione,

ne, della separazione de' Monisteri, dell' elezione de' Superiori, de' costumi, della vita de' Monaci. *Novell. V. 122. e 133.* L' Imp. Carlo M. e Ludovico suo figlio formarono stabilimenti per la ristaurazione della Disciplina Monastica. Inviarono finanche quei, che chiamavansi *Missi Dominici*, cioè *Legati del Principe*, a visitare i Monisteri, ed obbligargli all' osservanza regolare, prescrivendo norme circa la polizia, vita, e costumi. Tutti come parte dello Stato sono sotto la Sovrana Protezione, regolandone le giurisdizioni, i stabilimenti, l' elezioni, le condotte, le *Recezioni*.

La cura principale de' Principi, come Padri de' Popoli, e Vicegerenti di Dio è stata sempre d' invigilare sulla condotta de' Giovani Individui dello Stato. Questi più appartengono alla Repubblica, che a' lor Genitori. Non devono abbandonare a' loro capricci. Deve la Repubblica prenderne l' impaccio. Da Essi escono i Padri, e Madri di famiglia, i Ministri, i Soldati, i Magistrati, per cui tutto il Popolo si rinnova, si propaga, e si conserva. Chiudere in un Chiofiro cotesti membri della Società, è spogliare lo Stato di tanti vantaggi. Quanti più Individui ottimi si allontanano dalla Repubblica, tanto meno sarà felice. I Religiosi sono esclusi dalla milizia, e lo Stato perde tanti Cittadini per impiegarli ne' servigj della Guerra. Non possono ammetterli a' pubblici uffizj; ed eccoli inutili per le Giudicature, per le tutele, per le cariche della Città. Restano privi della capacità de'

trat-

trattati più essenziali alla Società Civile, come sono gli affari, e contratti del Commercio. Finalmente col Celibato rinunziano alle nozze, da cui dipende la prima sussistenza, e conservazione dello Stato. Ogni Suddito deve colla fedeltà, e servigj promuovere il bene, e la gloria della Repubblica, come l'unico fondamento del bene, e della gloria del suo Principe. Il Principe quindi può riserbare allo Stato i suoi Sudditi, e impedirne a' Monisteri le recezioni per vestirne l' Abito Religioso. Queste Leggi surgono dal sacro deposito fattone dalla Società presso il Sommo Imperante. Una simile Legge dell' Imp. Maurizio fu fatta pubblicare, ed eseguire da Gregorio M. ancorchè l'avesse quel Santo Pontefice creduta contraria alla Pietà Cristiana.

La Legge di Maurizio conteneva due Capi. Col primo si vietava a' Sudditi, ch' esercitavano pubblici Uffizj di seguire il Chericato prima di render ragione. S. Gregorio seguì cotesta parte di Legge, e disse, *esser degna di lode; giacchè colui, che lascia l' abito secolare per vestire il religioso, non abbandona, ma muta soltanto il secolo; lib. 2. Indict. II. Ep. 62.*

Queste Leggi, osserva Pietro de Marca, essero utilissime. Sono dirette a' Sudditi Laici, che sono nello Stato, e che riguardano i comodi, e vantaggi della Repubblica. Prima dell' Imper. Maurizio avea Costanzo nell' anno 361. lo stesso stabilito. E l' Imper. Onorio. nell' anno 418. avea colla Sovrana autorità moltissimi Curiali dall'

Ordine Chericale richiamati alla prima condizione. *L. Officiales 4. L. si quis 12. Cod. de Episc. & Clericis.* Innocenzo I. con un suo decreto seguendo coteste Costituzioni Imperiali escluse dall'Ordine Chierastico i Curiali. *Cap. 18. apud Gratian. D. 91. cap. praterea.*

La seconda parte della Legge Mauriziana ordinava, non esser lecito monacarsi coloro, ch'erano, o alla milizia, o a pubblici impieghi addetti. Credette Gregorio M. per la tenerezza di sua coscienza, che cotesta parte di Legge avesse a molti preclusa la via della eterna salute. Non si arrestò però di farla, ma con qualche moderazione, pubblicare, *senza punta impedire la volontà del Principe.* La dirigitte a tutti i Vescovi dell'Oriente, e parte di Occidente per farla eseguire. Molte sono le Leggi del Codice, moltissimi i Canoni de' Concilj vietando a' Monisteri le recezioni di Monaci, e Monache maggiori a' frutti de' beni. I Cherici non possono eccedere un numero determinato. Lo Stato non può privarsi di Cittadini; nè devono abbandonarsi nelle solitudini per essere inutili, ed oziosi. Così gl' Imp. Valentin, e Valente ordinarono con una loro Costituzione tratta dal Codice di Teodosio, ed inserita da Giustiniano nella *L. 26. Cod. de Decurionib. Lib. X.* *Avvi una certa condizione di Genti, che per ispirito di poltroneria, e di ozia abbandonano le pubbliche incombenze, si dilettono de' Luoghi solitarij, e segreti sotto colore di religione, e si aggregano alle Comunità*

mo-

Tit. VIII. Delle Persone Chiesastiche. 147

monastiche. Ma dopo aver maturamente deliberato sopra di ciò, vogliamo, che tutte queste persone sieno tratte fuori de' loro nascondigli, e ricondotte ad esercitare le cariche della loro Padria. Questa Costituzione di Valentiniano non fu affatto derogata, nè vi ha Legge per additarsi in contrario.

Questo stesso fu praticato dagli Imp. ne' tempi di Gelasio Papa, come rilevasi dal frammento di una sua Epistola presso Graziano *cap. ex antiquis dist. 14.* Dal Concilio di Orleans col *Can. 6.* fu anche così stabilito. Questo costume, come scrive Pietro de Marca, fu tramandato a' Re di Francia. *Questi ordinarono non doverfi ammettere i Secolari alla vita Chiesastica senza l'Assenso Regale.* Se n'eccezzuarono soltanto i figli de' Chericci. Questi seguivano la condizione de' Genitori, come insegna il Concilio Aurelianense *L. Cotesta Potestà de' Principi fu confermata da Carlo Magno nel Capitolare 120.* come ce ne assicura Seldeno *in notis ad Eadmer. pag. 195.* e Pietro de Marca *de Conc. S. & J. lib. 2. cap. 11. §. 8.* Il Senato Veneto fra gli altri Capitoli dell'Editto del mese di Settembre del 1768, pubblicato circa la Disciplina Monastica prescrisse, non doverfi da' Sudditi dello Stato vestir l'Abito Religioso senza il Permesso della Repubblica. Il nostro religiosissimo Monarca per la sua Sovrana Potestà, precedente Consulta della Regal Camera di S. Chiara, ha con Rescritto de' 25. Settembre 1779. ordinato d'intimarsi a tutti i Provinciali delle Religioni Francescane Men-

K 2

di-

dicanti di astenersi per dieci anni continui dal vestire altri Individui nelle loro Religioni sotto pena della Regale indignazione, e dello sfratto dal Regno contra i trasgressori. E vedendo la eccessiva vastità di quei Frati, e de' loro Conventi, ha Sovranamente risoluto doverli ridurre ad un numero minore; e ne ha incaricata la stessa Regal Camera, acciò seriamente si applichi per la Formazione di un Piano per la riduzione de' Frati, e de' Conventi,

De' Privilegj de' Chierici.

A Tutti cotesti Chiesastici si sono da' Principi conceduti de' Privilegj, ed esenzioni personali, e reali. Si sono resi immuni da' pubblici Uffizj per non allontanarli dal Culto Divino, secondo l'espressioni di Costantino il Grande presso Eusebio *lib. 10. Hist. cap. 7.* Federigo II, seguì l'esempio di Costantino nella sua Costituzione, *Clerici quoque lib. 10. tit. 72.* Ma Carlo II. di Angiò nel *Cap. Cum nihil habeant 159.* gli esentò da pubblici Uffizj, per la ragione, che commettendosi da essi delitti non poteano esser puniti per il privilegio del Foro Chiesastico. Ne' Secoli decorati l'ignoranza dominava quasi tutto l'Occidente. I soli Chierici erano letterati. Costoro si occupavano nelle discettazioni, e giudicature del Foro Secolare. L'Imp. Federigo nella Costituzione del Regno, *Advocatos tit. de prestat. sacram ab Advocat.* ordinò,
dq

doverfi i Cherici astenere dal patrocinio delle cause innanzi a' Giudici Laici. Gli ammise soltanto per le proprie, de' Congiunti, delle Chiesa, de' Poveri senza compenso alcuno. E comminò la pena di una libra d'oro contro di quei Giudici, che l'ammettono al patrocinio. Lo stesso fu stabilito nel Sinodo Lateranese sotto Alessandro III. *Cap. 1. extr. de postul.*

E' vietato anche a Cherici assumere l'Uffizio di Notare. *Constit. R. Instr. robur.* Prima erano in costume i Notari Apostolici. Questi con Regal Rescritto del 1750. furono dal Re aboliti; ed ora del privilegio onorifico di Notajo sono parimenti esclusi. Non conviene a' Cherici esercitar negozj sconvenevoli al Sacro Carattere. *Cap. 6. extr. tit. ne Cheric. vel Monac.* Devonsi allontanare da' Secolari esercizi, e dalla Milizia. Un tempo i Vescovi, gli Abbati, i Cherici trattavano le armi seguendo gli eserciti. Possedevano Feudi, e per obbligazione del Vassallaggio doveano accompagnare i Principi in guerra. Ora sono esenti da' personali servigj Militari; contribuiscono altre Feudali prestazioni. Prima a' Vescovi, agli Abbati non compete Giurisdizione Secolare. Furono sotto la Protezione degli *Avvocati*, quali per loppù erano i Vicini Conti, gli Stati Secolari. *Mager de Advoc. arm. cap. 1. num. 287. seq.* Indi co' Feudi si abusarono della Giurisdizione. I Vescovi, le Chiese, o da' loro stessi, o per mezzo de Bajuli esercitavano il mero, e misto impero, punivano i delitti, o con private, o con pubbli-

che pene; cotesto abuso fu indi corretto. I Ministri delle Chiese non possono essi esercitare la potestà del Gladio. Costituiscono ne' Feudi gli Uffiziali Laici, e costoro amministrano la Giurisdizione. *Cap. 5. & 9. Ne Clerici vel Monachis cap. ult. eod. in 6.*

La Giurisdizione essenziale della Chiesa è quella data da Cristo a' suoi Apostoli, allorchè li disse: *Tutta la potestà mi è stata data in Cielo, e in Terra. Andate dunque, istruite tutte le Genti, e battezzatele; insegnando loro ad osservare tuttociò, che vi ho comandato. Matth. XXVIII. 18.* Questa autorità conferita da Gesù Cristo alla sua Chiesa riguarda la dottrina de' Misteri, le regole de' Costumi, i beni Spirituali, la Grazia, la Santificazione delle Anime, la Vita eterna. Egli stesso non volle prender parte al governo delle cose temporali. Ricusò d'esser arbitro tra due fratelli per la divisione d'una eredità. Gli disse: *Cbi mi ha costituito per giudicarvi? Luc. XII. v. 14.*

I Vescovi, destinati per conservare la unione, e carità tra Fedeli, incominciarono quali Arbitri a prender cura nel conciliare le contese. La forma di questi caritatevoli giudizi si vede nel Libro delle Costituzioni Apostoliche' *lib. 2. c. 47.* scritto innanzi la fine delle persecuzioni. Gli affari di maggior rilievo, come le querele contro de' Vescovi, si giudicavano ne' Concilj Provinciali. S. Cyprian. *Epist. 39.* Questa Giurisdizione della Chiesa si esercitava da se senza soccorso della Potestà Secolare. Si conteneva ne' suoi li-
mi.

miti, nulla intraprendeva sul temporale. Questa purità si conservò ne' primi tre Secoli. La sua sussistenza era l'autorità de' Pastori, e la fede de' Popoli. Si avvale però la Chiesa nelle occorrenze della Protezione de' Principi anche Paganì. Così l'Imper. Aureliano a suppliche de' Cristiani fece scacciar dalla Casa Vescovile di Antiochia Paolo Samosateno deposto, ma sostenuto dalla Regina Zenobia. *Fleurì Hist. lib. 8. n. 48.*

Questa protezione divenne ordinaria sotto gl'Imp. Cristiani. Prestarono la loro Potestà coattiva per la esecuzione de' giudizj della Chiesa. Autorizzavano le determinazioni de' Vescovi Arbitri. Così l'Imp. Onorio con due Leggi, una del 398. l'altra del 408. autorizzò i giudizj de' Vescovi in materia Civile, facendoli eseguire degli Uffiziali de' Giudici. *L. 7. & 8. Cod. de' Epif. Aud.* Niuno era astretto a procedere innanzi il Vescovo neppure contro de' Cherici. Così dispose l'Imp. Marciano. *Se colui, che muove lite contra un Cherico di Costantinopoli non voglia incontrare il giudizio dell' Arcivescovo, non possa condurlo altrove, che innanzi il Prefetto del Pretorio. L. 25. Cod. de Ep. & Cl. L. 26. §. 4. Cod. de Ep. Aud.* Tutti dunque Cherici, e Laici erano soggetti a' Giudici Secolari. Solo era proibito allontanarli dal giudizio della Chiesa, traducendoli in altra Provincia. Doveano indirizzarsi al Giudice de' Luoghi, e da questi giudicarsi, come prescrive l'Imp. Leone in una

sua Legge *Cod. de Episc. L. 29. §. 1. Cod. de Episc. Aud.* E a tutto questo si riduceva il privilegio Chericale. Fin dal V. Secolo vi furono querele contro de' Vescovi, che voleano estendere la loro giurisdizione. L'Imper. Valentiniano III. essendo in Roma fece a 15. Aprile 452. una Legge, dichiarando, che il Vescovo non ha facoltà di giudicare neppure i Chericici, che questi non hanno Tribunale stabilito dalle Leggi, che i Chericici sono obbligati rispondere innanzi i Giudici sia per il Civile, sia per il Criminale. *Cod. Theod. p. 566. Novell. Valent. XII.*

L'Imp. Giustiniano fu il primo, che a preghiera di Menna Patriarca in Costantinopoli concedette a' Chericici quel privilegio, che prima avea a' Monaci, e Monache accordato colla *Novella 79*, di poter essere nelle cause pecuniarie convenuti innanzi i proprj Vescovi. *Novell. 83.* Cotesta esenzione fu co' Capitolari de' Re di Francia confermata agli Ecclesiastici, e con Canoni, e decreti Pontificj ampliata.

Cotesti privilegi non furono da tutti i Principi Cristiani approvati. Ciascuo si uniformò alla diversa ragion di Stato, a' varj costumi de' suoi Popoli. Nella Francia, e nelle Fiandre per le azioni reali, per le cause miste, e personali, che qualche mistura di reale abbiano, devonsi i Chericici avanti il Giudice Laico convenire *Van Espen part. 3. tit. 5. c. 4.*

Nel Regno della Sicilia, che comprende la Sicilia, e la Puglia, il Re Guglielmo, e l'Imp-

F

Federigo II. lasciando agli Chiefastici il privilegio del Foro per le sole cause personali, stabilirono, doverli le cause, riguardantino i beni propri de' Chierici, non già delle Chiese, trattare ne' Magistrati Laici; considerandosi non già la condizione della persona, ma la naturalezza del giudizio. *Constit. Si quis Clericus lib. pr. tit. 69. & Constit. Nova de Burgenfaticis* I Principi poi Angioini esentarono i Chierici non conjugati in tutte le cause reali, e personali, eccetto le Feudali, dal giudizio secolare. *Constit. Item Statuimus.*

Più serj furono i privilegj conceduti da' Principi a' Chierici per le Cause Criminali. Ne' principj della Chiesa Cattolica i Chierici facinorosi erano dalle Supreme Potestà giudicati. A questa non a' Prelati conveniva vindicare i delitti. *Act. 18. & ad Roman. 13.* Data da Costantino la pace alla Chiesa furono i Chiefastici conosciuti da' Prelati ne' soli delitti, che la Disciplina, e Religione offendevano, gli altri riguardantino lo Stato universale della Monarchia a' Magistrati Laici deferivansi, come da un Decreto di Graziano, e Valentiniano il Vecchio. *L. 23. Cod. Theodos. de Episc. & Cleric.* L' Imp. Giustiniano poi facendo la distinzione de' delitti *Ecclesiastici*, e *Communi* prescrisse colla *Novella 83.* doverli i delitti *Ecclesiastici* commessi da' Chierici come Ministri della Chiesa da' soli Vescovi vindicare; i *Civili* o *Communi* da' Giudici Laici contro degli *Ecclesiastici*, quali Cittadini punire.

nire. Indi colla *Novella 123. cap. 21.* vietò a' Giudici Laici condannare i Cherici inscio il Vescovo, e non convenendo tra di essi ordinò riferirsi al Principe. Questa Legge Giustiniana fu seguita, e nel VI. Secolo sene scrissero alcuni Canoni.

Nell' VIII. Secolo indi per munificenza de' Monarchi senza distinzione tutte le cause de' Cherici alla cognizione de' Vescovi si lasciarono; come si manifesta da' Capitolari de' Re di Francia. *Lib. pr. c. 38. & lib. 7. cap. 422.* e dalla Costituzione di Federico I. nell' *Auth. Statuimus Cod. de Episc. & Clericis.* Queste Leggi non furono da tutti i Principi approvate. Nella Francia, e nelle Fiandre per i delitti atroci sono i Cherici giudicati da' soli Giudici Laici. Van Espen *loc. cit.* In Venezia per li soli lievissimi delitti procede il Giudice Chiefastico. Nel nostro Regno il Re Guglielmo II. ordinò doverli da' Magistrati Laici giudicare i Cherici per i delitti di Lesa Maestà, di prodizione, e di altri maggiori; Lasciò poi al Foro Chiefastico la cognizione di tutti gli altri delitti de' Cherici. *Constit. de personis rit. ubi Cleric. in malefit. deb. convenir. ubi Glos.* Sotto de' Re Svevi dal solo Principe i Cherici delinquenti punivansi, come fu eseguito da Federigo II. giusta la testimonianza dell' Autore della Storia Civile *tom. 2. pag. 553.* Carlo I. e II. d' Angiò per gli Trattati co' Pontefici Clemente IV. ed Onorio IV. furono indulgenti sopra ogni altro cogli Chiefastici.

Gli

Tit. VIII. Delle Persone Chiesastiche. 155

Gli lasciarono alla cognizione de' Vescovi per tutte le loro cause, eccetto le Feudali. Il Re Roberto prorogò cotesto Privilegio anche a' Chierici Silvatici, o Conjugati. *Cap. R. Non Conventit.* Lo stesso fu stabilito da Ferdinando I. d' Aragona nell' anno 1469. colla *Pram. I. tit. de Cleric. & Diacon. Sylvat.* Ma nell' anno 1623. a premura del Vicerè Cardinal Zabata fu da Papa Gregorio XV. ristetta la immunità de' Chierici Conjugati per le sole Cause Criminali. Chiocarell. *tom. 10. pag. 229.*

Il Concilio Tridentino stabilì per li Chierici minori beneficiati, tonsurati, e incardinati al servizio di qualche Chiesa non conjugati la stessa esenzione. *Seff. 23. de Reform. cap. 6.* E questo fu anche prescritto dal nostro Sovrano co' Reali Dispacci nell' anno 1760. alla Real Camera di S. Chiara.

Tuttocchè che si è scritto circa cotesti Privilegi Chiericali non intieramente fra noi si osserva. Col Concordato tra Benedetto XIV. , e il nostro Augustissimo Monarca allora Carlo VI. alcune cose furono aggiunte, altre corrette, molte moderate. I soli Chierici, e Regolari, che a norma del Concilio Tridentino vivono, e i Familiari, subalterni, e Corsori de' Vescovi godono della esenzione del Foro; purchè i delitti di costoro non meritano pena capitale, o della Galea. Per il delitto di Assassino dal Chierico commesso, anche non consumato, si dà luogo alla prevenzione. Il Giudice Laico, prevenendo, inquire, detiene il Chierico cat-

catturato in nome della Chiesa ; fra un quattrimestre compila il Processo Informativo , e lo rimette al Tribunale Misto ; si attende la giudicatura circa la qualità dell' Affassinio . *Cap. 3. Concord.*

I Cherici asportando armi proibite , senza lasciarle dopo tre ammonizioni , non solo si puniscono colla Censura Chiesaistica per un Canone del Concilio Pistaviense , ma dal Magistrato Laico vengono disarmati . *Pram. 6. de Cler. & Diacon.* I Cherici minori, e tonsurati devono provare di aver vissuto a norma de' Canon. I Cherici Conjugati , da' quali nè arte , nè negozio , alla vita Clericale indegno , si esercita , per le sole Cause Criminali godono del Privilegio del Foro ; per le altre il Giudice Laico procede nell' azione reale ; e non possedendo beni , coll' *Exequatur* della Curia possono incarcerarsi . *Concordat. cap. 3.*

Per novissimo nostro Diritto le cause di Eredità , de' Fedecommissi ; di preamboli , di amministrazione , d'impedimento di nuovo edificio , di lettere di Cambio , di deposito , di comodato , di evizione , di mercede dovuta agli operarij , delle Decime , e le cause Consuetudinarie intieramente appartengono alla Giurisdizione del Giudice Laico , come da' Reali Rescritti del nostro Re . Costesti Regali Rescritti sono fondati sopra i più serj principj del pubblico Diritto . Il Principe ne' beni di ciascun Cittadino ha la Superiorità , e Giurisdizione derivante , o dalla Sovrana Protezione , o dall' Emi-

nen-

nente dominio , o dall' indole istessa del Sommo Impero , ed interna Costituzione del Principato , o dalla Superiorità Territoriale secondo i diversi sentimenti di Grozio , Lampadio , Ermanno Corringio , del Valder Muelen , di Nicola Erzio , e dell' Arniseo. Cotessto Sovrano Diritto è sempre in ogni tempo , e con qualunque Cittadino insito ne' beni , e da questi inseparabile. La condizione Chiesastica , e Chericale non sottrae la robba dal Dominio eminente , e Superiorità del Principato . Questa Potestà si è trasfusa , e tramandata dal Principe a' Magistrati ; e costoro esercitano la Giurisdizione sovra i Possessori di qualunque ordine , e condizione siano , o Laici , o Cherici ; come dottamente si è spiegato da Gaspare Zeiglero *de Jurib. Majest. lib. 1. cap. 20. de Jure Principis circa bona Ecclesiastica §. 3.* E l' Imp. Federigo lo prescrisse nella tua nuova Costituzione , che incomincia *De Burgenfaticis* . Quindi cadendo quistione se al Cherico , chiamato innanzi al Giudice Laico , appartenga elezione del Foro , il Giudice istesso deciderà di tal quistione secondo la disposizione del Rito 135. quale si è tentato , ma inutilmente , abolire.

Si considerano ancora i Chiesastici nello Stato come Cittadini. I beni per loro naturalezza sono liberi ; al Dominio eminente del Monarca , come si è dimostrato , sono sottoposti . La munificenza de' Principi Cristiani si estese verso de' Cherici così per esentarli in qualche parte dall' Impero de' Magistrati , come per esimerli da cer-

ti Tributi. Eccone la brevissima Storia.

In Roma eravi il *Censo* de' Cittadini, ed era un Tributo personale; eravi il *Censo* de' Poderi, ed era un Tributo in sito ne' beni. Eravi ancora il Tributo *Ordinario* addetto alle Persone, e a' beni, e lo *Straordinario*, che per un particolare bisogno della Repubblica, dell'Impero, o di una Provincia a stabilito tempo imponevasi.

Per Diritto delle Genti i beni delle Chiese, e de' Cherici sono addetti a' Tributi. La sussistenza dello Stato dipende dalle contribuzioni de' Cittadini; queste nascono dalle persone, da' beni, da altre fortune. I Fondi Chiesaſtici sono sotto l'Impero del Principe, i Cherici non lasciano di essere Cittadini. Sono tutti membri dello Stato. Il Principe ne difende la vita, l'onore, ne protegge la sicurezzza dalle violenze estere, o dal dispotismo degli altri Individui. Tutti dunque e persone, e beni sono astretti a' Tributi. Questo fu conosciuto dagli stessi Padri della Chiesa. Bellissima è l'autorità di S. Ambrogio, eccone le proprie parole. *Se chiedesi dal Principe il Tributo, si paghi. I Fondi Chiesaſtici sono a' tributi onnosſi; si paghino. Quel che conviene a Cesare, sia di Cesare. Quel che appartiene a Dio, sia di Dio. Il tributo è di Cesare, non può negarseli. Lib. 5. Epist.*

Costantino il Grande nel principio del suo Impero esentò tutti i beni della Chiesa da' Tributi. *L. 1. Cod. Theod. de Annona.* Arricchite indi le Chiese furono da' Successori Imp. resi
im-

immuni i loro beni da' soli Tributi straordinarij. *L. 14. Cod. Theod. de Episc.* Coteſta immunità fu anche confermata da Giuſtiniano nella *Novella 31. cap. 5.* Gl' Imp. Coſtanzo, Arcadio, ed Onorio furono indulgenti verſo de' Chierici per la eſenzione de' Tributi perſonali, e patrimoniali. *L. 10. 14. & 30. Cod. Theod. de Episc. & Cleric.*

Decaduto l'Impero Romano, e nuove Monarchie ſurte in Europa, ſi dilatarono coteſte Chieſastiche Eſenzioni. In Francia Carlo Magno, e i Re della ſeconda Razza eſentarono da' tributi i beni, e perſone Chieſastiche. *Lib. 3. Capit. cap. 187.* Gli obbligarono però a' Tributi per le riſtaurazioni delle Vie, e de' Ponti, ove i beni ſono ſiti. *Lib. 8. Capitul. cap. 170.* I nuovi acquiſti ſenza un particolare privilegio reſtarono onnoſſij a' peſi antichi. *Lib. 3. Capitul. cap. 86.* Coteſte eſenzioni riſguardano i Tributi dovuti a' Principi. Per le contribuzioni ſpettantino a' Patrizij, le ſole Decime, le Oblazioni, le Caſe, gli Orti, i Fondi addetti alla Famiglia ruſtica delle Chieſe, (detti allora *manſus*) ſi eſentarono da' peſi e ſervigj; gli altri beni alle ſolite preſtazioni ſoggiacevano. *Lib. 1. capitul. cap. 19. & Lib. 5. cap. 45.*

Coteſte immunità crebbero tratto tratto fino al ſecolo X. Allora alcuni Rettori delle Città gravarono i beni delle Chieſe di contribuzioni eſtraordinarie. I Concilj Lateraneſi vollero anche contro all'antica Diſciplina della Chieſa
eſen-

esentarli, comminando delle Censure contro de' Rettori delle Città, *Cap. 4. & 5. de immun. Eccl. extr.* Si querelo Gregorio IX. coll' Imper. Federigo II. de' tributi contra la pace imposti agli Chiefastici. Rispose Federigo, essersi le *Ta-glie*, e le *Collette a Chierici*, e *persone Chiesa-stiche* imposte non per li beni delle Chiese, ma per li *Feudali*, e *patrimoniali* secondo il *Diritto comune* per tutta la *Terra* praticato. I beni dunque Feudali delle Chiese, e i privati de' Chierici erano soggetti a' *Tributi ordinarij*, ed *extraordinarij*. Ma Carlo II. d' Angiò rese immuni i beni patrimoniali de' Chierici, e quei, che da altre legittime successioni de' defunti loro si appartenessero. *Cap. Item Statuimus quod Clerici.* Il Re Roberto obbligò i Chierici conjugati alle prestazioni delle collette; e comminò le pene contro de' Giustizieri trasgressori. *Cap. R. non exigit agendo tit. Quod Clerici conjug. solv. collect.* Questo fu confermato nel 1469. dal Re Ferdinando I. d' Aragona colla *Pram. de Cleric. conjugat.* Ed è uniforme allo stesso *Diritto Canonico. Cap. unic. in 6. de Cleric. conjug.* I Beni poi, che a Chierici per contratti da' Laici pervengono, sono onnosj a' tributi per la *Pram. 3. de Cleric. & Diacon.* I pesi sono infissi ne' beni; non lasciano le loro naturalezze passando nel dominio de' Chierici. *L. penult. Cod. de Exact. trib. lib. X.*

Si abularono indi i Chierici di cotesti privilegi. Acquistarono beni con contratti, o legittimi, o simulati; fingevano passare nel loro do-
minio

minio, e ne frodavano il Principe da' tributi antichi, e nuovi. A costesti abusi pose freno la munificenza paterna dell'Invittissimo ora Monarca delle Spagne *Carla III.*, e del Sommo Pontefice *Benedetto XIV.* di gloriosissima rimembranza. Si stabilì doverli ne' Catasti generali di ciascuna Università rivelare da tutte le Chiese, Monisteri, ed altri Luoghi Pii Chiesastici tutti i loro beni, contribuendo per i pubblici pesi la metà di quel, che da' Laici si pagherebbe dedotte le spese intrinseche, eccetto quelle per il vitto. Si esentarono da queste fiscali contribuzioni solamente i beni de' Cherici, destinati dal giorno del Suddiaconato per Patrimonio Sacro a norma della Tassa Sinodale, e i beni delle Parrocchie, de' Seminarj, e degli Ospedali. Tutti gli altri beni de' Cherici, e i nuovi acquisti delle Chiese si sottoposero a' pubblici Tributi. *Concordat. Cap. I. Dell' Immunità Reale.* Fu finalmente moderata la *Franchigia*, e nel Concordato istesso se ne prescrisse la norma, *Cap. 1. art. 12.*

T I T. IX.

De' Servi.

L' Uomo Individuo della Società deve esser libero. La libertà nello Stato il rende suscettibile di tutti quei Diritti, e facoltà, che agli acquisti, ed azioni sociali appartengono.

Quest' uomo libero, e Cittadino non può i diritti della Famiglia arrogarsi se non sia parte di quella. Quindi presso i Romani potevano de' Diritti Civili godere solamente coloro, che erano *in Libertà, in Città, in Famiglia*, §. 3. *Inst. de Act. L. 5. §. 18. ff. de Agnos. liber.*

Lo stato della Libertà nasce dalla differenza delle persone. Queste, o sono *Liberi*, o *Servi*, e costoro, o *Ingenui*, o *Libertini*, §. 5. *Inst. de I. P.*

Chiamansi *Liberi* coloro, che a proprio arbitrio agiscono, senz'acchè, o da un diritto, o da una forza li venga proibito. §. 1. *Instit. de I. P.* Servi sono quelli, che sotto l'altrui dominio soggiacciono. §. 2. *Inst.*

Lo stato della libertà si perde colla servitù. Presso gli Stoici tutti gli uomini erano per natura liberi; la servitù sembrava contraria alla Natura. Merill. *Observ. l. I. c. 15.* Così opinarono ancora i Giureconsulti Romani, allorchè diffinirono la servitù, essere *una condizione, uno stato di Diritto delle Genti contrario alla Natura.*

L. 4. ff. de Stat. hom. Aristotele , e i suoi Peripatetici furono di diverso parere. Dissero , che i Servi nascono , e che naturalmente sieno tali .
Polit. I. 3. seqq.

Colla guerra nacque la Schiavitù . A' vinti per diritto di guerra poteasi togliere la vita , ridurli in ischiavitù , e nel dominio de' vincitori .
Heinecc. de J. N. G. lib. 1. §. 80. Quindi taluno diviene servo , o per Diritto delle Genti , o per Legge Civile . Per Diritto delle Genti i prigionieri in una giusta guerra , non già i catturati da' predoni , sono servi . Tra Neutrali , siccome presso di Essi divengono Schiavi i nostri , così per diritto del Tallione , pervenendo essi a noi , possono in servitù ridursi . **L. 5. §. 2. de capt. & postl. rev.**

Per Legge Civile coloro , che sono a pena condannati , mutano lo stato della Libertà . La deportazione , la pena a metalli , la spontanea vendita di un maggiore per prezzo , riduceva presso i Romani in servitù l' uomo Cittadino . **§. 4. Instit. de I. P. §. 3. Inst. Quib. mod. jus patr. pot. solv.** Dichiaravansi Servi i Liberti ingrati a' Padroni . **§. 1. Inst. de cap. demin. L. unic. de Ingr. lib.** Divenivano servi coloro , che disertavano dal censo , e dalla milizia . *Cicer. pro Cacin. cap. 34.* Le Donne ingenue accese di amore illecito per li Servi per il Sen. Conf. Claudio passavano in servitù . Prima però di Giustiniano la Servitù per il Censo , e per la Milizia erasi abolita . Giustiniano per favore , e successione de' cognati , e per compiacenza delle

donne, tolse quella della pena, e l'altra del Senat. Conf. Claudiano. *Novell. 22. c. 8. & L. unic. Cod. de S. C. Claud.*

Trasmutati cotesti servi da persone in cose, ogni facultà naturale di agire perdevano. La vita, il corpo, le azioni, le cose, i figli dall'arbitrio de' Padroni dipendevano. Grot. *de J. B. P. cap. 4. e 7. per tot.* Quel diritto di togliere agli Schiavi la vita a loro piacere fu presso i Romani introdotto per dare a' Padroni lo stesso diritto ne' delitti de' Servi, che avea il Magistrato nel punire i misfatti de' Cittadini.

Di cotesta detestabile facultà sulla vita de' Servi furono indi dagl' Impp. i Padroni privati. §. 2. *Instit. de J. Pers.* Dovea una giusta causa concorrere per uccidersi, o il proprio, o il Servo altrui. Questa cessando erano gli uccisori puniti giusta la Legge Cornelia. Il numero de' Servi fu ristretto, Non conveniva al Governo Monarchico potestà così ampia ne' Padri di Famiglia, da numeroso stuolo di Servi assistiti. Quindi Augusto, Claudio, Nerone colla Legge Petronia, Adriano, Antonino, e Costantino colle loro Costituzioni tolsero affatto cotesto diritto. Thomas. *ad Inst. b. t.*

Oltra la perfetta Servitù ven' erano anche delle imperfette. Queste erano quelle de' Liberti manomeffi coll' obbligo di prestare alcune opere a' Patroni, di coloro assegnati a Creditori, o spontaneamente, o per decreto del Giudice. Livio. 2. 24. 27. Varron. 6. *de L. L. 82.*, degli *Ascritti* al Campo, degl' Iloti presso i Lacedemoni,

ni, de' Clienti in Roma; de' Rustici manomeffi con Legge, che morendo senza figli, tutt' i beni ritornassero al Patrono, con figli dovesse una cosa preziosa cederfeli, nulla lasciando, mutilata la destra del defunto al padrone si offerisse. Bodin. *de Repub.* 5. p. 61. 63.

Fra noi Cristiani non si dà schiavitù. I vinti non restano nell' arbitrario dominio de' vincitori. Sono come prigionieri di guerra nella loro custodia. La schiavitù è rimasta in uso soltanto contra gl' Infedeli, presi in guerra vera, o impropria; o per quelli, che nascono da una Serva infedele, ch' è in nostro potere.

Ne' tempi de' Longobardi poteva ognuno darfi in servitù altrui. Si dissero Servi *Oblati*; giacchè se stessi davansi alle Chiese. Clemente IV. nel 1266. non fece distinzione alcuna tra uomini Liberi, e Servi. Nelle Gallie, nella Germania, in Oriente ebbero i Servi più lunga durata. Thomas. p. 2. lib. 1. cap. 74. *de Benef.* Gli *Aldii*, e le *Aldiane* de' Longobardi non erano in piena libertà. Non venivano i Servi sciolti da tutte le obbligazioni, manomettendosi verso il Padrone, e chiamavansi *Aldii*, come l'addita la Legge 227. del Re Rotari. Questa era una monomeffione detta *per quartam manum* nella L. 227. delle Longobarde.

Nel Regno de' Normanni, e di Federigo II. erano nelle nostre Provincie i Servi ancora in costume. Guglielmo I., e Federigo II. con loro Costituzioni prescrissero non poterli in casa detenere Servi fuggitivi. Devonsi subito restituire

a' Padroni. Questi ignorandosi si consegnano a' Bagliivi per trasferirsi nella G. C. fra un anno. Non comparendo il Padrone, restano al Fisco applicati, e 'l controveniente con tutt' i suoi beni alla pena della Corte soggiace. *Const. R. Servos tit. de Serv. & Ancill. fugit. & Constit. Mancipia de manc. fugit.*

Vi sono anche nel nostro Regno uomini, che sebbene non siano Servi, sono però, o per Legge, o per patto a servili prestazioni astretti. Questi sono i *Vassalli*, gli *Ascrittizj*, gli *Angarj*, e *Perangarj*. Gli *Ascrittizj* sotto gl' *Impp. Romani* erano Servi addetti alla coltura de' Campi. *L. ne diutius Cod. de Agric. lib. XI.* Indi anche gli uomini liberi incominciarono a coltivare i territorj con questa Legge. *Petr. Greg. Tolosan. lib. 18. c. 23.* Di questi *Ascrittizj* fece parola Federigo nella Costituzione del R. *Adscriptitios*. E nella Costituzione *Quisquis de Burgensibus: tit. De revocand. transeunt. ad alien. habitat.* Dicesi, che il Villano sia obbligato ritornare con tutta la Famiglia al demanio del Principe, che abbia abbandonato.

Degli *Angarj*, e *Perangarj* se ne ha memoria ne' Libri delle Pandette. *L. penult. ff. de Privil. Veteran.* E nel Codice Teodosiano *de Curs. pub. Ang. & Perang.* L' Imper. Federigo nelle Costituzioni Feudali *lib. 2. tit. 56.* ascrisse fra le Regalie gli *Angarj*, e *Perangarj*. Disse essere un diritto di obbligare i Sudditi in tempo di guerra alle prestazioni di carri, cavalli, navi, ed uomini. La voce *Angaria* nota una forza
usa-

usata verso i Vassalli di prestare le opere personali con Salario. Montan. *de Feud. lib. V. c. 7.* La *Perangaria* significa la prestazione di cotesti servigj personali a proprie spese. Coteste opere riguardano la coltura de' Campi, delle Vigne in un giorno, o della settimana, o del mese, o dell'anno. Itern. *ad tit. quæ sint Regal.* Nè a' Villani Perangarj è lecito allontanarsi dal Feudo senza permesso del Barone; questi ha diritto di richiamarli. Capyc. *decis. 169.*

I Vassalli non possono da i Baroni essere estretti a cotesti servigj personali. Al solo Principe per il Sommo Impero è permesso. I Baroni devono ottenerne la speciale concessione. Spesso da' Principi si è accordata per pena de' Popoli ribelli. *Const. R. Quia frequenter tit. de Hominib. non ten.*

Le concessioni colle clausole di *Angarj* e *Perangarj* non permettono a' Baroni esercitare nuovi Diritti, secondo l'espressione della *Pram. 16. de Baronib.* Solamente comprendono quei servizj, che in tempo della Concessione, o con giusto titolo, o per legitima prescrizione erano da' Predecessori Baroni acquistati. Non possono imponersi nuovi pesi; dipende dall'Assenso del Sovrano. *Assict. in Const. R. Prosequentes.* Poichè al Sommo Impero direttamente per la pubblica utilità soltanto appartiene. *Grot. de J. B. P. lib. 1. cap. 3. §. 6.*

Cotesta clausola dinota, essere alcuni Vassalli obbligati a' servigj con salario. Devono le Università somministrare a' Baroni un *Camerario*, o

sia un Erario per esiggere le semplici rendite Feudali a spese del Barone con Salario, da tassarsi dal S. C. De Franch. *decis. 128. Capib. de Baronib. Prag. 16.* Cotesco servizio è annale fra Cittadini idonei. Non può esser perpetuo. Terminato l'anno deve l'Erario rendere i Conti, in questi non sono compresi i casi fortuiti; è tenuto soltanto alla colpa; nell'esazioni, e negli affitti devesi prestare ogni diligenza, i pericoli cedono a carico del Barone. *L. 2. §. si eo tempore ff. de Admin. ad Civit. pertin. Cujac. ad L. ult. Cod. de Mag. Conven.*

Non possono i Vassali ricever molestia nella compra, e vendita de' beni. *Pram. pr. tit. de Baronib.* Il Barone non ha dritto di obbligargli agli affitti, e compre de' proprj beni; i contratti si rendono per loro essenza nulli, e insufficienti. *Constit. R. Magistri Camerarii Prag. 13. de Baronib.* Nelle compre, e vendite de' frutti erano i Baroni per il giusto prezzo preferiti. Ma questa Prelazione gli fu interdetta colla *Pramm. del 1759.* Ne' casi di pubblico bisogno, non i Baroni, ma le Università possono obbligare i Cittadini alla vendita de' Grani, e di altre Vettovaglie per la pubblica Annona. *Prag. 15. de Baronibus.*

Non hanno dritto i Baroni, come un tempo, di proibire a' Cittadini i matrimonj. Questo fu prescritto dall'Imp. Carlo V. nella *Pram. 9. de Baronib.* in seguela del Canone del Concilio Tridentino. *Sess. 24. de reform. matrim. cap. 9.*

A' Vass

A' Vassalli deveſi laſciare la libertà di cuocere il pane ne' proprj Forni; non poſſono eſſere aſtretti dal Barone di cuocerlo nel Forno Baronale; è proibito alterare oltra il ſolito il Gius, o ſia mercede del Fornatico. Coſì ancora non poſſono i Vassalli, ſenza una criminola forza, eſſere obbligati portare a macinare le Olive, o i frumenti ne' Tappeti, e Molini Baronali. Deveſi dimoſtrare con Privilegio cotefto diritto proibitivo. *Pram. 14. de Baronib.* Sono atti merà facultativi, che non poſſono preſcriverti. Non è lecito forzare i Vassalli alle fidejuſſioni, ed obblighi in loro favore. *Pram. 10. eod.* I contratti tra Eſſi ſtipulati da' Notari Vassalli ſono nulli. *Cap. R. Ladislaus.*

Per Legge de' Canonì i Servi veri, o Aſcrittizj non poſſono ordinarſi. Devonſi prima manomettere. *Cap. 1. tit. de Serv. non ordin. cap. admittuntur 21. diſp. 54.* Lo ſteſſo preſcriſſe Giuſtiniano nell' *Autb. de Sac. Eccl. §. aſcriptitios*; e fu ſtabilito dall' Imp. Federigo II. nella Coſtituzione del noſtro Regno, *Aſcriptitios tit. de Vassal. non ordin.* La Scienza del Padrone circa il Chericato giova al Servo fatto Chericco. Coll' ordine conferito diviene libero. *Cap. Si Servus 20. d. diſp. 54.* La ignoranza del Padrone nuoce al Servo tonſurato, ritorna in Servitù. *Cap. de Servorum eod. tit.* Aſſunto al Diaconato ſecondo l' antica diſciplina, ed ora al Suddiaconato, reſta libero. Il Veſcovo ſapendolo è tenuto reintegrare il doppio, o in Servi,
od

od in prezzo; ignorandolo, si obbligano i Testimonj e i Prelentatori al rifacimento. *Cap. Si Servus 10. d. tit.* Se tutti sono inscj della condizione Servile, l'istesso Servo Diacono, o deve supplire un *Vicario*, o sia altro Servo, o col peculio redimersi; non potendo, si restituisce al Padrone. *Cap. ex antiquis 9. d. disp. 54.* Questo fra un anno deve richiamarlo in Servitù, decorso l'anno, resta libero. *Cap. Si Servus 20. d. disp. 54.* Assunto al Sacerdozio il suo peculio cede all'uso del Padrone, o deve ne' divini Uffizj per esso serbarli, *d. cap. Ex antiquis, & cap. frequens d. disp. 54.* Anche i Liberti, e Libertini devono per ordinarsi essere in una perfetta libertà. I Servi della Chiesa, cui prima i Cristiani volontariamente offerivansi, ordinandosi, devonfi manomettere. La Chiesa dichiarandoli liberi, riserbava a se, o il peculio, e beni del Servo Sacerdote. *Cap. de famulis 3. eod. tit.* o il perpetuo Sacro Servizio nella Chiesa medesima. *Cap. Libentius 6. eod. tit.*

TIT.

T I T. X.

Degl' Ingenui.

IL precipuo stato degli uomini è quello della libertà. Per eccellenza i Liberi diconsi *Ingenui*; *quasi*chè in essi fusse la libertà ingenuita. Disse *Udoro lib. 9. de Orig. c. 4.*

Gl' Ingenui hanno i loro rapporti da' Natali. Coloro, che nascono da' Genitori Libertini, o Madre libera in tempo del concepimento, o dopo, o nel parto, diconsi ancora Ingenui. §. 1. *Inst. b. 1.* La manomissione non osta alla Ingenuità. Un Ingenuo fatto ingiustamente Servo, o Cattivo, un Figlio venduto, o condannato a castigo, o consegnato a' Creditori, manomettendosi, non dicesi Libertino, ma Ingenuo. Nelle quistioni di stato si attende la sentenza del Giudice, o il giuramento del Padrone. *L. 27. ff. de stat. hom. L. 30. ff. de Jur. J.*

T I T. XI.

De' Libertini.

I Libertini secondo la testimonianza di *Suetonio* erano un tempo non già i manomessi, ma gl' Ingenui da questi nati. I Libertini diconsi Libertini per ragion dello stato, chiamansi Liberti per rapporto a' Patroni. Quindi Giustina-

niano chiamò *Libertini* coloro, che da una giusta Servitù sieno liberati. §. 1. *Inst. b. t. L. 6. ff. de stat. hom.*

Sciolto un Servo dalla potestà Dominicale diceasi *manomesso* §. 1. *Inst. b. t.* La voce *manu* nel Diritto Civile dinota *potestà*, come ancora presso gli antichi. *Tit. Liv. lib. 3. 11.*

Per Legge di Natura è ignota la manomissione, perchè la Servitù non fu conosciuta. Dal dominio fu i Servi, per Diritto delle Genti acquistato, la facoltà di manometterli ne nasce. La manomissione è *una rinunzia a' proprj diritti, è un beneficio, è una benignità*. Questa era una Legge presso gli Ebrei. Un Servo dopo un settennio, o dopo il Giubileo, cioè anni 49. doveasi assolutamente manomettere anche co' doni. *Deut. 15. v. 12. XX. v. 13.*

I Romani aveano due specie di manomissione o *pubblica*, o *privata*. La *pubblica* era garantita dall'autorità del Magistrato. Descrivendosi i Servi per volontà de' Padroni nell'albo de' Cittadini, divenivano liberi; questa maniera di manomissione diceasi *Censu*. *Ulp. Fragm. tit. 1. §. 8. Cicer. de Orat. L. 1. c. 40.*

Dall'Azione della Legge dipendeva l'altro modo di manomettere, detto *per vindictam*. Con solenne Rito, e formole avanti il Magistrato si eseguiva percuotendosi il Servo con una guanciaia, e girandosi colla destra, si liberava dalla potestà del Padrone con quest'espressioni: *Voglio, che sia libero questo uomo*. E quindi il Littore
con

con una verghetta, da Vindicio Servo così manomesso, chiamata *vindicta*, il Capo del Servo percuoteva. Liv. lib. 2. cap. 5. L. 2. §. 24. ff. de Orig. Jur.

Questo era un atto volontario del Pretore, o del Preside, non era necessario eseguirsi pro Tribunali, ma in via, in Teatro, nel bagno. §. 2. Instit. b. t. L. 7. ff. de manum. vindict.

Poteano i Padroni ne' testamenti de' Servi, come *ose*, disporre. Questa maniera di manomissione trasse origine dalla Legge delle XII. Tavole. L. 120. ff. de V. S. Il Servo scritto Erede dal Padrone, o destinato Tutore, era libero. §. 2. Inst. Qui & ex quib. caus. manum. L. pen. Cod. de neces. inst. Ordinando il Testatore all'Erede, o al Legatario di manomettere il Servo, era un modo di manomissione per Fedecomme. §. 2. Inst. de verb. sing. per fideicom. relict.

L'altra maniera di manomettere fu introdotta dall' Imp. Costantino il Grande. Il Censo *Lustrale* fin da' tempi dell' Imp. Vespasiano erasi abolito. *Censor. de die nat. cap. 18.* Costantino sostituì al solenne modo del Censo quello di manomettersi i Servi nelle Chiese in presenza de' Fedeli, e coll'assistenza de' Sacerdoti, detto in *Sacro Sanctis Ecclesiis* L. 1. & 2. Cod. de his, quis in S. S. Eccl. Sozomen. Hist. Eccl. lib. 1. c. 9.

Si manomettevano ancora per ragion privata i Servi, e senza solennità, con Lettera, o ia
pre-

presenza di amici. *L. 38. ff. A. R. D.* Giustiniano prescrive l'intervento e sottoscrizione di cinque testimonj. *L. unic. §. 1. 2. Cod. de lat. lib. toll.* Era indecente prima, aver per commensale un Servo; facendosi sedere a mensa del Padrone, dichiaravasi manomesso *per convivium*. *Cajus lib. 1. Inst. §. 11.*

Finalmente coll' autorità di Catone, e di altri ordinò Giustiniano, dichiararsi libero quel Servo, che suo Figlio dal Padrone chiamavasi.

Si abusavano indi i Romani di coteste facultà. Dichiaravano liberi i Servi più scelerati, e questi rendevansi infesti a Roma. I Consoli Scsto Elio Catone, L. Senzio Saturnino, e L. Giunio Norbano pubblicarono le Leggi *Elia Senzia*, e *Giunia Norbana*. Da queste ebbe origine il triplice stato de' Libertini. Coloro, che con Riti solenni una giusta libertà conseguivano, *Cittadini Romani* chiamavansi; erano ammessi a' diritti del Connubio, de' contratti, de' testamenti, e a tutti gli altri al Gius pubblico, e privato de' Romani appartenentino.

Altri Latini *Giuniani* diceansi. Questi de' diritti de' Latini, cioè di quei delle Colonie per la Legge *Giunia Norbana* godeano; e del diritto de' commercj, cioè della compra, e vendita, non già del Connubio e testamento eran partecipi. *Ulp. tit. 17. §. 1. & tit. 5. §. 4.*

Altri finalmente chiamavansi *Liberti Deditizj*. Si eguagliavano costoro a' nemici del Popolo Romano. Escludevansi da tutti i diritti; nè era-

no nella speranza ad una miglior condizione , e giusta libertà di aspirare. *Caj. Inst. lib. 1. tit. 1. §. 4.*

Giustiniano però con due sue Costituzioni , una scritta a Giuliano Prefetto Pretorio . *L. 2. Cod. Commun. de manumiss.*, l'altra a Giovanni Prefetto Pretorio , abolì cotesta differenza . Dichiarò Ingenui tutti i Libertini , a tutti egualmente i diritti della Cittadinanza concedette , riservato soltanto il Giuspatronato . *Novell. 78. c. 1. §. 3. Inst. b. t.*

I Patroni manomeffori intanto a simiglianza di Genitori , o di Agnati stimavanli verso i Liberti . Soleano anche imponerli il proprio nome . Quei , che direttamente erano nel testamento manomeffi non aveano Patroni ; chiamavanli *Libertini Orcini* , qualicchè nell' *Inferno avessero il Patrono* , giusta gl' insegnamenti di Cujacio *lib. 3. Observat. cap. 33.* Se alla fede dell' Erede , o del Legatario si rimetteva la manomissione ; costoro Patroni de' Liberti divenivano . Ad essi doveansi ossequj , venerazione , e le opere Uffiziali , non già fabrili , prestare . *L. 9. §. 1. ff. de Oper. Lib.* Morendo il Liberto senza prole , gli succedeva il Patrono . *§. 1. Inst. de Succ. Lib.* Testando senza Figli dovea la terza parte de' beni lasciare al Patrono , eccedendo l' Asse centenario ; in altro caso il possesso di una certa porzione de' beni contra le tavole testamentarie concedevansi . *§. 3. Inst. de Success. Lib.*

In Roma vi erano anche i Clienti . La loro
ori-

origine incominciò con Roma stessa. Dion. Halic. 2. c. 9. Non erano nella suggezione, ma nel patrocinio de' Patroni, non per diritto di Superiorità, ma per patto. Ancora i Popoli si davano in Clientela, La Bitinia si pose sotto la protezione di Cesare. Gell. N. A. c. 13. Siracusa in quella de' Marcelli. Liv. 25. 29. Nel nostro Regno i Nobili ricevevano i deboli sotto la loro tutela, e gli obbligavano ad annue prestazioni. Il solo Principe è il Protettore de' Sudditi. L' Imp. Federigo II. abolì coteste protezioni sotto pena di dieci libre d' Oro per la prima vece; controvenendosi per la seconda volta comminò la pubblicazione de' beni; ma nella terza prescrisse la pena Capitale. *Constit. R. Quum universis tit. de Homin. deman. affidas.*

Tutte coteste solennità, riti, e prerogative si sono oggi giorno aboliti. Si manomettono i propri Uomini, ove quella Servitù per anche ritenesi, o per testamento, o per scrittura. Infinita di simili Carte di manomissione, che diconsi *Carte d' Ingenuità*, abbiamo presso Dufresne *glossar. med. & inf. latin. v. manumissi.*

T I T. XII.

Di coloro, e per quali cause non possono manomettersi.

Potendo i Romani a proprio talento i Servi anche di criminosa vita manomettere, fu cotesto arbitrio dalla *L. Elia Senzia* frenato. I Consoli Sesto Elio Catone, e C. Sennio Balbo nell'anno di Roma 757. in due Capi di quella Legge prescissero, non esser lecito a' Padroni in frode de' Creditori manomettere i Servi. §. 1. *Inst. b. tit.* E che a' minori di anni 25., se non osservate alcune solennità, fusse vietata la manomissione. §. 4. *Inst. eod. tit.*

La manomissione seguita in frode de' Creditori era nulla; i manomeffi restavano Servi; nè questa libertà poteasi per l'azione *Paoliana* rivocare. Concedeva questa a' Creditori la facoltà di rivocare, e rescindere le alienazioni in loro frode fatte. *L. 1. ff. de bis qui in fraud.* Il Servo fatto libero non potea dirsi, essere nel possesso della cosa alienata, cioè della Servitù. La libertà insita nell'uomo, e acquistata dal Servo, non erasi dal Padrone alienata, e quasi sempre della frode n'era inscio il Servo.

In cotesta frode dovea concorrere il consiglio, e l'evento, o sia l'effetto. Erano i Creditori obbligati provare, essersi il Padrone, dando la libertà, reso decotto, inefficace a pagare *L. 10. ff. qui & a quib. manumitt.*, e di essere stato

il Servo consapevole della frode. *L. 15. ff. de bis qua in fraud.* Questo avea luogo nelle sole libertà *con parole dirette* concedute; nelle fedecommissarie riguardavasi l'effetto, e l'evento delle cose, bastando il solo effetto senza consiglio di frodare. *L. 4. §. 19. de Fideicom. lib.*

Coll'altra parte della Legge *Elia Seugia* si ordinava, non esser lecito a' minori di anni 25. a proprio arbitrio manomettere. Gli era però permesso, se la manomissione seguiva *per vindictam*, provata una giusta causa, e innanzi il Magistrato, e da questi confermata. Questo Magistrato era composto in Roma di cinque Senatori, e di altrettanti Patrizj, cioè di Decemviri destinati a dirimere le liti; e nelle Provincie di XX. Delegati Commessarj Cittadini Romani. Avanti a' quali ciascuno il suo recuperava; e chiamavansi *Recuperatores*. *Ulp. Fragm. tit. 1. §. 12. 13. Ger. Noodt de Jurisdic. lib. 1. cap. 12.* Questa solennità frenava ne' giovanetti quell'arbitrio, che o da prodigalità, o da turpissimi rapporti derivava.

Attribuivasi a giusta causa la manomissione de' genitori, de' figli, de' fratelli e sorelle naturali, della nutrice, degli educatori, degli alunni, o di un servo non minore di anni 17. con destinarlo Procuratore non a' negozj, nè ad una, ma a più liti giudiziarie. *Cujac. in Observ. & ad Inst. Vinn.*; o di un' ancilla, eligendosi per moglie fra sei mesi; purchè non vi fossero ostate quelle cause espresse nella *L. 17. ff. de Sponsal.* Queste cause dipendevano tutte dalla

Tit. XII. Di coloro, e per quali &c. 179

dalla Legge Elia Senzia §. 5. *Inst. b. tit. l. 9. & 21. ff. de manumiss. vindict.* Allora era vietato a' Cittadini Romani contrarre nozze colle Libertine. Dalla Legge poi Poppea, o da un Senatoconsulto, giusta il sentimento di Cujacio, gli fu nell'anno di Roma 762. permesso. *L. 13. ff. de manumis. vindict. Dio Cass. lib. 54. pag. 831.*

Giustiniano abolì nel §. 5. di questo titolo questa parte della Legge Elia Senzia. Permise al minore dopo l'anno decimosettimo di sua età manomettere i Servi per contratto tra vivi. Ma gli piacque anche questa correggere, Colla Novella 119. c. 2. da cui fu scritta l'Auth. *Sed bodie Cod. Qui manum. non poss.*, fu al minore di anni quattordecì la manomissione col testamento ancora accordata.

T I T. XIII.

Della Legge Fusia Caninia abolita.

DOminati i Romani dallo spirito della vanità erano in vita, e vieppitù in morte propensi a manomettere quasi tutti i Servi. Costoro ottenuta la libertà doveano subito nel tempio della Dea Feronia, o sia di Proserpina consèrirsi per farsi radere il capo. Cotesta deformità fu in odio a i Romani; e quindi erano i manomessi con un cappello coverti. Questi Libertini così ornati doveano a truppe seguire ne' funerali le lettiche de' defunti Padroni per conseguir la lode di somma prodigalità. Dionys. Halicarn. lib. 4. pag. 228.

Questo abuso fu in tempo di Augusto anzi a turpitudine, che a gloria attribuito. Quindi dalli Consoli Sesto Furio Camillo, e C. Caninio Gallo nell'anno di Roma 751. fu pubblicata la Legge *Fusia Caninia*. Con questa fu limitata ne' Padroni la facultà di manomettere. Di dieci servi la sola mettà potea manomettersi; da dieci fino a trenta la terza parte; da trenta fino a cento la quarta parte, da 100. fino a 500. la quinta parte; nè oltre a i cento, qualunque fusse stato il numero de' Servi, potea il testatore dichiarar liberi. Paul. lib. 4. Sent. tit. 15. §. 14.

Dovea il testatore nominare, o dimostrare quei

Tit. XIII. Della Legge Fufia Caninia. 181

Quei Servi , cui piaceva dare la libertà , giusta il Senat. Confulto Orficiano. Paul. *Sent. lib. 4. tit. 14. §. 1.* Ciò non eleguendofi, erano liberi folamente quei , che prima trovavansi fritti ; tutti gli altri nello ftato fervile rimanevano. Ma fe nè i nomi de' Servi , o in confufione , o in circolo gli avesse il teftatore fritti , cosicch' era difficile conoscersi quale fuffe ftato il primo , o l'ultimo contemplato , niuno per questa Legge *Fufia Caninia* restava manomesso. Ulp. *Fragm. tit. 1. §. 24.* Paul. *Sent. recept. lib. 4. tit. 15.* Caj. *Instit. lib. 1. tit. 2. §. 1.*

Cotesta Legge fu da Giuftiniano abolita . Stimò egli , effere inumano, e contrario alla libertà naturale frenare nell' ultime volontà quell' arbitrio , allorchè era permesso per contratti tra vivi. *Inst. b. tit. L. unic. Cod. Eod.*

T I T. XIV.

*Dello Stato della Famiglia , o fia di coloro ,
che sono di proprio , o di alieno
Diritto.*

AL diritto, e ftato delle perfone , o fia degli uomini , lo ftato della Famiglia appartiene . Non tutti gli uomini liberi sono di proprio diritto , nè tutti coloro , che all' altrui diritto son sottoposti , sono servi .

La Famiglia è una società composta , è un corpo , che , o nel *proprio* , o nel *comune* diritto dell' intiera cognazione si comprende . Sono nel

proprio diritto della Famiglia quelle persone, le quali, o per natura, o per Legge sono sottoposte alla potestà di un solo, come la madre di Famiglia, i figli, nipoti, e gli altri ulteriormente. Tutti gli *Agnati* poi nel *comune* diritto della Famiglia comprendonsi. L. 195. §. 2. de V. S.

Lo stato della Famiglia siccome dalla Natura discende, Cicer. *de Offic. lib. 1. cap. 17.* Così la Famiglia per sua ragion naturale si costituisce per mezzo delle giuste nozze. La elezione di una moglie, mettà di se stesso, compagna di tutti i suoi diritti fa nascere nell'uomo il desiderio di esser certo, e indubitato padre de' suoi figliuoli.

Da questo stato di Famiglia ne derivano i diritti, che altri non possono arrogarsi, e che colle armi, o colle azioni devonfi difendere. Costesse azioni, che lo stato della Famiglia proteggono, chiamansi nel Diritto Romano *Azioni pregiudiziali*. §. 13. *Inst. de Act. L. 5. §. 18. ff. de Agn. lib.* Quindi altri sono i diritti del Padre di Famiglia, diversi quelli de' Fili, ed altri quei degli Agrati.

Può il Padre di Famiglia esercitare i suoi diritti verso la moglie. Costei è al marito per suo consenso sottoposta. L. 4. *ff. de his qui sunt l. 195. §. 2. de V. S.* Abbandona alla sua potestà, e custodia il suo corpo, se stessa, i suoi averi. Costesto diritto vien contestato dalla Storia Sacra, da' Canon, da' Filosofi, dalla Legge Romana. *Iddio sottopose la donna al dominio del*

del marito. Genes. 3. 16. Gli Apostoli, predicando esortarono sempre le mogli a vivere subordinate alla potestà de' mariti. Paul. 1. Cor. I. Canoni prescrivono doverse la moglie dal marito giudicare, reggere, e governare. Can. 39. VII. q. 1. Per Legge Romana era la moglie sotto il dominio del marito per la volontà, per i costumi, per li beni, ed anche per la vita. Heinecc. *Antiq. Rom. lib. 1. tit. 10. §. 6. 7.*

Questo diritto non potea eguagliarsi, come alcuni con errore credettero, a quello, che esercitavano i Padroni verso i Servi. In Atene era vi un Magistrato particolare, che vegliava sovra la condotta delle Donne. Romolo istituì il Tribunale domestico. Dionis. Alicarn. *lib. 2. p. 96.* Questo supplì alla Magistratura stabilita fra i Greci. L'Impero domestico del Padre di famiglia sopra la moglie, e figli nasceva dalla Costituzione dello stato Repubblicano di esser Capo della famiglia. Potea egli dopo diligente esame, e col consiglio de' più prossimi conoscere degli eccessi di quei della famiglia. Tacit. *Annal. 13. 32. 2.* Tiberio fu l'autore, che giusta il costume de' Maggiori, avessero i più prossimi condannata, e punita una matrona, che avea la sua pudicizia prostituita. Sueton. *in Tiber. cap. 35.* Metelio, o Mecennio secondo Plinio, senza accusa uccise con bastonate la moglie per aver bevuto del vino. Val. Mass. *lib. 6. c. 3. 11.* Tutti cotesti diritti, che dipendeano dall' autorità del marito furono indi tratto tratto aboliti, ed estinti, ed ora o poco, o nulla può il marito verso la mo-

glie del suo impero familiare, e domestico esercitare.

T I T. XV.

Della Patria Potestà.

Maggiori nel Capo della famiglia sono i diritti verso i figli. I Romani considerarono la Società piuttosto come una unione di famiglie, che di uomini. Vollerò avere ogni famiglia per piccola Repubblica, per avere, escluso il Capo, tanti Schiavi. I figli sono parte del corpo de' genitori, sono membri, e individui della Casa; ed ecco i diritti del sangue, e della famiglia. La *Patria Potestà* fu definita *un Diritto, che compete al Padre su i figli, e come parte di se stesso, e come membri della Famiglia, di cui è capo.* L. 2. ff. de J. & J.

Si acquista cotesto diritto di Patria Potestà colla procreazione de' figli per giuste nozze, per mezzo dell' *Adozione*, e per la *legittimazione*. Di questi ne' titoli seguenti se ne farà parola.

La Patria Potestà dal Diritto Naturale discende. Tutte le Nazioni sono in consentimento essere i figli sotto la potestà del Padre. Ugon Grozio opinò trarre la sua origine dalla generazione de J. B. P. lib. 2. cap. 5. §. 1. Tommaso Obbes l'attribuì alla occupazione; de *Civitate* IX. 3. E Pufendorf parte dalla natura della vita sociale, parte dal presunto consenso de' figli volle ripeterla de J. N. G. lib. 6. c. 2. I Giu-

re-

reconsulti Romani stabilirono essere i Figli per natura nella Patria Potestà costituiti. *L. 195. de V. S.* Pomponio eguagliò la obbedienza dovuta a' Parenti alla Religione verso Iddio, e ammendue cotesti doveri attribuì al Diritto delle Genti. *L. 2. ff. de J. & J.*

Il precipuo diritto del Padre di famiglia è l'impero sopra tutti gl'Individui della famiglia. Egli comanda, dirige le azioni de' figli, li prescrive l'onesto, li vieta il turpe, dirime le contese, ed occorrendo, punisce qual domestico Giudice gli eccessi.

Taluni Scrittori opinarono, che per Diritto Quiritario fosse stata in certe circostanze più dura, ed aspra la Patria Potestà, che la dominicale. *Senec. contro. III. 9. & 18. Sext. Empir. Pyrrh. hyp. III. Merill. obs. 3. 4. Heinecc. Inst. tit. de Pat. Potest. §. 137.* Ripeterono cotesta loro sentenza non solo dallo spirito Republicano, e dal sistema del Governo di Roma, ma anche dal diritto, che avea un Padre Romano di vendere ben tre volte il figlio, per Legge di Romolo, e de' Decemviri, dall'esporlo, dal flagellarlo, dal destinarlo ad opere rustiche, e finalmente dall'ucciderlo. *Dionys. Halicarn. lib. 2. cap. 27.* Allora la Repubblica era troppo vasta; non potea salvarsi dal dispotismo che col sottodividersi, e unirsi in tante Repubbliche federative familiari, e dare a' Capi di queste tutto lo spirito di comando illimitato, e ispirare a' membri una soggezione e timore, e un continovo sacrificio di loro stessi.

Fra

Fra coteste servitù erano sempre i figli persone libere per distinguerli dal numeroso stuolo de' Servi. La Patria Potestà non toglie a' figli la libertà; influisce nel Padre quei diritti, che dalla costituzione della famiglia discendono. *L. 1. §. 2. ff. de R. V. L. fin. Cod. de Patr. Potest.*

Cotesti diritti però furono presso i Romani tratto tratto diminuiti. Si estinse lo spirito della Repubblica; fu introdotta la Monarchia; e le famiglie non furono subordinazioni di comando, ma di contratto. Quello della Morte e della Vita fu emendato in una semplice facoltà di modica domestica pena ne' tempi di Andriano e Trajano. *L. 3. Cod. de Patr. Potest. L. unic. Cod. emend. proping. L. unic. Cod. de his qui par. vel lib. occid.* Fin dall'Impero di Alessandro fu introdotto il costume di offerire i figli rei di atroci delitti a' Magistrati, a i quali gl' istessi Padri prescrivevano la sentenza per eseguirsi. *L. 3. Cod. de Patr. Pot. L. 13. §. ult. ff. de R. Milit.* Da Costantino il Grande con una penale Sanzione fu cotesta facoltà abolita. *L. unic. Cod. de his qui parent.* Ma l'Imper. Valentiniano con sua Costituzione la trasferì interamente al Magistrato. *L. unic. Cod. de emend. Proping.*

L'altro diritto di potersi vendere i figli fu da Diocleziano abolito. *L. 1. Cod. de patr. qui filii suos.* Allora erano i figli di già divenuti liberi membri dello stato Monarchico, e si assoggettavano al Capo di famiglia per partecipar-

ne

né i vantaggi, non per sacrificare se stessi.

La facoltà conceduta prima a' Padri di acquistare per mezzo de' figli fu non poco ristretta colla distinzione de' peculj, di cui in appresso se ne farà menzione.

Per Legge di Romolo la potestà su i figli al solo Padre fu conceduta. Restò esclusa sempre la madre anche morto il Padre. Il solo Tommaso Obbes fra tutti gli Scrittori del Diritto Pubblico attribuì alla madre per Legge di Natura cotesta potestà. *De Cive cap. 9. Leviatb. cap. 20.* Romolo dell' Avo non fece menzione alcuna. Per diritto di Natura, l' Uffizio di educare i figli, da cui la Patria Potestà discende, premorti i genitori, è presso gli Ascendenti. Heinecc. *de J. N. lib. 2. c. 3. §. 55.* Dalla interpretazione de' Prudenti, da' costumi, e dall' uso fu indi ricevuto, che non solamente il Padre, ma l' Avo, e' l' Proavo, e coloro ancora che sotto la denominazione de' Parenti contengono, avessero in potestà i figli. §. 3. *Instit. b. tit.*

Il diritto dell' Avo era diverso da quello del Padre. A costui, non all' Avo era lecito di uccidere in un colpo la figlia, e l' adultero. *LL. 20. 21. ff. ad L. Jul. de adult.* I Nipoti con una non con tre emancipazioni si scioglievano dalla potestà avita. *L. 8. ff. de injust. test.* Questo si verifica ne' nipoti figli del figlio, che trovansi sotto la potestà del Padre. *L. 11. ff. ad L. Jul. de adult.* I figli della figlia non già la Fa-
mi-

miglia dell' Avo materno , ma quella del loro Padre sieguono. §. 3. *Inst. b. t.*

La madre se non ha potestà su i figli , gode altri diritti riguardo al marito , e a i figli. Nelle Società Familiari i doveri devono essere vicendevoli . La donna facendosi socia del marito entra in unione de' diritti così divini , che umani della Famiglia istessa . *L. 1. ff. de R. N.* Comune è la fortuna , la cura , l'amministrazione , mutua è l'utilità , reciproca è la concordia , e l'amore. Romolo la lasciò per Legge al suo Popolo , secondo la testimonianza di Dionisio Alicarnasso *Antiqu. Rom. lib. 2. p. 95.* I Giureconsulti la prescrissero ne' loro responsi *l. r. ff. de Act. rer. amot.* La moglie della dignità del marito anche dopo la di lui morte partecipa *l. 8. 10. Cod. de Rit. Nupr. l. 17. Cod. de dignit.* fa uso del di lui nome , ed armi ; siegue il suo domicilio , il suo foro , il suo municipio. *L. 5. ff. de R. N. Grot. de J. B. P. lib. 3. c. 21. §. 17.*

Dalla Società , e stato della Famiglia competono alla madre parimenti alcuni diritti verso i figli. Questi sono anche parte del di lei corpo , le devono ossequio , ubbidienza , riverenza . E' lecito alla madre correggere , emendare , perfezionare i costumi de' figli . Samuel Coccei *ad Grotium Diff. Proœm. 12. lib. 3. c. 4. sect. 3. §. 165.* Cotesto diritto fu concesso anche a' più prossimi dagl' Impp. Valentiniano , e Valente nella *L. unic. Cod. de emendat. propinq.*

A i

A i figli al contrario come membri, ed individui della Famiglia, e parte de' genitori competono de' diritti. Il precipuo è quello della educazione. Questa è una dipendenza di natura specialmente nella età tenera, ch'è quella della debolezza, e del bisogno maggiore di spingerli alla virtù per la facile strada del sentimento, e nel deviarli dal male per la infallibile della necessità, e dell'inconveniente; e non già per mezzo di un rigido comando, che non ottiene, che una simulata, e momentanea ubbidienza. Questo è un sacro, inviolabile Legame, è un obbligo, o sia un intestino stimolo, secondo il linguaggio di Giustiniano, insito dalla natura ne' cuori de' Genitori di procurare la educazione, la cura, la conservazione, e la perfetta felicità de' figli. *L. unic. §. 5. Cod. de rei uxor. act.* Questa deve regularsi in riguardo alla perfezione de' costumi, e in rapporto alla polizia dello Stato, con prepararli ad essere Cittadini, *Aristot. Polit. V. 9. L. 9. ff. ubi pupill. educ. L. 6. §. 5. ff. de Carb. Edict. Grot. de J. B. P. lib. 2. cap. 7. §. 4. & c. 5. §. 4.*

L'altro diritto, che a' figli appartiene è quello degli alimenti. Questi sono ad essi, nascendo dovuti dal Padre, dall'Avo, dagli altri Paterni Ascendenti. *L. 5. ff. de ventr. in posses.* In deficienza di questi è obbligata la madre del marito, e gli ascendenti materni. *L. 5. §. 2. L. pr. ff. de agn. lib.* Mancando tutti, la stessa madre deve in sussidio alimentare i figli, *l. 8. ff. cod.*
o sic.

o sieno questi legittimi , o spurj. *L. 5. §. 14. eod.*

A i figli nati da una concubina compete anche il diritto degli alimenti contra il Padre. *Auth. licet Cod. de Nat. lib.* La concubina si fa in luogo della moglie , e questi , figli di affezione si chiamano ,

A i Spurj , non costando di un certo padre , non spetta diritto di alimenti. Non hanno efficurezza di sperimentarlo. Sono infelicissimi , di scherno anzi , che di ornamento allo Stato. Si ha però per certo padre colui , che , o confessa , o viene accusato di avere con quella donna avuto commercio , e devonli allora cotesti figli alimentare. Samuel Coccei *Jus contror. lib. 25. tit. 3. q. 2.* Heinec. *de J. N. lib. 2. c. 2. §. 35. in not.*

Cotesto diritto di alimenti non fu concesso per Legge Romana a' figli incestuosi. *Auth. ex complexu pr. de Inc. nupt.* Qual più tristo spettacolo far soffrire a' figli innocenti la pena de' genitori rei ? Fu questa severità emendata da' costumi presso tutte le Nazioni , e dal Diritto Canonico. *Cap. V. de eo qui dux. in matrim.* Samuel Coccei *d. qu. 2.* Abbandonare questi parti senza alimenti alla discrezioni altrui , è chiamarli , crescendo , ad ogni sceleratezza , e renderne colla moltitudine infesto lo Stato.

Negli alimenti son compresi il vitto , le vesti , la cura dell' Individuo , i custodi , gli educatori , le applicazioni , o alle Scienze , o alle arti

si secondo le proprie condizioni. Heinecc. de J. N. lib. 2. 1. 61. Ulpian. in l. 43. de V. S. Causus in l. 44. Eod.

Nel Diritto Romano non è prescritta la quantità di cotesti alimenti. Si rimette all'Uffizio del Giudice a norma de' frutti de' beni paterni. L. 5. §. 10. de agn. & al. lib.

Nelle nostre Consuetudini si è stabilito altro modo circa cotesti alimenti. Non volendo il Padre, o i Figli tra essi unitamente convivere, debba il Padre prestare gli alimenti secondo il numero de' figli, numerata la sua persona e quella della moglie anche premorta. Consuet. Si quis habet tit. de alim. prest.

Sotto nome di Padre s'intendono tutti gli ascendenti, e nella voce di figli comprendonsi anche i nipoti. Per questa Legge non dovrebbero i figli puberi allegare, nè provare la causa di allontanarsi dalla Casa paterna, nè farebbe il Padre tenuto spiegare cotesto arbitrio di non ammetterli. Deve però sempre esponersi una giusta, onesta, e ragionevole causa. Questa deve nascere da un atto virtuoso, non già da un licenzioso arbitrio. Così opinò il S. R. C., e ne consultò la Maestà del Re Cattolico, da cui con Real Dispaccio del mese di Dicembre dell'anno 1742. fu approvato il parere del S. Config. Ed ecco la Consuetudine in questi termini ridotta alla Legge Romana.

In questi alimenti non sono compresi i frutti de' beni dal Padre acquistati; si considerano i dotali della moglie, e quei pervenuti al Padre da

da' suoi consanguinei. *Conf. Verum si aliquis eod. tit.* Mancando cotesti beni, deve il Padre da' proprj alimentare i figli. Questi non hanno diritto sulla proprietà, ma soltanto sopra i frutti; la proprietà e possesso resta nel Padre. *Conf. Verum Si aliquis.* Questo dovere è personale nel Padre; non è un peso iscritto ne' beni, nè può contro di un compratore terzo possessore sperimentarsi. *L. ult. §. ult. ff. de contrab. empt.* E così opinò scrivendo Napodano a detta *Consuetudine Quod si aliquis.*

La Consuetudine obbliga il Padre alla prestazione degli alimenti per sussistenza de' figli. La ricchezza in questi è di ostacolo agli alimenti, come scrive Napodano. Così anche è disposto nel Diritto Romano. *L. 5. §. 7. ff. de alend. lib.*

La madre per Legge Civile è tenuta in sussidio alimentare i figli. Per Diritto Consuetudinario è disposto, non esser tenuta delle doti, donativi, e della quarta prestare a' figli gli alimenti. Può de' frutti di quei beni in vita a suo arbitrio disporre. Di tutte l'altre *Scadenze*, pervenutele per successione, o per altra causa debba a' suoi figli e nipoti, con qualunque marito procreati, prestare gli alimenti, compresa anche la sua persona. *Consuet. mulier eod. tit.*

Sotto nome di *Donativi* vengono i doni nuziali, solenni, consueti. La *Scadenza* è una voce usitata nella Consuetudine. S'intende tutt'occhè, che alle donne perviene, o per testamento, o per legato, o *ab intestato*. Se la Consuetudine

ac

Tit. XVI. De' Sponsali, e delle Nozze. 193

ne dice, non esser tenuta la madre prestare gli alimenti a i figli da i frutti delle doti, non deve sentirsi derogato al disposto nel Diritto Romano di doverli alimentare i figli fino al terzo anno, ed oltre ancora, essendo poveri. *L. penult. Cod. de patr. potest. L. penult. de agn. lib. Auth. Si pater Cod. de divorcia fact.*

Finalmente la Consuetudine prescrive, poterli a' figli denegare gli alimenti essendo ingrati. Eccone la interpretazione. Possono i figli differdarsi? Possono anch' escludersi dagli alimenti, *Napod. in d. Consuetud.*

T I T. XVI.

De' Sponsali, e delle Nozze.

Tutti cotesti diritti e doveri dallo stato della Famiglia discendono. La famiglia si costituisce per mezzo delle giuste nozze. Di queste dunque secondo le Disposizioni di ciascun Diritto dovrà trattarsi,

Alle Nozze precedono i Sponsali. *Questi sono un patto, una promessa delle future nozze. L. f. de Sponsal.* Gli antichi Romani volendo prender moglie ne stipolavano con essa un contratto. Con reciproco nudo consenso promettevasi una futura unione. Questi patti per diritto di Natura non potevano viziarsi, si annullavano per giuste cause. I Romani però vollero, che co i Sponsali niuno de' Spoli restasse obbligato. La sola azio-

Tom.I.

N

ne

ne per il risarcimento di ciò, che conveniva, fu conceduta. *Gell. Not. Att. IV. 4.* Fu stabilito esser lecito a ciascuno impunemente, e a proprio arbitrio rinunziare alla condizione, alla promessa. *L. 1. Cod. de Spons. L. 2. Cod. de Repud.*

Nel Diritto Canonico la stessa distinzione abbiamo di *Sponsali*, e di *Matrimonio cap. ult. X. de Spons.* I *Sponsali de futuro* sono quella fede, che vicendevolmente i Sposi futuri si prestano di contrarre in presenza della Chiesa il Matrimonio. *Cap. 2. de Sponsal.* I *Sponsali de presenti*, sono il Matrimonio stesso, che prima deliberarono di contrarre. *Bohemer. in Jur. Eccl. protest. vol. 3. p. 1087.* Siccome i Sponsali col solo consenso contraggonsi, così soglionsi colla benedizione Sacerdotale, e co' doni Sponsalij confermare. Questi possono essere le *arre*, i *pegni*, l'*anello*. L'uso dell'anello in pegno delle future nozze fu in costume presso i Romani. Era ne' tempi di Livio di Ferro senza gemme. Nel II. Secolo della Chiesa si costumava di oro. Col bacio si confermavano anche i Sponsali. Fu praticato dagli Etnici, *Tertull. de Veiland. Virgin. C. II.* I Cristiani l'usarono. *L. 5. Cod. Theod. de Sponsal.* In Occidente si è abolito; da' Greci si costuma. *Mazoch. in Can. Illiber. 54.*

Il *Conjugio* è una semplice società di persone di diversi sessi, contratta per la procreazione ed educazione della prole. *Heinecc. de J. N. lib. 2. c. 2. §. 28.* Seconda Modestino, e Giustiniano le Nozze sono una unione del marito e moglie.

che

che contiene un' assidua perpetua consuetudine di vivere insieme. L. 1. ff. de R. N. Inst. §. 1. de Patr. Potest. Presso i Canonisti il Matrimonio è un Sacramento proprio de' Laici, per mezzo del quale l' uomo e la donna secondo i precetti della Chiesa si uniscono. Cap. sicut 2. cap. 32. q. 2.

La giustizia delle Nozze non nasce dalla semplice promiscua venerea congiunzione. Questa turpissima e nociva anzicchè alla Società, che utile fu creduta. Platon. lib. 8. de LL. Plin. lib. 10. c. 63. Dipende dall' assidua perpetua Consuetudine, e commercio de' Conjugi nella stessa Casa dimorando, e vivendo, e di tutte le fortune a vicenda partecipando, egual fede ed onestà conservandosi. Tutte le altre impurissime commissioni, come si allontanano da cotesti Doveri, così vengono dalla Giustizia Divina, e Politica vietate e punite. Pufendorf. lib. 6. c. 1. §. 4. Heinecc. de J. N. lib. 2. c. 2 §. 3.

Per Diritto Romano le Nozze colli soli Cittadini Romani, che l' Gius de' Connubj godevano, erano giuste. Le altre non erano sufficienti. §. 1. Inst. b. tit. L. 56. ff. Solut. Matrim.

Tutte le Nazioni si han fatto delle nozze una Legge. Gli Stati non sussistono, che per l'ordine. Cotesto ordine vien perturbato, o dalla confusione de' figliuoli, o dal timore di non aver Successori. La molteplicità delle mogli, la dissoluzione delle nozze, non convengono in un regolato Governo. Le più giuste, savie, e de-

corose nozze sono stabilite su due Catterteri di unità, e d'indissolubilità. Pufendorf. *de J. N. lib. 6. c. 7. de Matrim.* Heinecc. *de J. N. lib. 2. c. 2.*

L'unità nelle nozze è uniforme alla ragione, è di decoro, di pace, di stabilimento nelle Famiglie. I Romani Saviissimi Legislatori stabilirono coll'unità il Matrimonio. La Poligamia, o sia molteplicità delle mogli fu tollerata nella Legge Giudaica per la necessità di moltiplicare la stirpe di Abramo. Ora negli Stati Dispotici l'ha stabilita la intemperanza. Non v'ha però Nazione, che conceda alle Femmine la molteplicità de' mariti. Si cadrebbe nella confusione de' figli, e la più sicura, e necessaria educazione sarebbe impedita. Heinecc. *de J. N. lib. 2. c. 2. §. 36. seqq.*

La felicità nelle nozze dipende dalla perpetua Società de' Conforti. Questo è il più solenne, e l' più inviolabile di tutti i contratti. Lo scioglimento volontario sarebbe nocivo allo Stato, ignominioso alle Famiglie. Lockius *de Gubernatione Civili cap. 7. §. 2. seqq.* Fu creduto Saviezza presso i Romani accordare il Ripudio, e l' Divorzio. Questo si faceva tra' Conjugi; quello si mandava alla Sposa, e alla moglie. Questo stabiliva un maggior dominio sopra le mogli. Preveniva gl'inconvenienti, che nascono da' vizj, ed indole altiera delle donne. Romolo permise il Divorzio; ma fino all'anno di Roma 520. non vi fu esempio. Il solo Carvilio Ruga si avvalse di questa Legge per la sterilità della moglie.

glie. Valer. Massim. II. I. 4.

Il Divorzio senza giusta Causa per Diritto Naturale, e Legge Evangelica fu vietato. Se ciascuno de' Conjugi viola, ed offende le giustissime Leggi della Società Conjugale, il Divorzio è permesso. Gravissime Cause devono concorrere. Il fine essenziale delle Nozze è la reciproca esibizione de' Corpi. Colui, che da questo dovere si allontana, e dal vincolo maritale con malizia diserta, può per Diritto di Natura ripudiarsi. Heinecc. de J. N. lib. 2. §. 49. Questa fu una delle Cause per cui l' Apostolo S. Paolo permise il Divorzio. Pr. ad Corintb. VII. 16.

L' Adulterio è altra causa per il Divorzio. Le nozze fanno desiderare suoi, non suppositizj figli. La moglie adultera offende la Legge maritale: si fa degna del Divorzio. Per l' adulterio, come di pruova difficile, bastano argomenti, indicj, congetture. Teodosio il Giovane, Imperatore Cristiano, pio, e assistito dal consiglio continuo di Vescovi, nella quistione del Divorzio giudicò esser sufficienti le semplici congetture della impudicizia. Giustiniano poi distintamente l' espresse nella Novella 22. c. 15. §. 2. Il Re Ruggieri con una Costituzione ordinò potersi dal marito ripudiar la moglie, accusandola giustamente di adulterio. Const. R. Repudium tit. de Repud. concedend.

Non l' adulterio del marito, ma la detenzione dell' amasia nella propria Casa, il lenocismo, l' eresia, l' apostasia, un' agre sevizia, sono cause

198 *Comment. Dir. Civ. Chief. Nap. Lib. I.*
sufficienti per il Divorzio. *L. 8. Cod. de Divortii*
cap. 2. de Divortiiis.

Il Divorzio non permette il passaggio ad altre nozze, vivente la moglie ripudiata. Il Divorzio separa i Coniugi, non frange il vincolo indissolubile. *Matth. 5. Luc. 16.* Gli Apostoli nel *Can. 47.* dichiararono (comunicato colui, che ripudiata la prima moglie, altra ne prese. Ma ciò non ostante gravi furono le dispute intorno circa cotesto passaggio a seconde nozze. S. Agostino disse, essere una quistione *intrigatissima, ed oscura. De Adulter. Coniug. lib. I. cap. 26.* I P. P. dell'antica Chiesa furono discordi nella dottrina. Alcuni sostennero dissolubile il vincolo, altri perpetuo, durante la vita de' Coniugi. *Tertullian. Cristian. Lupo*, ed altri. Nelle Chiese Orientali, e Greche valse sempre, e corre ora la disciplina, che per l'adulterio, ed altre cause provate debba accordarsi il Divorzio, e 'l passaggio a seconde nozze. *Renaudot. liv. 6. de la perpetuité de la foi c. 7.* Ne' Secoli medj surse nella Chiesa di Occidente la dottrina, che per l'adulterio, e per le cause sovvenienti, impedienti la vicendevole coabitazione, potesse sciogliersi il matrimonio, e passarsi a seconde nozze. Gregorio III. permise ad un marito abbandonare la moglie inferma, ed elegerne un'altra. *Can. 18. c. 25. q. 7.* Il Sinodo Compendiense nel *Canone 16.* lasciò all'arbitrio della moglie allontanarsi dal marito lebroso, e passare, volendo, a seconde nozze.

Da' Principi Cristiani talvolta furono permesse

se

Tit. XVI. De' Sponsali, e delle Nozze. 199
 se, spesse fiate proibite le seconde nozze, o per gravi, o per lievi cause. *L. 2. Cod. Theodos. de Repud. L. 8. & seqq. Cod. Justinian. eod. tit.*
 L'Imp. Giustiniano non fu costante. In alcune Leggi dichiarò nuove cause per il Ripudio, e permise a' Conjugi la vicendevoles diversione; in altre proibì i Divorzj di reciproco consenso, e restrinse le cause a certi gravi eccessi. *Novell. 107. cap. 8. 9.*

Finalmente dopo il Secolo X. fu confermata la dottrina, che vivente uno de' conjugi per qualunque causa anche di adulterio, possa la sola separazione, non già lo scioglimento del vincolo nuziale pretendersi. Il Concilio Tridentino seguen-
 2. do i Decreti degli antichi Concilj lo stesso prescrisse *sess. 24. can. 7.* Il Concilio non condannò la dottrina come Ereticale, anatematizzò solamente coloro, da' quali si accusava di errore la Chiesa, che insegnava non sciogliersi per l'adulterio le nozze. *Launonius de Regia in matrim. potest. part. 3. art. 1. cap. 5.* rapportato dall'eruditissimo Professore de' Canonici D. Domenico Cavallari ne' suoi Elementi del Diritto Canonico *part. 22. cap. 2. §. 7.*

Presso i Romani fu nelle nozze riguardato quelch'era lecito, e quel ch'era onesto. *L. 42. ff. de Rit. Nupt.* Si vietarono le nozze *Incestuose, Indecenti, Criminose*, quelle contrarie alla pubblica onestà.

Le cause, che impediscono, o annullano le nozze, o dal Diritto di Natura, e Divino, o dalle

dalle Leggi de' Principi, o da' Sacri Canonì discendono. I Canonisti le chiamano *Impedimenti Dirimenti*, perchè annullano il matrimonio, ancorchè contratto; *Impedimenti Impedienti*, perchè sono di ostacolo al matrimonio contraendo, senza renderlo invalido se sia seguito.

Negli antichi Canonì gl' *Impedimenti impedienti* furono moltissimi, rapportati da Bernardo Van-Espen. Le cause *Dirimenti*, che dal Diritto della Natura, e delle Genti dipendono, sono l' *Errore*, il *Delitto*, la *Consanguinità*, e *Affinità* fra gli *Ascendenti e discendenti*, la *Forza*, il *Legame*, la *Impotenza*. Derivano poi dalle Leggi Civili, e Chiesastiche la *Disparità del Culto*, il *Voto solenne*, la *Pubblica Onestà*, l' *Affinità nel primo, secondo, terzo e quarto grado fra collaterali*, la *Clandestinità*, l' *Ordine Sacro*, il *Ratto*, la *Cognazione spirituale*, e la *Consanguinità nel secondo, terzo, e quarto grado della linea collaterale*. I Principi co' loro Rescritti costituirono impedimenti dirimenti. Il Concilio Milevitano II, in cui intervenne anche S. Agostino, ebbe in costume di adire i Principi per la osservanza delle Leggi della Chiesa riguardando i vincoli del matrimonio. *Can. 102. Concil. Afric.* Indi nel Secolo VI. incominciò la Chiesa a formar Canonì circa gl' *Impedimenti dirimenti*. Crebbe cotesto diritto tratto tratto, e fin dal Secolo XII. fu ricevuto.

L' *Errore* può concorrere nella persona, nella condizione, nella qualità, nella fortuna. *Can. unica*

unic. caus. 29. qu. 1. Per essenza delle giuste nozze deve un legittimo vicendevole consenso prestarsi. *L. 2. de R. N.* L'errore nella qualità, nella fortuna non vizia le nozze. Queste non sono l'oggetto del consenso. *D. Thomas in IV. Sentent. dist. 30. qu. 1. art. 2.* Una deflorata, esibendosi per vergine, per Legge Giudaica ripudiavasi, e punivasi. *Deut. XXII. 21.* Ora le nozze sono valide. L'errore nella persona fa irritate le nozze. Le persone sono l'oggetto del matrimonio; concorrendo la frode si annulla. *L. 9. princ. de Hered. Instit. l. 15. ff. de Jurisd.* L'errore circa la condizione dirime il matrimonio. Innocenzo III. nel *cap. fin. de Conjug. Servor.* per l'errore della condizione sciolse il matrimonio. Lo stato Servile è quello che riguarda la condizione. Questo ne' primi XII. Secoli della Chiesa annullò il matrimonio contratto senza il consenso del Padrone. *Magistr. Sentent. lib. 4. dist. 36.* Era un costume degli antichi Romani tra mandato a' Cristiani. Dopo il Secolo XII. furono dichiarate giuste le nozze de' Servi, *sic. Decret. de conjug. Servor.*

Così l'omicidio, e la machinazione nella vita di uno de' Conjugi, come l'adulterio, commesso sotto promessa di futuro matrimonio, impediscono, e annullano il contratto. L'omicida, e l'adultero sono delinquenti; si fanno indegni delle nozze. *Cap. Laudabilem de conversione.*

non. Infidel. cap. significasti, de Eo qui dux. in matrim. L'omicidio commesso senza intelligenza di uno de' conjugj non inficia il matrimonio. *Cap. 3. ex. de eo qui dux. in uxor.*

Alla Giustizia delle nozze è ripugnante la *Cognazione, o Naturale, o Civile, o Spirituale.* La *Cognazione naturale, o sia la Consanguinità, è un vincolo di persone dallo stesso Sangue e stipite discendentino l. 44. ff. de R. N.* La *Civile, o sia Affinità, è una necessaria unione per mezzo del matrimonio contratta tra un Coniuge e la Famiglia dell'altro l. 4. §. 3. ff. de Grad. & affin.* Due sono le linee della *Consanguinità, una Retta, l'altra Obliqua, o sia Collaterale.* La *Retta* è quella, in cui l'uno ha generato l'altro, o *Ascendentale, o Discendentale.* La *Obliqua* conviene a coloro, che trasversalmente sono a Noi congiunti.

Nella *Linea Retta* sono per ogni Legge le Nozze in infinito vietate. La stessa retta ragione inoneste, e turpissime le conosce. In Natura sono contraddizioni innegabili i doveri della moglie, e madre. I Romani chiamarono queste nozze *uno incesto per diritto delle Genti l. 38. §. 3. ff. ad L. Jul. de Adult.*

Nella *Linea Collaterale* sono interdette le nozze fra coloro, che in luogo di Genitori si reputano. Questi sono l'*Amita, la Matertera, il patruo, i figli e nipoti de' fratelli e sorelle. Co-*
storo

loro una medesima carne, uno stesso sangue fra loro costituiscono. Nelle Sacre Carte, come turpissime, e punibili simili nozze furono pros critte. *Levit. 18. v. 16. cap. 20. & seqq.*

Per Diritto Civile fino al terzo grado sono tra' Collaterali vietate. Si estese la proibizione fino al quarto fra coloro, che in luogo di genitori e figli sono considerati. §. 24. & 5. *Inst. h. tit.* Prima di Claudio furono simili nozze ignote. *Sueton. in Claud. c. 26.* Gl' Imp. Cristiani, come fu Costantino nella *L. 3. Cod. Theodos. de Inc. nupt.* e Teodosio, e Zenone nelle *LL. 28. Cod. eod.* severamente le punirono.

Per Legge Canonica fino al quarto grado inclusivamente, giusta la sua computazione nella linea Collaterale si estende la proibizione per un Canone del Concilio Lateranese celebrato sotto Innocenzo III. *Cap. ult. X. de consanguin.*

Cotesti gradi diversamente si numerano per Diritto Civile, e per Legge Canonica. Nella Linea Retta per Legge Civile e Canonica *Quante sono le Generazioni, tanti i gradi.* Così il padre, e la figlia per un grado, l'Avo, e la Nipota per due gradi distano fra loro, perchè, numerandosi, tante sono le generazioni.

Nella *Linea Collaterale* corre per Dritto Civile la stessa regola. *Quante sono le Generazioni, tanti i Gradi.*

La Chiesa per più Secoli seguì nella Linea obliqua la stessa computazione, come osserva Gujacio. Ma per i Canonici più recenti fu fatta la
di.

distinzione tralla *Linea Obligua eguale*, e la *Ineguale*. Nella *Eguale* porgesi l'Affioma: *Per quanti gradi le persone Cognate distano dal Comune Stipite, per tanti distano fra loro*. Così il Fratello dista per un grado dalla Sorella; giacchè, siccome il Fratello è lontano dal Padre comune Stipite per un sol grado, così per uno ancora dista dalla Sorella. Nella *Linea ineguale* la regola è questa. *Per quanti gradi la persona più rimota dista dal comune Stipite, per tanti le persone distano fra loro*. Quindi la Sorella di nostro Avo è in terzo grado da Noi lontana; poicchè la persona più rimota dista dall'Avo comune Stipite in terzo grado.

Nella contrazione delle nozze anche i gradi dell'*Affinità* si attendono. Le due cognazioni del marito e della moglie costituiscono l'*Affinità*. *L. 4. §. 1. ff. de Grad.* I fini di queste due cognazioni sono il marito, e la moglie. Fra gli Affini non vi sono proprj gradi. Possono però così stabilirsi: *Per quanti gradi taluno è al marito congiunto, per tanti è distante della moglie*. Nella *Linea retta* degli Affini per egual ragione sono le nozze vietate, come nella *retta della cognazione*, cioè in infinito *L. 40. de R. N.* Quindi tra'l Patrigno e la Figliastro, tralla Noverca e'l Figliastro, tra'l Suocero e la Nuora, tralla Suocera e'l Genero non possono giuste nozze contrarsi. Si hanno in luogo di Parenti e figli *§. 6. Instit. b. tit. L. 4. §. 7. ff. de Grad.* Nelle *Sacre Carte* trovansi con pene atrocissime

coteste nozze punite. *Levit. Cap. 18. v. 8. & cap. 20. v. 10.*

Nella Linea ineguale dell' Affinità concorre anche la stessa turpitudine . Nella Storia Sacra sono vietate le nozze colla Vedova del Patruo, e dell' Avuncolo . *Levit. cap. 18. v. 14.*

Per Legge Romana sono interdette le nozze soltanto colla vedova del Fratello , e colla Sorella della moglie , e tra 'l Nipote , e la vedova del Patruo . Cotesta proibizione nacque da un responso del Giur. Con. Cajo *Inst. lib. 1. tit. 4. §. 8.* Prima eran permesse per un Plebiscito , come scrive Plutarco *probl. I.* presso Gotofredo *L. 1. Cod. de Inc. nupt.* Visse Cajo ne' tempi di Adriano ; e l' Imp. Zenone la ripete da una antica Legge nella sua Costituzione registrata in *L. 8. Cod. de Inc. nupt.* Ed indi sotto l' Impero de' Successori la proibizione continuò perpetuamente *L. 4. §. 9. Cod. Eod.*

Per antico Diritto Canonico coteste proibizioni più oltra si estesero , e furono osservate fino al Secolo XII. Col Concilio Lateranese IV. si abolirono gli altri Generi di Affinità . Questa si contrae così nelle nozze giuste, come ne' commercj illeciti. *Cap. 6. de Eo qui cognovit.* Morto uno de' Conjugi anche sussiste il vincolo . La proibizione si estende ora fino al quarto grado nel matrimonio lecito , nelle congiunzioni illecite fino al secondo . *Concil. Trident. sess. 24. c. 4. de reformat. matrim.*

La Cognazione spirituale è fra Noi Cristiani un'

un' altra specie di Affinità. Si contrae per mezzo del Sacramento del Battesimo, e della Confermazione, tra' l Compadre, e la Commadre, tra' l patrino, o la matrina colla persona tenuta nel Sacro Fonte, e suoi Genitori. Prima la proibizione si estendeva fino al settimo grado. Il Concilio Tridentino ha lasciata soltanto quella, che intercede tralla persona, che battezza, e la battezzata e loro Genitori. *Seff. 24. c. 2. de Ref. Matrim.*

Una persona *costante*, che dalla forza, o da un terribile timore sia astretta alle nozze, o dallo Sposo, o da' Genitori, ancorchè consenta, può dirimere il matrimonio rato, nel consumato può agire per la separazione *Cap. 28. de Sponsal.* La forza si oppone alla libertà del consenso. Per Legge Civile degli Ebrei la forza nella Sposa annullava i Sponsali; nell' uomo non si presumeva, ed aveva il dritto per il ripudio. *Selden. de uxor. Ebraea lib. 11. c. 4.* Tra' Romani le Nozze erano nulle, concorrendo forza, e meto *L. 14. Cod. de Nups. l. 134. ff. de V. O. l. 22. ff. de R. N.*

Deve concorrere per la giustizia delle Nozze l' *Attitudine Fisica*, e l' *Abilità Morale*. L' *Attitudine Fisica* nasce dal difetto dell' età, o dal vizio degli Organi. Agl' Impuberi son vietate le nozze §. 1. *Inst. de Nup.* In questi la speranza della procreazione ed educazione della prole, la prudenza e virtù devono concorrere. Tutte sono necessarie per il sostegno del matrimonio, per la

la polizia dello Stato, Heinecc. de J. N. lib. 2. c. 2. §. 31. Nel Diritto di Natura non trovasi diffinito il tempo della Pubertà. Presso i Romani si computava ne' mascoli dopo l'anno decimoquarto, nelle femine dopo il duodecimo. Tra costoro eran permesse le Nozze L. 4. ff. de R. N. Gli Ebrei doveano passare a nozze prima dell'anno vigesimo, Platone l'estese fino al trigesimo quinto sotto pena d'infamia De Legib. lib. 4. Colla Legge Giulia Papia furono in Roma vietate le nozze tra' Vecchi sessaginarj, destituti di forze, e sterili. Mancava la speranza della prole L. 44. de R. N. Lipsius ad 3. Annal. Tacit. Gl' Impp. Cristiani col consiglio de' Vescovi permisero simili nozze, e quelle fra' Giovani e vecchi *tit. Cod. de infirm. pan. calib. l. 17. Cod. de nupt.* Non lasciarono però, ancorchè tollerate, esser riguardate come impudiche, e impudenti, *Valer. Massim. lib. 7. c. 7. §. 4.* E da Pufendorf. furono chiamate *Nozze onorarie de J. N. lib. 6. c. 1. n. 25.*

Ripugnano ad ogni legge le nozze di coloro, che da una impotenza perpetua, o per natura, o per malizia degli uomini sono afflitti. Questi sono i Spadoni, gli Eunuchi. Lodevolissima fu la Legge di Adriano *ad l. Corneliam de Sicariis*, che prescrisse pena di morte contra i medici, che faceano degli Eunuchi. Si confiscavano ancora i beni di coloro, che si facevano in tal forma mutilare. Gl' Impp. Successori, e specialmente nel basso Impero di Costan-

stantinopoli adottarono il lusso Asiatico. Permisero coteste mutilazioni coll' Assenso del Principe, o con decreto del Preside. Quindi si videro degli Eunuchi diventar Patriarchi, e Comandanti di Armata. *Caesidon. add. 1. Suetonii ex Justini Martiris Apolog. 2.* Talvolta l' impotenza si manifesta dopo le nozze. Nel dubbio si attende un triennio per sperimentarsi; dopo, si scioglie il matrimonio, se i Conjugi non vogliono convivere quali Fratelli, e Sorelle *Cap. 5. 6. ex. de Frig. & malefic.*

Per *Abilità morale* sono vietate le nozze a' maritati. Il diritto de' primi Conjugi si offende, e' il secondo matrimonio si dichiara illecito; e si vindica la moglie anche per giusto errore altrui sposata. *Can. Concil. VI. cap. 2. X. de secund. Nupt. Novella 117. c. 13. Concil. Trident. sess. 24. c. 2.* Dopo la morte di uno de' Conjugi possono dall' altro le nozze contrarsi. *Cap. 19. ex. de sponsalib.*

La diversità delle Religioni impedisce le nozze. Gl' Imp. Valentiniano Teodosio e Arcadio le proibirono tra i Cristiani e i Giudei *L. 5. Cod. de Judæis.* In Natura non sono nulle, ma illecite. Così ne' primi tempi della Chiesa i Cristiani si costituivano rei della disciplina violata, soggiacevano alla penitenza; ma le nozze non si annullavano *Cardon. in Histor. matrim. cap. 13.* Indi col Sinodo Trullano presso i Greci furono irritate *Can. 71.* Lo stesso fu da' Latini osservato, Ma tra' Cattolici ed Eretici sono valide.

Il Sinodo Laodicensi le reputò illecite *Can. 14. ext. cap. decrevit de Hæret. in 6.*

Il voto solenne, e l'ordine Sacro impediscono e annullano il matrimonio *Cap. 1. Qui Clerici vel voventes*, Nel IV. e V. Secolo, anzi fino a i tempi di S. Bernardo il voto della castità ne' Monaci e Regolari non derimeva le nozze. Erano riputate sacrileghe, e nefande. *Mabill. in nat. in lib. S. Bernard. de precept. & dispensat. c. 17. Van-Espen part. 2. tit. 13. c. 4.* Il Sinodo Romano sotto Innocenzo II. le dichiarò invalide. Dopo questo tempo fu ricevuta la distinzione fra'l voto *semplice*, e *solenne* di Castità. Quello impedisce, questo annulla le nozze, *Can. 43. caus. 27. q. 1. Can. 8. D. 27.* Voto solenne si professa in una Religione approvata, o col Sacro Ordine. *Cap. un. de vot. in 6.* Ne' primi Secoli della Chiesa l'Ordine Sacro nemmeno rendeva invalido il matrimonio già solennizzato e contratto. *Van Espen loc. cit.* La Chiesa comanda a' maggiori Chiefaftici esser casti. Il Sinodo Lateranese sotto Callisto II. in Occidente franse le nozze de' Chierici consacrati. Il Concilio Tridentino contra la Eresia di Lutero dichiarò, che l'Ordine Sacro, sia per ragion del voto, sia per il Divieto della Chiesa, annulli il matrimonio *Sess. 2. c. 9.*

Contrarie alla *Pubblica Onestà* furono presso i Romani le Nozze tra'l Padre adottante, e la figlia adottiva, e tra'l figlio adottivo colla vedova del Padre adottante, ancorchè si fosse sciolto il vincolo Civile dell'adozione. *Restava sem-*

pre quel pudore ed onestà, che simili nozze vitava. *L. 17. §. 55. ff. de Rit. Nupt. §. 1. Inst. de Napt.* Durante l'adozione non poteva l'Adottivo celebrare le nozze colle figlie naturali dell'Adottante *dist. L. 55. §. 1. de R. N.* Da' Canonici nulla si è innovato. *Can. 6. caus. 30. qu. 3. cap. unic. de cognat. Legal.* Da' Sponsali, ancorchè sciolti, ripeterono i Romani la pubblica onestà. *L. 12. §. 1. & l. 14. §. 4. ff. de Rit. Nupt.* Fra' Cristiani la pubblica onestà è la prossimità contratta per i Sponsali, e per il matrimonio rato, ma non consumato. Per più secoli la Chiesa seguì il Diritto Civile. Indi n'estese l'impedimento fino al VII. grado. *Can. 15. caus. 27. q. 2.* Innocenzo III. lo restrinse al IV. Il Concilio Tridentino ne' Sponsali invalidi non ebbe ragione di cotesta pubblica onestà, per li validi lo circoscrisse nel solo primo grado. *Sess. 24. c. 3.*

Le nozze *Clandestine* furono sempre interdette anche ne' primi tempi della Chiesa secondo S. Tertulliano, ed Ireneo. Non potevansi fra' Cristiani celebrare senza la benedizione del Sacerdote. Il Concilio di Trento prescrisse le solennità de' Proclami, e la presenza del Parroco, e de' testimonj. *Sess. 24. c. 1. de Reformat.*

Il *Ratto* per Legge Romana interdiceva le nozze fra' il rapitore e la rapita, ancorchè il consenso della rapita, e de' Genitori fosse intervenuto. *L. unic. Cod. de Nupt. Virgin. Cod. Theodos. lib. 9. tit. 24.* Questo Diritto fu osservato dopo Giustiniano nella Chiesa Greca, e Latina, come si ha ne' Capitolari de' Re di Francia. *Lib. 6.*

cap.

Tit. XVI. De' Sponsali, e delle Nozze. 211

cap. 69. In un Canone del Concilio di Pavia del 850. fu l'istesso prescritto, come rapporta Van Espen *Part. 2. tit. 13. c. 10. n. 4. in fin.* Il Pontefice Innocenzo III. per le circostanze de' tempi, e per il decoro delle Famiglie permise il matrimonio. *Cap. 7. de Raptor.* Il Concilio di Trento lo stesso anche prescrisse. Nelle Fiandre per impedirsi le nozze deve la vera violenza, non gli allettamenti concortere. In Francia basta il solo ratto. Van Espen *tit. 13. c. 10. n. 12. 15.* La seduzione violenta l'animo; è più detestabile di quella, che si fa al corpo.

A tutte coteste proibizioni vanno accompagnate le pene. Alcune di coteste nozze offendono nell'onore la sicurezza de' Cittadini. Alla violazione di questo diritto di sicurezza, acquistato da ogni Cittadino, doveansi dalle Leggi stabilire le pene.

Per le Nozze *Incestuose* ne' primi tempi di Roma fu in uso l'ultimo supplicio. La donna vivente si chiudeva in una fossa, l'uomo si faceva a colpi di verghe morire. Liv. *dec. 1. lib. 2.* Dionis. Halicarn. *lib. 8. 9.* Cicer. *de Legib. 2.* Nel Codice Teodosiano anche la pena capitale trovasi ordinata. *L. 1. Cod. Theod. de Incest. Nupt.* Giustiniano si uniformò a quelle prescritte dalla Legge Giulia Papia. Ordinò, non esservi nozze, nè conjugii, nè dote, non patria potestà, non figli legittimi §. 12. *inst. de Nupt.* In altra Costituzione prescrisse pene maggiori. Comminò l'esilio, la confiscazione de' beni, e della dote, la privazione del cingolo al Nobile; le

bastonate al vile; soggiacendo alle stesse pene la donna, avendo scienza dell'incesto. Novella XII. cap. I.

Nel nostro Foro si fa la distinzione delle nozze incestuose fra quei della linea retta, e quei della trasversale. I primi sono puniti colla morte. *Thesaur. decis.* 100. Per li secondi la pena è arbitraria. Si attende la condizione de' Rei, o di Relegazione, o di Galea. La donna si chiude in Monistero. *De Franch. decis.* 378.

Nel nostro Regno il Re Ruggieri, detestando le nozze *Clandestine*, ordinò privarsi le Donne della dote di paraggio, nè riputarfi i figli legittimi, *Constit. Sancimus de matrim. contrab.* Il Conte Daun Vicerè volle frenare la somma corrutela di simili nozze. Con una Prammatica dell'anno 1718. oltre le pene corporali vi aggiunse quella di ducati 2 mila contro de' nobili, e di 1000. contro degl'ignobili, e de' complici.

I *Poligami* presso i Romani furono puniti colla morte. *§. affinitatis de Nupt.* L'Imper. Carlo V. la prescrisse nella Germania, e si osserva nella Sassonia. Nel nostro Regno manca la Legge scritta; vi sono i costumi nati dalle Giudicature de' Magistrati. Contro de' vili si è praticata la Fustigazione, e la Galea, contra i Nobili la Relegazione. *De Franch. decis.* 333. Ma le nozze non si fussero consumate restano soltanto notati d'infamia. *L. I. §. fin. ff. de his qui not. infam.*

Per li *Rapitori* nelle Pandette trovasi prescritta

ta

ta la pena del Gladio , cioè della Decollazione , *l. 5. qui ff. ad l. Jul. de vi publ.* Costantino elasperò cotesta pena , *l. si quis nihil Cod. Theodof. de rapt. Virg.* Costanzo l'abolì , facendo eseguire la sola pena del Gladio , *l. quamvis Cod. Eod.* Giustiniano, vindice dell' onestà, accompagnò alla pena capitale anche quella della pubblicazione de' beni , *l. raptores 41. Cod. de Episc. & Cleric.* I Canoni obbligarono il Rattore alla dote , *cap. 1. de adulter.* Per Diritto Pubblico del nostro Regno fu dall' Imper. Federigo ordinata la pena capitale. *Constit. R. Capitaalem pœnam tit. 22.* Il Re Roberto vi unì la pubblicazione de' beni. *Cap. R. ut sine peccat. mortal.* Questa pena , eccettuati i Rattori delle Claustrali, non si osserva in pratica. La Donna volontariamente fuggendo col Rattore dalla Casa , e poi contrae il matrimonio , resta priva delle doti , e dell' Eredità de' suoi Genitori.

Finalmente non sono giuste le nozze , nè la Società conjugale è legittima , se con solenne Rito non sianli contratte. Un atto esterno , pubblico , e sacro , eseguito anche dalle Nazioni più barbare per la giustizia delle Nozze , e per la legittimità de' figli fu sempre necessario. Questo distinse la giusta moglie dalla concubina , il marito dallo stupratore , e concubinario , i legittimi da' figli spurj. Cotesti Riti furono arbitrarj presso ogni Nazione.

Gli antichi Romani ebbero in costume tre modi nelle Nozze. L' *Uso* , la *Confarreazione* ,

la *Coemzione*, o sia immaginaria compra, e vendita. *Dionis. Halicarn. l. 1. c. 25. Tacit. Annal. VI. 16.* Questa disciplina poi appoco appoco si estinse; niun Rito fu in costume in Roma. Spesse volte dubbitavasi, se una donna tenevasi in luogo di giusta moglie, o di concubina. Le tavole nuzziali, o la qualità, e condizione delle donne le distingueva. *L. 24. ff. de R. N. l. 31. ff. de Donat.*

Ne' primi Secoli della Chiesa il Rito solenne fu la Benedizione Sacerdotale colla imposizione delle mani nella solennità della Messa. *Clem. Alexandr. paedag. lib. 3. c. 11.* Da' Principi Cristiani fu approvato, restare colla Benedizione le Nozze congregate; le aveano anche per legittime, contraendosi giusta la forma delle Leggi Civili. Nel V. e VI. Secolo vi furono Cristiani, che seguendo il Rito Civile, non si curarono della Sacra Benedizione. Indi le solennità della Chiesa furono anche da' Principi Carlo M. nell' Occidente *Lib. VII. Capitul. cap. 363.* da Leone il Savio in Oriente, Nov. 89. prescritte. Quindi devono alle nozze precedere i Sponsali, i Proclami, o siano le Pubblicazioni al Popolo per tre giorni Festivi, e'l consenso de' Superiori, per il Concilio Lateranese, e Tridentino. Devono poi accompagnare il solenne contratto, la presenza del proprio Parroco e de' Sposi, e l'intervento de' testimonj; adoperandosi i solenni nel Rituale Romano prescritti.

Si è detto dovere alle Nozze precedere il consenso

senso de' Superiori. Per Diritto di Natura deve il Padre espressamente acconsentire alle nozze del Figlio. Questi è sotto il di lui Impero, e potestà, è individuo della Famiglia; deve dall'arbitrio, e volontà del Padre dipendere, le sue azioni regolare; nè può in di lui dissenso esercitare quei diritti, che, vivente il padre, sono limitati, e ristretti. Coccei a Grozio. Quindi a ragione Giustiniano nel §. pr. di questo titolo scrisse, che *nelle nozze sia dalla ragion naturale persuaso, il consenso del Padre ricercarsi*, nè la voce *persuaso* dinota quì un consiglio, giacchè si aggiunge, essersi *dalla Ragion naturale persuaso doverci ciò fare*.

La Chiesa fino al Secolo XII. seguì il Diritto Civile. Indi attribuì a peccato le Nozze senza il consenso de' Genitori contratte, ma non le dichiarò invalide. Il Concilio di Trento così anche dispose. In Francia per Editti di quei Sovrani, coteste Nozze si hanno *invalidamente contratte*. Alcuni opinano, cotesta Invalidità rapportarsi ai soli effetti Civili, altri sostengono, essere dell'iatutto il contratto nullo, e insufficiente; secondo si è illustrato da Muscettola, e da Mazzocchi. Nel nostro Regno provvidamente dal nostro Gloriosissimo Monarca per la tranquillità delle Famiglie, e per frenare la libertà giovanile, si è ordinato con Regal Dispaccio del 1771. dover nelle nozze concorrere il consenso de' Genitori riguardo a' mascoli fino all'anno trigesimo di loro età, per le femmine fino all'anno XXV.,

sieno i figli emancipati, sieno in potestà. Se da essi si controviene, si puniscono i mascoli colla eseredazione, si niega alle femmine la dote. In ogni tempo è lecito a' Genitori, e a' Congiunti opponerli a' matrimonj, che dissonore, e infamia apportano alle famiglie. Non giova esser Soldato, nè aver rinunciato alla successione Paterna. Per i matrimonj di Coscienza si osserva la stessa Legge. La Bolla di Benedetto XIV; lasciò salvi i Regj Diritti; come da' Sovrani Dispacei presso Gatto.

I matrimonj di Coscienza sono altra specie di nozze. Chiamansi *Nozze secondarie*, o *sta matrimonio alla morgengabica*. Furono in costume presso molte Nazioni. Grozio ne fa menzione nel suo *Diritto della Guerra e della Pace Lib. 2. c. 7. §. 8.* Presso gli antichi Borgognoni vi si trova una Legge. *Lib. 1. tit. 2. n. 2.* Nel Codice Longobardico, e Feudale se ne ha memoria. *Lib. 2. tit. 4. c. 4. Feud. 11. 29.* Queste mogli diconsi lecondarie, vivono co' mariti in una perfetta legittima Società conjugale. Per la disuguale condizione però, o per altre giuste cause non sono onorate colla dignità di madri di Famiglia, nè i figli nati da queste nozze possono godere di quei diritti, che agli altri figli di Famiglia comunemente competono. Selden, *de Jur. Nat. G. lib. V. c. 7.* La diversità di queste Secondarie dalle giuste mogli fu introdotta dalla polizia delle Nazioni. Lo splendore e conservazione delle Famiglie illustri, il favore de
 pria

primi figli , la economia domestica non permet-
teva celebrarsi pubbliche nozze. Le concubine
furono vietate ; a queste seconde mogli sarebbe
stato d' infamia il nome , e l' uso di concubina ;
è quindi furono denominate mogli secondarie , de-
stinate alla fede , e comunione conjugale. Pufen-
dorf. *de Jur. Nat. G. lib. 6. cap. 1. §. 36.*

Delle Dispense matrimoniali.

IL Principe per la Sovrana Potestà può con-
cedere l' Assenso a' suoi Popoli per la con-
trazione delle nozze. Ha la facoltà di rilasciare
quegl' Impedimenti , che per Diritto umano ,
è pubblico si sono introdotti. Questo Diritto è
infito all' Impero. Ne' primi Secoli della Chie-
sa , che la Disciplina non erasi rilassata , con-
cedevano i Principi coi loro Rescritti la con-
trazione delle nozze dalle Leggi Politiche proibite.
S. Ambrogio nell' *Epistola 60. ad Patern.* , e Sima-
cho *Lib. 10. Epist. 11.* lo contestano. Nel Co-
dice Teodosiano si ha un titolo colla Legge uni-
ca *Si nuptiæ ex Rescript. Principis petant.* L' *Imper. Giustiniano* nel titolo delle *Novelle de
Nuptiis* , rapportando le *Costituzioni de' Principi*
predecessori circa gli Assensi dati alle Nozze ,
dal Diritto Umano vietate , più cose pre-
scrisse non per disposizione de' *Canoni* , ma
per Diritto infito al Principato ; come scrive
Bellarmino , e Pietro de Marca , *de Concord.
Sac. & J. lib. 2. cap. 11. §. 3.* Cassiodoro rap-
portà

porta due solenni formole usate dal Re Teodorico, concedendo le nozze tra un Nobile, ed una Cittadina, e tra' Consobrini. *Lib. VII. variar. cap. 6. n. 40. & 47.* Al Principe siccome appartiene per la pubblica salvezza impedire nello Stato la contrazione delle nozze; così può sovra quegli' impedimenti, che dal pubblico diritto dipendono, interporre il suo Sovrano Placito. S. Tommaso disse. *Che'l matrimonio in quanto all'ordine della Repubblica, ed al Bene Politico, soggiace alle Disposizioni de' Principi. Lib. 4. contr. cent. c. 78.*

La Chiesa allora non per difetto di autorità, già dichiarata dal Concilio di Trento *Can. 3. de matrim.* ma per correggere gli abusi tra' fedeli introdotti, stimò convenevole imporre canoniche penitenze a coloro, che non poteano contrarre nozze per Legge de' Canon, e talvolta con indulgenza le rilasciava. *Concil. Chalced. Can. 16. Gregor. M. lib. 1. Ep. 33.* Indi anche quel diritto di rilasciare gl' impedimenti pubblici, appartenente al Principe, passò alla Chiesa dopo il Secolo XI. Allora quasi tutti gli affari della Chiesa Romana erano riserbati al Consistoro del Sommo Pontefice. Cotesto Diritto ancora di dispensare agl' *impedimenti dirimenti*, fu ed è al Papa riserbato. I Vescovi possono dispensare agl' *impedimenti impediendi*. Tra questi sono due esclusi. Quello, che nasce da' Sponsali, e l'altro dal voto semplice, o di Castità, o di vivere vita religiosa. *Benedict. XIV. de Synod. Diocesan. lib. 9. cap. 2. n. 1.*

Delle

Delle Seconde Nozze.

SCiolte legittimamente le prime nozze è lecito per Diritto delle Genti passare alle seconde, ed anche alle terze. In Roma le donne vedove dopo l'anno potevano unirsi al secondo consorte. Doveano nell'anno del lutto vivere caste. Per una antica Legge di Romolo l'anno del lutto era di dieci mesi. Gl'Impp. Graziano, Valentiniano, e Teodosio l'aumentarono a dodici. *L. 2. Cod. de secund. Nupt.* Il marito era sciolto da questo lugubre dovere. Subito volendo poteva dopo la morte della moglie rimaritarsi. *L. 9. ff. de his, qui notant. infam.* Ma passando le vedove frall'anno ad altro marito erano punite colla nota d'infamia, e si escludevano dalla proprietà, ed ulofrutto de' beni, che aveano avuto per avventura dal defunto marito. *L. 2. Cod. de secund. nup. l. unic. Cod. Si secund. nups. mul.*

Gli antichi P. P. della Chiesa ebbero a sdegno coteste seconde nozze; le notarono d'incontinenza; fecero soggiacere le binube, e bigami a pubbliche penitenze. *S. Basilius Epist. ad Amphiloeb. Can. 4.* e li denegarono ancora la sacra benedizione. *Innoc. I. Epistol. ad Vittric. Rothomag. cap. 9.*

Ora tra Noi può la donna, morto il marito senza taccia d'infamia, o d'incontinenza passare ad altre nozze. *Cap. 4. & seqq. extr. de secund.*

cund. nupt. Non si puniscono con quelle antiche severe Leggi Republicane ; allora erano libere in quanto allo Stato , ma ritenute , e savie in quanto a i costumi. Colla Monarchia acquistarono in Roma uno spirito di Libertà . Quindi colle Costituzioni de' Principi (alle quali non si è nel nostro Regno innovato) la sola proprietà , non l'usufrutto perdonò de' beni del primo Consorte. *Novell. 22. cap. 25. l. 3. e 5. Cod. de secund. Nupt.* Dalla sola tutela de' figli del primo letto si escludono *L. 1. Cod. ubi pupill. educ.* E possono al secondo marito donare , o lasciare nel testamento quel che abbiano dato al Figlio del primo *l. hac edictali Cod. eodem* . Questa fu una Costituzione dell' Imper. Leone . In Francia non fu in costume . La Donna binuba poteva al secondo marito in pregiudizio de' figli natile dal primo , donare a suo talento i beni . Il Re Francesco II. frenò cotesto arbitrio delle Donne , e pubblicò un Editto uniforme a quello di Lione . *Cujac. tit. IX. Cod. de Secund. nupt. lib. V. ad l. 6. fol. 466. tom. 9. Edit. Nap.*

TIT.

T I T. XVII.

Della Legittimazione, e sue maniere.

PER la Legittimazione si acquista ancora la patria potestà. Agli Antichi fu ignota ne' modi solenni. Costantino il Grande, e gl' Impp. Successori la stabilirono. *L. 5. Cod. de Nat. lib. Giustiniano l' ampliò maggiormente l. 10. C. 11. Cod. Eod. Novell. 89.*

La Legittimazione, è un modo di rendere i figli naturali col loro consenso legittimi, e sottoporli alla patria potestà. *§. fin. Inst. de Nupt. d. Nov. 89. c. 11.* Per figli naturali s' intendono soltanto quei nati, o dalla concubina, o da coloro, che possono per Legge tra loro unirsi in matrimonio. Gli adulterini, i spurj, gl' incestuosi, sebbene diconsi naturali, dal favore della Legittimazione sono esclusi; giacchè fra i genitori di questi non può fingersi matrimonio, *dist. Novell. 89. c. 14. C. Novell. 74. cap. 6.* E lo stesso fu decretato dal Pontefice Alessandro III, nel *c. tanta 6. qui fil. sint legitimi.*

La Legittimazione per Diritto Romano è di tre maniere, *Per il susseguente matrimonio*, introdotta da Costantino, *per la oblazione in Curia*, da Teodosio il Giovane stabilita, *per Rescritto del Principe* da Giustiniano proposta. *Novell. 89. c. 9. Novell. 74. c. 2.*

La Legittimazione per le susseguenti nozze nel Diritto di Natura s' ignora. I figli naturali
nati

nati dalla concubina per ragion naturale sono nella potestà del Padre. La differenza fra la moglie, e la concubina fu introdotta per Legge Civile; Si commutava il concubinato in matrimonio, e ne dava pruova la carta dotale. *§. ult. Inst. de nupt.* Quindi giustamente i Legittimati per le susseguite nozze sono *Legittimi*. In Natura sono essi veri, e Legittimi figli; per la solennità delle nozze gli antichi diritti di Natura, e della Famiglia acquistarono.

Rendeansi Legittimi i figli per *la oblatione in Curia*. O perchè erano dal Padre fatti annoverare nell' Albo de' Curiali, o perchè le figlie si maritavano co' Curiali. *L. 3. 4. 9. Cod. de nat. lib.* La *Curia* era un ordine di Decurioni, che ne' municipj, e nelle Colonie un Magistrato municipale costituivano, e furono detti *Senatori municipali*. *L. 1. §. ult. ff. de Decurion.* Quest' ordine era rispettabile, ma inferiore a' Cavalieri Romani. Fu decorato di prerogative, ed onori moltissimi. Nè essi, nè i loro figli potevano a' tormenti, o battiture soggiacere; non poteano condannarsi alle forche, o deportarsi in Isole senza consigliarsene il Principe. Erano essi talmente alla Curia collegati, che dovevano servire in quella anche col rischio delle proprie facoltà. *L. 4. Cod. de nat. lib.* Quindi non potevansi alla Milizia ascrivere. *L. 17. de Decur.* Nè in Villa fuori del Municipio vivere. *L. un. Cod. Si Curialis lib. X.* Non era ad essi permesso, o alienare, o ripudiare l'Eredità paterna. *L. 4. Cod. de nat. lib.* Non aveano libertà di
ven-

vendere senza un decreto i loro beni, nè ad altri onori aspirare, o altro tener di vita eleggere. Erano dunque cotesti Curiali da tanti doveri astretti, che si abborriva piuttosto, che ambivasi la Curia. Da' Principi empj si ascrivevano per pena i Cristiani nella Curia. Ever. Otton. in tractat. de Ædilib. Colon. cap. 7. §. 10.

Si Legittimavano finalmente i figli naturali per *Rescrito del Principe*. Questo fu un favore di Giustiniano verso quei Padri naturali, i quali o non avevano figli Legittimi, o la concubina non potevano per giuste cause sposare. *Novell. 89. c. 9.* Prima di Giustiniano ci somministra il Giur. Conf. Marciano un esempio di Legittimazione. *L. 57. §. 1. ff. de R. N. Gl' Impp. Marco, e Lucio a suppliche di Flavia Tertulla per giuste cause confermarono la Legittimità di quei figli, che senza scienza in istato di nozze, avea ella generati col suo Avuncolo. Questo però fu beneficio personale; quello di Giustiniano fu un comune Privilegio, condotto a quel Padre naturale, che porge suppliche al Principe per la Legittimazione del figlio. Lo stesso parimenti ha luogo se 'l Padre, o nel testamento, o con pubblico istromento istituisca Erede il figlio, o per tale lo nomini, *Novell. 117. c. 2.**

I Legittimati per *la oblatione in Curia* si stimavano per Legittimi solamente rispetto al Padre. *L. 9. Cod. Eod.* Quegli ammessi alla Legit-

gittimazione per le susseguite nozze si hanno per Legittimi anche rispetto a tutta la Famiglia. *Novell. 12. c. 4.* Succedono al Padre come suoi Legittimi. *§. ult. Inst. de Nupt. l. 10. Cod. de nat. lib.* I Legittimati per Rescritto del Principe si ammettono alla Eredità paterna se son soli. *Novell. 89. c. 9.* Se altri figli nati da giuste nozze esistono, costoro si ammettono precipuà alla Legittima porzione, e l' rimanente si divide con questi Legittimati, se ciò abbia voluto il Padre, o se con speciale grazia siasi concesso dal Principe. *Argum. Auth. Præterea Authen. Item, & Auth. Si quis L. 4. Cod. de Nat. lib.*

Per Legge Canonica i figli Legittimati per le susseguite nozze si hanno in tutto per Legittimi. Si ammettono alle successioni de' Genitori e di tutti quei della Famiglia. *Cap. 1. 6. Qui filii Legitim.* Possono promuoversi a qualunque ordine e Dignità Chiesaistica, fuorchè alla Porpora per una Costituzione di Sisto V. dell' anno 1590. che incomincia *postquam*. I figli adulterini, incestuosi non s' intendono per i Canonici Legittimati per il susseguente matrimonio per una Costituzione di Alessandro III. nel *cap. tanta 6. Eod. tit.*

Nel nostro Regno siccome l' uso delle Concubine avea preso forza, così Federigo II. colla Costituzione *Sicut accipimus tit. de Fil. Cleric.* ammise i figli, non il Fisco alla successione de' Chierici Concubinarj. Per quei nati da ingiuste con-

congiunzioni diversa fu la polizia. Prima i Re Longobardi Teodorico, e Luitprando nel titolo delle Leggi Longobarde *de prohibit. nupt.* e poi il Re Ruggieri ordinarono, che i Figliuoli nati da' matrimonj Clandestini non si dovessero riputare mai per Legittimi, nè poteffero a' loro Genitori in modo alcuno succedere. *Constit. R. Sancimus tit. 22. de matrim. contrab.* Oggi giorno essendo il concubinato, e tutte le altre illecite copule vietate, dopo le giuste nozze rendono i figli Legittimi.

Ora la Legittimazione per l'*oblazione in Curia* si è abolita, perchè la Condizione, e Ordine di quei Curiali è sconosciuto. Quella per Rescritto del Principe si ottiene piuttosto per cancellare la macchia de' Natali, che per ridurre i figli sotto la Patria Potestà, e ammetterli alla successione. E quindi cotesto beneficio suole agli Spurj, agli Adulterini, e agli Incestuosi anche concedersi.

T I T. XVIII.

Delle Adozioni.

SI costituisce ancora la Patria Potestà per mezzo dell'Adozione. È un atto solenne, con cui in luogo di figlio, e di nipote si ascrive colui, che tale non è per natura. §. 1. *Inst. b. t.* È un Ufficio di educare i figli altrui, e dirigere le loro azioni alla rettitudine, alla perfezione. *Heinecc. de J. N. lib. 2. c. 3. §. 55.* Quindi l'Adozione è una fingiglianza della Natura. Supplisce i di lei difetti, e in sollievo di coloro, che o per sterilità, o per infortunio non hanno figli, fu introdotta; come con eleganza scrisse il Parafraсте Teofilo nel principio di questo titolo. Così Valeria Augusta non in sollievo de' perduti figli, ma per la sua sterilità adottò Candidiano. *Lact. de mort. profegu. cap. 50.*

Un tempo l'adozione presso i Romani seguiva per solenne mancipazione coll' autorità del Magistrato, o del Pretore in Città, o del Prefide, e Proconsoli in Provincia. Il Padre naturale in presenza di cinque testimonj con imaginaria compra e vendita il suo figlio emancipava, e'l Padre adottivo sotto la sua potestà lo riponeva a costume de' Quiriti. *L. ult. Cod. de Adopt.* Quindi il figlio si scioglieva dalla potestà del Padre Naturale, si considerava come un estraneo, e dalla di lui Eredità e Famiglia si esclu-

escludeva. L. 3. §. 1. ff. de capit. minut.

Giustiniano derogò a coteste solennità di Rito. Volle, che l'atto dell'adozione si fosse dal Magistrato confermato col consenso, e in presenza del Padre e figlio adottivo, *d. l. ult.* Abolì parimenti alcuni effetti dell'antica adozione. Prescrisse, che 'l figlio adottato da un' estraneo, fosse nella Famiglia & potestà del Padre naturale rimasto, e senza divenire individuo della Famiglia del Padre adottivo, avesse potuto soltanto rappresentar il diritto di succederli. Adottandosi i discendenti poi dagli Ascendenti, non fu in parte alcuna all'antica Legge dell'adozione da Giustiniano abolito. §. 2. *Inst. b. tit. L. penult. Cod. Eod.* Così non solo al Padre adottivo, ma al naturale ancora ab intestato il figlio succedeva *d. §. 2.*

I Diritti, che sono infiti al sangue tra'l Padre e figlio naturale restano illesi. L. 10. §. 1. *Cod. de adopt.* L'ossequio al Padre naturale sempre è dovuto; le nozze fra i Genitori e figli sono vietate; e commettendosi da' figli naturali un Parricidio, come Parricidi sono puniti. L. 33. ff. *Eod.*

Essendo l'Adozione una immagine della filiazione, imitante la natura, è lecito a coloro soltanto cotesto atto esercitare, che possono essere genitori, e avere figli in loro potestà. Quindi sono esclusi i Castrati, non già gli Spadoni. Quegli non possono mai più generare, a questi per il solo morbo è impedito. L. 6. ff. *de lib. & postb.*

L' Adozione deve seguire in luogo di figlio ; o di nipote, non già di fratello, o di patrue ; simile generazione in natura è inefeuibile. *L. 7. Cod. de hered. instit.* Il minore non può adottare il maggiore. E quindi a' minori di anni 18., a' Vecchi settuagenarij non si accorda l' Adozione. *§. 4. Inst. b. tit. l. 15. §. 2. l. 17. §. de Adopt.* Alle femmine anch' è interdotta ; ma alle sterili ; o prive di figli per indulgenza del Principe si concede. *§. 10. Inst. b. tit. l. 5. ff. Eod.*

E' necessario nell' atto dell' Adozione il consenso così del Padre naturale, e adottivo, come di colui, che si adotta, e questi essendo impubere, morto il Padre, del suo tutore. *L. 8. ff. de Adopt. l. pr. Cod. de auth. tutor.* essendo pubere, del Curatore *§. 1. Instit. b. tit. l. 2. ff. Eod.*

Possono adottarsi così i figli, come i Padri di Famiglia. Per quelli basta l' autorità del Magistrato, per questi deve implorarsi l' Assenso del Principe non con atto di Adozione, ma di Arrogazione.

L' Arrogazione è un atto Legittimo, con cui satuno assume sotto la sua potestà e Famiglia colui, ch' è di sua ragione. *L. 1. §. 1. l. 2. ff. b. tit.* Fu una specie di adozione propria de' Cittadini Romani. Non dalle Leggi delle XII. Tavole, non dall' Editto del Pretore, ma da quel Gius, che per autorità de' Prudenti, e per tacito consenso del Popolo fu ricevuto, dice Giustiniano, essersi l' Arrogazione introdotta in princ. *tit. de Acquis. per adrogat.* In

In tempo della libera Repubblica si solennizzava cotesto atto ne' Comizj Curiati avanti il Popolo con cognizione di causa, e coll' autorità de' Pontefici. Cicer. *pro Dom.* c. 13. Il solenne Rito e formola dell' Arrogazione trovasi presso Gellio *lib. V. c. 19.* S'interrogavano ne' Comizj il Padre arrogante, il figlio arrogato, e'l Popolo, che autorizzava l'arrogazione. Tutti costoro diceansi Autori dell' Arrogazione, che appellavasi tale dalla formola delle arrogazioni fatte secondo il costume de' Quiriti. Per effetto di cotesta arrogazione colui, ch'era di sua ragione, passava co' i figli, e co' beni nella potestà e Famiglia dell' Arrogante; e da Plebei, Pattizj, e da Patrizj, Plebei divenivano. I soli Cittadini Romani, i Padri di Famiglia, e coloro, che de' Comizj partecipavano, potevano arrogarsi. Quindi si escludevano le femmine, i muti, i fordi, i Pupilli, gli Alienigeni. Di simile arrogazione si servirono Augusto, adottando Agrippa, e Tiberio Sueton. *in Aug.* 1. 65. e Claudio, adottando Nerone Tacit. *Annal. lib. 12. c. 25.*

Cotesto Rito di Arrogazione fu in costume fino a' tempi dell' Imper. Galba. Egli come Sommo Imperante, cui le autorità delle Leggi, de' Magistrati, de' Pontefici eranfi trasferite, derogando all' antico Rito, permise le Arrogazioni coll' Assenso del Principe. Schulting. *ad Ulp. Fragm. tit. 8. §. 1.*

Sotto l' impero di Antonino Pio, essendosi quasi tutte le solennità dell' Arrogazione abolite, s' incominciò da' Principi a concedere l'arrogazione

anche delle Femmine, e degl' impuberi. *L. 21. ff. b. 2.* Nell'arrogazione di costoro diversi requisiti dovevano concorrere. Si esaminava la causa nè turpe, nè nociva al Pupillo. *L. 17. in princ. b. tit.* Il consenso de' più prossimi, e l'autorità del Tutore si richiedeva. Davasi dal Padre arrogante la cauzione con fidejussori in presenza del Tabellione e testimonj, di lasciare salvi agli Agnati e Cognati i beni del pupillo, morendo questi fra gli anni della pubertà. Non era lecito al Padre arrogante senza giusta cognizione di causa emanciparlo; e facendolo doveva promettere di restituire tutti i beni del Pupillo, e la quarta parte de' suoi proprj, e questo aveva luogo anche nella differedazione, *l. 8. §. 15. ff. de inoffic. testam.* Questa chiamavasi la *Quarta dell' Arrogato*, o dell' Imper. Pio, perchè da lui ordinata. Se però con giusta causa si fosse giudicato degno l' impubere della emancipazione, i soli proprj beni co' frutti se gli dovevano restituire. *§. 3. Inst. b. tit.*

Ne' nostri tempi coteste Adozioni, e Arrogazioni, o sono rare, o dal Sovrano devonfi confermare, senzacchè restano violati i diritti degli Agnati, e Cognati. Gli Arrogati non divengono figli di famiglia, ma semplici Alunni; come ce ne fa testimonianza Du Fresne nel suo Glossario nella parola *Adoptio*; e presso Mabillone un solo esempio se ne trova registrato nel suo trattato *De Re Diplomat. lib. c. 16. §. 9.*

TIT.

T I T. XIX.

*Delle Maniere, colle quali si scioglie, e finisce
la Patria Potestà.*

LA Patria Potestà non era presso i Greci perpetua. In alcune Città terminava dopo il terzo anno della pubertà; in altre s'intantocchè permanevano i figli nel Celibato. Dionys. Halicar. lib. 2. p. m. 52. Romolo prescrisse, estinguerli colla morte del Padre, se non ricadeva il figlio sotto la potestà dell'Avo §. 1. *Inst. quib. mod. patr. potest. solvitur.* La morte Civile scioglie i figli dalla potestà paterna. Chiamasi morte Civile la *massima*, e *media* mutazione dello Stato. Queste sono la schiavitù, la pena, la deportazione, non la relegazione, del Padre, o del Figlio §. 1. 3. *Inst. b. tit.* La indulgenza del Principe come reintegra i Cittadini nella *Liberità*, nella *Famiglia*, nella *Città*, così gli restituisce nel diritto della Patria Potestà. §. 1. *Inst. b. tit. L. ult. Cod. de Sent. pass.* La piena adozione, e l'emancipazione è un effetto della perdita della Patria Potestà. §. 7. 8. *b. tit.*

Ne' primi tempi di Roma qualunque Dignità anche Consolare non liberava i figli dalla potestà del Padre. I soli Sacerdoti di Giove, e le Vergini Vestali, non per la dignità, ma perchè al Pontefice Massimo si sottoponevano, divenivano di loro ragione. Gell. lib. 1. cap. 22. Ulp. *Frag. tit. 10. §. ult.* Giustiniano poi secondo il

sentimento di Cassiodoro *lib. 4. variar. c. 2.* impugnato da Bacovio, e da Vinnio ne' *Commentarj §. 4.* di questo titolo, favorì i Patrizj, non già quei, che chiamavansi nel tempo della Repubblica, ma coloro, che nel Consiglio del Principe erano ascritti. *L. fin. Cod. de Consul. lib. XII. §. 4. Inst. b. tit.* Indi colla Novella 81. prescrisse, ogni dignità rendere i figli di loro diritto. Queste si distinsero nel Consolato, nella Prefettura, Pretura, Magistero de' Soldati, Patrocinio Fiscale, Vescovado.

Si toglie, o piuttosto si sospende per la cattività il diritto della Patria Potestà. Se taluno diviene Prigioniero, e da nemici fuggendo, a suoi ritorna, viene per ragione del postliminio in tutti i suoi antichi diritti ad essere reintegrato, come se mai fosse stato fra nemici, giusta l'espressione di Trifonino nella *L. 12. §. 6. ff. de Capt.*

Circa cotesta voce di *Postliminio* deve ributtarsi il sentimento di Stravio, che opinò essere una parola senza significazione. Deve anzi seguirsi Scevola, il quale stimò essere composta di due parole *Post.*, & *limine*. Cicet. in *Topic. c. 8.* ove Boezio. Coloro, che dalle porte del proprio impero uscivano, ritornando nella Patria, diceansi *Postliminio reversi*. Grozio scrive, che la voce *Limen* a' privati appartenga, quella *Limes* a' pubblici debba riferirsi. Così gli Antichi *eliminare* dicevano *allontanare*, discacciare da confini, e l'Esilio nominavano *Eliminiam de Ju B. P. lib. 3. c. 9. §. pr.*

L

Il Rito, e Gius del Postliminio fu benanche in costume presso gli Ateniesi. Quei, che da' nemici ritornavano nella Patria, diceansi novellamente rinati. Scaliger. *ad lib. 4. Fest. Pompon. de V. S.* Non era ad essi, riputandosi morti, permesso entrare in Città. Doveva la moglie con un' ampia Veste, o *Stola* accompagnarli; qualicchè si fossero stimati di nuovo rinati. Cotesto costume fu da' Romani quasi seguito. Attribuivano a tristissimo augurio permettere a' Cittadini, riputati per l' assenza, o per la cattività morti, entrare per la soglia; e quindi, perforato il tetto, per il cortile nella Casa dovean passare; qualicchè mai da quella fossero sortiti.

Cotesto Gius del Postliminio restituiva il Cittadino nello stato antico della *Libertà*, della *Famiglia*, della *Cittadinanza*; e come se mai dalla Città si fosse allontanato, era nel godimento di tutti li suoi diritti. Quindi siccome la Legge delle XII. Tavole costituì a' Cittadini gli Eredi testamentarij, e legittimi, così per la Legge Cornelia, fingendosi esser morto il Padre nel momento della cattività, divenivano i figli di loro ragione, e davasi luogo alla successione. *L. 18. ff. de Capt.* Cotesta Legge fu promulgata nella prima Guerra Punica, in cui 15 mila Romani restarono prigionieri. Si finse, che costoro quasi fossero morti gloriosamente in guerra per darsi luogo a i loro Successori, che prima non si ammettevano, riputandosi quelli Servi de'

nemici, o morti nel dominio, e indegni di successori. Del beneficio di questa Legge fa memoria Giustiniano nel §. 4. di questo titolo.

Colla emancipazione si liberano i figli dalla Patria Potestà. Giustiniano nel §. 6. di questo titolo fa memoria di tre emancipazioni, dell' *Antica*, dell' *Anastásiana*, della *Giustiniana*. L' *Antica* era un' azione della Legge. Con questa, osservate certe formole, e riti, i figli mascolì con tre atti di vendita, di mancipazione, e manomissione, le femmine, e i nipoti con un sol atto, dalla patria potestà si liberavano. *Caj. Inst. lib. 1. tit. 8. §. 3.* I figli erano nel dominio Quiritario del Padre; come cose potevano manciparsi, e alienarsi. *Caj. Inst. lib. 1. tit. 6. §. 3.* La mancipazione era una antica ragion di vendere. Soleva farsi *adhibito vere & libra*. La emancipazione anche *per as & libram* si eleguiva. Al Padre per Legge di Romolo, e de' Decemviri era permesso ben tre volte vendere i figli. Aboliti cotesti atti di vera vendita, furono nella emancipazione introdotte quelle tre immaginarie vendite. Si solennizzavano collo stesso quasi Rito della mancipazione avanti il Magistrato, e in presenza di cinque testimonj Cittadini Romani. Il Padre naturale ben tre volte vendeva il figlio; il Compratore, o sia *Padre fiduciario*, così mancipato e alienato anche tre volte lo manometteva colla bacchetta a guisa di Servo, e ulciva il figlio dalla Patria Potestà. Era alcune volte in costume, che nel terzo atto della man-

emancipazione conveniva il Padre col Compratore di manciparsi il figlio, e allora piuttosto egli, che 'l Compratore lo manometteva, e diceasi venderlo *contratta la fiducia*. Questa *fiducia* s'intendeva sempre esser seguita. §. ult. *Inst. de legit. cogn. succes.*

L' Imp. Anastasio abolì cotesti Riti. Con una Costituzione permise a' figli uscire dalla Patria Potestà con Rescritto del Principe al Magistrato rimesso. *L. 1. Cod. de emanc. lib.*

Giustiniano tolse via anche questa solennità di emancipazione. Prescrisse, potersi, come un atto di Giurisdizione volontaria avanti qualunque Magistrato, o presente, o non contradicente il figlio eseguire. §. 6. *Inst. b. tit. d. l. 5.* Nell' assenza del figlio stima Duareno *Cap. 13. ad tit. ff. de Adopt.* esser necessario il Rescritto del Principe, o che 'l figlio abbia indi consentito avanti qualunque Giudice.

Per la emancipazione non si ricerca causa. E' sufficiente la solennità dell'atto, e la volontà. *L. 3. Cod. de emancip. lib.* Non può obbligarsi il Padre alla emancipazione, nè in contraddizione del figlio eseguirsi. *L. 31. ff. de Adopt.* In pena soltanto si privano i Padri del diritto della Patria Potestà; costituendo le figlie. *L. 12. Cod. de Episc. Aud.* esponendo gl' Infanti. *L. 2. Cod. de Inf. expos. Novell. 153. cap. 1.* Contraendo incestuose nozze. *Novell. 12. c. 2.* E' giusta causa per la emancipazione l'aggravie del Padre. *l. fin. Si a parent. quis manumif.* L'arrogazione fatta in pregiudizio del figlio

figlio impubere. *L. 32. ff. de Adopt. & emanc.* il legato accettato, o il danaro ricevuto con condizione di emanciparsi il figlio. *L. 92. ff. de cond. & dem. l. 1. §. 3. ff. Si quis a pat. manum.* Allora si obbliga il Padre *extra ordinem*, cioè coll' autorità del Principe, giusta la interpretazione di Cajo nel *lib. 8. de' responsi di Papiniano l. 93. de cond. & dem.*, ad emancipare il figlio.

Ora è dell' intuito ignota la diminuzione del Capo; la emancipazione antica, e l' Anastasiana si è abolita. Alla Giustiniana non si è intieramente derogato. Nel nostro Regno suole farsi innanzi a' Notaj ne' pubblici Strumenti colla presenza de' Giudici Cartolari, o siano a' Contratti; sorrogati in luogo di quei Magistrati, a' quali era interdetto intervenire ne' Contratti. *Pramm. 2. de Contract.*

Per Legge Canonica gli Eretici perdono su i figli il diritto della Patria Potestà. Questi prima della sentenza dal momento della commessa Eresia divengono di loro ragione. *Cap. 2. §. fin. de Hæreticis.*

Nel nostro Diritto vi è la Consuetudine sotto il titolo de *filiisfam.* Si dispone, che la figlia, maritandosi, ancorchè non sia stata emancipata, subito si fa di suo diritto. Questa Consuetudine forse nacque dal Diritto Longobardico, che faceva colle nozze uscire la figlia dalla potestà del Padre. Questa medesima Consuetudine fu prima, ed è ora in osservanza presso i Francesi. *Cæsar. lib. 6. Comment. L'istesso costume fu seguito*

dagli Ebrei. S. August. lib. 4. *super Numeros c. 59.* Presso questi Popoli si liberavano le donne colle nozze dalla potestà del Padre, ma si sottomettevano a quella del marito. Per Legge nostra sono intieramente di loro ragione.

Erra Napodano, scrivendo nel Commento di questa Consuetudine, *farfi la donna di suo diritto allorchè sia nella Casa del marito trasportata.* Le Consuetudini sono l'uniforme consenso di un Popolo, Questa pubblica volontà non ha bisogno d'interpretazione allorchè non è oscura. La Consuetudine nostra è espressa, dicendo, che *la donna subbitocchè passa a nozze diviene di sua ragione.* Dunque il matrimonio, non il passaggio in Casa del marito rende la donna di suo diritto.

Non merita seguirsi l'altro parere di Napodano. Costui opina, che, morto il marito, ritorni la donna nella potestà del Padre. Solone, come attesta Giustino Istorico, lasciò a i Giudici Ateniesi la facoltà di estendere le sue Leggi oltre i casi stabiliti. Cotesta estenzione non deve ledere la Legge scritta. Nel Corpo delle Leggi Romane vi è un responso di Ulpiano, *che 'l figlio sciolto una volta dalla potestà del Padre non possa di nuovo onestamente soggiacervi. L.12. ff. de Adopt.* Colle nozze si libera la donna dalla potestà paterna, morto il marito resta nel suo stato di libertà; non perde i diritti della Famiglia, e di Erede, nè il Padre resta privo dell'usufrutto de' beni avventizj della figlia. Napod. *ad d. Cons.*

Per

Per Legge Romana, allegando il figlio la tacita emancipazione, doveva dimostrare esser vissuto separato dal Padre per dieci, o venti anni. *Gloss. in l. 1. Cod. de Patr. Potestat.* Nel nostro Regno è sufficiente la separazione economica del figlio dal tetto paterno per la *Prammatica per excellentem tit. de Senatus Cons. Muscedon. Ursill. ad Afflict. decis. 184.*

T I T. XX.

Delle Tutele.

Nello Stato della Famiglia, si è scritto, esservi alcuni membri e individui, a' quali convengono diritti di esser difesi e protetti, se ad essi, o per età, o per imbecillità non è permesso.

Per Diritto di Natura, siccome è insito nel Padre l'ufficio della educazione de' figli, e 'l diritto della Patria Potestà, questa sciogliendosi, la necessità di educarli, e difenderli compete alla Famiglia; e quindi la legittima tutela ha preso origine.

Sulpicio coll'autorità del Giureconsulto Paolo nella *L. pr.* a questo titolo, ha prela la definizione della tutela dall'*Effetto*, dall'*Uffizio*, dalla *Causa*. Bartolo, e Accursio vi notarono de' molti difetti, esposti da Cujacio *lib. 38. Pauli ad Edictum*. Giustiniano ha scritto, essere *un' autorità, e potestà concessuta dal Diritto Civile per proteggere*

gere un Uomo libero, che per età non può se stesso difendere. §. 1. h. tit.

La Tutela dalla Ragion naturale si è costituita. I Pupilli come parte della Famiglia sono degni di educazione, di conservazione, di protezione. Senza la tutela mancherebbe ad essi la sussistenza, la vita. Grozio scrive, la tutela degl' Infanti essere per Natura di niuno, e cedere al primo occupante e idoneo *lib. 2. de J. B. P. cap. 22. §. 12.* Una imagine di questa fu presso i Lacedemoni per Legge di Licurgo. Avea ogni vecchio Cittadino su i figli altrui, come suoi, il diritto di comandarli, e correggerli, indecentemente operando. Triboniano disse, *essere al Diritto Naturale convenevole, che sotto l' altrui tutela sia l' impubere, §. 1. Inst. de Attil. Tutel. L. 1. ff. de Minorib.*

Con ragione Giustiniano scrisse, essere la Tutela un' autorità, e potestà Civile. Queste voci *autorità*, e *potestà* differiscono tra loro in riguardo all' effetto della tutela. Il tutore esercita la sua *autorità* sovra l' infante, in vece di cui tutto agisce. Fa uso della *Potestà* sull' Impubere, che già è atto alla favella, e che può da se coll' autorità del tutore agire. *L. 1. §. 2. ff. de admin. tut. §. 9. Instit. de Inutil. stipul. l. 5. ff. de R. J.* Questo anche si osservava sulle Donne: Esse erano in una perpetua tutela, se non passavano sotto l' autorità del marito. Questi tutori erano i prossimi della linea masculina, ed esercitavano la *potestà* con tenerle molto ristrette.

La tutela si esercita sull' *Uomo Libero*. I Figli di Famiglia, i Servi sono sotto il dominio paterno, e dominicale, non possono essere nella tutela altrui. *Gell. Lib. V. c. 19. Ulp. Fragm. tit. II. §. 5.*

L'ufficio della tutela riguarda la *difesa* del corpo, e l'amministrazione de' beni del Pupillo. Questi per la debolezza dell'età non può se stesso, nè i suoi averi difendere. Doppio è l'ufficio del Tutore; la difesa della causa pupillare, cioè l'amministrazione de' beni. *L. 30. ff. de Admin. tut.* e la educazione del Pupillo. Questa concerne gli alimenti, la conservazione della vita, la perfezione de' costumi, l'applicazione alle Scienze, o alle Arti liberali. *L. 2. Cod. de aliment. pupill. prest.*

Giustiniano non negò avere la tutela la sua origine dal Diritto Naturale. La divise in *Testamentaria*, *Legittima*, e *Dativa*. Può deferirsi o nel testamento, o per Legge, o dal Magistrato. *L. 52. Cod. de Episc. & Cleric.* Altri la divisero in tutela *Legittima*, e *Dativa*. *L. ult. Cod. de Leg. tut.* La *Dativa*, o è *Testamentaria*, o *Attiliana*, cioè data dal Pretore. Di ciascuna se ne farà distintamente parola.

La tutela *testamentaria* ebbe origine dalle Leggi delle XII. Tavole. *L. 53. ff. de V. S. Ulp. Fragm. tit. I. §. 14.* Prima fu anche in costume. Tarquinio Prisco fu dal Re Anco nel testamento lasciato tutore de' suoi figli.

Il diritto della dazione di cotesta tutela nasce dalla patria potestà. I figli sono cose del Padre.

dre. Costui dando col testamento il tutore a i figli, *legava della tutela della sua cosa*. Al solo Padre, ed Avo, che hanno in potestà i figli, e nipoti, è conceduta la facoltà di lasciare il tutore. Alla Madre, all' Ava, all' estraneo non è permesso. *L. 1. pr. ff. h. tit.* Sotto nome di *Figli* si comprendono le femmine, i nipoti, i postumi. Questi per la loro utilità si reputano come già nati. *L. 7. ff. de Stat. homin.*

Il Tutore dato dal Padre al figlio emancipato, o naturale, scritto Erede, o ne' Codicilli non confermati col testamento, dovea confermarli dal Magistrato, giusta la volontà del Padre *senza inquisizione*, come scrive Giustiniano nel §. *ult.* di questo titolo. Se la Madre, o l' Estraneo all' impubere istituito Erede, o il Padre al figlio naturale, non scritto erede, avesse dato il tutore, dovea dal Magistrato confermarli *con Inquisizione*, cioè doveano discutersi le facoltà, e costumi del tutore. *L. 1. §. 2. & 3. ff. de confirm. tut.*

I Giureconsulti Romani considerarono la tutela come una Eredità. Questa, o ne' testamenti, o ne' codicilli non deve scompagnarsi dalla tutela. *L. 1. ff. de conf. tut.* La tutela testamentaria esclude tutte l' altre legittime, e dative. *L. 11. princ. ff. de test. tut.*

Costesti tutori non possono per propria autorità occupare l' amministrazione. Deve da' Magistrati coll' ordinaria Giurisdizione confermarli. Siccome la tutela cede dal giorno dell' adizione dell' Eredità *L. si nemo 12. ff. de test. tutel.*

così deve interponersi il Decreto del Preambolo, e confermarli la dazione della tutela.

T I T. XXI.

Quali Tutori possono darsi nel Testamento.

LA tutela presso i Romani fu creduta un pubblico Uffizio. § 1. *Inst. de Excus. tut.* Fu detto *Uffizio*, tuttociò *ch' esercitarsi per Legge, per costume, per impero di colui, che ha potestà di comandare*, L. 214. de V. S. Alle femmine, escluse da' pubblici Uffizj, non poteva deferirsi la tutela. Prima la madre si ammetteva alla tutela de' figli coll' Assenso del Principe. L. 2. §. 25. ff. ad S. C. Tertyll. l. ult. ff. de tut. Indi in deficienza de' Tutori Testamentarj e Legittimi si ammise la madre. Dovea con giuramento promettere, nè di passare a seconde nozze, nè di avvalersi del S. C. Vellejano. L. 2. 3. Cod. *Quand. mul.* Ora si è abolito cotesto giuramento, per non metter la donna nella terribile contradizione, o di esser spergiura, o di privarsi della tutela, da lei creduto un beneficio. Nel momento, che passa a seconde nozze, si esclude dalla tutela. *Novell. 94. c. 2. Auth. Sacrament. Cod. Eod.* Viene ella preferita a tutti gli altri Legittimi Tutori, suorchè a' Testamentarj. *Novell. 118. c. 5.* e si è ampliato cotesto beneficio anche all' Ava. *Auth. Matri & Avia Cod. Eod.*

I Debitori, e Creditori de' Pupilli, scetto
la

la Madre, e l' Ava, sono esclusi dalla tutela. *Novell. 72. c. 1. d. Novell. 94. c. 1.* A' Monaci, a' Vescovi non è lecito assumere l' Uffizio della tutela. *Novell. 123. c. 5.* Gli altri Chericì, sebbene nè col testamento, nè dal Magistrato possono invitarli alla tutela, possono però esser Tutori Legittimi, dichiarandolo in iscritto fra quattro mesi avanti il Giudice competente, *d. Novell. 123. c. 5.*

Tutti coloro, che hanno il diritto di testare, e di essere assunti a' pubblici Uffizj possono nel testamento nominarsi Tutori. *L. 21. ff. de tut.* Quindi l' Alienigeno, il Pretore, il Console, il Padre e figlio di Famiglia possono designarsi Tutori. *§. 1. Inst. b. tit. l. 20. §. 1. Eod.*

Il Servo dichiarato libero con parole dirette può esser Tutore. *§. 1. Inst. b. tit.* Per fedecommeso, dovea prima farsi libero per il Senato Consulto Dafumiano. Giustiniano abolì coteste formalità. I Servi proprj, nominati Tutori, sono liberi, ancorchè non siasi la libertà espressa *d. §. 1.* Questo fu un favore per la libertà, e per la tutela introdotto. *L. 9. Cod. de Fideicom. lib.*

Il Servo alieno, supposto Cittadino, non è libero, nè Tutore, nominandosi tale nel testamento. *L. 24. §. 9. ff. de Fideicom. lib. d. §. 1. Inst.* L'errore è contrario al consenso. *L. 116. §. 2. ff. de R. J.* Colui, ch'erra non consente. Cotesto Servo alieno, la cui condizione è nota al Testatore, non è Tutore nè libero, se siasi

puramente nominato Tutore. Se scrivesi sotto la condizione, *se sarà libero*, si sostiene la dazione della tutela; s'intende lasciata la libertà per Fedecompresso; l'Erede è tenuto redimere il Servo, farlo manomettere, e deferirli la tutela. Questo non ha luogo nel Servo proprio *d.*

§. 1. Può il Testatore scriverlo puramente Tutore, e direttamente manometterlo, non facendolo, credesi averlo deluso.

Il furioso, sedate le dispute tra Pomponio e Procolo rapportate da Ulpiano nella *l. 10. §. 3. ff. de test. tut.*, può nominarsi Tutore. Liberato dal furore, assume la tutela. Degenerato il furore in mal caduco, si sottoga altro Tutore, *L. 39. §. 5. ff. de Judic.*

Il minore può scriversi Tutore, Durante l'impedimento, se ne destina altro dal Magistrato. *L. 10. §. 7. ff. Exc. tut.* Scusandosi il Tutore Testamentario, ed ammettendosi la scusa, o come sospetto rimovendosi, altro Tutore dal Giudice li elegge, escluso il legittimo. *L. 11. §. 1. 2. ff. de tut. Ulp. in Fragm. tit. II. §. 23.*

La tutela siccome nasce dal diritto della Patria Potestà, così il Tutore può destinarsi prima della istituzione dell'Erede, e sino a certo e determinato tempo. *L. 8. §. 2. ff. b. tit. §. 3. Inst. b. tit.*

Pomponio nella *l. 13. ff. Eod.* scrive, essere per Legge Decemvirale la tutela inseparabile dalla Eredità; quindi non poterli destinare il Tutore, o per certa cosa, o per causa determinata. La tutela riguarda la persona del Pupillo;

lo ; nella persona è compreso anche il patrimonio ; e 'l Tutore ha la facoltà di amministrare i beni Pupillari. Essendo il Patrimonio vasto , o in diversi luoghi sito , può l'amministrazione tra' più Tutori dividerli ; questi chiamansi *Tutori del Patrimonio Africano, del Siriaco & coet.* secondo la dottrina di Ulpiano nella *l. 15. ff. de test. tut. l. 17. ff. de tut. dat.* Finalmente può destinarsi il Tutore a un certo atto , come per l'adizione dell'Eredità. *L. 10. §. 1. ff. de test. tut. l. 17. §. 1. ff. de appell. l. 9. & 13. ff. de Tut. vel Cur. dat.*

T I T. XXII.

Della Legittima Tutela degli Agnati .

L'Altra specie della tutela è la Legittima . Presso gli Ateniesi per una Legge di Solone la sola amministrazione de' beni del Pupillo si deferiva agli Agnati , la educazione a' cognati . In quelli per la speranza della Successione si temevano delle insidie nella vita del Pupillo ; in questi ogni timore era lontano. Diogen. Laert. *lib. 1. §. 56.* I Decemviri in Roma, credendo più virtuoso quel Popolo , stabilirono deferirsi la tutela agli Agnati più prossimi , come immediati Successori de' Pupilli . *Caj. lib. 3. ad l. XII. tabul.* L'Uffizio di questa tutela nasce dalla Legge. Sarebbe nocivo allo Stato abbandonare.

Q 3 senza

senza educazione e protezione i Pupilli. Quella Legge, che dà a i più prossimi della Famiglia la speranza della Successione, gli obbliga per vincolo di Civile Società alla difesa della persona, e de' beni de' Pupilli per educarli, e custodirli. Coccei a *Grozio lib. 2. c. 22. §. 12.*

La Legge delle XII. Tavole chiamò dopo i figli gli Agnati, e Gentili, Ulp. *Frag. tit. 36. §. 1.* Gli Agnati sono differenti da' Cognati. Sono *Agnati e Gentili* coloro, che per cognazione matcolina sono alla Famiglia uniti, o per vincolo Naturale, o Civile, cioè per Adozione. *L. 7. b. tit. §. 1. Instit. b. tit.* Diconsi *Cognati* quei, che per mezzo delle femmine sono nella cognazione compresi. Sebbene la voce *cognazione* sia generale, e comprenda tutti coloro, che da un medesimo stipite traggono la loro origine, pure il Fratello della madre, il figlio della Sorella, e dell' Amita diconsi *Cognati* in specie, perchè sono a Noi per linea femminile congiunti *d. §. 1. l. 4. §. 1. l. 10. §. 2. ff. de Grad.*

Le femmine, ancorchè Eredi proximiori, si escludevano dalla tutela, come pubblico Uffizio. Si destinava altro Agnato non Erede. *L. 1. §. 1. ff. de leg. tut.* I Muti, i Sordi, i Minori di anni 25. e coloro, a' quali ostano legittimi impedimenti, sono esclusi dalla tutela legittima ancorchè sieno i più prossimi Agnati. *L. 1. §. 1. ff. de leg. tut. l. ult. Cod. Eod.*

I Cognati in deficienza degli Agnati per la stessa Legge delle XII. Tavole si escludevano dalle

Tit. XXIII. Della Mutazione dello Stat. 247

dalle legittime Eredità , e dalla tutela . Giustini-
niano con una sua Costituzione abolì cotesta dif-
ferenza di Agnati e Cognati . Egualmente am-
mise e alla succeffione e alla tutela tutti coloro ,
che per sangue sono al Pupillo congiunti più
proffimi , o Agnati , o Cognati . *Novell. 118.*
cap. 4. 5. Preferì però a costoro riguardo alla
tutela la Madre , e l' Ava , come si è scritto ,
purchè dalle seconde nozze si fossero astenute ,
e al Sen. Conf. Vellejano avessero rinunziato
Novell. 118. cap. 5.

Ora in tutte le sue parti ha luogo la Costi-
tuzione Giustiniana . Si è abolito il giuramen-
to , e la rinunzia al Vellejano .

T I T. XXIII.

Della Mutazione dello Stato.

Preffo gli antichi Romani per istituzione di
Servio Tullio si notavano nelle *Tavole cen-
suali* gli stati degli uomini . I *Capi liberi* erano
gli uomini di loro assoluto diritto . I *registrati
nel Nome* si reputavano quei poveri , che non
davano altro in nota , che 'l loro nome . Gellio
lib. 15. c. 10. I *privi di nome* erano i Servi ,
e coloro , o condannati a pena capitale , o pro-
scritti nella *libertà* , e *Cittadinanza l. 2. princ.*
l. 6. §. ult. ff. de pœnis .

La *Libertà* , e *Cittadinanza* al Pubblico stato
appartengono . La *Famiglia* riguarda il Privato .

Q 4

Coluj,

Colui, che da libero diviene Servo, da Cittadino Peregrino, o figlio di Famiglia per l'Arrogazione, o Padre di Famiglia per la emancipazione, muta il suo primiero stato §. 1. *Inst. l. 1. ff. h. tit.*

Da i tre differenti stati degli uomini della *Libertà*, della *Città*, della *Famiglia* ne fece discendere il G. C. Paolo le tre diverse mutazioni di *massima*, *media*, *minima*.

Per la *massima* restano estinti i diritti della *Libertà*, della *Cittadinanza*, della *Famiglia* *l. ult. ff. de cap. Dimin.* L'uomo libero, il quale, o per cattività, o per pena diviene Servo, soffre coteffa mutazione di stato. Si annientano tutti i rapporti, che sono tralla Società, e'l Cittadino; allora non vi è più il Cittadino, ma l'uomo, e rispetto al Corpo politico produce l'istesso effetto, che la morte naturale.

Diveniva Servo della pena il condannato al metallo, o a combattere colle fiere, o all'ultimo supplicio. Questa Servitù fu una finzione per eludere la Legge delle XII. Tavole. Con questa prescrivevasi non poterfi giudicare della vita del Cittadino se non per il massimo de' Comizj, cioè ne' Comizj *Centuriati*. Il Popolo Romano, in tante Centurie di Classe diviso, non poteva per tutte le cause nel Campo Marzio congregarsi. Fu stabilito, che il Reo di morte si fosse finto dal Giudice non essere nel Corpo Politico più Cittadino, e di avere per il delitto perduti i diritti della Cittadinanza. Così qual Servo della pena dichiarato, non come Cit-
tadi-

Castino, ma come servo, si mandava a morte. Giustiniano tolse via cotesta Servitù della pena. Prescrisse, non doverfi l'uomo libero per pena del delitto dichiarare Servo *Novell. 22. cap. 8.* E questi Rei condannati, o alla Relegazione, o all'ultimo supplicio restano soltanto privi de' diritti della Cittadinanza *d. Nov. 22. c. 8.*

In tutto il tempo della Repubblica Romana fu ignota la confiscazione de' beni del Servo della pena. Silla la introdusse nelle sue proscrizioni. Non doveva questa rapina, da Silla inventata, seguirsi; ma poi presso i Romani con un tristo spettacolo restarono pubblicati tutti i beni del Servo della pena. *L. 1. ff. de bon. damnat.* Lasciavansi a' figli Legittimi e adottivi le sole legittime porzioni. *L. 7. §. 1. 2. ff. Eod.* Erano questi innocenti membri della Famiglia strascinati all'infamia, e alla miseria per i delitti di un Capo. Gl'Impp. Teodosio, e Valentiniano moderarono queste pene di confisca. Riserbarono a' figli la metà de' beni. L'altra metà applicarono al Fisco. *L. 10. Cod. Eod.* Giustiniano, Principe Pio, stimò simile pena dettata dalla disumanità, ed avarizia. Derogò a tutte coteste disposizioni; prescrisse, ch'ecceito il delitto di Lesa Maestà, tutti i beni de' Rei condannati si deferissero, escluso il Fisco, agli Ascendenti, o Collaterali fino al terzo grado. *Auth. bona damnatorum Cod. Eod.* Considerò Egli, che le Confische non sempre sono un freno alle prepotenze private, nè sempre sono un bene nello
Sta-

Stato. Annientano i deboli già gastigati Cittadini, puniscono gl' innocenti colla pena del Reo, e spingono questi già miserabili nella disperata necessità di commettere delitti.

Per la Costituzione del Regno *tit. de Fisc. succed. forjud.* alla successione de' Forgiudicati, morti civilmente i Genitori, i figli concepiti prima della proscrizione, fino al terzo grado col Fisco si ammettono. Vivente il Forgiudicato Feudatario, si concede al Fisco il Baliato de' figli puberi, e la metà de' frutti Feudali, non esistendo figli, al Fisco si devolve il Feudo. *Constit. R. Si quando tit. de pœn. forjud.* Per interpretazione de' Dottori si fa la distinzione de' Feudi antichi, e nuovi; e sono esclusi quei soggetti a Fedecommeso per la Grazia.

I Condannati a morte potevano per atti tra vivi solamente disporre, *Auth. Sed hodie*, l'era interdetto testamentare. Per costume possono nel carcere disporre, eccetto il delitto di Fellonia. *Clar. §. testamentum quest. 21. de Luca ad de Marin. resolut. 332.*

A' Napoletani per privilegio, escluso il delitto di ribellione, non si pubblicano i beni. *Pram. 4. de Immunit. Neapolit.*

Colla *media mutazione* dello Stato si perdono i diritti della Città, e Famiglia, si ritiene soltanto la Libertà. Questa perdita soffrono gli Esuli, i Deportati. *§. 2. Inst. h. tit.* Il Bando, l'esilio è una certa pellegrinazione accompagnata dalla ignominia. *Dion. lib. 38. Hist.* Può un reo

volontariamente per timor della pena eleggerlo. Costui chiamasi anzi profugo e ramingo, che *Esule*. Polibio *lib. 6.* mostra, che un Cittadino Romano, accusato di un delitto capitale, poteva prevenire la Sentenza con un Bando volontario. Può anche in castigo de' delitti da' Magistrati imponersi. Questo Esilio comprendeva la *Interdizione*, la *Deportazione*, la *Relegazione*. In tempo della Repubblica Romana, imponendosi la pena, non si esprimeva il Bando, ma l'*Interdetto dell'acqua, e del fuoco*. Augusto, temendo in questi Esuli un tumulto nocivo all'Impero, sorrogò all'*Interdetto* la *Deportazione*.

I Deportati erano quei Rei, che cinti di catene si trasportavano in una nave da' Servi pubblici, o in Isole, o in Terre deserte infeste da fiere, o da aere maligno, ove in breve tempo miseramente morivano. Pena atrocissima, inventata da Augusto ad insinuazione di Livia, giusta la testimonianza di Dione Cassio *Hist. lib. 55.* Costoro rimanevano privi de' diritti della Città, e della Famiglia. Lasciavano di essere Cittadini Romani. *L. relegatos 7. §. ad tempus ff. de interd. & releg.* Questa pena di Relegazione nel nostro Regno, abbondante di Isole, è frequentissima. I Rei di gravi delitti, fuori della pubblicazione de' beni, alle Isole soglionsi perpetuamente condannare.

La Relegazione ritiene una certa immagine della *Deportazione*, è però più mite di questa. A Relegati si destina una certa Isola, da cui
non

non è permesso allontanarsi. Ad altri s'interdice la permanenza in un determinato luogo. *L. 4. ff. de Interd.* Ritengono costoro i diritti della Città, della potestà, della famiglia, de' beni, del testamento. *L. relegatos 7. §. hac est differentia ff. eod.*

Finalmente la *minima diminuzione* dello stato si verifica negli Arrograti, e negli Emancipati. Questi il solo stato *privato* mutano. Gli Arrograti si sottopongono all'altrui potestà; di loro ragione divengono gli Emancipati. A costoro restano salvi i diritti della successione, della Famiglia. Quindi Ulpiano opinò in contraddizione di Paolo, non potersi dire, avere l'emancipato sofferta cotesta *minima* mutazione di stato. Paolo, credendo non poter seguire l'emancipazione senza costituirsi il figlio in una immaginaria servitù, portò parere, annoverarsi gli emancipati in questa mutazione di stato. Vinnio però, e Tommasio sieguono il sentimento di Ulpiano.

T I T. XXIV.

Della Legittima Tutela de' Patroni.

LA Legge delle XII. Tavole alla successione de' Liberti in deficienza degli Eredi chiamò il Patrono, e i suoi figli. Si considerava il Patrono come Padre, e prossimo Agnato. Ulp. *Fragm. tit. 29. §. 1. l. 23. §. 1. ff. de bon. lib. §. 1. Inst. de Success. lib.* Al beneficio della successione doveva accompagnarsi il peso della tutela. I figli impuberi del Liberto erano sotto la tutela del Patrono. Questa nasceva dalla Legge, e si disse *Legittima*. Se ne escludevano le femmine, ancorchè all'Eredità de' Liberti si ammisero; davasi luogo ad altro Tutore.

Questa specie di Tutela si è abolita.

T I T. XXV.

Della Tutela legittima de' Genitori.

A simiglianza de' Patroni, colui, che i figli, e nipoti impuberi abbia emancipati loro legittimo Tutore diviene §. 1. *Inst. h. tit.* Il Padre sostiene le veci di legittimo tutore. Ulp. *in L. 3. §. ult. ff. de Leg. tut.* Chiamasi *Tutore fiduciario* per la fiducia contratta in tempo della terza vendita del figlio emancipato.

Ora per essersi abolita così l'antica emancipazione,

zione, come i diritti del Patronato sovra i figli, non è in costume cotesta legittima tutela de' Genitori. Essi per li beni avventizj materni de' figli pupilli sono dal Magistrato dichiarati Padri, e legittimi Amministratori.

T I T. XXVI.

Della Tutela Fiduciaria.

LA tutela de' fratelli fu da Giustiniano chiamata *Fiduciaria*. All' impubere emancipato per la morte del Padre si dà per Tutore fiduciario l'altro figlio di età perfetta d'anni 25. non emancipato. §. *unic. Inst. h. tit.* L' Imper. Anastasio con una sua Costituzione espressamente chiamò il Fratello alla tutela dell'altro fratello impubere. *L. 4. Cod. de legit. tut.* Ora non già *Fiduciarj*, ma Legittimi Tutori diconsi i fratelli.

T I T. XXVII.

Del Tutore Atiliano, e di colui, che per la Legge Giulia e Tizia si dava.

In deficienza de' Tutori testamentarj, e legittimi, dal Magistrato altri per Legge si danno a' pupilli. Questa Legge fu detta *Atiliana*. Fu anzi un Plebiscito, promulgato nell'anno di Roma 443. da **L. Atilio Regulo** Tribuno della Ple.

Tit. XXVII. Del Tutore Atiliano, &c. 255.

Plebe secondo Livio *lib. 20. c. 9.*, o da Marco Atilio Regulo, di cui ne fa memoria Cicerone nel libro degli Uffizj *3. c. 26.*

Prima non potevano i Magistrati nè per Giurisdizione, nè per impero dare Tutori a' Pupilli. Colla *Legge Atilia* fu conceduta in Città la facoltà al Pretore colla maggior parte de' Tribuni poterli destinare. Faceva uso della parola *Do Tutorem Cajum*. Briffonio *lib. V. de Formul.* Prima un solo Tribuno impediva, opponendosi, le determinazioni degli altri. Liv. *lib. 4. c. 49. lib. 9. c. 35.* Cotesta facoltà nella Dazione del Tutore fu dalla *Legge Atilia* al Tribuno limitata. Si dava luogo alla Sentenza de' Tribuni in numero maggiore. Vinn. *b. tit.*

Indi nelle Provincie, eccetto la Sicilia, fu dalla *Legge Giulia Tizia*, promulgata sotto Augusto, e M. Tizio Consoli nell'anno di Roma 722., conceduto il diritto a i Presidi di destinare i Tutori §. 1. *Inst. b. tit.*

Queste Leggi nel progresso de' tempi soffrirono delle mutazioni. Per Costituzione di Claudio poterono i Consoli nella Città dare a' Pupilli i Tutori *estradordinariamente, e con inquisizione*. L'Imp. Marco provide alla sicurezza de' beni pupillari. Con una sua Orazione, recitata in Senato istituì i *Pretori Tutelari*; come ce ne assicura Capitolino nella sua vita *cap. 10.* Questi invigilavano per la fidejussione de' Tutori, per la retta amministrazione del Patrimonio de' Pupilli.

Si

Si derogò anche a questo. Il Pretore in Città, il Prefetto Urbano fra un miglio, nelle Provincie Suburbicarie i Presidi, e coll' ordine di questi i Magistrati municipali, essendo tenue il Patrimonio pupillare, ebbero il diritto di destinare i Tutori. *L. 3. ff. de Tut. & Cur. dat. l. 46. §. 6. ff. de Adm. tut. Inst. §. 4. b. tit.* Giustiniano permise senza l' ordine de' Presidi ad ogni Magistrato, a' Difensori di ogni Città, detti da' Greci *Sindici*, coll' assistenza de' Pretori, destinare i Tutori precedente legittima Cauzione. Dovea però l' Asse pupillare ascendere a 500. soldi *§. 5. Inst. b. tit.* Questa disposizione di Giustiniano, scrisse Samuele Coccei a Grozio essere uniforme al Diritto Naturale. I Pupilli sono Individui dello Stato; conviene a' Rettori delle Città, quasi per patto invigilare sulla educazione de' pupilli, quali per la età non possono se stessi difendere. *Dissert. Proem. XII. lib. 3. c. 4. sect. 7. §. 188.*

La dazione del Tutore non può delegarsi. *L. 8. pr. ff. de Tut. & Cur. dat.* E' un atto legittimo; nè dal Magistrato può destinarsi il Tutore sotto condizione, ma puramente *l. 6. §. 1. de tut.* Deve darsi con cognizione di causa. Devono inquirersi, e discuterli le circostanze, le persone, i costumi, la probità, gli averi del Tutore, giusta la sentenza di Ermogeniano *l. 7. §. 1. ff. de confirm. tut.* E' ufficio del Magistrato provvedere il Pupillo di Tutore, se il testamentario siasi destinato, o sotto una condizione,
o do-

o dopo certo tempo. Fino all'evento della condizione, o del giorno non può essere il Pupillo senza un Protettore. Deve darsi luogo ad altro Tutore. *L. 11. ff. Eod.* Se l'Eredità sia giacente, nè siasi adita dall'Erede, se 'l Tutore testamentario trovisi in cattività, fino all'adizione dell'Eredità, fino alla libertà del Tutore, deve il Giudice provvedere il Pupillo di altro Tutore *§. 2. Inst. h. tit.*

Nel nostro Regno ne' casi espressati è della Giurisdizione de' Magistrati Ordinarij destinare i Tutori colle debite cauzioni. Suole anche il Giudice per maggior difesa de' Pupilli, e retta amministrazione de' beni accompagnare a' tutori testamentarij, o a' legittimi altro integro Uomo, col di cui consiglio, e vigilanza debba la tutela esercitarsi.

T I T. XXVIII.

Dell' Autorità de' Tutori.

Inefficace sarebbe l'uffizio della Tutela senza un diritto autorevole ne' Tutori. Questi assumendo i doveri dell'educazione ritengono la immagine di Padre. Hanno l'*autorità* sugl' Infanti, la *potestà* sovra i vicini alla pubertà. Il minore di anni sette dicesi Infante. *L. 14. ff. de Sponsal. l. 18. Cod. de Jur. delib.*

L'*autorità* del Tutore non è una semplice nuda approvazione. E' un atto legittimo con solenne modo e formola, presente il Tutore da in-

Tom.I.

R

ter-

terponersi. Cotesta autorità non doveva ricever condizione. Non poteva dopo qualche tempo, nè per Procuratore, nè per lettera interponersi. *L. 8. §. ff. h. tit. §. 2. Inst.* All' Infante tutto è vietato. Il Tutore da se opera. *L. 1. §. 2. ff. de admin. tut. l. 9. ff. de acq. hered.* Dopo l' infanzia può il pupillo, volendo il Tutore, e colla sua autorità agire. *D. l. 9. L. 3. Cod. Eod.* Egli supplisce alla insufficienza del Pupillo. *L. 32. §. 2. ff. de acq. possess.*

Cotesta autorità del Tutore non sempre in tutti i negozj è necessaria. In quegli atti, ne quali la condizione del Pupillo si rende, o rendeasi deteriore, è necessaria. Quindi presso tutti corre l'assioma, *essen lecito al pupillo rendere la propria condizione anche senza l'autorità del Tutore vantaggiosa, princ. Inst. h. tit. l. 9. princ. ff. Eod.*

Può dunque senza l'autorità del Tutore accettare il Pupillo, o la donazione, o la remissione di un debito, o altro per titolo lucrativo acquistare, *l. 2. ff. de accept. l. 11. ff. de A.R.D.* Non gli è permesso ledere il suo diritto con donare, rimettere, distrarre. Da simili contratti non nasce obbligazione contro al Pupillo. Gli altri restano giustamente a suo favore obbligati. *L. 13. §. 29. ff. de act. empt. §. 1. Inst. h. tit.* Se la condizione del Pupillo rendesi migliore, se dalla cosa istessa nasce obbligazione, il Pupillo coll' *Arziane utile* se ne astringe all' osservanza. Per Diritto Civile non era il pupillo obbligato; ma per un Rescritto dell' Imper. Pio fu

fu stabilito. *L. 5. §. 1. ff. b. tit. l. 46. ff. de obl. & act. l. 13. §. 1. ff. de condict. ind.*

Per queste nozioni non può il Pupillo senza l'autorità del Tutore, adire l'Eredità, ancorchè sia lucrosa. *§. 1. Inst. b. tit. l. 9. §. 3. ff. Eod.* Egli accettando l'Eredità resta co' Creditori ereditarij, e testamentarij obbligato. *L. 8. ff. de acq. heredit.*

Cotesta autorità è tenuto il Tutore interporre in tutte le cause, eccetto ne' proprj interessi. *L. 4. Cod. de autb. praest. l. 1. §. 7. ff. b. tit.* Deve esser presente, ed intendere quanto vaglia in quell'atto la sua autorità, o in proprio, o in detrimento del Pupillo. *L. 14. ff. b. tit.*

E' al Tutore interdetto comprare i beni del Pupillo. *L. 34. ff. de contr. empr.* Non se gli vieta, licitando sotto l'Asta Fiscale. *L. 5. Cod. Eod.* Nascendo lite tra l' Tutore e' l' Pupillo si dà a questi un Curatore per la difesa *§. 3. b. tit.* Prima si destinava un Tutore Pretorio. *Ulp. in Pragm. tit. 11. §. 24.* Giustiniano escluse dalla tutela i debitori, e creditori Pupillari; insorta la lite in tempo della tutela, si dà il Curatore. *Novell. 72. c. 1. 2. 4.*

Fu dubbitato se, essendo molti i Tutori, doveasi da tutti la loro autorità interporre. Un tempo nelle sole legittime tutele era necessaria; nelle testamentarie bastava l'autorità di un solo. Giustiniano stabilì, che in tutte fosse l'autorità di un solo sufficiente. *L. ult. Cod. de Auctorit. praest.*

Ora non corre differenza frall' infante , e l' prossimo alla pubertà . Da' Tutori si amministrano i beni , si trattano gl' interessi de' Pupilli con quella rettitudine , che conviene . Ad essi è permesso per giusto prezzo quelle cose , che non possono conservarsi , vendere senza autorità giudiziaria . *L. fin. Cod. quand. decreto opus non est.* I beni stabili , e i mobili preziosi devonfi coll' autorità del Magistrato per qualunque contratto distrarre *tot. tit. Cod. de prad. & al. reb. min. Sin. dec. & cat.* In questi contratti deve concorrere l' autorità del Tutore , *L. neque & l. cum qui Cod. de auth. prest.* la necessità , ed utilità , *l. ob es Cod. de prad. min.* e l' decreto del Giudice *l. i. & tot. tit. Cod. de reb. eorum.*

T I T O L O XXIX.

Per quali Cause finisce la Tutela.

COME cessa la Patria Potestà , così deve ancora finire la tutela . Colla pubertà de' Pupilli si estingue l' Ufficio della tutela . I Sabiniani e Procolejani contestero circa il tempo della pubertà . Piacque a' Procolejani ripeterla dall' anno XIV. ne' mascoli , dal XII. nelle femmine . Opinarono i Sabiniani, doverfi attendere la struttura e fattezze del Corpo da denudarsi . Giustiniano, escludendo la sentenza di Sabino poco decente alla verecondia , confermò quella de' Procolejani , *prin. Inst. h. tit.*

Colla morte del Pupillo , mancando l' oggetto della

della protezione, ha fine anche la tutela. §. 3. *b. tit.* la morte del Tutore non scioglie il Pupillo dalla tutela. O l'Erede, dati i conti, o altri dal Magistrato eletto, ne assume il peso. *L. 17. §. 1. ff. de Tutor.*

Cessa anche la tutela colla mutazione dello stato del Pupillo, o massima, o media, o minima. Non essendo più uomo libero, si estingue la tutela. Lasciando il Tutore lo stato della libertà, e della Cittadinanza termina anche l'Uffizio della tutela; mutando lo stato della Famiglia, continua nella tutela. §. 1. *Inst. b. t. l. 14. ff. de tut. l. 7. ff. de cap. min.* Un tempo finiva la tutela anche colla minima mutazione dello stato. Con questa i diritti dell'agnazione rimanevano estinti. §. 6. *Inst. de cap. min.* Giustiniano abolì cotesta differenza tra gli Agnati e Cognati. Tutti egualmente ammise alla tutela; nè questa cessa colla minima mutazione dello stato. *Novell. 118. c. 4.*

Deferita la tutela sotto certa condizione, o a determinato tempo, questi verificandosi, finisce la tutela. Ammettendosi la scusa del Tutore, o questi come sospetto rimovendosi, precedenti le convenevoli cognizioni di cause, si destina dal Magistrato altro Tutore.

T I T. XXX.

De' Curatori.

I Curatori differiscono da i Tutori. Moltissime sono le differenze notate da' Giureconsulti. Alcune ne additò Modestino nel *lib. 2. different.* e nella *l. 20. ff. de Tut. & Cur. datis* esposte da Cujacio nel *lib. 17. delle Offervazioni c. 7.* Altre ne scrisse Giustiniano in questo titolo. Eccole partitamente.

Il Tutore si dà alla persona, il Curatore al Patrimonio. Il Tutore non può darsi a certe determinate cose. Dato alla persona, ch'è individa, s'intende dato all'universo patrimonio. §. 17. *de Excus. tut.* Il Curatore siccome si destina alle cose, che soffrono divisione, così può darsi a certe cose, e cause determinate. §. 2. *b. tit.* La Legge delle XII. Tavole parlò della sola tutela, non della curatela. Il Tutore, non il Curatore si destina nel testamento. Dato dal Padre, deve dal Magistrato confermare. §. 1. *b. tit.* La dazione sarebbe inutile. *L. 1. §. 3. ff. de confirm. tut.* Nell'eseguirsi alcuni atti legittimi il Tutore coll'intervento presta la sua autorità, il Curatore interpone il suo consenso. *L. 17. §. 1. ff. de appell.* Il Tutore per la reddizione de' conti deve convenirsi terminata la tutela. *L. 4. ff. de rat. & rat. distrab.* Il Curatore anche in tempo dell'amministrazione può esse-

essere astretto. L. 26. ff. de admin. tut. l. 16.
 §. ult. ff. de tut. & rat. distrab.

La Curatela è una potestà di amministrare i beni e le cose familiari di coloro, i quali non passano a quelle, o per età, o per difetto sovrintendere. L. 8. Cod. de Nupt. Il Curatore si dà a' minori per la loro età. Si dà a' furiosi, a' prodigi, a' mentecatti, a' muti lordi, ad altri per difetto del loro Corpo, o animo. Si dà in alcune circostanze anche a' Pupilli. Diversa in ciascuno è la curatela.

Ne' minori terminava in Roma la curatela dopo l'anno XXV. di loro età. L. 1. §. ult. ff. de min. Questa età fu disinnata dalla Legge Letoria, promulgata nell'anno di Roma 490. da Marco Letorio Tribuno della Plebe. L. 2. Cod. Theod. de Donat. Da Plauto vien chiamata *Quinquennaria*. Marco Letorio, seguendo la Sentenza d'Ippocrate, stimò essere un Secolo il termine più lungo della vita umana, e doverli la prima quarta parte alla giovinezza appropriare.

Con questa Legge davasi il Curatore non solo a' furiosi, e prodigi, ma ancora a quej Giovannetti minori, che con cognizione di giusta e sufficiente causa il dimandavano. Per l'antichissima Legge delle XII. Tavole i soli furiosi e prodigi erano provveduti di Curatore. Era poi per questa Legge Letoria di obbrobrio a' Cittadini lavj e costumati chiamare un Curatore, esporne e provarne la causa, e privarsi dell'amministrazione de' proprj beni. L. 2. ff. Si a

par. quis manum. Questa Legge non fu stimata giusta, anzi fu creduta contraria al fine sociale, e alla perfetta conservazione de' giovani. l'Imp. Marco Antonino il Filosofo con ottimo consiglio l'abolì. Prescrisse, provvedersi tutti i minori di un Curatore senza esponderli, nè provarli la causa. Giulio Capitolino nella vita di Marco Antonino *cap. 10.* illustrò cotesto punto d' Istoria.

I furiosi e prodigi sono provveduti di un Curatore non a loro, ma a dimanda altrui, provata la causa. I minori chiedono quel Curatore, che più gli è a grado; l'amministrazione de' loro beni dal Tutore passa a quel Curatore, che da essi è invitato. *L. 33. §. 1. ff. de admin. tut.* Se i minori istituiscano un' azione, o sono in giudizio convenuti, anche non volendo sono dal Magistrato provveduti di Curatore per difenderli. Il giudizio su renderebbe elusorio; essi ancorchè non lo chiedono, ha' diritto l'Avversario di farlo dal Magistrato destinare. *§. 2. Inst. b. tit. l. 1. C. 7. Cod. qui pet. tut. §. 2. ff. de minorib.*

Prima delle Leggi delle XII. Tavole era in costume presso i Romani destinarsi a' furiosi e prodigi il Curatore, come da un frammento di Ulpiano *tit. 12. §. 3.* Da i Decemviri fu confermato; e si concedette agli Agnati e Gentili la potestà sul peculio, e beni de' furiosi, e prodigi; e quindi fu chiamata Curatela legittima. Cicer. Tuscul. *quest. lib. 3. c. 11. §. 3. Inst. b. tit.*

Il furore differisce dalla demenza. Altri sono i furiosi, altri i mentecatti. §. 3. 4. *Inst. b. tit.* La Demenza è un' affezione, che toglie all' uomo la rettitudine delle azioni intellettuali, gli lascia un mediocre uso degli Uffizj umani, attt alla vita. Il furore è un morbo perpetuo, una cecità assoluta della mente. *Cicer. lib. 3. quest. Tulcul. l. 24. §. 4. ff. Qui test. fac. poss. l. 9. Cod. Eod.*

A' furiosi si eguagliano i prodigi. Questi sconigliatamente dati in preda alle dissolutezze, a' vizj, a' loro pravi sentimenti spogliano miseramente da' furiosi se stessi, e le loro Famiglie delle sostanze de' Maggiori, cadendo in una squallida indigenza. *L. 1. ff. de Cur. furios.*

De' furiosi dunque, e de' prodigi prendevano prima la cura i più propingui Agnati. *Ulp. Fragm. tit. 12. §. 2.* Indi si lasciò a' Magistrati l' autorità di provvedere costoro, dopo una esatta inquisizione del furore e della prodigalità, di un prudente Curatore, eletto talvolta anche fragli Agnati. *L. 15. ff. de Curat. furios. l. 5. Cod. Eod.* Dal Pretore s' interdice a' prodigi ogni amministrazione, ogni contratto. *L. 1. §. 10. ff. Eod. l. 6. ff. de v. oblg.*

Il Pretore provvede ancora di Curatore i dementi, i muti, i sordi, gli Automi, gli Assenti, che non possono a' loro interessi lovrintendere. Questa Curatela dicesi *Onoraria*, o sia *Dativa*. §. 4. *Inst. b. tit. l. 65. §. 3. ff. ad S. C. Trebell. l. 8. ff. de tut. §. cur. dat.*

Al

Al ventre *pregnante* si dà il Curatore. Del Feto ne è custode, e protettrice la madre. Fino alla nascita del postumo il Magistrato destina un Curatore. Costui ha la cura di somministrare gli alimenti alla Madre, di amministrare i beni. *L. 1. quoties ff. de ventr. in possess. mitt.* Dato il Curatore nel testamento al ventre *pregnante*, deve confermarli dal Magistrato. Dicesi Dativo, non testamentario. La madre deve fra un anno manifestare al Giudice di aver concepito, e chiedere un Curatore; trascurandolo, viene esclusa dalla successione del figlio, morendo in età pupillare. Se partorisce fra 30. giorni non è tenuta alla petizione del Curatore. Cadendo contesa sulla verità del ventre *pregnante*, si attende la fede di due Ostetrici, si asporta la Vedova in Casa tuta, e si fa da uomini probi assistere in tempo del parto. *L. 1. §. de inspiciendo ff. de ventr. insp.*

La donna secondo il nostro Diritto, uniforme al Longobardico, passando a nozze in età minore è sotto la curatela del marito; si libera dall' autorità de' Curatori estranei. *Pram. 2. de minorib.* Quelle di età maggiori non sono sotto la perpetua tutela del marito. Questo era un costume degli Ateniesi, de' Romani, de' Longobardi. Ora coll' Assenso del Principe, anche dissentendo il marito, de' beni parafernali dispongono.

Non è permesso al Tutore, nè al Curatore altri aggiungere, nè sostituire. Deve adirsi il Pretore. Si espone, provandosi l' assenza, l' infermità,

mità, o altra necessaria causa. *L. Jus dandi ff. de Tut. & Curat.* Allora il Magistrato aggiunge a rischio del Tutore, o Curatore, l'Attore in giudizio, il Coadjutore fuori del giudizio. Questa è una distinzione di nomi, è una sottigliezza del Diritto Romano. Ora è lecito all' uno e all'altro costituire senza decreto di Giudice un Procuratore, o un Gestore di negozj. Ever. Otton. in §. 6. *Inst. b. tit.*

Per Diritto del nostro Regno l'Imp. Federigo nella Costituzione *Minorum jura tit. de Restit. minor.* sotto nome di minori intese cost i minori, che i Pupilli. Volle, che divenissero maggiori, terminato l'anno XVIII di loro età. Federigo seguì in questo la Legge de' Longobardi. *Lib. 2. tit. 29. leg. 6.* I Romani, che avevano avvezzata la gioventù alla dipendenza, stabilirono una più lunga minorità. I nostri Principi ebbero a sdegno seguire questa usanza. In una Monarchia non ci bisogna tanta suggestione. I Tutori e Curatori per Legge del Regno sono i Balj; se ne legge un Capitolo particolare nel libro delle Costituzioni. Il Balio propriamente è un Pedagogo, cioè un Curatore de' Fanciulli. Erano prima coloro, che si destinavano alla educazione de' figliuoli de' Principi. *Dufresne in Gloss. N. Bajulus.* Presso alcuni Scrittori leggonsi i Balj quali Tutori, e si dissero ancora Bajuli. Nelle nostre Costituzioni i Bajuli sono alcuni Giudici pedanei inferiori; i Balj sono i Tutori. Differiscono questi ne' nomi. I Tutori si danno a' figli de' privati Cittadini, e al patrimonio burgesati.

farico. Il Baljo, o uno, o molti secondo la vastità del patrimonio, si destinano a' Pupilli de' Conti, Baroni, e Militari, e a' beni Feudali, e-burgensatici. Il Baljo si dà dal Re. *Constit. R. de Jur. Bal.* Si può destinare dal Padre, dalla madre, dal Patruo Feudatario nel testamento. Allora non è necessaria la conferma del Principe, secondo l'espressione di Carlo II. nel *Cap. del Regno Feudatarius*. Si destina la madre savia, e prudente, passando costei a seconde nozze, si sceglie fra i congiunti il più probò e idoneo *d. Cap.* Per' odierni costumi il Baljo testamentario si conferma dal Re, si spedisce il privilegio dalla Regal Camera di S. Chiara, e presta la cauzione di mantener salvo il patrimonio pupillare, e di rendere i conti in ogni anno, o semestre. *De Ponte de Potest. Prereg. tit. de Bal. dand. Feud. n. 6.*

Commettendo il Baljo frode nell'amministrazione, deve, dandosi i conti alla Regia Camera Sommaria, risarcire al Pupillo Feudatario il danno, e altrettanto contribuire alla Regia Corte, o con pena corporale punirsi, *d. Constit. R.* Potrà dedurre soltanto un equo Salario, e le giuste, e moderate spese erogate per le sue vesti, e vitte secondo le parole della Costituzione. Da questa deduzione si esclude il Padre, che sia Baljo del figlio emancipato. *De Franch. Decis. 30.* Questo per Diritto Civile non ha luogo nel Tutore ricco *l. a Tutoribus ff. de admin. tut.* Quindi se nel testamento non si è costituito un certo Salario, può dal Giudice tassarsi.

I Feu

I Feudatarj mascoli, e femmine pervenuti all'anno XV. potevano amministrare senza il Balio i loro beni così ne' contratti, che ne' giudizj. La Donna dopo l'anno XII. passando a marito si liberava dal Balio. *Const. R. minoribus de Jur. Balii. Colla Pramm. 2. de minorib.* poi fu stabilito, che i minori fino all'anno XVIII. avessero dovuto essere sotto il Baliato, eccetto la donna prima di quell'anno maritata.

T I T. XXXI.

Della Fidejussione de' Tutori, e Curatori.

I Pupilli sono sotto la immediata protezione dello Stato. I loro beni devonfi custodire, e conservare. I Tutori, e Curatori amministrandoli devono dar *sicurezza* di loro fedeltà, e prudenza. Questa sicurezza, o *satisfazione*, secondo il linguaggio di Giustiniano, trasse la sua origine dall'Editto del Pretore, e fu poi dalle Costituzioni de' Principi confermata. Il Pretore deve invigilare per l'adempimento di questa sicurezza, *princ. Inst. h. tit.*

La *satisfazione* appellasi in Legge una *cauzione prestata con fidejussori*. L. 1. ff. *Qui satisf. cogant.*

I Tutori testamentarj, alla fiducia de' quali si è abbandonato il testatore, sono immuni da questa fidejussione, *princ. Inst. h. tit.* Coloro, che dopo un esatto esame, e discussione vengono de-

destinati Tutori dal Magistrato non sono a co-
testa fidejussione astretti. *La fede della discussione*
cede per il vincolo della cauzione, notò Papinia-
no nella l. 13. §. ult. ff. de Tut. Cur. dat.

I Tutori, e Curatori legittimi: que' destina-
ti da' Magistrati minori senza inquisizione; co-
loro, su i quali anche menoma suspicione cade;
i testamentary dati da un' estraneo, e confermati
dal Giudice; avendosi per Dativi, sono tutti
obbligati alla cauzione. §. 1. *Inst. b. tit. l. 1. &*
seqq. ff. Rem pup. salv. for. l. ult. Cod. de Mag.
conv. l. 5. ff. de confirm. tut.

Divisa dal Testatore la tutela fra più tutori,
e deferitali a un solo l' amministrazione, questi
agisce; gli altri chiamansi Tutori *Onorarij* senza
il peso dell' amministrazione. L. 3. §. 1. & *seqq.*
ff. de Adm. tut. Se la tutela non si sia divisa, e
tutti ambiscono amministrare, non può proibirsi
d. l. 3. §. 8. Convieni però per indennità del
Pupillo esservi un solo tutore; l' amministrazio-
ne sarebbe nociva spargendosi fra molti. Si pre-
ferisce colui, che offerisce la cauzione; §. 1. *b.*
tit. l. 53. §. 3. ff. de Furt. Offerendosi da molti,
si destina, esclusi gli altri, il più idoneo. L. 18.
ff. de test. tut. Non esibendosi alcuno per la cau-
zione, colui, che dalla maggior parte de' tuto-
ri viene eletto, avrà l' amministrazione. L. 14.
§. 1. *ff. de solut.* In dissenzione di costoro il Pre-
tore dirime le contese, e con cognizione di cau-
sa uno per l' amministrazione n' elegge. *D. l. 3.*
§. 7. Questo ha parimenti luogo in più Tutori
dati con inquisizione, d. §. 1. *b. tit.* Se un Tu-
tore

fare obbligato alla cauzione non abbia a quella adempito, per legittimo tutore non si reputa. Tuttocciò, che in nome del Pupillo abbia agito, si ha in Legge per nullo: *L. 3. & ult. Cod. de tut. qui satisd. non deb.*

Altri benefizj e rimedj per rendergli illesi da ogni menomo detrimento, si sono a' Pupilli accordati. L'azione della tutela fa risarcire al Pupillo contra il Tutore, e suoi Eredi qualunque danno, anche per omissione accagionatogli. Se più Tutori indivisamente abbiano amministrato, l'azione farà solidale contro di tutti. *L. 55. ff. de adm. tut.* Se la tutela, o dal Testatore, o dal Magistrato siasi fra molti divisa, ciascuno deve per la sua amministrazione essere obbligato. Se la divisione senza autorità giudiziaria sia seguita per privato stabilimento de' tutori, tutti sono solidamente tenuti. La tutela per sua natura è individua. Il patto privato non può muovere al Pupillo. *L. 2. Cod. de divid. tut.*

Anche contra i Fidejussori de' Tutori si concede al Pupillo l'azione solidale per convenirli. Tutti e ciascuno sono tenuti al risarcimento. *L. ult. ff. Rem pup. salvo for.* Contro de' tutori Onorarij anche non amministrando, discussi prima gli amministratori, può il pupillo sperimentare il suo diritto. *L. 14. §. 1. ff. de Solut.* Sono essi onorati della tutela, per invigilare sulla condotta degli altri tutori, e custodire, e difendere colla loro prudenza, e diligenza la persona, e 'l Patrimonio del pupillo. Vengono essi sempre imputati, e a loro rischio corre il dan-

no del pupillo. Sono essi *destinati quali custodi, ed inquisitori* disse Ulpiano nella l. 3. §. 2. ff. *de adm. tut.*

Altra utile azione, chiamata *Suffidiaria* fu da un Senatoconsulto sotto l'Imper. Trajano accordata a' Pupilli contro de' Scrivani del Pretore, del Preside, degli altri Magistrati minori, che stipulano, e ricevono le fidejussioni. Questi, o trascurando la solenne stipolazione dell'obbligo, o accettando fidejussori non idonei, possono dal Pupillo esser convenuti, §. 2. b. tit. l. 5. *Cod. de Magistr. conven.* Fu cotesta azione così da i Responsi de' Prudenti, come da una orazione dell'Imper. Pio estesa anche contra gli Eredi di costoro, concorrendo o dolo, o colpa. Cotesta azione non può sperimentarsi contra i Magistrati Supremi, cioè il Pretore, e 'l Preside. §. ult. *Inst. b. tit.*

Nel nostro Regno non si è a coteste disposizioni del Diritto Romano in menoma parte derogato. Di tutte coteste azioni fa uso il Pupillo. Ogni Tutore legittimo, o dativo, eccetto il testamentario, o dato con inquisizione, o senza è tenuto a prestare la fidejussione.

TIT.

T I T. XXXII.

Della Scusa de' Tutori , o de' Curatori.

L' Imper. Marco Antonino dichiarò pubblico l'ufficio della tutela , e curatela . Può taluno esentarsi dalle pubbliche cariche , o per privilegio , o per giuste cause . Queste sono particolari per la tutela , e curatela .

La voce *Scusa* presso i Giureconsulti dinota una *Eccezione* , una *causa* , per la quale taluno o non si astringe , o si proibisce di accettare un pubblico incarico , o la tutela . *L. 1. §. 3. ff. de Postul.* Quindi la *Scusa* , o è *volontaria* , o *necessaria* . *Quella* , proposta , può talora giovare ; si libera il tutore dal futuro peso della tutela ; *questa* anche non opposta , lo esclude , e rimuove dall'esercizio . Tutte a ciascun tutore appartengono . *P. Huber. pralect. Inst. b. tit. §. 20.*

La *volontaria* comprende , o i *Privilegj* , o la *Impotenza* , o il *Pericolo* del proprio onore .

Il numero de' figli fu un privilegio concesso dalla Legge Papia Poppea . Conveniva al Popolo Romano arricchire la Repubblica di Cittadini . Furono questi allettati con privilegj alle nozze , e alla procreazione de' figli . Colui , che in Roma avea superstiti tre figli legittimi , in Italia quattro , nelle Provincie cinque , dal peso della tutela poteva scusarsi . Godeva di questo privilegio anche quel Romano , che avea perdu-

ti in guerra i suoi figli. Questi se non erano esistenti, vivevano alla gloria, alla Patria, §. 1. *Inst. h. tit. l. 76. ff. de cond. & dem. l. ult. ff. de vacat. & excus. mun.*

Gli Amministratori de' beni Fiscali, o del Patrimonio Allodiale del Principe, gli Esattorj de' Tributi, de' Vettigali, i Conduttori de' Fondi principali, potevano, durante l'amministrazione dell'ufficio, liberarsi dalla tutela §. 1. *Inst. h. tit. l. 4. ff. eod. l. 10. Cod. eod. l. ult. Cod. Qui dare &c.*

Godono di questa immunità gli Assenti per causa pubblica, o per Legazione, o per Magistratura, o per Prefettura. Restituiti in Città possono fra un anno assumere il peso della tutela, §. 2. *h. tit.* Quella già accettata si depone, si destina un Curatore, e ritornati, senza il beneficio dell'anno, devono novellamente assumerla, *d. §. 2. l. 10. h. tit.*

Sono degni di scusa coloro, che trovansi nelle maggiori Magistrature, ed hanno qualche impero. Questi sono i Magistrati Urbani, e Provinciali. *L. 215. ff. de V. Obl.* I minori Giudici ancora, sebbene non abbiano impero, esercitano però una certa potestà, e giurisdizione secondo la dottrina di Everardo Ottono nel *tratt. de Ædil. Colon. c. 14. §. 1. 2. 3.* in opposizione di Balduino, Donello, Vinnio; ed altri.

I Rettorici, Grammatici, i Sofisti, i Medici, i Professori delle Arti Liberali, i Giureconsulti, che insegnavano in Roma, o nella pro-

propria Patria , godevano di questa esenzione .
 Dovevano trovarsi ascritti ne' Collegj , e riputar-
 tarsi di utilità alla Repubblica . *L. 6. & 2. &*
5. Cod. de Profess. & med. lib. X. l. 6. §. 6. &
9. ff. b. tit.

La *Impotenza* è altra causa per la esenzione
 della tutela . L' esercizio di tre diverse tutelae
 non affettate , non tenui , somministra scusa per
 la quarta §. 5. *Inst. b. tit. l. 5. & 15. §. 15. ff.*
Eod. Non il numero , ma la gravezza della tu-
 tela deve considerarsi . Una sola , che gravi affa-
 ri , vasto patrimonio , e diffusi conti comprende ,
 è giusta causa per la scusa dell' altra . *L. 31. §. 4.*
ff. b. tit. Gl' Infermi , i Poveri , gl' Imperiti di
 Lettere , che non possono l' Inventario de' beni ,
 nè li conti scrivere , hanno causa di scusarsi §. 6.
 7. & 8. *b. tit.* Questa ignoranza delle Lettere
 nella tenuità della tutela , e nella efficacia del
 Tutore per la condotta , e maneggio de' negozj ,
 non si attende . *L. 6. ff. b. tit. §. fin.* Il vecchio
 di anni settanta compiti , può giustamente scu-
 sarsi . L' età presso i Romani somministrava scu-
 sa per la esenzione dalle cariche personali . Ba-
 stava per la milizia l' anno quinquagesimo , per
 il Senato il sessagesimo , per la tutela il settua-
 gesimo . *L. 3. ff. de Jur. Immun. §. 15. Inst. b. t.*

Il *Pericolo* del proprio onore dà giusta causa
 per la scusa . Le inimicizie capitali tra 'l Padre
 del Pupillo , e 'l Tutore possono allontanarlo
 dalla tutela . Coteste inimicizie devono dipende-
 re , o da una accusa capitale , o da gravissime
 atroci cause . *L. 23. ff. mand. o dalla controver-*

fia di Stato, che la vita, la libertà, l'onore de' Cittadini offende. §. 9. 11. 12. *b. tit.* Queste fanno temere nell'animo del Tutore un sospetto di vendetta, o contra l'innocente pupillo, o contra la memoria del defunto; Vinnio a questo titolo. Ma se prima si fossero riconciliati, non ha luogo la scusa, *d. §. 9. 11. b. tit.*

Le scuse *Necessarie*, o proibitorie passano dal Tutore proponersi, e anche, non volendo, dalla tutela escluderlo. Il furore, la demenza, la foraggine, la cecità, la minorità, la militia, la lite col pupillo, o sovra tutti, o sulla maggior parte de' beni, e qualunque altro imminente litigio. *L. 1. §. 2. & 3. ff. de tut. l. 5. Cod. Qui dar. tut. §. 13. Inst. b. tit. Novell. 72. c. 1. 2. & 4. Novell. 94. pref.* Il Sacerdozio, e 'l Monacato sono scuse necessarie, e proibitive per la tutela. *Novell. 113. c. 5.* A' Diaconi non s'impedisce l'esercizio della tutela. Il matrimonio escluderebbe il marito dalla curatela di sua moglie minore, §. 19. *b. tit. l. 2. Cod. Qui dar. tut.* Ora però il marito perloppiti è legittimo Curatore della moglie. *L. maritus Cod. Qui dar. tut.*

Tutte l'espressate cause sono comprese ne' seguenti versi.

*Il Sordo, il Cieco, il Furioso, il Povero,
Il Vecchio, l'Inimico, ed il Filosofo,
L'Infermo, il Litigante, ed il Grammatico,
Colui, che ha figli, o più tutele esercita,
L'Idiota, il Minore, il Prete, e 'l Monaco,
Anche il Soldato, e dalla Patria l'Esule,
Tutti dalla Tutela esclusi restano.*

Tut-

Tutte coteste scuse non possono dal Tutore proponersi se prima non sia effettivamente Tutore. *L. 31. pr. b. tit.* Dal momento della dazione della tutela ogni pericolo è suo, se discusse le scuse, o come insufficienti, o come false si ributtino. *L. 1. Cod. Si Tut. & Cur. fals. alleg.* Questo fu un favore conceduto a' Pupilli dalle Costituzioni degl' Impp. come scrisse Paolo nella *l. 60. ff. de R. N.* E' lecito però a' Tutori, non giustificando le prime, nuove Cause allegare. *§. 16. b. t.* Queste sono difese, possono in ogni tempo proponersi se la Legge non l'impedisce, Devono per giovare tutte essere legittime, perfette, sufficienti. *L. 15. §. 11. ff. b. tit.* Devonsi allegare avanti il Magistrato fra determinato termine. Questo è di giorni cinquanta. *L. quinquaginta ff. & Cod. de Excus. tut.* Può esser maggiore secondo le circostanze, e diversità de' luoghi. *Theophil. in §. 16. b. t.* Etallo cotesto termine s'intende, quasi per beneficio di preferizione, estinta la scusa. *L. 13. §. 1. ff. b. t. l. 11. Cod. Eod.* Fra li cinquanta giorni deve il Tutore contestare in giudizio le proposte scuse, e fra un quatrimestre dal giorno della destinazione terminarle. *L. 38. ff. b. t.*

T I T. XXXIII.

De Tutori e Curatori Sospetti.

IL delitto , o sia l' accusa , secondo Teofilo ; di suspicione rimuove il Tutore dall' Ufficio della tutela . Questa fu una Legge delle XII Tavole , come scrive Ulpiano nella *l. 1. §. 1. ff. b. tit.* E' sospetto quel Tutore , che non usando fede alcuna con frode , dolo , e malizia , o con indolenza , e senza esattezza amministra la tutela . *L. 5. Cod. b. tit.* Se la vita , o il corpo , o i beni del Pupillo sono in rischio , se la di lui educazione ne' costumi , nelle scienze , ne' doveri di Cittadino si abbandona , e trascurasi , si ha reo il Tutore , e deve rimuoversi . A' Pupilli son dovuti gli alimenti , o quelli stabiliti dal Padre , o quelli prescritti dal Magistrato , o dalla prudenza determinati . Questi non prestandosi dal Tutore , o per indolenza maliziosa , o per assenza , si reputa sospetto , e si rimuove . *L. 7. ff. b. tit.* Quest' assenza del Tutore come impedisce l' azione della tutela , così ad esempio degli altri Creditori somministra al Pupillo il diritto per il possesso de' beni ; le vettovaglie , e commestibili , che rendono col tempo deteriori , dandosi un Curatore , si vendono . *§. 2. b. t.* Essendo però presente il Tutore , e con mendacio di povertà nega al Pupillo gli alimenti , non solo quale infame vien rimosso , ma rimettendosi al Prefetto della Città , deve con pena corporale pu-

pupirsi. §. 10. *b. tit. l. 3. §. 15. ff. b. t.*

Quelle medesime giuste Cause, dalle quali mosso il Pretore interdice l' esercizio della tutela, sono sufficienti per la rimozione. Non le ricchezze, ma i costumi sono nel Tutore desiderabili. Egli è un difensore, un custode del Pupillo. La malvagità de' suoi costumi è di ostacolo alla virtù, che devesi nell' animo del suo alunno ispirare. Un Tutore povero, ma savio, fedele, costumato lasciassi nella tutela, nè come sospetto rimuovesi. §. *ult. b. tit. l. 8. ff. Eod.*

La cognizione di queste Cause compete al Pretore in Roma, al Preside nelle Provincie, come Magistrati maggiori. I Municipali non potevano di quelle conoscere. La potestà di giudicare, sedendo in Tribunale, a' soli Magistrati Supremi apparteneva. §. 1. *b. t.* Per favore de' Pupilli potevasi cotesta cognizione dal Pretore, o dal Preside ad altri delegare. *L. 1. §. 4. ff. b. tit.*

Siccome la tutela è un pubblico Uffizio, così l' accusa contra i Tutori sospetti, ad esempio de' pubblici giudizj si propone da chiunque si voglia per indennità de' i traditi pupilli. §. 3. & 4. *Inst. b. t.* E' permessa l' accusa a' Contutori, a' Liberti, agli Agnati, e anche alle femmine. *L. 3. §. 1. ff. b. tit.* Queste erano escluse dall' accusare in giudizio. Per Rescritto degl' Impp. Severo ed Antonino, o per vincolo di sangue, o per pietà verso i pupilli furono ammesse all' accusa. *L. 1. §. 2. ff. b. tit. §. 3. Inst. Eod.* Anche

da' Magistrati come protettori de' pupilli , e giustissimi vindici de' scellerati , può inquirerli *ex officio* senza accusa contro de' Tutori sospetti , e questi tuttogiorno , o vengono dalla tutela rimossi , o per decoro di loro stima , o per il vincolo del sangue col pupillo , si aggiunge ad essi un Curatore contra il rigore delle Leggi Decemvirali . *L. 3. §. 4. ff. Eod. Nood. Comm. ad b. t. ff.* A' soli pupilli per la debolezza della loro età è vietato comparire , accusando in giudizio ; è permesso però a' puberi col consiglio de' loro congiunti accusare come sospetto il Curatore . *L. 7. princ. ff. Eod. §. 4. Inst. b. tit.*

Proposta l'accusa dovrà quella discuterli . Pendente questa cognizione s'interdice al Tutore l'amministrazione , e si destina un Curatore . *§. 7. b. t. l. 7. Cod. Eod.* Provata l'accusa , si rimuove il Tutore , resta infame , e se ne dà altro in suo luogo . *L. 6. Cod. b. t.* Per la morte del Tutore , o prima della Sentenza , o in atto del giudizio di suspicione , si estingue il delitto . *§. 1. Inst. b. t. l. penult. ff. Eod. l. 1. Cod. Eod.* Così accusato il Tutore , o dal Magistrato , per colpa lata , o lieve rimosso , non solo la pena dell'infamia soffre , ma anche secondo le cause , può in carcere restringersi . *L. 3. §. 16. b. t.* Alcune volte soggiace anche a pena corporale secondo le circostanze espresse nel *§. 10. e 11.* di questo titolo . Allora come il mero Impero , e 'l diritto del Gladio risiede nel Prefetto della Città , alla di lui giurisdizione si rimette per giudicarsi , e punirsi .

Sì

Si puniscono con certe pene quei Tutori, che seducendo la volontà libera delle Donzelle minori contraggono o nozze, o sponsali co' loro figli. Deve attendersi, o l' Assenso del Principe, o l' autorità del Magistrato, giusta la *Pram. 2. de Educat. Tut.* Per Legge Canonica non è proibito, semprechè concorra il libero consenso della Fanciulla. *Gloss. in cap. 1. verb. quandoquidem 3. qu. 3.* La Prammatica presume una seduzione dolosa nella volontà libera della Donzella. Devesi asportare in luogo sicuro per esplorarsi dal Giudice il di lei libero consenso, giusta la dottrina del Regente de Marinis, e Revertera *decis. 132. tit. 1.*

A i Pupilli, e minori competono altri Benefizj. Circonvenuti, e lesi possono avvalersi della Restituzione *in integrum*. La ingiustizia ne' patti, la ingiuria ne' contratti esiggonno un supplemento, e restituzione ne' proprj antichi diritti. *L. quod minor §. restitutio ff. de minorib.* Anche in quel che per sottigliezza del Diritto abbia il minore perduto, o per azione, o per eccezione, di nuovo per favore del Pretore ricupera. Deve concorrere la lesione, la circonvenzione, il dolo del tutore, o per la debolezza della sua età, o per malizia altrui; e con cognizione di causa si concede. *L. quod si minor §. non semper, l. ait Prator §. ult. ff. de minorib.*

~ Possono far uso di cotesto beneficio, o nel tempo della minor età, o dopo fra un quatriennio. Prima per Diritto Pretorio correva l'anno
uti-

utile. L'Imp. Costantino, secondo i luoghi di Roma, o d'Italia, o delle Provincie concedette ora il triennio, ora il quadriennio, ora il quinquennio, *l. 2. Cod. Theod. tit. de int. restit.* L'Imper. Giustiniano per tutti i luoghi rescrisse un quadriennio, che corre compita l'età minore, *l. ult. Cod. de temp. in int. restit.* Questo elasso, si escludono dal favore Legale. Si presume un tacito consenso, *l. fin. Cod. de temp. in int. restit.* La ratifica de' contratti dopo la maggioretà espressamente seguita, non restituisce i minori ne' loro diritti, *tot. tit. Cod. si major fact. rat. hab.*

Cotesto Benefizio comprende il danno, il lucro, i contratti, i giudizj Civili, e Criminali. Ne' delitti atroci si niega a' Pupilli cotesto favore. *L. auxilium §. in delictis ff. de minorib.* Deve impedirsi a' Rei anche minori fare nuovi danni allo Stato; devono allontanarsi gli altri dal farne coll'esempio eguali. Non possono i minori restare impuni; può il Giudice per la debolezza dell'età stabilire pena più mite; può regularsi dall'azione del male, che commettendo ignorano, *l. 37. §. 1. ff. de min.* Negli altri errori commessi senza deliberato consiglio, ma per imprudenza, si concede la restituzione. *L. 1. Cod. Si adv. delict. l. si ex causa §. nunc videndum ff. de min.*

L'Imper. Federigo II. nella Costituzione del Regno *Minorum jura tit. de Rest. min.* si uniformò a coteste Disposizioni del Diritto Romano, così ne' contratti, che ne' giudizj. Per li Delitti

ti prescisse, attendersi l'animo deliberato del minore delinquente. Lasciò alla pietà de' Magistrati la dolcezza della pena. Indi siccome si dubitava, se era al Giudice permesso far uso dell'arbitrio colla pena dell'ultimo supplizio, fu colla *Pram. 1. de Minorib.* stabilito essere nell'arbitrio de' Giudici punire i minori *colla pena, o ordinaria, o straordinaria, considerata l'atrocità del delitto, la qualità della persona, la reiterazione del delitto, ed altre cose.* Con essi non corre la pena del Tallione, devonfi dal Giudice esaminare le circostanze; deve correre proporzione tra la malizia, e la pena; secondo Grozio *de J. B. P. lib. 2. c. 20. §. 28. & seqq.*

La Remissione alle offese fatta da' Pupilli non vale. Si restituiscono ne' loro diritti. Deve concorrere l'autorità del Tutore, o Curatore. Avverso cotesto atto non possono poi i minori esser restituiti, volendo vindicare le offese; possono avvalersi del Benefizio per il risarcimento soltanto de' danni. *Rovit. in Pragm. 7. de comp. n. II.* Al Curatore del ventre pregnant non è permesso rimettere le offese. Deve attendersi il parto. *L. Posthumo Cod. de Collat.*

Godono di questo beneficio le Università, le Chiese, i Luoghi Pii, e coloro, che per causa pubblica sono assenti. *L. non solum ff. de restit. in int. cap. Auditis 3. tit. eod.* I minori, e le Chiese possono restituirsi contra altri minori, e Chiese. La causa non deve essere eguale. L'uno ha dovuto soffrire, l'altro accagionare il danno. *L. 12. de min. d. cap. Auditis.* Nella eguaglianza

za non può il Pretore, giovando l'uno, irrogare ingiuria all'altro. Cujac. *in d. l. 12.* Il Minore Feudatario anche è sovvenuto. Non denunciando fra l'anno la morte del Barone, cui succede, non soggiace alla pena del duplicato Rilevio. *Cap. Si minor tit. Si de Feud. defunct. mil.*

Finalmente colla Consuetudine Napoletana *Pupillus tit. de in int. rest.* altro stabilimento fu dato. I minori anche coll'autorità, e presenza de' Tutori pregiudicati ne' contratti non possono restituirsi contra i contraenti, o terzi possessori. Devonsi prima discutere i Tutori, questi rinvenuti inefficaci, può agirsi contro de' contraenti. Questo ha parimenti luogo le contraggono i Pupilli non coll'autorità del Tutore, ma di un suo *Attore*, a quell'atto specialmente sostituito. Questo prima con espressione del volgo, chiamavasi *Avvocato*. Allora era in costume in Napoli, e in ogni *tocco*, o sia ottina fare intervenire ne' contratti de' Pupilli non provveduti di Tutori una persona idonea, un Cittadino onorato.

Fine del Libro Primo.

IN.

I N D I C E

DE' TITOLI, E DE' PARAGRAFI.

Tit. I. D ella Giustizia, e del Diritto. Pag. 2	
§. II. Della Diffinizione, e Divisione della Giustizia.	3
§. III. Della Diffinizione, Precetti, e Parti della Giurisprudenza.	6
Tit. II. Del Diritto Naturale, delle Genti, e Civile.	8
§. II. Del Diritto delle Genti.	10
§. III. Del Diritto Civile, sua naturalezza, e parti.	12
Tit. III. Della Giurisprudenza prima, e dopo di Giustiniano.	15
Tit. IV. Del Diritto del Regno di Napoli, e delle sue parti.	20
Tit. V. Del Diritto Chiosastico, sua naturalezza, e parti.	27
Tit. VI. Del Diritto delle Persone.	40
Tit. VII. De' Magistrati.	44
§. I. De' Patrizj Consistoriani, o sia del Consiglio di Stato.	ibid.
§. II. De' Sette Uffizj del Regno.	46
§. III. De' Magistrati Urbani. Della Suprema Giunta degli Abusi.	51
Della Regal Camera di S. Chiara.	54
Del Sacro Regio Consiglio.	56
Della Regia Camera Sommaria.	60
Della	

<i>Della Delegazione de' Cambj.</i>	62
<i>Della Gran Corte della Vicaria.</i>	64
<i>Della Suprema Giunta di Stato.</i>	73
<i>Della Suprema Giunta de' Regali Stati Allodiali.</i>	75
<i>De' Magistrati Militari.</i>	76
<i>Della Suprema Giunta di Guerra.</i>	77
<i>Del Tribunale del Commercio.</i>	80
<i>Del Consolato di Mare e Terra.</i>	81
<i>Del Giudice della Casa Regale.</i>	82
<i>Del Questore del Regale Erario, o sia del Sovrintendente Generale dell' Azienda Regale.</i>	84
<i>Della Rev. Curia del Cappellano Magg.</i>	85
<i>Del Supremo Tribunale Misto.</i>	88
<i>De' Decurioni della Città di Napoli.</i>	89
<i>Del Tribuno della Plebe.</i>	92
<i>Del Prefetto della Regia Annona.</i>	93
<i>Del Tribunale della Fortificazione.</i>	95
<i>Del Tribunale della Portolania.</i>	96
<i>Della Deputazione della Salute.</i>	97
<i>Del Tribunale della Revisione.</i>	99
<i>Del Montiere Maggiore.</i>	99
<i>Della Regia Zecca.</i>	101
<i>Delle Corti dell' Arti della Seta , e della Lana.</i>	104
<i>Della Corte dell' Arte della Seta.</i>	104
<i>Della Corte dell' Arte della Lana.</i>	105
§. IV. De' Magistrati Provinciali.	106
<i>Del Tribunale di Campagna.</i>	108
<i>Della Regia Dogana di Foggia.</i>	109
§. V. De' Magistrati Municipali.	111

Dove

<i>Dove delle Corti Locali, loro Giurisdizione ; quattro Lettere Arbitrarie, e Bagliovi.</i>	
Tit. VIII. Delle Persone Chiesastiche.	112
<i>Del Sommo Pontefice,</i>	116
<i>De' Cardinali.</i>	117
<i>De' Patriarcbi.</i>	118
<i>De' Metropolitanani.</i>	119
<i>De' Legati Pontificj.</i>	ibid.
<i>De' Vescovi.</i>	122
<i>Degli Arcidiaconi.</i>	124
<i>Degli Arcipreti.</i>	125
<i>De' Primicerj.</i>	126
<i>De' Vicarj.</i>	ibid.
<i>De' Coadjutori.</i>	127
<i>De' Preti.</i>	128
<i>De' Diaconi, e Suddiaconi.</i>	129
<i>De' Regolari.</i>	131
<i>Della Probazione, e Professione.</i>	134
<i>Delle Monache.</i>	140
<i>Dell' autorità de' Principi sulli Monisteri, e Monaci.</i>	143
<i>De' Privilegj de' Clerici.</i>	148
Tit. IX. De' Servi.	162
Tit. X. Degl' Ingenui.	171
Tit. XI. De' Libertini.	ibid.
Tit. XII. Di coloro, e per quali cause non possono manomettersi.	177
Tit. XIII. Della Legge Fusta Caninia abolita.	180
Tit. XIV. Dello Stato della Famiglia, o sia di coloro, che sono di proprio, o di alieno diritto.	181
Tit.	

Tit. XV. <i>Della Patria Poteftà.</i>	184
Tit. XVI. <i>De' Sponsali, e delle Nozze.</i>	193
<i>Delle Dispense Matrimoniali.</i>	217
<i>Delle Seconde Nozze.</i>	219
Tit. XVII. <i>Della Legittimazione, e sue maniere.</i>	221
Tit. XVIII. <i>Delle Adozioni.</i>	226
Tit. XIX. <i>Delle Maniere, colle quali si toglie, e finisce la Patria Poteftà.</i>	231
Tit. XX. <i>Delle Tutele.</i>	238
Tit. XXI. <i>Quali Tutori possono darfi nel Testamento.</i>	242
Tit. XXII. <i>Della Legittima Tutela degli Agnati.</i>	245
Tit. XXIII. <i>Della Mutazione dello Stato.</i>	247
Tit. XXIV. <i>Della Legittima Tutela de' Patrioni.</i>	253
Tit. XXV. <i>Della Tutela legittima de' Genitori.</i>	ibid.
Tit. XXVI. <i>Della Tutela Fiduciaria.</i>	254
Tit. XXVII. <i>Del Tutore Atiliano, e di colui, che per la Legge Giulia e Tizia fi dava.</i>	254
Tit. XXVIII. <i>Dell' autorità de' Tutori.</i>	257
Tit. XXIX. <i>Per quali cause finisce la tutela.</i>	260
Tit. XXX. <i>De' Curatori.</i>	262
Tit. XXXI. <i>Della Fidejuffione de' Tutori, e Curatori.</i>	269
Tit. XXXII. <i>Della Scufa de' Tutori, o de' Curatori.</i>	273
Tit. XXXIII. <i>De' Tutori, e Curatori fopetti.</i>	278

083



